

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 12 MARZO 2019**

IL COMITATO ESECUTIVO

"Preso atto che, ai sensi dell'art.4, lett. b), dello Statuto, l'ACI presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo del 4 marzo 2019 e preso atto di quanto ivi rappresentato; tenuto conto, in proposito, che, nel quadro del processo di adesione dell'Ente a progetti dell'Unione Europea ed ai relativi finanziamenti, in relazione agli ambiti istituzionalmente presidiati, con particolare riferimento ai settori della mobilità e del turismo, l'ACI ha partecipato ad un bando nell'ambito del Programma "Horizon 2020", programma comunitario che finanzia Ricerca ed Innovazione in Europa con una proposta di progetto, denominata PAsCAL (Enhance driver behaviour and Public Acceptance of Connected and Autonomous VehicLes - Migliorare il comportamento dei conducenti e l'accettazione pubblica dei veicoli connessi e autonomi), presentata insieme ad altri 12 partner europei, quali Enti di ricerca ed aziende; preso atto, altresì, che tale proposta è stata ammessa a finanziamento dalla Commissione Europea il 19 gennaio 2019; considerato, in particolare, che il progetto PAsCAL, della durata di 36 mesi, è volto a creare la "Guide2Autonomy", un quadro-base che consenta di comprendere meglio le implicazioni della diffusione dei veicoli autonomi e connessi ed in particolare di definire le esigenze educative dei conducenti, dei passeggeri e degli altri utenti della strada, nella fase di transizione verso nuove forme di mobilità personale e collettiva; vista la scheda delle attività allegata alla citata nota della Direzione, recante i contenuti di dettaglio del progetto; preso atto che il progetto in parola sarà finanziato al 100% dalla Commissione Europea, per un ammontare complessivo di €3.974.041,23, di cui €506.378,75 riferiti ad attività che dovranno essere svolte dall'ACI e che coinvolgeranno alcune Società controllate e la Fondazione Caracciolo; preso atto, inoltre, che in ossequio alla normativa europea relativa al programma "Horizon 2020", ed in particolare al Regolamento UE n. 1291 dell'11 dicembre 2013, ai fini della realizzazione del progetto è prevista la stipula di un Accordo di Finanziamento tra la Commissione Europea o un'Agenzia da essa delegata ed i soggetti partecipanti, per stabilire i diritti e gli obblighi delle Parti, oltre che i termini e le condizioni applicabili all'esecuzione del progetto sovvenzionato, unitamente alla stipula di un Accordo di Consorzio tra i partner del progetto volto a disciplinare i reciproci rapporti per la durata dell'esecuzione del progetto; visti gli schemi di Accordo di cui sopra, in ordine ai quali l'Avvocatura dell'Ente ha espresso parere favorevole; ritenuta l'iniziativa progettuale in linea con le finalità istituzionali dell'Ente di cui al citato art. 4, lett. b), dello Statuto, nonché con le Direttive generali in materia di indirizzi strategici e di sviluppo della *mission* dell'ACI, con particolare riguardo alla funzione di riposizionamento dell'Ente

rispetto alle Istituzioni quali interlocutori qualificati e di riferimento per i temi dell'automobilismo, della mobilità e dei connessi servizi, ed all'ampliamento delle sinergie con gli organismi internazionali nei settori di comune interesse, con specifico riferimento alla omogeneizzazione ed ottimizzazione delle iniziative comuni a livello europeo; **autorizza** la stipula dell'Accordo di Finanziamento tra la Commissione Europea o un'Agenzia da essa delegata ed i soggetti partecipanti al progetto PAsCAL e dell'Accordo di Consorzio tra i partner del progetto stesso, in conformità ai testi allegati al verbale di seduta, rispettivamente sotto le lett. A) e B), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione e **conferisce mandato al Presidente** per le relative sottoscrizioni digitali, con facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento di tali atti, anche in relazione agli esiti della fase di confronto attualmente in corso con l'Agenzia delegata dalla Commissione Europea ed i partner del progetto per la definizione dei suddetti Accordi. La Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo presenterà un'informativa al Comitato Esecutivo nella prima riunione successiva all'adozione degli Accordi medesimi.”.



The EU Framework Programme
for Research and Innovation

HORIZON 2020



Programma Orizzonte 2020

Convenzione di sovvenzione tipo: Più beneficiari

(H2020 General MGA — Multi)

Versione 5.0
18 ottobre 2017

Avvertenza

Il presente documento costituisce una guida per i candidati ai finanziamenti di Orizzonte 2020. Esso contiene l'intero corpus di disposizioni applicabili a questo tipo di convenzione di sovvenzione e viene fornito esclusivamente a scopo informativo. La convenzione di sovvenzione giuridicamente vincolante sarà quella firmata dalle parti per ogni azione.

CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE		
Versione	Data di pubblicazione	Modifiche
1.0	11.12.2013	<ul style="list-style-type: none">▪ Versione iniziale
2.0 & 2.1	1.10.2014 1.10.2015	<ul style="list-style-type: none">▪ Le principali modifiche rispetto alla versione 1.0 del modello di convenzione di sovvenzione sono le seguenti:<ul style="list-style-type: none">- Articolo 20.6 "Valuta dei rendiconti finanziari e conversione in euro", per consentire ai beneficiari con conti denominati in valuta diversa dall'euro di convertire in euro tutti i costi sostenuti indipendentemente dalla valuta in cui tali costi sono stati effettivamente sostenuti (disposizione analoga ai progetti del 7° PQ).- Articolo 21.2 "Prefinanziamento - Importo - Importo trattenuto per il Fondo di garanzia", per dare la possibilità al consorzio di ricevere prima il prefinanziamento, ossia dieci giorni prima della data d'inizio dell'azione.- Articolo 38.1.2 "Informazioni sui finanziamenti UE - Obbligo e diritto di utilizzare il simbolo dell'UE", per garantire maggiore visibilità ai finanziamenti dell'UE a favore di attività di comunicazione relative alle infrastrutture e alle attrezzature utilizzate e ai principali risultati di un'azione Orizzonte 2020.▪ Altre modifiche e correzioni redazionali minori di errori materiali possono essere visualizzate in una versione con track changes.
3.0	20.7.2016	<ul style="list-style-type: none">▪ Le principali modifiche rispetto alla versione 2.1 del modello di convenzione di sovvenzione sono le seguenti:<ul style="list-style-type: none">- Articolo 4.2 "Storni", maggiore flessibilità di bilancio per i beneficiari, che possono stornare importi tra le tipologie di costi all'interno della categoria dei costi diretti di personale senza necessità di una modifica alla convenzione di sovvenzione, anche se tale tipologia di costo non è stata prevista nell'alleato 2.- Articolo 6.2.A "Costi diretti di personale", per tener maggiormente conto delle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari consentendo loro di calcolare la tariffa oraria non solo su base dell'intero esercizio finanziario ma anche su base mensile.- Articolo 20.3 "Relazioni periodiche - Richieste di pagamenti intermedi", la relazione tecnica presentata dal coordinatore deve indicare anche le attività di comunicazione.- Articolo 34.1 "Obbligo di rispettare i principi etici e dell'integrità della ricerca", per sottolineare gli standard dell'integrità della ricerca che i beneficiari devono rispettare.- Articolo 34.2 "Attività che sollevano questioni etiche", per semplificare gli obblighi di comunicazione dei beneficiari in tema di etica prima dell'inizio di una attività che solleva questioni etiche.- Articolo 36.1 "Obbligo generale di mantenere la riservatezza", per consentire un accesso più ampio alle informazioni riservate nel caso del personale della

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

		<p>Commissione/Agenzia, altre istituzioni o organismi dell'UE.</p> <ul style="list-style-type: none">– Articolo 48 "Sospensione dei pagamenti", estende la possibilità per la Commissione/Agenzia di sospendere il pagamento del saldo solo per uno o più beneficiari.– Articoli 48 "Sospensione dei pagamenti", 49 "Sospensione dell'attuazione dell'azione", 50.3 "Risoluzione della convenzione o della partecipazione di uno o più beneficiari da parte della Commissione/Agenzia", per chiarire che per motivi di riservatezza e per tutelare i dati personali, in caso di revisioni contabili, esami, indagini, ecc., la Commissione/Agenzia svolgerà una procedura in contraddittorio direttamente con il beneficiario interessato (in tal caso viene informato anche il coordinatore).– Articolo 50.3 "Risoluzione della convenzione o della partecipazione di uno o più beneficiari da parte della Commissione/Agenzia", la Commissione/Agenzia può porre termine alla partecipazione di un beneficiario se questi non ha richiesto una modifica alla convenzione di sovvenzione per porre termine alla partecipazione dei suoi terzi collegati che operano alle stesse condizioni del beneficiario in relazione al quale la partecipazione può essere risolta. Ad esempio, se il terzo collegato è in stato di fallimento. <p>Altre modifiche e correzioni redazionali minori di errori materiali possono essere visualizzate in una versione con track changes.</p>
4.0	27.2.2017	<ul style="list-style-type: none">▪ Le principali modifiche rispetto alla versione 3.0 del modello di convenzione di sovvenzione sono le seguenti:<ul style="list-style-type: none">– Articolo 6.2.A "Costi diretti di personale"– Articolo 6.2.A.2 "costi inerenti a persone fisiche che lavorano nell'ambito di un contratto diretto con il beneficiario"– Articolo 6.2.D.5 "costi di beni e servizi fatturati internamente"– Articolo 6.2.E "Costi indiretti"– Nuovo articolo 14 bis "Esecuzione di prestazioni relative all'azione da parte di partner internazionali"– Articolo 52.1 "Forma e mezzi di comunicazione" <p>Altre modifiche e correzioni redazionali minori di errori materiali possono essere visualizzate in una versione con track changes.</p>
5.0	18.10.2017	<ul style="list-style-type: none">▪ Le principali modifiche rispetto alla versione 4.0 del modello di convenzione di sovvenzione sono le seguenti:<ul style="list-style-type: none">– Articolo 29.3 "Accesso aperto ai dati di ricerca" per permettere ai terzi l'accesso ai dati della ricerca in azioni relative alla salute nei casi di emergenza sanitaria;– Articolo 34 "Etica e integrità della ricerca" per allineare le disposizioni sui principi [etici e] dell'integrità della ricerca alle nuove disposizioni del Codice europeo per l'integrità della ricerca adottate dall'ALLEA (<i>All European Academies</i>).▪ Altre modifiche e correzioni redazionali minori di errori materiali possono essere visualizzate in una versione con track changes.

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

		<u>changes.</u>
--	--	---------------------------------



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE/AGENZIA ESECUTIVA
[Direzione]
[Unità][Direttore]



CONVENZIONE DI SOVVENZIONE GENERALE TIPO PER PROGRAMMA ORIZZONTE 2020¹ (H2020 — CONVENZIONE DI SOVVENZIONE GENERALE — PIÙ BENEFICIARI)

- Le note in blu non appariranno nel testo generato dal sistema informatico per la firma (in quanto contengono unicamente istruzioni interne).
- Per le opzioni [in corsivo, tra parentesi quadre]: l'opzione applicabile deve essere scelta nel sistema informatico. Le opzioni non selezionate non appariranno automaticamente o appariranno come "non applicabili". Le opzioni scelte appariranno in corsivo senza parentesi e senza il titolo dell'opzione (per consentire ai beneficiari di individuare facilmente quando si applica una norma specifica).
- Per i campi in [grigio tra parentesi quadre] (anche se facenti parte di un'opzione di cui al punto precedente): inserire i dati opportuni nel sistema informatico.
- Il sistema informatico genererà una scheda di dati che conferma le opzioni scelte e i dati inseriti.

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

NUMERO [inserire numero] — [inserire acronimo]

La presente **convenzione** ("la convenzione") è stipulata **tra** le seguenti parti:

da una parte,

[OPZIONE 1: l'Unione europea ("l'UE"), rappresentata dalla Commissione europea ("la Commissione")²,]

[OPZIONE 2: la Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom", rappresentata dalla Commissione europea ("la Commissione"))³,]

¹ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020) – (**Regolamento n. 1291/2013 relativo al programma quadro Orizzonte 2020**) (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 104).

² Il testo in corsivo indica le opzioni della convenzione di sovvenzione tipo applicabili alla presente convenzione.

[**OPZIONE 3: la [Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)] [Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)] [Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)] [Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)] (“l’Agenzia”), ai sensi della delega conferita dalla Commissione europea (“la Commissione”)**)⁴.]

rappresentato per la firma della presente convenzione da [[funzione, [direzione generale, direzione, unità] [servizio]], [nome e cognome]⁵],

e

dall'altra,

1. “il coordinatore”:

[**denominazione ufficiale completa (denominazione abbreviata)**], avente sede in [indirizzo completo della sede legale], [**OPZIONE per i beneficiari titolari di partita IVA: numero di partita IVA [inserire numero].**] [**OPZIONE per i coordinatori che non ricevono finanziamenti UE: in qualità di “beneficiario che non riceve finanziamenti UE” (cfr. l’articolo 9).**] rappresentato ai fini della firma della convenzione da [funzione, nome e cognome]

e i seguenti altri beneficiari, se procedono alla firma del rispettivo “modulo di adesione” (cfr. l'allegato 3 e l'articolo 56):

2. [**denominazione ufficiale completa (denominazione abbreviata)**], avente sede in [indirizzo completo della sede legale], [**OPZIONE per i beneficiari titolari di partita IVA: numero di partita IVA [inserire numero].**]

[**OPZIONE per i beneficiari che non ricevono finanziamenti UE: X.** [**denominazione ufficiale completa (denominazione abbreviata)**], avente sede in [indirizzo completo della sede legale], [**OPZIONE per i beneficiari titolari di partita IVA: numero di partita IVA [inserire numero].**] in qualità di “beneficiario che non riceve finanziamenti UE” (cfr. l’articolo 9).]

[idem per ciascun beneficiario]

[**OPZIONE se il JRC è un beneficiario: e X.** il **Centro comune di ricerca (JRC)** avente sede in [indirizzo completo della sede legale], se procede alla firma dell'accordo amministrativo (cfr. l'allegato 3ter)].

³ Il testo in corsivo indica le opzioni della convenzione di sovvenzione tipo applicabili alla presente convenzione.

⁴ Il testo in corsivo indica le opzioni della convenzione di sovvenzione tipo applicabili alla presente convenzione.

⁵ Il rappresentante della Commissione/Agenzia deve essere un ordinatore (delegato o sottodelegato), designato a norma del documento 60008, del 22.2.2001, riguardante l'introduzione della Carta degli ordinatori.

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

Salvo se diversamente specificato, i riferimenti a “beneficiario” o “beneficiari” includono il coordinatore [**OPZIONE se il JRC partecipa: e il Centro comune di ricerca (JRC)**].

Le parti summenzionate hanno deciso di stipulare la convenzione conformemente ai termini e alle condizioni indicate in appresso.

Firmando la convenzione o il modulo di adesione [**OPZIONE se il JRC è un beneficiario: o l'accordo amministrativo**], i beneficiari accettano la sovvenzione e convengono di attuare l'azione, sotto la propria responsabilità e in conformità con la convenzione, compresi tutti gli obblighi e tutte le condizioni in essa enunciati.

La convenzione si compone di quanto segue:

Termini e condizioni

Allegato 1 Descrizione dell'azione

Allegato 2 Bilancio previsionale dell'azione

2 bis Informazioni aggiuntive sul bilancio previsionale

Allegato 3 Moduli di adesione

[OPZIONE se l'articolo 14 è d'applicazione e se la responsabilità in solido è stata richiesta dalla [Commissione][Agenzia]: 3bis Dichiarazione sulla responsabilità in solido dei terzi collegati]

[OPZIONE se il JRC partecipa: 3ter Accordo amministrativo]

Allegato 4 Modello per i rendiconti finanziari

Allegato 5 Modello per la certificazione dei rendiconti finanziari

Allegato 6 Modello per la certificazione della metodologia

TERMINI E CONDIZIONI

INDICE

CAPO 1	ASPECTI GENERALI.....	14
ARTICOLO 1 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE.....	14	
CAPO 2	AZIONE	14
ARTICOLO 2 — AZIONE DA ATTUARE [<i>— SOVVENZIONE COMPLEMENTARE</i>] [<i>— AZIONE FINANZIATA CONGIUNTAMENTE</i>]	14	
ARTICOLO 3 — DURATA E DATA D'INIZIO DELL'AZIONE.....	14	
ARTICOLO 4 — BILANCIO PREVISIONALE E STORNI	14	
4.1 Bilancio previsionale	14	
4.2 Storni	15	
CAPO 3	SOVVENZIONE.....	15
ARTICOLO 5 — IMPORTO DELLA SOVVENZIONE, FORMA DELLA SOVVENZIONE, TASSI DI RIMBORSO E TIPOLOGIE DI COSTI	15	
5.1 Importo massimo della sovvenzione	15	
5.2 Forma della sovvenzione, tassi di rimborso e tipologie di costi.....	15	
5.3 Importo definitivo della sovvenzione — Calcolo.....	17	
5.4 Importo definitivo rivisto della sovvenzione — Calcolo.....	19	
ARTICOLO 6 — COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI	19	
6.1 Ammissibilità dei costi - Condizioni generali.....	19	
6.2 Condizioni specifiche di ammissibilità dei costi	21	
6.3 Condizioni di ammissibilità dei costi di terzi collegati	30	
6.4 Condizioni di ammissibilità dei contributi in natura forniti da terzi a titolo gratuito.....	31	
6.5 Costi non ammissibili	31	
6.6 Conseguenze della dichiarazione di costi non ammissibili	31	
CAPO 4 DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI	32	
SEZIONE 1 DIRITTI E OBBLIGHI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE.....	32	
ARTICOLO 7 — OBBLIGO GENERALE DI ATTUARE ADEGUATAMENTE L'AZIONE	32	
7.1 Obbligo generale di attuare adeguatamente l'azione.....	32	
7.2 Conseguenze dell'inosservanza	32	
ARTICOLO 8 — RISORSE OCCORRENTI PER ATTUARE L'AZIONE — TERZI COINVOLTI NELL'AZIONE	32	
ARTICOLO 9 — ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AZIONE DA PARTE DI BENEFICIARI CHE NON RICEVONO FINANZIAMENTI UE.....	33	
<i>[OPZIONE 1 per i beneficiari che non ricevono finanziamenti UE: 9.1 Norme per l'esecuzione di prestazioni relative all'azione da parte di beneficiari che non ricevono finanziamenti UE</i>	33	
9.2 Conseguenze dell'inosservanza	34	
ARTICOLO 10 — ACQUISTO DI BENI, LAVORI E SERVIZI	34	
10.1 Norme per l'acquisto di beni, lavori e servizi	34	
10.2 Conseguenze dell'inosservanza	35	
ARTICOLO 11 — UTILIZZO DEI CONTRIBUTI IN NATURA FORNITI DA TERZI A TITOLO ONEROVO	35	
11.1 Norme per l'utilizzo dei contributi in natura a titolo oneroso.....	35	
11.2 Conseguenze dell'inosservanza	36	

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

ARTICOLO 12 — UTILIZZO DEI CONTRIBUTI IN NATURA FORNITI DA TERZI A TITOLO GRATUITO	36
12.1 Norme per l'utilizzo dei contributi in natura a titolo gratuito.....	36
12.2 Conseguenze dell'inosservanza	36
ARTICOLO 13 — ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AZIONE DA PARTE DI SUBCONTRAENTI	37
13.1 Norme per il subappalto delle prestazioni relative all'azione	37
13.2 Conseguenze dell'inosservanza	39
ARTICOLO 14 — ESECUZIONE DI PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AZIONE DA PARTE DI TERZI COLLEGATI.....	39
<i>[OPZIONE 1: 14.1 Norme che disciplinano il ricorso a terzi collegati per attuare parte dell'azione</i>	<i>40</i>
14.2 Conseguenze dell'inosservanza	40
ARTICOLO 14 bis — ESECUZIONE DI PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AZIONE DA PARTE DI PARTNER INTERNAZIONALI	41
<i>[OPZIONE 1: 14 bis.1 Norme che disciplinano il ricorso a partner internazionali per attuare parte dell'azione</i>	<i>41</i>
14 bis.2 Conseguenze dell'inosservanza.....	41
ARTICOLO 15 — SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI	42
15.1 Norme per il sostegno finanziario a terzi	42
15.2 Sostegno finanziario sotto forma di premi	42
15.3 Conseguenze dell'inosservanza	43
ARTICOLO 16 — FORNITURA DELL'ACCESSO TRANSNAZIONALE O VIRTUALE A INFRASTRUTTURE DI RICERCA.....	43
16.1 Norme che disciplinano la fornitura dell'accesso transnazionale a infrastrutture di ricerca.....	43
16.2 Norme che disciplinano la fornitura dell'accesso virtuale alle infrastrutture di ricerca.....	45
16.3 Conseguenze dell'inosservanza	46
SEZIONE 2 DIRITTI E OBBLIGHI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA SOVVENZIONE	46
ARTICOLO 17 — OBBLIGO GENERALE D'INFORMAZIONE	46
17.1 Obbligo generale di fornire informazioni su richiesta.....	46
17.2 Obbligo di mantenere aggiornate le informazioni e informare su eventi e circostanze che possono incidere sulla convenzione	47
17.3 Conseguenze dell'inosservanza	47
ARTICOLO 18 — TENUTA DI REGISTRI — DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA.....	47
18.1 Obbligo di tenere registri e conservare documenti giustificativi di altro tipo	47
18.2 Conseguenze dell'inosservanza	49
ARTICOLO 19 — TRASMISSIONE DEGLI ELEMENTI DA FORNIRE	49
19.1 Obbligo di trasmettere gli elementi da fornire.....	50
19.2 Conseguenze dell'inosservanza	50
ARTICOLO 20 — RELAZIONI — RICHIESTE DI PAGAMENTO	50
20.1 Obbligo di trasmettere le relazioni	50
20.2 Periodi di riferimento.....	50
20.3 Relazioni periodiche — Richieste di pagamenti intermedi.....	50
20.4 Relazione finale — Richiesta di pagamento del saldo	52
20.5 Informazioni sulla spesa cumulativa sostenuta.....	53
20.6 Valuta dei rendiconti finanziari e conversione in euro.....	53
20.7 Lingua delle relazioni	53

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

20.8	Conseguenze dell'inosservanza	53
ARTICOLO 21 — PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO		54
21.1	Pagamenti da corrispondere	54
21.2	Prefinanziamento — Importo — Importo trattenuto per il Fondo di garanzia	54
21.3	Pagamenti intermedi — Importo — Calcolo	54
21.4	Pagamento del saldo — Importo — Calcolo — Sblocco dell'importo impegnato per il Fondo di garanzia.....	55
21.5	Comunicazione degli importi dovuti	56
21.6	Valuta dei pagamenti	56
21.7	Pagamenti al coordinatore — Distribuzione ai beneficiari	56
21.8	Conto bancario per i pagamenti	57
21.9	Costi di bonifico.....	57
21.10	Data di pagamento	57
21.11	Conseguenze dell'inosservanza	57
ARTICOLO 22 — CONTROLLI, ESAMI, REVISIONI CONTABILI E INDAGINI — ESTENSIONE DEI RISULTATI		58
22.1	Controlli, esami e revisioni contabili da parte della <i>[Agenzia e della] Commissione</i>	58
22.2	Indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	60
22.3	Controlli e revisioni contabili della Corte dei conti europea	61
22.4	61	
22.5	Conseguenze dei risultati nell'ambito di controlli, esami, revisioni contabili e indagini — Estensione dei risultati	61
22.6	Conseguenze dell'inosservanza	63
ARTICOLO 23 — VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA DELL'AZIONE		63
23.1	Diritto di valutare l'incidenza dell'azione	63
23.2	Conseguenze dell'inosservanza	64
SEZIONE 3 DIRITTI E OBBLIGHI CONNESSI ALLE CONOSCENZE PREESISTENTI E AI RISULTATI.....		64
ARTICOLO 23bis — GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE		64
23bis.1	Obbligo di adottare misure per attuare la raccomandazione della Commissione sulla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze	64
23bis.2	Conseguenze dell'inosservanza	64
ARTICOLO 24 — ACCORDO SULLE CONOSCENZE PREESISTENTI.....		65
24.1	Accordo sulle conoscenze preesistenti	65
24.2	Conseguenze dell'inosservanza	65
ARTICOLO 25 — DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE PREESISTENTI		65
25.1	Esercizio dei diritti di accesso — Revoca dei diritti di accesso — Nessun diritto di sub-licenza.....	65
25.2	Diritti di accesso per altri beneficiari, per l'esecuzione delle loro prestazioni nell'ambito dell'azione.....	65
25.3	Diritti di accesso per altri beneficiari ai fini dello sfruttamento dei propri risultati	66
25.4	Diritti di accesso per soggetti collegati	66
25.5	Diritti di accesso per terzi.....	67
25.6	Conseguenze dell'inosservanza	67
ARTICOLO 26 — PROPRIETÀ DEI RISULTATI.....		67
26.1	Proprietà del beneficiario che genera i risultati	68
26.2	Comproprietà di più beneficiari	68
26.3	Diritti di terzi (incluso il personale).....	68

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

26.4	Proprietà <i>[dell'UE]/[dell'Euratom]/[dell'Agenzia]</i> per tutelare i risultati	69
26.5	Conseguenze dell'inosservanza	70
ARTICOLO 27 — TUTELA DEI RISULTATI — VISIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI UE.....		70
27.1	Obbligo di tutelare i risultati	70
27.2	Proprietà <i>[dell'UE]/[dell'Euratom]/[dell'Agenzia]</i> per tutelare i risultati	70
27.3	Informazioni sui finanziamenti UE	70
27.4	Conseguenze dell'inosservanza	70
ARTICOLO 28 — SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI.....		71
28.1	Obbligo di sfruttare i risultati.....	71
28.2	Risultati che potrebbero contribuire alla definizione di norme europee o internazionali — Informazioni sui finanziamenti UE	71
28.3	Conseguenze dell'inosservanza	71
ARTICOLO 29 — DIFFUSIONE DEI RISULTATI — ACCESSO APERTO— VISIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI UE		72
29.1	Obbligo di diffondere i risultati	72
29.2	Accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche	72
29.3	Accesso aperto ai dati di ricerca	73
29.4	Informazioni sui finanziamenti UE — Obbligo e diritto di utilizzare il simbolo dell'UE	75
29.5	Clausola di esclusione della responsabilità della <i>[Commissione]/[Agenzia]</i>	76
29.6	Conseguenze dell'inosservanza	76
ARTICOLO 30 — TRASFERIMENTO E CONCESSIONE DI LICENZE SUI RISULTATI.....		76
30.1	Trasferimento di proprietà.....	76
30.2	Concessione di licenze	77
30.3	Diritto della <i>[Commissione]/[Agenzia]</i> di opporsi ai trasferimenti o alle licenze	77
30.4	Conseguenze dell'inosservanza	79
ARTICOLO 31 — DIRITTI DI ACCESSO AI RISULTATI.....		79
31.1	Esercizio dei diritti di accesso — Revoca dei diritti di accesso — Nessun diritto di sub-licenza.....	79
31.2	Diritti di accesso per altri beneficiari, per l'esecuzione delle loro prestazioni nell'ambito dell'azione.....	79
31.3	Diritti di accesso per altri beneficiari ai fini dello sfruttamento dei propri risultati	79
31.4	Diritti di accesso per soggetti collegati	79
31.5	Diritti di accesso per istituzioni, organi e organismi dell'UE e Stati membri dell'UE	80
31.6	Diritti di accesso per terzi.....	80
31.7	Conseguenze dell'inosservanza	81
SEZIONE 4 ALTRI DIRITTI E OBBLIGHI.....		81
ARTICOLO 32 — ASSUNZIONE E CONDIZIONI DI LAVORO PER RICERCATORI		81
32.1	Obbligo di adottare misure per attuare la Carta europea dei ricercatori e il codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.....	81
32.2	Conseguenze dell'inosservanza	82
ARTICOLO 33 — PARITÀ DI GENERE		82
33.1	Obbligo di mirare alla parità di genere.....	82
33.2	Conseguenze dell'inosservanza	82
ARTICOLO 34 — ETICA E INTEGRITÀ DELLA RICERCA		82
34.1	Obbligo di rispettare i principi etici e dell'integrità della ricerca.....	82
34.2	Attività che sollevano questioni etiche	84
34.3	Attività che coinvolgono embrioni umani o cellule staminali embrionali umane	84

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

34.4	Conseguenze dell'inosservanza	84
ARTICOLO 35 — CONFLITTO D'INTERESSI		84
35.1	Obbligo di evitare l'insorgere di un conflitto d'interessi.....	84
35.2	Conseguenze dell'inosservanza	85
ARTICOLO 36 — RISERVATEZZA.....		85
36.1	Obbligo generale di mantenere la riservatezza	85
36.2	Conseguenze dell'inosservanza	86
ARTICOLO 37 — OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA		86
37.1	Risultati che comportano raccomandazioni in materia di sicurezza.....	86
37.2	Informazioni classificate	87
37.3	Attività che coinvolgono beni a duplice uso o materiali e sostanze pericolosi.....	87
37.4	Conseguenze dell'inosservanza	87
ARTICOLO 38 — PROMOZIONE DELL'AZIONE — VISIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI UE..		88
38.1	Attività di comunicazione da parte dei beneficiari	88
38.2	Attività di comunicazione da parte della <i>[Agenzia e della]</i> Commissione.....	89
38.3	Conseguenze dell'inosservanza	90
ARTICOLO 39 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....		90
39.1	Trattamento dei dati personali da parte <i>[dell'Agenzia e]</i> della Commissione.....	90
39.2	Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari	91
39.3	Conseguenze dell'inosservanza	91
ARTICOLO 40 — CESSIONI DI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA <i>[COMMISSIONE]</i> <i>[AGENZIA]</i>		91
CAPO 5 — RIPARTIZIONE DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI [— RAPPORTO CON I BENEFICIARI COMPLEMENTARI] [— RAPPORTO CON I PARTNER DI UN'AZIONE COMUNE].....		91
ARTICOLO 41 — RIPARTIZIONE DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI — RAPPORTO CON I BENEFICIARI COMPLEMENTARI — RAPPORTO CON I PARTNER DI UN'AZIONE COMUNE		91
41.1	Ruoli e responsabilità nei confronti della <i>[Commissione]</i> <i>[Agenzia]</i>	92
41.2	Ripartizione interna dei ruoli e delle responsabilità	92
41.3	Disposizioni interne tra beneficiari — Accordo consortile.....	93
41.4	Rapporto con i beneficiari complementari — Accordo di collaborazione.....	94
41.5	Rapporto con i partner di un'azione comune — Accordo di coordinamento	94
CAPO 6	RIFIUTO DEI COSTI — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE — RECUPERO — SANZIONI — RISARCIMENTO DANNI — SOSPENSIONE — RISOLUZIONE — FORZA MAGGIORE.....	95
SEZIONE 1 RIFIUTO DEI COSTI — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE — RECUPERO — SANZIONI		95
ARTICOLO 42 — RIFIUTO DEI COSTI NON AMMISSIBILI		95
42.1	Condizioni	95
42.2	Rifiuto dei costi non ammissibili — Calcolo — Procedura.....	95
42.3	Effetti.....	96
ARTICOLO 43 — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE		96
43.1	Condizioni	96
43.2	Importo della riduzione — Calcolo — Procedura.....	97
43.3	Effetti.....	97
ARTICOLO 44 — RIFIUTO DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI		97
44.1	Recupero dell'importo — Calcolo — Procedura	97

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

ARTICOLO 45 — SANZIONI AMMINISTRATIVE	103
SEZIONE 2 — RESPONSABILITÀ PER DANNI.....	103
ARTICOLO 46 — RESPONSABILITÀ PER DANNI	103
46.1 Responsabilità della <i>[Commissione] [Agenzia]</i>	103
46.2 Responsabilità dei beneficiari	103
SEZIONE 3 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE	103
ARTICOLO 47 — SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO	103
47.1 Condizioni.....	103
47.2 Procedura.....	104
ARTICOLO 48 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI.....	104
48.1 Condizioni.....	104
48.2 Procedura.....	105
ARTICOLO 49 — SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE	105
49.1 Sospensione dell'attuazione dell'azione da parte dei beneficiari	105
49.2 Sospensione dell'attuazione dell'azione da parte della <i>[Commissione] [Agenzia]</i>	106
ARTICOLO 50 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE O DELLA PARTECIPAZIONE PER UNO O PIÙ BENEFICIARI	107
50.1 Risoluzione della convenzione da parte dei beneficiari	107
50.2 Risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari da parte dei beneficiari	108
50.3 Risoluzione della convenzione o della partecipazione di uno o più beneficiari da parte della <i>[Commissione] [Agenzia]</i>	111
SEZIONE 4 — FORZA MAGGIORE.....	116
ARTICOLO 51 — FORZA MAGGIORE.....	117
CAPO 7 DISPOSIZIONI FINALI	117
ARTICOLO 52 — COMUNICAZIONE TRA LE PARTI	117
52.1 Forma e mezzi di comunicazione	117
52.2 Data della comunicazione	118
52.3 Indirizzi per le comunicazioni.....	118
ARTICOLO 53 — INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE	119
53.1 Prevalenza dei termini e delle condizioni sugli allegati	119
53.2 Privilegi e immunità	119
ARTICOLO 54 — CALCOLO DEI PERIODI DI TEMPO, DELLE DATE E DEI TERMINI	119
ARTICOLO 55 — MODIFICHE ALLA CONVENZIONE	119
55.1 Condizioni	119
55.2 Procedura.....	119
ARTICOLO 56 — ADESIONE ALLA CONVENZIONE	120
56.1 Adesione dei beneficiari menzionati nel preambolo	120
56.2 Integrazione di nuovi beneficiari	120
ARTICOLO 57 — LEGGE APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE	121
57.1 Diritto applicabile	121
57.2 Composizione delle controversie.....	121
ARTICOLO 58 — ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE.....	122

CAPO 1 ASPETTI GENERALI

ARTICOLO 1 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione stabilisce i diritti e gli obblighi, nonché i termini e le condizioni, applicabili alla sovvenzione concessa ai beneficiari per l'attuazione dell'azione di cui al capo 2.

CAPO 2 AZIONE

ARTICOLO 2 — AZIONE DA ATTUARE [*— SOVVENZIONE COMPLEMENTARE*] [*— AZIONE FINANZIATA CONGIUNTAMENTE*]

La sovvenzione è assegnata per l'azione intitolata [inserire titolo dell'azione] — [inserire acronimo] (“azione”), come descritto nell’allegato 1.

[OPZIONE per le sovvenzioni complementari se previste nel programma di lavoro: La sovvenzione è una “sovvenzione complementare” [alla convenzione o alle convenzioni di sovvenzione nell’ambito dell’invito o degli inviti a presentare proposte [codice/i identificativo/i: dell’invito: H2020 — tematica —]] [alla convenzione o alle convenzioni di sovvenzione complementari n. o nn.:

- [inserire numero] [inserire acronimo]
- [inserire numero] [inserire acronimo].]

[OPZIONE per le azioni comuni (invito congiunto con un paese terzo o un’organizzazione internazionale): L’azione è un “azione finanziata congiuntamente” che deve essere coordinata con l’“azione comune” denominata [inserire il nome dell’azione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale], come descritto nell’allegato 1.]

ARTICOLO 3 — DURATA E DATA D’INIZIO DELL’AZIONE

La durata dell’azione sarà di [inserire numero] mesi con decorrenza da *[OPZIONE 1 predefinita: il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della convenzione (cfr. l’articolo 58)]* *[OPZIONE se necessaria per l’azione: [inserire data]]⁶* (“data d’inizio dell’azione”).

ARTICOLO 4 — BILANCIO PREVISIONALE E STORNI

4.1 Bilancio previsionale

⁶ Tale data deve essere il primo giorno di un mese e successiva alla data di entrata in vigore della convenzione, salvo diversa autorizzazione dell’ordinatore se il richiedente può dimostrare la necessità di avviare l’azione prima dell’entrata in vigore della convenzione di sovvenzione o in un giorno diverso dal primo giorno del mese. Comunque, la data d’inizio non deve essere anteriore alla data di presentazione della domanda di sovvenzione (articolo 130 del regolamento finanziario).

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

Il “**bilancio previsionale**” per l’azione è riportato nell’allegato 2.

Esso contiene la stima dei costi ammissibili e le tipologie di costi, ripartiti per beneficiario [(e terzo collegato)] e categoria del bilancio (cfr. gli articoli 5, 6 [e 14]). **[OPZIONE da utilizzare se si applica l’articolo 9 o 14 bis:** Riporta anche la stima dei costi dei [beneficiari che non ricevono finanziamenti UE (cfr. l’articolo 9)][e][partner internazionali (cfr. l’articolo 14 bis).]

4.2 Storni

La ripartizione del bilancio previsionale di cui all’allegato 2 può essere adeguata — senza necessità di una modifica (cfr. l’articolo 55) — mediante storni d’importi tra beneficiari o categorie del bilancio e/o le tipologie di costi di cui all’allegato 2, se l’azione è attuata come descritto nell’allegato 1.

I beneficiari tuttavia non possono aggiungere costi relativi ai subcontratti non previsti nell’allegato 1, a meno che detti subcontratti supplementari non siano approvati a norma dell’articolo 13.

[OPZIONE se l’articolo 5.2 prevede una somma forfettaria: Inoltre, gli importi forfettari di cui all’allegato 2 non possono mai essere rettificati.]

CAPO 3 SOVVENZIONE

ARTICOLO 5 — IMPORTO DELLA SOVVENZIONE, FORMA DELLA SOVVENZIONE, TASSI DI RIMBORSO E TIPOLOGIE DI COSTI

5.1 Importo massimo della sovvenzione

L’“**importo massimo della sovvenzione**” è [inserire importo (inserire importo in lettere)] EUR.

5.2 Forma della sovvenzione, tassi di rimborso e tipologie di costi

La sovvenzione rimborsa [OPZIONE 1 per le azioni di ricerca e innovazione (RIA) e per le azioni di coordinamento e sostegno (ACS): 100% dei costi ammissibili dell’azione] [OPZIONE 2 per le azioni di innovazione (IA)⁷: 100% dei costi ammissibili per i beneficiari

⁷ Per la definizione, cfr. l’articolo 2, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020) - (“Regolamento n. 1290/2013 relativo alle regole di partecipazione”) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81): per “azione di innovazione”, si intende un’azione consistente principalmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. A tal fine, le attività possono comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida di prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali.

[e terzi collegati] che sono soggetti giuridici senza scopo di lucro⁸ e il 70% dei costi ammissibili per i beneficiari [e terzi collegati] che sono soggetti giuridici con scopo di lucro] [OPZIONE 3 per casi eccezionali, se previsti nel programma di lavoro: [OPZIONE A per RIA e ACS: [...] dei costi ammissibili dell'azione] [OPZIONE B per IA: [...] dei costi ammissibili per i beneficiari [e terzi collegati] che sono soggetti giuridici senza scopo di lucro⁹ e [...] dei costi ammissibili per i beneficiari [e terzi collegati] che sono soggetti giuridici con scopo di lucro]] (cfr. l'articolo 6) (“rimborso dei costi ammissibili della sovvenzione”) (cfr. l'allegato 2).

I costi ammissibili stimati dell'azione sono [inserire importo (inserire importo in lettere)].

I costi ammissibili (cfr. articolo 6) devono essere dichiarati secondo le seguenti tipologie (“tipologie di costi”):

(a) per i **costi diretti di personale** [(ad esclusione dei costi diretti di personale coperti dal costo unitario [/costo forfettario] di cui alla lettera f)]¹⁰:

- come costi effettivamente sostenuti (“**costi effettivi**”) o
- sulla base di un importo per unità calcolato dal beneficiario, in conformità con le sue prassi abituali di contabilità analitica (“**costi unitari**”).

I **costi di personale per i proprietari di PMI o i beneficiari che sono persone fisiche** che non percepiscono una retribuzione (cfr. l'articolo 6.2, lettere A.4 e A.5) devono essere dichiarati sulla base dell'importo per unità di cui all'allegato 2 bis (**costi unitari**);

(b) per i **costi diretti di subappalto** [(ad esclusione dei costi di subappalto coperti dal costo unitario [/costo forfettario] di cui alla lettera f)]¹¹: come costi effettivamente sostenuti (**costi effettivi**);

(c) per i **costi diretti per la fornitura del sostegno finanziario a terzi** [(ad esclusione dei costi del sostegno finanziario coperti dai costi unitari [/costi forfettari] di cui alla lettera f)]¹²: [OPZIONE 1 da utilizzare se si applica l'articolo 15: come costi effettivamente sostenuti (**costi effettivi**)][OPZIONE 2: non pertinente;]

⁸ Per la definizione cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) n. 1290/2013 che stabilisce le regole di partecipazione: per “**soggetto giuridico senza scopo di lucro**”, si intende un soggetto giuridico che per forma giuridica è senza scopo di lucro o ha l’obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri.

⁹ Per la definizione cfr. l'articolo 2, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) n. 1290/2013 che stabilisce le regole di partecipazione: per “**soggetto giuridico senza scopo di lucro**”, si intende un soggetto giuridico che per forma giuridica è senza scopo di lucro o ha l’obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri.

¹⁰ Da utilizzare solo se si applica l’opzione di cui alla lettera (f).

¹¹ Da utilizzare solo se si applica l’opzione di cui alla lettera (f).

¹² Da utilizzare solo se si applica l’opzione di cui alla lettera (f).

(d) per **altri costi diretti** [(ad esclusione di altri costi diretti coperti dai costi unitari/costiforfettari] di cui alla lettera (f))]¹³:

- per i costi di beni e servizi fatturati internamente: sulla base di un importo per unità calcolato dal beneficiario, in conformità con le sue prassi abituali di contabilità analitica (“**costi unitari**”).
- per tutti gli altri costi: come costi effettivamente sostenuti (**costi effettivi**);

(e) per i **costi indiretti** [(ad esclusione dei costi indiretti coperti dai costi unitari/costiforfettari] di cui alla lettera (f)]¹⁴: sulla base di un tasso fisso applicato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera E (“**costi a tasso fisso**”);

(f) [OPZIONE 1a per i costi unitari specifici, (costi unitari previsti con una decisione della Commissione e applicabili alla sovvenzione): per [inserire denominazione della o delle categorie di costi specifici]¹⁵] sulla base dell'importo o degli importi per unità di cui all'allegato 2 bis¹⁶ (**costi unitari**).]

[OPZIONE 1b per somme forfettarie specifiche (se la somma forfettaria è prevista da una decisione della Commissione e applicabile alla sovvenzione: per [inserire denominazione della o delle categorie di costi specifici]): come la somma forfettaria di cui all'allegato 2 (“**costi forfettari**”).]

[OPZIONE 2: categorie di costi specifici): non pertinente.]

5.3 Importo definitivo della sovvenzione — Calcolo

L’“**importo definitivo della sovvenzione**” dipende dalla misura effettiva in cui l’azione viene attuata in conformità con i termini e le condizioni della convenzione.

Tale importo è calcolato dalla *[Commissione] [Agenzia]* — al momento del pagamento del saldo (cfr. l’articolo 21.4) — secondo le seguenti fasi:

Fase 1 — Applicazione dei tassi di rimborso ai costi ammissibili

Fase 2 — Limite all’importo massimo della sovvenzione

Fase 3 — Riduzione dovuta al principio del divieto del fine di lucro

¹³ Da utilizzare solo se si applica l’opzione di cui alla lettera (f).

¹⁴ Da utilizzare solo se si applica l’opzione di cui alla lettera (f).

¹⁵ Inserire la denominazione esatta della categoria di costi (di cui alla decisione della Commissione che autorizza l’uso del costo unitario/forfettario). Per esempio: “costi di accesso per fornire l’accesso transnazionale a infrastrutture di ricerca”; “costi di studi clinici”, “costi di misure di efficienza energetica negli edifici”.

¹⁶ L’allegato 2 bis deve indicare chiaramente, per ciascun beneficiario (e terzo collegato) interessato tutti i parametri per il costo unitario (unità, importo per unità, impianto/infrastruttura di ricerca per cui è utilizzato, lo studio clinico per cui è utilizzato ecc.).

Fase 4 — Riduzione per errori sostanziali, irregolarità o frodi o violazione grave degli obblighi

5.3.1 Fase 1 — Applicazione dei tassi di rimborso ai costi ammissibili

Il tasso o i tassi di rimborso (cfr. l'articolo 5.2) vengono applicati ai costi ammissibili (costi effettivi, costi unitari e costi a tasso fisso *[e costi forfettari]*; cfr. l'articolo 6 dichiarati dai beneficiari *[e terzi collegati]* (cfr. l'articolo 20) e approvati dalla *[Commissione] [Agenzia]* (cfr. l'articolo 21).

5.3.2 Fase 2 — Limite all'importo massimo della sovvenzione

Se l'importo ottenuto a seguito della fase 1 è superiore all'importo massimo della sovvenzione di cui all'articolo 5.1, esso sarà limitato a quest'ultimo importo.

5.3.3 Fase 3 — Riduzione dovuta al principio del divieto del fine di lucro

La sovvenzione non deve produrre profitti.

Per “**profitto**” si intende la differenza positiva tra l'importo ottenuto a seguito delle le fasi 1 e 2, cui si aggiungono le entrate complessive dell'azione, e i costi ammissibili totali dell'azione.

I “**costi ammissibili totali dell'azione**” sono i costi ammissibili totali consolidati approvati dalla *[Commissione] [Agenzia]*.

Le “**entrate totali dell'azione**” sono le entrate totali consolidate generate nel corso dell'azione (cfr. l'articolo 3).

Sono considerate **entrate**:

- (a) il reddito generato dall'azione; se il reddito è generato dalla vendita di attrezzi o di altri beni acquistati ai sensi della convenzione, l'entrata non supera l'importo dichiarato ammissibile ai sensi della convenzione;
- (b) i contributi finanziari forniti da terzi al beneficiario *[o a un terzo collegato]* destinati specificamente all'azione, e
- (c) i contributi in natura forniti da terzi a titolo gratuito e destinati specificamente all'azione, se sono stati dichiarati come costi ammissibili.

Non sono invece considerate entrate:

- (a) il reddito generato dallo sfruttamento dei risultati dell'azione (cfr. l'articolo 28);
- (b) i contributi finanziari da parte di terzi, se utilizzabili per coprire costi diversi dai costi ammissibili (cfr. l'articolo 6);
- (c) i contributi finanziari da parte di terzi, per i quali non è previsto l'obbligo di rimborsare eventuali importi inutilizzati alla scadenza del periodo di cui all'articolo 3.

In caso di profitto, questo sarà detratto dall'importo ottenuto a seguito delle fasi 1 e 2.

5.3.4 — Fase 4 — Riduzione per errori sostanziali, irregolarità o frodi o violazione grave degli obblighi — Importo ridotto della sovvenzione — Calcolo

In caso di riduzione della sovvenzione (cfr. l'articolo 43), la *[Commissione] [Agenzia]* calcolerà l'importo ridotto della sovvenzione detraendo l'importo della riduzione (calcolato in proporzione alla gravità dell'errore, dell'irregolarità o della frode o della violazione degli obblighi ai sensi dell'articolo 43.2 dall'importo massimo della sovvenzione di cui all'articolo 5.1).

L'importo definitivo della sovvenzione sarà l'importo inferiore tra i seguenti:

- l'importo ottenuto a seguito delle fasi da 1 a 3 o
- l'importo ridotto della sovvenzione ottenuto a seguito della fase 4.

5.4 — Importo definitivo rivisto della sovvenzione — Calcolo

Se — dopo il pagamento del saldo (in particolare, dopo i controlli, le verifiche, le revisioni contabili o gli accertamenti, cfr. l'articolo 22) — la *[Commissione] [Agenzia]* rifiuta i costi (cfr. l'articolo 42) o riduce la sovvenzione (cfr. l'articolo 43), essa calcolerà l'**“importo definitivo rivisto della sovvenzione”** per il beneficiario interessato.

Tale importo è calcolato dalla *[Commissione] [Agenzia]* sulla base dei risultati seguenti:

- in caso di **rifiuti dei costi**: applicando il tasso di rimborso dei costi ammissibili rivisti approvati dalla *[Commissione] [Agenzia]* per il beneficiario interessato;
- in caso di **riduzione della sovvenzione**: calcolando la quota del beneficiario interessato relativa all'importo della sovvenzione ridotto in proporzione alla gravità dell'errore, dell'irregolarità o della frode o della violazione degli obblighi (cfr. l'articolo 43.2).

In caso di **rifiuto dei costi e riduzione della sovvenzione**, l'importo definitivo rivisto della sovvenzione per il beneficiario interessato sarà il minore dei due importi.

ARTICOLO 6 — COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

6.1 — Ammissibilità dei costi - Condizioni generali

I “**costi ammissibili**” sono i costi che rispondono ai seguenti criteri:

(a) per i **costi effettivi**:

- (i) devono essere sostenuti effettivamente dal beneficiario;

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

- (ii) devono essere sostenuti nel periodo stabilito all'articolo 3, fatta eccezione per i costi relativi alla presentazione della relazione periodica per l'ultimo periodo di riferimento e della relazione finale (cfr. l'articolo 20);
- (iii) devono essere indicati nel bilancio previsionale di cui all'allegato 2;
- (iv) devono essere sostenuti in relazione all'azione di cui all'allegato 1 e essere necessari per la sua attuazione;
- (v) devono essere identificabili e verificabili, in particolare devono essere iscritti nei libri contabili del beneficiario conformemente ai principi contabili applicabili nel paese in cui è stabilito il beneficiario e secondo le prassi abituali di contabilità analitica dello stesso;
- (vi) devono rispettare la legislazione nazionale applicabile in materia di fiscalità, lavoro e sicurezza sociale, e
- (vii) devono essere ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza;

(b) per i costi unitari:

- (i) devono essere calcolati come segue:

{importi per unità indicati nell'allegato 2 bis o calcolati dal beneficiario conformemente alle sue prassi abituali di contabilità analitica (cfr. l'articolo 6.2, lettera A e l'articolo 6.2.D.5)}

moltiplicati per

il numero di unità effettive};

- (ii) il numero di unità effettive deve rispettare le seguenti condizioni:

- le unità devono essere effettivamente utilizzate o prodotte nel periodo stabilito all'articolo 3;
- le unità devono essere necessarie all'attuazione dell'azione o da essa prodotte, e
- il numero di unità deve essere identificabile e verificabile, in particolare, deve essere suffragato da registri e documentazione (cfr. l'articolo 18);

(c) per i costi a tasso fisso:

- (i) devono essere calcolati applicando il tasso fisso di cui all'allegato 2; e
- (ii) i costi (costi effettivi o costi unitari [*o costi forfettari*]) cui si applica il tasso fisso devono rispettare le condizioni di ammissibilità di cui al presente articolo[;] [.]

(d) **[OPZIONE se l'articolo 5.2 prevede una somma forfettaria: per i costi forfettari:**

- (i) *l'importo ammissibile è pari all'importo di cui all'allegato 2, e*
- (ii) *le prestazioni o le parti dell'azione corrispondenti devono essere state adeguatamente attuate in conformità dell'allegato 1.]*

6.2 Condizioni specifiche di ammissibilità dei costi

I costi sono ammissibili se rispettano le condizioni generali (cfr. sopra) e le condizioni specifiche stabilite in appresso per ciascuna delle seguenti categorie del bilancio:

- A. costi diretti di personale;
- B. costi diretti di subappalto;
- C. **[OPZIONE 1 da utilizzare se si applica l'articolo 15: costi diretti per il sostegno finanziario a terzi;][OPZIONE 2: non pertinente;]**
- D. altri costi diretti;
- E. costi indiretti;
- F. **[OPZIONE 1 per costi unitari [/costi forfettari specifici: [inserire denominazione della o delle categorie di costi specifici¹⁷]][OPZIONE 2: non pertinente].**

I “costi diretti” sono i costi direttamente connessi all’attuazione dell’azione e quindi direttamente riconducibili a essa. Tali costi non devono comprendere costi indiretti (cfr. la lettera E di seguito).

I “costi indiretti” sono i costi che non sono direttamente connessi all’attuazione dell’azione e che quindi non sono direttamente riconducibili ad essa.

A. Costi diretti di personale [(non inseriti alla lettera F)]

Tipologie di costi di personale ammissibili

A.1 I costi di personale sono ammissibili se sono relativi al personale che lavora per il beneficiario in forza di un contratto di lavoro (o atto di nomina equivalente) e che è assegnato alla realizzazione dell’azione (“**costi dei dipendenti (o equivalente)**”). Devono limitarsi alle retribuzioni (anche durante il congedo parentale), ai contributi previdenziali, alle imposte e agli altri costi compresi nella **retribuzione**, se derivano dal diritto nazionale o dal contratto di lavoro (o da un atto di nomina equivalente).

I beneficiari che sono soggetti giuridici senza scopo di lucro¹⁸ possono altresì dichiarare come costi di personale la **retribuzione complementare** per il personale assegnato all’azione

¹⁷ Inserire la denominazione esatta della categoria di costi (di cui alla decisione della Commissione che autorizza l’uso del costo unitario/forfettario). Per esempio: “costi di accesso per fornire l’accesso transnazionale a infrastrutture di ricerca”; “costi di studi clinici”, “costi di misure di efficienza energetica negli edifici”.

¹⁸ Per la definizione cfr. l’articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 1290/2013 che stabilisce le regole di partecipazione: per “**soggetto giuridico senza scopo di lucro**”, si intende un soggetto giuridico che

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

(compresi i pagamenti sulla base di contratti complementari, indipendentemente dalla loro natura), se:

- (a) rientra nelle pratiche abituali del beneficiario in materia di retribuzioni ed è sistematicamente pagata ogni qualvolta sia richiesto lo stesso tipo di lavoro o competenza;
- (b) i criteri usati per calcolare i pagamenti supplementari sono oggettivi e applicati generalmente dal beneficiario, a prescindere dalla fonte di finanziamento utilizzata.

Per “retribuzione complementare” si intende la parte di retribuzione che eccede quanto la persona percepirebbe per il tempo lavorato nell’ambito di progetti finanziati da regimi nazionali.

La retribuzione complementare per il personale assegnato all’azione è ammissibile fino al seguente importo:

- (a) se la persona lavora a tempo pieno ed esclusivamente all’azione durante l’intero anno: fino a 8 000 EUR;
- (b) se la persona lavora esclusivamente all’azione, ma non a tempo pieno o non per l’intero anno: fino all’importo proporzionale corrispondente di 8 000 EUR, o
- (c) se la persona non lavora esclusivamente all’azione: fino a un importo proporzionale calcolato come segue:

{ { 8 000 EUR

diviso per

il numero di ore produttive annuali (cfr. in appresso)},

moltiplicati per

il numero di ore che la persona ha lavorato all’azione durante l’anno }.

A.2 I costi inerenti a persone fisiche che lavorano nell’ambito di un contratto diretto con il beneficiario diverso da un contratto di lavoro sono costi di personale ammissibili, se:

- (a) la persona lavora in condizioni analoghe a quelle di un dipendente (in particolare per quanto riguarda le modalità organizzative, le mansioni da svolgere e i locali in cui svolgerle);
- (b) il risultato dell’attività svolta appartiene al beneficiario (salvo diversamente concordato in via eccezionale), e

per forma giuridica è senza scopo di lucro o ha l’obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri.

(c) i costi non si differenziano significativamente dai costi del personale che esegue prestazioni analoghe in forza di un contratto di lavoro con il beneficiario.

A.3 I **costi del personale distaccato da terzi a titolo oneroso** sono costi di personale ammissibili se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 11.1.

A.4 I **costi dei proprietari** di beneficiari che sono piccole e medie imprese (“**proprietari di PMI**”), che lavorano all’azione e che non percepiscono una retribuzione rientrano fra i costi di personale ammissibili, se corrispondono all’importo per unità stabilito nell’allegato 2 bis, moltiplicato per il numero di ore effettivamente lavorate per l’azione.

A.5 I **costi di “beneficiari che sono persone fisiche”** che non percepiscono una retribuzione rientrano fra i costi di personale ammissibili, se corrispondono all’importo per unità stabilito nell’allegato 2 bis, moltiplicato per il numero di ore effettivamente lavorate per l’azione.

[A.6 *[OPZIONE da utilizzare per l’accesso transnazionale a infrastrutture di ricerca: I costi di personale per la fornitura dell’accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca sono ammissibili solo se sono soddisfatte anche le condizioni di cui all’articolo 16.1.]*
[OPZIONE da utilizzare per l’accesso virtuale alle infrastrutture di ricerca: I costi di personale per la fornitura dell’accesso virtuale alle infrastrutture di ricerca sono ammissibili solo se sono soddisfatte anche le condizioni di cui all’articolo 16.2.]]

Calcolo

I costi di personale devono essere calcolati dai beneficiari come segue:

{ {tariffa oraria

moltiplicati per

il numero di ore effettivamente lavorate per l’azione},

più

per i soggetti giuridici senza scopo di lucro: retribuzione complementare corrisposta al personale assegnato all’azione, alle condizioni di cui sopra (lettera A.1)}.

Il numero di ore effettive dichiarate per una persona deve essere identificabile e verificabile (cfr. articolo 18).

Il numero totale di ore dichiarate nell’ambito delle sovvenzioni UE o Euratom, per una persona per un anno, non può essere superiore a quello delle ore produttive annuali utilizzate per il calcolo della tariffa oraria. Il numero massimo di ore che si possono dichiarare per la sovvenzione specifica è pertanto:

{ il numero di ore produttive annuali per l’anno in esame (cfr. in appresso)

meno

il numero totale di ore dichiarato dal beneficiario, per quella persona per tale anno, per altre sovvenzioni UE o Euratom}.

La “**tariffa oraria**” è una delle seguenti:

(a) per i costi di personale dichiarati come **costi effettivi** (cioè le categorie del bilancio A.1, A.2, A.3 [*e A.6*]): la tariffa oraria è calcolata, per *l'intero esercizio finanziario*, come segue:

{costi effettivi annuali di personale (esclusa la retribuzione complementare) per la persona

diviso per

il numero di ore produttive annuali}.

I beneficiari devono utilizzare i costi di personale e il numero di ore produttive per ciascun esercizio finanziario intero nel periodo di riferimento in questione. Se un esercizio finanziario non è chiuso alla fine del periodo di riferimento, i beneficiari devono utilizzare la tariffa oraria dell'ultimo esercizio chiuso disponibile.

Per il “numero di ore produttive annuali”, i beneficiari possono scegliere fra una delle seguenti opzioni:

(i) “numero fisso di ore”: 1 720 ore per le persone che lavorano a tempo pieno (o una quota proporzionale per le persone che non lavorano a tempo pieno);

(ii) “ore produttive annuali individuali”: il numero totale delle ore che la persona ha lavorato nel corso dell’anno per il beneficiario, calcolato come segue:

{ore lavorabili annuali della persona (in base al contratto di lavoro, al contratto collettivo di lavoro applicabile o al diritto nazionale)

più

le ore di lavoro straordinario

meno

le assenze (quali congedo per malattia e congedo speciale)}.

Per “ore lavorabili annuali” si intende il periodo durante il quale il personale deve lavorare, essere a disposizione del datore di lavoro e svolgere la sua attività o le sue funzioni ai sensi del contratto di lavoro, del contratto di lavoro collettivo applicabile o della normativa nazionale sull’orario di lavoro.

Se il contratto (o il contratto collettivo di lavoro applicabile o la normativa nazionale sull’orario di lavoro) non consente di stabilire le ore lavorabili annuali, questa opzione non può essere utilizzata;

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

- (iii) “numero standard di ore di lavoro annuali”: il numero standard di ore annuali generalmente applicato dal beneficiario per il suo personale, conformemente alle sue prassi abituali di contabilità analitica. Tale cifra deve essere pari almeno al 90% delle “ore lavorabili annuali standard”.

Se non vi è alcun riferimento applicabile relativo alle ore lavorabili annuali standard, questa opzione non può essere utilizzata.

Per tutte le opzioni, il tempo effettivo trascorso in **congedo parentale** da una persona assegnata all’azione può essere dedotto dal numero di ore produttive annuali.

In alternativa, i beneficiari possono calcolare la tariffa oraria, su base *mensile*, come segue:

{costi effettivi mensili di personale (esclusa la retribuzione complementare) per la persona

diviso per

{il numero di ore produttive annuali /12}}

utilizzando i costi mensili di personale e (un dodicesimo) del numero di ore produttive annuali calcolate in base all’opzione (i) o (iii) di cui sopra, cioè:

- numero fisso di ore, o
- numero standard di ore produttive annuali.

Il tempo trascorso in **congedo parentale** non può essere dedotto nel calcolo in base alla tariffa oraria mensile. Tuttavia i beneficiari possono dichiarare i costi di personale sostenuti nei periodi di congedo parentale in proporzione al tempo che la persona ha lavorato sull’azione nell’esercizio finanziario in questione.

Se alcuni elementi della retribuzione di base sono generati nel corso di un periodo superiore al mese, i beneficiari possono includere soltanto la parte generata nel mese in questione (indipendentemente dall’importo effettivamente versato per tale mese).

Ciascun beneficiario può avvalersi di un’opzione soltanto (su base dell’esercizio finanziario o su base mensile) per ciascun esercizio finanziario intero.

(b) per i costi di personale dichiarati sulla base dei **costi unitari** (cioè le categorie del bilancio A.1, A.2, A.4, A.5 /e A.6): la tariffa oraria è una delle seguenti:

- (i) per i proprietari di PMI o i beneficiari che sono persone fisiche: la tariffa oraria di cui all’allegato 2 bis (vedi lettere A.4 e A.5 sopra), o
- (ii) per i costi di personale dichiarati in base alle prassi abituali di contabilità analitica del beneficiario: la tariffa oraria calcolata dal beneficiario in conformità con le sue prassi abituali di contabilità analitica, se:

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

- le prassi abituali di contabilità analitica seguite sono applicate in modo coerente, in base a criteri oggettivi indipendenti dalla fonte di finanziamento;
- la tariffa oraria è calcolata utilizzando i costi di personale effettivi registrati nella contabilità del beneficiario, ad esclusione dei costi non ammissibili e dei costi che rientrano in altre categorie del bilancio.

I costi di personale effettivi possono essere adeguati dal beneficiario sulla base di elementi iscritti a bilancio o stime. Questi elementi devono essere pertinenti per il calcolo dei costi di personale, ragionevoli e corrispondere a informazioni oggettive e verificabili;

e

- la tariffa oraria è calcolata utilizzando il numero di ore produttive annuali (cfr. sopra).

B. Costi diretti di subappalto [*(non inclusi alla lettera F)*] (fra cui imposte, tasse e oneri pertinenti quali l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non detraibile versata dal beneficiario) sono ammissibili se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13.1.1.

[OPZIONE da utilizzare per l'accesso transnazionale a infrastrutture di ricerca: I costi di subappalto per la fornitura dell'accesso virtuale alle infrastrutture di ricerca sono ammissibili solo se sono soddisfatte anche le condizioni di cui all'articolo 16.1.]

[OPZIONE da utilizzare per l'accesso virtuale alle infrastrutture di ricerca: I costi di subappalto per la fornitura dell'accesso virtuale alle infrastrutture di ricerca sono ammissibili solo se sono soddisfatte anche le condizioni di cui all'articolo 16.2.]

C. Costi diretti del sostegno finanziario a terzi [*(non inclusi alla lettera F)*]

[OPZIONE 1a da utilizzare se si applica l'articolo 15.1: C.1 Costi diretti del sostegno finanziario sono ammissibili se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15.1.1]

[OPZIONE 1b da utilizzare se si applica l'articolo 15.2: C.2 Costi diretti del sostegno finanziario sotto forma di premi sono ammissibili se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15.2.1]

[OPZIONE 2: non pertinente]

D. Altri costi diretti [*(non inclusi alla lettera F)*]

D.1 I costi di viaggio e le relative indennità di soggiorno (comprendenti imposte, tasse e oneri come l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non detraibile versata dal beneficiario) sono ammissibili se sono in linea con le prassi abituali del beneficiario in materia di viaggi.

[OPZIONE da utilizzare per l'accesso transnazionale a infrastrutture di ricerca: I costi di viaggio per la fornitura dell'accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca sono ammissibili solo se sono soddisfatte anche le condizioni di cui all'articolo 16.1.1.]

D.2 [**OPZIONE 1 predefinita: I costi di ammortamento delle attrezzature, infrastrutture o altri beni** (nuovi o di seconda mano), così come registrati nella contabilità del beneficiario, sono ammissibili se tali attrezzature, infrastrutture o beni sono stati acquistati in conformità dell'articolo 10.1.1 e ammortizzati secondo i principi contabili internazionali e le prassi abituali di contabilità del beneficiario.

I costi di locazione o leasing di attrezzature, infrastrutture o altri beni (inclusi imposte, tasse e oneri, quali l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non detraibile versata dal beneficiario) sono altresì ammissibili, se non superano i costi di ammortamento di attrezzature, infrastrutture o beni analoghi e non includono oneri finanziari.

*I costi di attrezzature, infrastrutture o altri beni **corrisposti in natura a titolo oneroso** sono ammissibili, se non superano i costi di ammortamento di attrezzature, infrastrutture o beni analoghi, non includono oneri finanziari e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11.1.*

L'unica parte dei costi che sarà presa in considerazione è quella che corrisponde alla durata dell'azione e al tasso di utilizzo effettivo ai fini dell'azione.]

[**OPZIONE 2 (alternativa all'opzione precedente) da utilizzare, se previsto nel programma di lavoro**¹⁹: Il costo di acquisto di attrezzature, infrastrutture o altri beni (nuove o di seconda mano) (così come registrato nella contabilità del beneficiario) è ammissibile se le attrezzature, le infrastrutture o gli altri beni sono stati acquistati in conformità dell'articolo 10.1.1.

I costi di locazione o leasing di attrezzature, infrastrutture o altri beni (inclusi imposte, tasse e oneri, quali l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non detraibile versata dal beneficiario) sono altresì ammissibili, se non superano i costi di ammortamento di attrezzature, infrastrutture o beni analoghi e non includono oneri finanziari.

*I costi di attrezzature, infrastrutture o altri beni **corrisposti in natura a titolo oneroso** sono ammissibili, se non superano i costi di ammortamento di attrezzature, infrastrutture o beni analoghi, non includono oneri finanziari e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11.1.]*

[**OPZIONE (in aggiunta a una delle due opzioni di cui sopra) per l'accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca:** In via eccezionale, i beneficiari non devono dichiarare tali costi (ovvero i costi di locazione, leasing, acquisto di attrezzature ammortizzabili, infrastrutture e altri beni) per la fornitura dell'accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca (cfr. l'articolo 16.1).]

[**OPZIONE (in aggiunta a una delle due opzioni di cui sopra) per l'accesso virtuale alle infrastrutture di ricerca, a meno che il programma di lavoro non autorizzi esplicitamente gli investimenti di capitale per l'accesso virtuale alle infrastrutture di ricerca:** In via

¹⁹ Da utilizzare in casi eccezionali, solo se giustificato dalla natura dell'azione e dal contesto dell'uso dell'attrezzatura o delle attività, se il programma di lavoro lo prevede.

eccezionale, i beneficiari non devono dichiarare tali costi (ovvero i costi di locazione, leasing, acquisto di attrezzature ammortizzabili, infrastrutture e altri beni) per la fornitura dell'accesso virtuale alle infrastrutture di ricerca (cfr. l'articolo 16.2).]

D.3 I costi di altri beni e servizi (compresi imposte, tasse e oneri, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non detraibile versata dal beneficiario) sono ammissibili, se tali beni e servizi sono:

- (a) acquistati appositamente per l'azione e in conformità dell'articolo 10.1.1 o
- (b) corrisposti in natura a titolo oneroso e in conformità dell'articolo 11.1.

Tali beni e servizi includono, per esempio, i materiali di consumo e le forniture, le azioni di diffusione (anche attraverso il libero accesso), la protezione dei risultati, i certificati relativi ai rendiconti finanziari (se richiesti dalla convenzione), i certificati sulla metodologia, le traduzioni e le pubblicazioni.

[OPZIONE da utilizzare per l'accesso transnazionale a infrastrutture di ricerca: I costi di altri beni e servizi per la fornitura dell'accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca sono ammissibili solo se sono soddisfatte anche le condizioni di cui all'articolo 16.1.1.]

[OPZIONE da utilizzare per l'accesso virtuale alle infrastrutture di ricerca: I costi di altri beni e servizi per la fornitura dell'accesso virtuale alle infrastrutture di ricerca sono ammissibili solo se sono soddisfatte anche le condizioni di cui all'articolo 16.2.]

D.4 I costi capitalizzati e di funzionamento delle “grandi infrastrutture di ricerca”²⁰
[OPZIONE 1 predefinita: direttamente utilizzate per l'azione sono ammissibili, se

- (a) *il valore della grande infrastruttura di ricerca rappresenta almeno il 75% delle immobilizzazioni complessive (al valore storico nel suo ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di stipula della convenzione oppure come stabilito sulla base dei costi di locazione e leasing dell'infrastruttura di ricerca²¹);*
- (b) *la metodologia seguita dal beneficiario per dichiarare i costi relativi alle grandi infrastrutture di ricerca è stata valutata positivamente dalla Commissione (“valutazione ex ante”);*

²⁰ Per “grande infrastruttura di ricerca”, si intende un’infrastruttura di ricerca di valore complessivo pari ad almeno 20 milioni di EUR, per un beneficiario, calcolato come la somma dei valori patrimoniali storici di ogni singola infrastruttura di ricerca di tale beneficiario, così come appaiono nel suo ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di stipula della convenzione oppure come stabilito sulla base dei costi di locazione e leasing dell’infrastruttura di ricerca.

²¹ Per la definizione si veda l’articolo 2, punto 6, del regolamento n. 1291/2013 relativo al programma quadro “Orizzonte 2020”: Le “infrastrutture di ricerca” sono le strutture, le risorse e i servizi che sono usati dalle comunità di ricerca per svolgere ricerche e promuovere l’innovazione nei loro settori. Se del caso, possono essere utilizzate al di là della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico. Comprendono: attrezzature scientifiche di primaria importanza (o serie di strumenti); risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o dati scientifici; e-infrastrutture quali sistemi di dati e calcolo e reti di comunicazione; e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica essenziale per raggiungere l’eccellenza nella ricerca e nell’innovazione. Tali infrastrutture possono essere “ubicate in un unico sito”, “virtuali” o “distribuite”.

- (c) il beneficiario dichiara come costi diretti ammissibili solo la parte che corrisponde alla durata dell'azione e al tasso di utilizzo effettivo ai fini dell'azione, e
- (d) sono conformi alle condizioni specificate nel manuale relativo alle convenzioni di sovvenzione di Orizzonte 2020.]

[OPZIONE 2 per tutti i temi contemplati nella sezione “Infrastrutture di ricerca” (fatta eccezione dei temi riguardanti le e-infrastrutture): non pertinente]

[OPZIONE 3 da utilizzare se prevista nel programma di lavoro: non pertinente]

D.5 I costi di beni e servizi fatturati internamente e direttamente utilizzati per l'azione sono ammissibili, se:

- (a) Sono dichiarati sulla base di un costo unitario calcolato in conformità con le prassi abituali di contabilità analitica del beneficiario;
- (b) le prassi abituali di contabilità analitica seguite sono applicate in modo coerente, in base a criteri oggettivi indipendenti dalla fonte di finanziamento;
- (c) il costo unitario è calcolato utilizzando i costi effettivi di beni e servizi registrati nella contabilità del beneficiario, ad esclusione dei costi non ammissibili e dei costi che rientrano in altre categorie del bilancio.

I costi effettivi possono essere adeguati sulla base degli elementi iscritti a bilancio o stimati. Detti elementi devono essere pertinenti per calcolare i costi, ragionevoli e corrispondere ad informazioni oggettive e verificabili;

- (d) il costo unitario esclude qualsiasi costo per voci che non siano direttamente collegate alla produzione dei beni e servizi fatturati.

Per “beni e servizi fatturati internamente” si intendono i beni e i servizi forniti dal beneficiario direttamente per l'azione e che il beneficiario valuta sulla base delle sue prassi abituali di contabilità analitica.

E. Costi indiretti [(non inclusi alla lettera F)]

I costi indiretti sono ammissibili se sono dichiarati sulla base del tasso fisso del 25% dei costi diretti ammissibili (cfr. l'articolo 5.2 e le lettere da A a D di cui sopra), da cui sono esclusi:

- (a) i costi di subappalto [e]/[;]
- (b) i costi dei contributi in natura forniti da terzi che non sono utilizzati nei locali del beneficiario [e] [;]
- (c) **[OPZIONE 1 da utilizzare se si applica l'articolo 15: i costi per offrire sostegno finanziario a terzi][e]/[;][OPZIONE 2: non pertinente;]**

(d) **[OPZIONE 1 se si applica l'articolo 6.2, lettera F, e il costo unitario /o forfettario comprende i costi indiretti: [costi unitari di cui all'articolo 5.2, lettera f) e 6.2, lettera F)] [costi forfettari di cui all'articolo 5.2, lettera f), e 6.2, lettera F.]] [OPZIONE 2: non pertinente.]**

I beneficiari che ricevono una sovvenzione di funzionamento²² finanziata dal bilancio UE o Euratom non possono dichiarare costi indiretti per il periodo coperto dalla sovvenzione di funzionamento, tranne qualora si possa dimostrare che tale sovvenzione non copre nessun costo dell'azione.

F. [OPZIONE 1: [Inserire la denominazione della o delle categorie di costi specifici²³] [OPZIONE se alla sovvenzione non si applica nessuna categoria di costi specifici: Categoria o categoria di costi specifici]

[OPZIONE 1a per costi unitari specifici, (costi unitari previsti con una decisione della Commissione e applicabili alla sovvenzione): [Inserire la denominazione della categoria di costi specifici]: sono ammissibili se corrispondono all'importo per unità di cui all'allegato 2 bis, moltiplicato per il numero effettivo di unità, [e le eventuali [inserire le condizioni di ammissibilità]].]

[OPZIONE 1b per i costi forfettari specifici (somma forfettaria prevista da una decisione della Commissione e applicabile alla sovvenzione): [Inserire denominazione della categoria di costi specifici] sono ammissibili se corrispondono all'importo forfettario di cui all'allegato 2 e le prestazioni o parti dell'azione corrispondenti sono state correttamente attuate in conformità dell'allegato 1.]

[idem per ciascuna categoria di costi specifici]

[OPZIONE 2: non pertinente]

6.3 Condizioni di ammissibilità dei costi di terzi collegati

[OPZIONE 1 da utilizzare se si applica l'articolo 14: I costi sostenuti da terzi collegati sono ammissibili se soddisfano — mutatis mutandis — le condizioni generali e specifiche di ammissibilità di cui al presente articolo (6.1 e 6.2) e all'articolo 14.1.1.]

[OPZIONE 2: non pertinente]

²² Per la definizione, cfr. l'articolo 121, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (“**regolamento finanziario n. 966/2012**”) (GU L 218 del 26.10.2012, pag. 1): per “**sovvenzione di funzionamento**”, si intendono i contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell’Unione e la sostiene.

²³ Inserire la denominazione esatta della categoria di costi (di cui alla decisione della Commissione che autorizza l’uso del costo unitario/forfettario). Per esempio: “costi di accesso per fornire l’accesso transnazionale a infrastrutture di ricerca”; “costi di studi clinici”, “costi di misure di efficienza energetica negli edifici”.

6.4 Condizioni di ammissibilità dei contributi in natura forniti da terzi a titolo gratuito

I **contributi in natura forniti a titolo gratuito** sono costi diretti ammissibili (per il beneficiario [o terzo collegato]), se i costi sostenuti dal terzo soddisfano — mutatis mutandis — le condizioni generali e specifiche di ammissibilità di cui al presente articolo (articoli 6.1 e 6.2) e all'articolo 12.1.

6.5 Costi non ammissibili

I “**costi non ammissibili**” sono:

- (a) i costi che non rispettano le condizioni di cui sopra (articolo da 6.1 a 6.4), in particolare:
 - (i) i costi relativi ai redditi da capitale;
 - (ii) i debiti e gli oneri ad essi relativi;
 - (iii) gli accantonamenti per perdite o debiti futuri;
 - (iv) gli interessi passivi;
 - (v) i crediti dubbi;
 - (vi) le perdite connesse alle operazioni di cambio;
 - (vii) le spese bancarie addebitate dall'istituto bancario del beneficiario per i bonifici effettuati dalla *[Commissione] [Agenzia]*;
 - (viii) le spese eccessive o sconsiderate;
 - (ix) l'IVA detraibile;
 - (x) i costi sostenuti durante la sospensione dell'attuazione dell'azione (cfr. articolo 49);
- (b) i costi dichiarati nell'ambito di un'altra sovvenzione UE o Euratom (comprese le sovvenzioni concesse da uno Stato membro e finanziate dal bilancio UE o Euratom e le sovvenzioni concesse da organismi diversi dalla *[Commissione] [Agenzia]* ai fini dell'esecuzione del bilancio UE o Euratom); in particolare, i costi indiretti, se il beneficiario riceve già una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio UE o Euratom nello stesso periodo, tranne qualora si possa dimostrare che la sovvenzione di funzionamento non copre nessun costo dell'azione *[;].*

*[(c) OPZIONE per le categorie di costi espressamente escluse nel programma di lavoro:
[inserire la denominazione della categoria di costi esclusa]].*

6.6 Conseguenze della dichiarazione di costi non ammissibili

I costi dichiarati che non sono ammissibili saranno respinti (cfr. l'articolo 42).

Ciò può anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

CAPO 4 DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

SEZIONE 1 DIRITTI E OBBLIGHI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE

ARTICOLO 7 — OBBLIGO GENERALE DI ATTUARE ADEGUATAMENTE L'AZIONE

7.1 Obbligo generale di attuare adeguatamente l'azione

I beneficiari devono attuare l'azione come descritto nell'allegato 1 e nel rispetto delle disposizioni della convenzione e di tutti gli obblighi giuridici ai sensi del diritto dell'Unione, internazionale e nazionale.

7.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 8 — RISORSE OCCORRENTI PER ATTUARE L'AZIONE — TERZI COINVOLTI NELL'AZIONE

I beneficiari devono disporre delle risorse adeguate per attuare l'azione.

Se necessario all'attuazione dell'azione, i beneficiari possono:

- acquistare beni, lavori e servizi (cfr. l'articolo 10);
- utilizzare i contributi in natura forniti da terzi a titolo oneroso (cfr. l'articolo 11);
- utilizzare i contributi in natura forniti da terzi a titolo gratuito (cfr. l'articolo 12);
- avvalersi di subcontraenti per eseguire le prestazioni relative all'azione descritte nell'allegato 1 (cfr. l'articolo 13);
- avvalersi di terzi collegati per eseguire le prestazioni relative all'azione descritte nell'allegato 1 (cfr. l'articolo 14);
- avvalersi di partner internazionali per eseguire le prestazioni relative all'azione descritte nell'allegato 1 (cfr. l'articolo 14 bis).

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

In questi casi, i beneficiari mantengono la responsabilità esclusiva nei confronti della [Commissione] [Agenzia] e degli altri beneficiari per l'attuazione dell'azione.

ARTICOLO 9 — ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AZIONE DA PARTE DI BENEFICIARI CHE NON RICEVONO FINANZIAMENTI UE

[OPZIONE 1 per i beneficiari che non ricevono finanziamenti UE: 9.1 Norme per l'esecuzione di prestazioni relative all'azione da parte di beneficiari che non ricevono finanziamenti UE]

*I beneficiari che [non sono ammessi a beneficiare di finanziamenti dell'UE][o][non chiedono alcun finanziamento] (“**beneficiari che non ricevono finanziamenti UE**”) devono eseguire le prestazioni relative all'azione loro assegnate nell'allegato 1, conformemente all'articolo 7.1.*

I relativi costi sono stimati nell'allegato 2, tuttavia:

- *non sono rimborsati e*
- *non sono presi in considerazione per il calcolo della sovvenzione (cfr. gli articoli 5.2, 5.3 e 5.4, e 21).*

[OPZIONE A, da utilizzare se il beneficiario che non riceve finanziamenti UE NON È il coordinatore e non ha terzi collegati che beneficiano di finanziamenti UE: articoli da 10 a 15, 18.1.2, 20.3, lettera b), 20.4, lettera b), 20.6, 21, 23bis, 26.4, 27.2, 28.1 [OPZIONE 1: (ad eccezione di obblighi di sfruttamento aggiuntivi)], 28.2, 30.3, 31.5, 40, 42, 43, 44, 47 e 48 non si applicano a [OPZIONE 1 predefinita: questi beneficiari][OPZIONE 2 se alla sovvenzione si applica più di una delle tre opzioni: [inserire denominazione abbreviata del beneficiario]].

[Essi][Il beneficiario]non saranno soggetti a controlli, esami e revisioni contabili ai sensi dell'articolo 22.]

[OPZIONE B, da utilizzare se il beneficiario/coordinatore che non beneficia di finanziamenti UE ha terzi collegati che ricevono finanziamenti UE: gli articoli da 10 a 15, 20.6, 23bis e 40 del capo 3 non si applicano a [OPZIONE 1 predefinita: questi beneficiari][OPZIONE 2 se alla sovvenzione si applica più di una delle tre opzioni: [inserire denominazione abbreviata del beneficiario]].

Articoli 26.4, 27.2, 28.1 [OPZIONE: (fatta eccezione di ulteriori obblighi di sfruttamento)], 28.2, 30.3, 31.5 non si applicano ai risultati generati senza finanziamenti dell'UE.

[Questi beneficiari] [Il beneficiario] non sono soggetti ai controlli finanziari, valutazioni e revisioni contabili a norma dell'articolo 22 per i [loro] [suoi] propri costi.]

[OPZIONE C, da utilizzare se il beneficiario/coordinatore che non beneficia di finanziamenti UE ha terzi collegati che ricevono finanziamenti UE: gli articoli da 10 a 15, 18.1, 23bis e 20.6 del capo 3 non si applicano a [OPZIONE: (fatta eccezione di ulteriori

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

obblighi di sfruttamento], 28.2, 30.3, 31.5 e 40 non si applicano a [OPZIONE 1 predefinita: questi beneficiari][OPZIONE 2 se alla sovvenzione si applica più di una delle tre opzioni: [inserire denominazione abbreviata del beneficiario]].

[Essi][Il beneficiario] non saranno soggetti a controlli, esami e revisioni contabili ai sensi dell'articolo 22 per i costi sostenuti.]

I beneficiari che non ricevono finanziamenti UE possono fornire contributi in natura a un altro beneficiario. In questo caso, saranno considerati come terzi ai fini degli articoli 11 e 12.

[OPZIONE supplementare per i beneficiari che non chiedono alcun finanziamento: se un beneficiario che non chiede alcun finanziamento ne riceve successivamente (mediante modifica; cfr. l'articolo 55), tutti gli obblighi si applicano retroattivamente.]

9.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario che non riceve finanziamenti UE viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, si potrà porre fine alla sua partecipazione alla convenzione (cfr. l'articolo 50).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure applicabili descritte al capo 6.]

[OPZIONE 2: non pertinente]

ARTICOLO 10 — ACQUISTO DI BENI, LAVORI E SERVIZI

10.1 Norme per l'acquisto di beni, lavori e servizi

10.1.1 Se necessario all'attuazione dell'azione, i beneficiari possono acquistare beni, lavori o servizi.

I beneficiari devono aggiudicare i subappalti garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo e, se del caso, il prezzo più basso. Così facendo devono evitare ogni conflitto di interesse (cfr. l'articolo 35).

[OPZIONE: Inoltre, se il valore di acquisto è superiore a [...] EUR, i beneficiari sono tenuti ad attenersi alle seguenti norme: [...].²⁴]

²⁴ Se l'ordinatore decide di stabilire norme specifiche, queste devono essere definite tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità, ossia considerando il valore degli appalti in questione e l'entità relativa dei contributi dell'Unione rispetto al costo totale dell'azione e al rischio. Queste norme specifiche devono basarsi sulle regole del regolamento finanziario (RF). È meglio evitare di citare semplicemente il RF senza indicare le disposizioni applicabili. Le norme specifiche possono essere stabilite solamente per l'aggiudicazione di appalti aventi un valore superiore a 60 000 EUR. L'ordinatore può fissare una soglia superiore a 60 000 EUR, sulla scorta di una valutazione del rischio.

I beneficiari devono garantire che *[l'Agenzia,]* la Commissione, la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i diritti di cui agli articoli 22 e 23 anche nei confronti dei loro contraenti.

10.1.2 I beneficiari che sono “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi della direttiva 2004/18/CE²⁵ (o 2014/24/UE²⁶) o “enti aggiudicatori” ai sensi della direttiva 2004/17/CE²⁷ (o 2014/25/UE²⁸), devono attenersi alla legislazione nazionale vigente in materia di appalti pubblici.

10.2 Conseguenze dell'inoservanza

Se un beneficiario viola uno degli obblighi di cui all'articolo 10.1.1, i costi relativi all'appalto in questione saranno considerati non ammissibili (cfr. l'articolo 6) e saranno respinti (cfr. l'articolo 42).

Se un beneficiario viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi dell'articolo 10.1.2, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 11 — UTILIZZO DEI CONTRIBUTI IN NATURA FORNITI DA TERZI A TITOLO ONEROso

11.1 Norme per l'utilizzo dei contributi in natura a titolo oneroso

Se necessario all'attuazione dell'azione, i beneficiari possono utilizzare i contributi in natura forniti da terzi a titolo oneroso.

I beneficiari possono dichiarare ammissibili i costi relativi al pagamento dei contributi in natura (cfr. l'articolo 6.1 e 6.2), fino a concorrenza dei costi dei terzi per le persone distaccate, le attrezzature, le infrastrutture o altre attività fornite, o altri beni e servizi forniti.

I terzi e i loro contributi devono essere indicati nell'allegato 1. La *[Commissione]* *[Agenzia]* può tuttavia autorizzare contributi in natura non indicati nell'allegato 1, senza emendamenti (cfr. l'articolo 55), se:

- sono specificamente giustificati nella relazione tecnica periodica e

²⁵ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

²⁶ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

²⁷ Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

²⁸ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

- il loro utilizzo non comporta per la convenzione modifiche che potrebbero rimettere in discussione la decisione di aggiudicazione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

I beneficiari devono garantire che *[l'Agenzia,]* la Commissione, la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti di cui agli articoli 22 e 23 anche nei confronti di terzi.

11.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno degli obblighi di cui al presente articolo, i costi relativi al pagamento del contributo in natura saranno considerati non ammissibili (cfr. l'articolo 6) e saranno respinti (cfr. l'articolo 42).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 12 — UTILIZZO DEI CONTRIBUTI IN NATURA FORNITI DA TERZI A TITOLO GRATUITO

12.1 Norme per l'utilizzo dei contributi in natura a titolo gratuito

Se necessario all'attuazione dell'azione, i beneficiari possono utilizzare contributi in natura forniti da terzi a titolo gratuito.

I beneficiari possono dichiarare ammissibili i costi sostenuti da terzi per le persone distaccate, le attrezzature, infrastrutture o altri attività fornite, o altri beni e servizi forniti, ai sensi dell'articolo 6.4.

I terzi e i loro contributi devono essere indicati nell'allegato 1. La *[Commissione]* *[Agenzia]* può tuttavia autorizzare contributi in natura non indicati nell'allegato 1, senza emendamenti (cfr. l'articolo 55), se:

- sono specificamente giustificati nella relazione tecnica periodica e
- il loro utilizzo non comporta per la convenzione modifiche che potrebbero rimettere in discussione la decisione di aggiudicazione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

I beneficiari devono garantire che *[l'Agenzia,]* la Commissione, la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti di cui agli articoli 22 e 23 anche nei confronti di terzi.

12.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno degli obblighi di cui al presente articolo, i costi sostenuti da terzi relativi al contributo in natura saranno considerati non ammissibili (cfr. l'articolo 6) e saranno respinti (cfr. l'articolo 42).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 13 — ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AZIONE DA PARTE DI SUBCONTRAENTI

13.1 Norme per il subappalto delle prestazioni relative all'azione

13.1.1 Se necessario all'attuazione dell'azione, i beneficiari possono aggiudicare subappalti aventi come oggetto l'esecuzione di talune prestazioni relative all'azione di cui all'allegato 1.

Il subappalto può riguardare solo una parte limitata dell'azione.

I beneficiari devono aggiudicare i subappalti garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo e, se del caso, il prezzo più basso. Così facendo devono evitare ogni conflitto di interesse (cfr. l'articolo 35).

[OPZIONE: Inoltre, se il valore del subappalto da aggiudicare è superiore a [...] EUR, i beneficiari sono tenuti ad attenersi alle seguenti norme: [...].²⁹]

[OPZIONE per le azioni che prevedono appalti precommerciali (PCP) o appalti per soluzioni innovative (PPI): Inoltre, per gli appalti precommerciali (PCP) o gli appalti per soluzioni innovative (PPI), i beneficiari devono seguire una procedura trasparente e non discriminatoria, che comprenda almeno:

- (a) una “**consultazione sull'apertura dei mercati**” pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea attraverso un “**avviso di preinformazione (PIN)**” e cui viene data un'ampia promozione e pubblicità;
- (b) un “**avviso di gara**” che prevede un termine per la ricezione delle offerte di almeno 2 mesi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, cui viene dato un'ampia promozione e pubblicità;
- (c) un “**invito a presentare offerte**” sulla base di specifiche funzionali o basate sulle prestazioni (che tiene conto del risultato della consultazione sull'apertura dei mercati) e che descrive l'impianto pratico per l'esecuzione del subappalto o dei subappalti;
- (d) una **valutazione obiettiva e non discriminatoria delle offerte e l'aggiudicazione del subappalto o dei subappalti all'offerta o alle offerte che propongono il miglior rapporto qualità-prezzo;**

²⁹ Se l'ordinatore decide di stabilire norme specifiche, queste devono essere definite tenendo debitamente conto del principio di proporzionalità, ossia considerando il valore degli appalti in questione e l'entità relativa dei contributi dell'Unione rispetto al costo totale dell'azione e al rischio. Queste norme specifiche devono basarsi sulle regole del regolamento finanziario (RF). È meglio evitare di citare semplicemente il RF senza indicare le disposizioni applicabili. Le norme specifiche possono essere stabilite solamente per l'aggiudicazione di appalti aventi un valore superiore a 60 000 EUR. L'ordinatore può fissare una soglia superiore a 60 000 EUR, sulla scorta di una valutazione del rischio.

(e) un “*avviso di aggiudicazione*” pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I beneficiari devono altresì garantire che ogni avviso di preinformazione, avviso di gara o avviso di aggiudicazione pubblicato in relazione al subappalto includa la seguente avvertenza:

“Questo appalto riceve finanziamenti nell’ambito del programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell’Unione europea, in base alla convenzione di sovvenzione n. [numero]). Tuttavia, l’UE non partecipa a questo appalto come amministrazione aggiudicatrice.”]

[OPZIONE 1 solo per le azioni che prevedono appalti per soluzioni innovative: La partecipazione alle procedure di appalto per soluzioni innovative deve essere aperta a parità di condizioni agli offerenti degli Stati membri dell’UE, ai paesi associati e ad altri paesi con i quali l’UE ha siglato un accordo nel settore degli appalti pubblici. Se si applica l’Accordo OMC sugli appalti pubblici, i subappalti PPI devono essere aperti anche agli offerenti provenienti dagli Stati che hanno ratificato questo accordo.

Se l’appalto per soluzioni innovative (PPI) è limitato esclusivamente all’acquisto di una serie di prototipi e/o di prodotti che sono stati sviluppati nel corso di una precedente azione di cofinanziamento di PCP, i beneficiari non sono tenuti ad avviare la consultazione sull’apertura dei mercati, a pubblicare il bando di gara e l’avviso di aggiudicazione di cui alle precedenti lettere a), b) ed e). In questo caso, devono rivolgere un **invito a presentare offerte** ad almeno **tre fornitori** (fra cui i fornitori che hanno partecipato al PCP precedente), in conformità con la procedura negoziata senza pubblicazione ai sensi delle direttive 2004/18/CE (o 2014/24/UE) e 2004/17/CE (o 2014/25/UE)³⁰.]

[OPZIONE 2 solo per le azioni che prevedono appalti precommerciali: I subappalti per gli appalti pre-commerciali devono prevedere quanto segue:

- la titolarità, da parte dei subcontraenti, dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati che generano;
- il diritto degli acquirenti di accedere ai risultati — a titolo gratuito — per uso proprio;
- il diritto degli acquirenti di concedere (o chiedere ai subcontraenti di concedere) licenze non esclusive a terzi per sfruttare i risultati — a condizioni eque e ragionevoli — (senza il diritto di concedere sub-licenze);
- l’obbligo per i subcontraenti di trasferire nuovamente agli acquirenti la titolarità della proprietà intellettuale generata dai subcontraenti nel corso del PCP, se i subcontraenti non sfruttano commercialmente i risultati entro il termine stabilito nel contratto di subappalto;

³⁰ Cfr. l’articolo 28 e l’articolo 31, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE, sostituiti dall’articolo 26 e dall’articolo 32, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/24/UE, e l’articolo 40, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/17/CE, sostituiti dall’articolo 50, lettera b), della direttiva 2014/25/UE.

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

- *il diritto degli acquirenti di pubblicare — al momento dell'avviso di aggiudicazione — l'identità degli aggiudicatari e una sintesi del progetto fornita dagli aggiudicatari, e di pubblicare — dopo la conclusione dei lavori di ricerca e sviluppo e dopo aver consultato i subcontraenti — una sintesi dei risultati e le identità dei subcontraenti che hanno completato con successo l'ultima fase del PCP.*

I beneficiari devono garantire che la maggior parte del lavoro di ricerca e sviluppo svolto dal subcontraente o dai subcontraenti (compreso il lavoro dei ricercatori principali) avvenga negli Stati membri dell'UE o nei paesi associati (“obbligo del luogo di prestazione”).]

Le prestazioni da eseguire e il costo stimato per ogni subappalto devono essere indicati nell'allegato 1, mentre nell'allegato 2 devono essere riportati i costi complessivi di subappalto stimati per beneficiario. La [Commissione] [Agenzia] può tuttavia autorizzare i subappalti non indicati negli allegati 1 e 2, senza emendamenti (cfr. l'articolo 55), se:

- sono specificamente giustificati nella relazione tecnica periodica e
- non comportano per la convenzione modifiche che potrebbero rimettere in discussione la decisione di aggiudicazione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

[OPZIONE per le informazioni classificate: *Le prestazioni relative all'azione che comportano informazioni classificate possono essere subappaltate solo previa esplicita autorizzazione (per iscritto) della [Commissione] [Agenzia] (cfr. l'articolo 37).]*

I beneficiari devono garantire che [l'Agenzia,] la Commissione, la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i diritti di cui agli articoli 22 e 23 anche nei confronti dei loro contraenti.

13.1.2 I beneficiari devono garantire che i loro obblighi ai sensi degli articoli 35, 36, 38 e 46 si applichino anche ai subcontraenti.

I beneficiari che sono “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi della direttiva 2004/18/CE (o 2014/24/UE) o “enti aggiudicatori” ai sensi della direttiva 2004/17/CE (o 2014/25/UE), devono attenersi alla legislazione nazionale vigente in materia di appalti pubblici.

13.2 Conseguenze dell'inoservanza

Se un beneficiario viola uno degli obblighi di cui all'articolo 13.1.1, i costi relativi al subappalto in questione saranno considerati non ammissibili (cfr. l'articolo 6) e saranno respinti (cfr. l'articolo 42).

Se un beneficiario viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi dell'articolo 13.1.2, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 14 — ESECUZIONE DI PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AZIONE DA PARTE DI TERZI COLLEGATI

[OPZIONE 1: 14.1 Norme che disciplinano il ricorso a terzi collegati per attuare parte dell'azione

14.1.1 I seguenti soggetti collegati³¹ e terzi aventi un rapporto giuridico con un beneficiario³² (“terzi collegati”) possono eseguire le prestazioni relative all’azione a questi assegnati di cui all’allegato 1:

- [denominazione del soggetto (denominazione abbreviata)], collegato a [denominazione abbreviata del beneficiario] **[OPZIONE se è stata richiesta la responsabilità in solidi]**: se ha accettato la responsabilità in solidi con il beneficiario (cfr. l’allegato 3bis)]
 - [denominazione del soggetto (denominazione abbreviata)], collegato a [denominazione abbreviata del beneficiario] **[OPZIONE se è stata richiesta la responsabilità in solidi]**: se ha accettato la responsabilità in solidi con il beneficiario (cfr. l’allegato 3bis)]
- [idem in caso di più soggetti collegati]*

I soggetti terzi collegati possono dichiarare ammissibili, ai sensi dell’articolo 6.3, i costi sostenuti per l’esecuzione delle prestazioni relative all’azione.

I beneficiari devono garantire che [l’Agenzia], la Commissione, la Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti di cui agli articoli 22 e 23 anche nei confronti dei loro terzi collegati.

14.1.2 I beneficiari devono garantire che i loro obblighi ai sensi degli articoli 18, 20, 35, 36 e 38 si applichino anche ai loro terzi collegati.

14.2 Conseguenze dell’inoservanza

³¹ Per la definizione si veda l’articolo 2, paragrafo 1, punto 2), del regolamento n. 1290/2013 che stabilisce le regole di partecipazione: per “soggetto collegato”, si intende un soggetto che:

- si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o
- si trova sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, o
- controlla direttamente o indirettamente un partecipante.

Il “controllo” può assumere una delle seguenti forme:

- (a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto, o
- (b) la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.

Tuttavia, i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo:

- (a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% del valore nominale delle azioni emesse o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci da parte della stessa società pubblica di investimenti, dello stesso investitore istituzionale o della stessa società di capitale di rischio;
- (b) i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.

³² Per “terzi aventi un rapporto giuridico con un beneficiario”, si intende un soggetto giuridico che ha con il beneficiario un rapporto giuridico che implica una collaborazione non limitata all’azione.

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui all'articolo 14.1.1, i costi del terzo collegato saranno considerati non ammissibili (cfr. l'articolo 6) e saranno respinti (cfr. l'articolo 42).

In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui all'articolo 14.1.2, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.]

[OPZIONE 2: non pertinente]

ARTICOLO 14 bis — ESECUZIONE DI PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AZIONE DA PARTE DI PARTNER INTERNAZIONALI

[OPZIONE 1: 14 bis.1 Norme che disciplinano il ricorso a partner internazionali per attuare parte dell'azione

I seguenti partner internazionali³³ possono eseguire le prestazioni relative all'azione loro assegnate di cui all'allegato 1:

- [inserire nome del soggetto (denominazione abbreviata)], partner internazionale del [denominazione abbreviata del beneficiario]
- [inserire nome del soggetto (denominazione abbreviata)], partner internazionale del [denominazione abbreviata del beneficiario]
[idem in caso di più partner internazionali]

I costi dei partner internazionali sono stimati nell'allegato 2, tuttavia:

- non sono rimborsati e
- non sono presi in considerazione per il calcolo della sovvenzione.

I beneficiari devono garantire che [l'Agenzia,] la Commissione, la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i diritti di cui agli articoli 22 e 23 anche nei confronti dei suoi partner internazionali.

I beneficiari devono garantire che i suoi obblighi ai sensi degli articoli 18.1.1, 20.3, lettera a), 20.4, lettera a), 35, 36 e 38 si applichino anche ai suoi partner internazionali.

14 bis.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43).

³³ “Partner internazionale”, un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato che non è ammesso a beneficiare di finanziamenti a norma dell'articolo 10 del regolamento relativo alle regole di partecipazione n. 1290/2013.

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.]

[OPZIONE 2: non pertinente]

ARTICOLO 15 — SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI

15.1 Norme per il sostegno finanziario a terzi

[OPZIONE 1 da utilizzare se prevista nel programma di lavoro: 15.1.1 I beneficiari devono fornire un sostegno finanziario nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato 1.

Tali condizioni devono comprendere almeno:

(a) l'importo massimo del sostegno finanziario per ciascun terzo.

L'importo massimo non può superare 60 000 EUR per ciascun terzo, salvo se necessario per conseguire gli obiettivi dell'azione di cui all'allegato 1;

(b) i criteri per calcolare l'importo esatto del sostegno finanziario;

(c) i diversi tipi di attività che possono beneficiare del sostegno finanziario, sulla base di un elenco chiuso;

(d) le persone o le categorie di persone che possono beneficiare del sostegno finanziario e

(e) i criteri di erogazione del sostegno finanziario.

I beneficiari devono garantire che [l'Agenzia, la Commissione, la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti di cui agli articoli 22 e 23 anche nei confronti dei terzi che ricevono il sostegno finanziario.

15.1.2 I beneficiari devono garantire che i loro obblighi ai sensi degli articoli 35, 36, 38 e 46 si applichino anche ai terzi che ricevono un sostegno finanziario.]

[OPZIONE 2: non pertinente]

15.2 Sostegno finanziario sotto forma di premi

[OPZIONE 1 da utilizzare se prevista nel programma di lavoro: 15.2.1 I beneficiari devono assegnare premi nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato 1.

Tali condizioni devono comprendere almeno:

(a) le condizioni di partecipazione;

(b) i criteri di aggiudicazione;

(c) l'importo del premio e

(d) le modalità di versamento.

I beneficiari devono garantire che [l'Agenzia,] la Commissione, la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti di cui agli articoli 22 e 23 anche nei confronti dei terzi che ricevono un premio.

15.2.2 I beneficiari devono garantire che i loro obblighi ai sensi degli articoli 35, 36, 38 e 46 si applichino anche ai terzi che ricevono un premio.]

[OPZIONE 2: non pertinente]

15.3 Conseguenze dell'inosservanza

[OPZIONE 1 da utilizzare se sono applicabili gli articoli 15.1 e/o 15.2: Se un beneficiario viola uno degli obblighi di cui all'articolo 15.1.1 o all'articolo 15.2.1, i costi relativi al sostegno finanziario o al premio saranno considerati non ammissibili (cfr. l'articolo 6) e saranno respinti (cfr. l'articolo 42).

Se un beneficiario viola uno degli obblighi di cui all'articolo 15.1.2 o all'articolo 15.2.2, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.]

[OPZIONE 2: non pertinente]

ARTICOLO 16 — FORNITURA DELL'ACCESSO TRANSNAZIONALE O VIRTUALE A INFRASTRUTTURE DI RICERCA

16.1 Norme che disciplinano la fornitura dell'accesso transnazionale a infrastrutture di ricerca

[OPZIONE 1 per l'accesso transnazionale a infrastrutture di ricerca: 16.1.1 I "fornitori di accesso"³⁴ devono fornire accesso a infrastrutture o impianti di ricerca³⁵ alle seguenti condizioni:

(a) l'accesso che deve essere fornito:

L'accesso transnazionale a infrastrutture di ricerca o impianti per gruppi di utilizzatori selezionati deve essere gratuito.

L'accesso deve includere il supporto logistico, tecnologico e scientifico e la formazione specifica generalmente forniti ai ricercatori esterni che utilizzano l'infrastruttura.

³⁴ Per "fornitore di accesso", si intende un beneficiario o un terzo collegato incaricato di fornire l'accesso alle infrastrutture o agli impianti, come specificato nell'allegato 1.

³⁵ Per "impianto", si intende parte o servizio di un'infrastruttura di ricerca che può essere utilizzato indipendentemente dal resto. Un'infrastruttura di ricerca è costituita da uno o più impianti.

(b) *categorie di utilizzatori che possono beneficiare dell'accesso:*

L'accesso transnazionale deve essere fornito a “gruppi di utilizzatori” selezionati, cioè a gruppi di uno o più ricercatori (utilizzatori) guidati da un “responsabile del gruppo di utilizzatori”.

Il responsabile del gruppo di utilizzatori e la maggioranza degli utilizzatori devono lavorare in un paese diverso da quelli in cui è ubicato l'impianto.

Questa norma non si applica:

- *se l'accesso è fornito da un'organizzazione internazionale, dal Centro comune di ricerca (JRC), da un ERIC o da soggetti giuridici analoghi;*
- *in caso di accesso remoto a un insieme di impianti situati in paesi diversi che offrono lo stesso tipo di servizio.*

Solo i gruppi di utilizzatori che sono autorizzati a diffondere i risultati che hanno generato nell'ambito dell'azione possono beneficiare dell'accesso, a meno che gli utilizzatori non lavorino per delle PMI.

L'accesso per gruppi di utilizzatori la maggior parte dei quali non lavora in un paese UE o paese associato³⁶ è limitato al 20% del totale delle unità di accesso previsto nell'ambito della sovvenzione, a meno che nell'allegato I sia prevista una percentuale più elevata;

(c) *procedura e criteri di selezione dei gruppi di utilizzatori:*

I gruppi di utilizzatori devono richiedere l'accesso presentando (per iscritto) una descrizione del lavoro che intendono svolgere, nonché i nomi, la nazionalità e le istituzioni di appartenenza degli utilizzatori.

I gruppi di utilizzatori devono essere selezionati da un comitato di selezione istituito dai fornitori di accesso.

³⁶ Per la definizione si veda l'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 che stabilisce le regole di partecipazione: per “paese associato”, si intende un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con l’Unione, come indicato [**OPZIONE per le sovvenzioni UE: Articolo 7 del regolamento (UE) n. 1291/2013 relativo al programma quadro. L'articolo 7 stabilisce le condizioni per l'associazione di paesi non UE a Orizzonte 2020.]** **[OPZIONE per le sovvenzioni Euratom: L'articolo 5 del regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 – (“regolamento n. 1314/2013 - Programma di formazione e ricerca Euratom per Orizzonte 2020”) (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 948). L'articolo 5 stabilisce le condizioni di associazione dei paesi terzi a Orizzonte 2020.]**

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

Il comitato di selezione deve essere composto da esperti internazionali nel settore di pertinenza, di cui almeno la metà sono indipendenti dai beneficiari, salvo indicazione contraria all'allegato I.

Il comitato di selezione deve valutare tutte le proposte pervenute e trasmettere un elenco ristretto di gruppi di utilizzatori selezionati che dovrebbero beneficiare dell'accesso.

Per la scelta dei candidati il comitato di selezione si basa sul merito scientifico, tenendo conto che dovrebbe essere accordata la priorità a gruppi costituiti da utilizzatori che:

- *non hanno utilizzato l'impianto in precedenza, e*
- *lavorano in paesi nei quali non esistono infrastrutture di ricerca simili.*

Il comitato di selezione applica i criteri di trasparenza, equità e imparzialità.

[OPZIONE: Inoltre, i beneficiari devono rispettare le seguenti norme supplementari per la selezione dei gruppi di utilizzatori: [...]]³⁷.

(d) altre condizioni:

Il fornitore di accesso deve chiedere l'autorizzazione scritta da parte della [Commissione] [Agenzia] (cfr. l'articolo 52) per la selezione di gruppi di utilizzatori che intendono effettuare visite di durata superiore a 3 mesi, a meno che tali visite non siano previste nell'allegato I.

16.1.2 Inoltre, il fornitore di accesso deve:

- *dare ampia pubblicità, anche su un sito Internet dedicato, all'accesso offerto nell'ambito della convenzione;*
- *promuovere le pari opportunità nel pubblicizzare l'accesso e tener conto della dimensione di genere nel definire il sostegno fornito agli utilizzatori;*
- *accertarsi che gli utilizzatori rispettino i termini e le condizioni della convenzione;*
- *garantire che gli obblighi ai sensi degli articoli 35, 36, 38 e 46 si applichino anche agli utilizzatori.]*

[OPZIONE 2: non pertinente]

16.2 Norme che disciplinano la fornitura dell'accesso virtuale alle infrastrutture di ricerca

³⁷ Se l'ordinatore ritiene necessario dare la priorità a determinate categorie di utilizzatori.

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

[OPZIONE 1 per l'accesso virtuale alle infrastrutture di ricerca: I "fornitori di accesso"³⁸ devono fornire accesso alle infrastrutture o agli impianti³⁹ di ricerca alle seguenti condizioni:

(a) l'accesso che deve essere fornito:

L'accesso virtuale alle infrastrutture o agli impianti di ricerca deve essere gratuito.

Per "accesso virtuale" si intende un accesso libero e gratuito attraverso reti di comunicazione a risorse necessarie per la ricerca, senza selezione dei ricercatori cui viene fornito l'accesso;

(b) altre condizioni:

I servizi di accesso virtuale del fornitore di accesso devono essere oggetto di una valutazione periodica da parte di una commissione composta da esperti internazionali in materia, almeno la metà dei quali deve essere indipendente dai beneficiari, se non diversamente specificato nell'allegato 1.]

[OPZIONE 2: non pertinente]

16.3 Conseguenze dell'inoservanza

[OPZIONE 1 da utilizzare se sono applicabili gli articoli 16.1 e/o 16.2: Se un beneficiario viola uno degli obblighi di cui all'articolo 16.1.1 e all'articolo 16.2, i costi relativi all'accesso saranno considerati non ammissibili (cfr. l'articolo 6) e saranno respinti (cfr. l'articolo 42).

Se un beneficiario viola uno degli obblighi di cui all'articolo 16.1.2, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.]

[OPZIONE 2: non pertinente]

SEZIONE 2 DIRITTI E OBBLIGHI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLA SOVVENZIONE

ARTICOLO 17 — OBBLIGO GENERALE D'INFORMAZIONE

17.1 Obbligo generale di fornire informazioni su richiesta

³⁸ Per "fornitore di accesso", si intende un beneficiario o un terzo collegato incaricato di fornire l'accesso alle infrastrutture o agli impianti, come specificato nell'allegato 1.

³⁹ Per "impianto", si intende parte o servizio di un'infrastruttura di ricerca che può essere utilizzato indipendentemente dal resto. Un'infrastruttura di ricerca è costituita da uno o più impianti.

I beneficiari devono fornire — nel corso dell’attuazione dell’azione o successivamente e conformemente all’articolo 41.2 — eventuali informazioni richieste al fine di verificare l’ammissibilità dei costi, la corretta attuazione dell’azione e il rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione.

17.2 Obbligo di mantenere aggiornate le informazioni e informare su eventi e circostanze che possono incidere sulla convenzione

Ciascun beneficiario deve mantenere aggiornate le informazioni che lo riguardano nel “registro dei beneficiari” del Portale dei partecipanti (tramite il sistema di scambio elettronico; cfr. l’articolo 52), in particolare, il nome, l’indirizzo, i rappresentanti legali, la forma giuridica e il tipo di organizzazione.

Ciascun beneficiario deve informare immediatamente il coordinatore — che a sua volta deve informare immediatamente la *[Commissione] [Agenzia]* e gli altri beneficiari — in merito a:

(a) **eventi** che possano incidere in modo significativo o ritardare l’attuazione dell’azione o gli interessi finanziari dell’UE, in particolare:

- (i) cambiamenti riguardanti la sua situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà *[o quella dei suoi terzi collegati e]*
- (ii) *cambiamenti di nome, indirizzo, forma giuridica, tipo di organizzazione dei suoi terzi collegati;]*

(b) **circostanze** che incidono su:

- (i) la decisione di aggiudicare la sovvenzione o
- (ii) il rispetto delle prescrizioni ai sensi della convenzione.

17.3 Conseguenze dell’inoservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l’articolo 43).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 18 — TENUTA DI REGISTRI — DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

18.1 Obbligo di tenere registri e conservare documenti giustificativi di altro tipo

I beneficiari devono — per un periodo di *[OPZIONE 1 predefinita: cinque] [OPZIONE 2 per le sovvenzioni di valore modesto⁴⁰: tre]* anni dopo il pagamento del saldo — tenere un

⁴⁰ Per la definizione, cfr. l’articolo 185 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento

registro e conservare documenti giustificativi di altro tipo, al fine di dimostrare la corretta attuazione dell'azione e i costi dichiarati ammissibili.

Devono renderli disponibili su richiesta (cfr. l'articolo 17) o nel contesto di controlli, esami, revisioni contabili o indagini (cfr. l'articolo 22).

Se sono in corso controlli, esami, revisioni contabili, indagini, contenziosi o azioni legali nel quadro della convenzione (inclusa l'estensione dei risultati; cfr. l'articolo 22), i beneficiari devono tenere i registri e la documentazione giustificativa fino al termine di dette procedure.

I beneficiari devono conservare i documenti originali. I documenti digitali e digitalizzati sono considerati originali se ammessi dal diritto nazionale vigente. La *[Commissione] [Agenzia]* può accettare documenti non originali, se ritiene che offrano un livello comparabile di affidabilità.

18.1.1 Registri e documentazione giustificativa di altro tipo sull'attuazione scientifica e tecnica

I beneficiari devono tenere un registro e documentazione giustificativa di altro tipo sull'attuazione scientifica e tecnica dell'azione, compatibilmente con gli standard accettati nel settore rispettivo.

18.1.2 Registri e documentazione di altro tipo a sostegno dei costi dichiarati

I beneficiari devono tenere i registri e la documentazione a sostegno dei costi dichiarati, in particolare:

- (a) per i **costi effettivi**: registri e altra documentazione giustificativa che attestino adeguatamente i costi dichiarati, come contratti, subappalti, fatture e scritture contabili. Inoltre, le prassi abituali di contabilità analitica del beneficiario devono consentire il raffronto diretto tra gli importi dichiarati, gli importi riportati nei rendiconti finanziari nonché quelli figuranti nei documenti giustificativi;
- (b) per i **costi unitari**: registri e altra documentazione giustificativa che attestino adeguatamente il numero di unità dichiarate. *[OPZIONE per l'accesso transnazionale a infrastrutture di ricerca: Detta documentazione deve includere l'indicazione del nome, della nazionalità e dell'istituzione d'origine degli utilizzatori, nonché la natura e la quantità di accessi loro concessi.]* Non occorre che i beneficiari identifichino i costi ammissibili effettivi coperti né che conservino o forniscano i documenti giustificativi (come i rendiconti finanziari) comprovanti l'importo dichiarato per unità.

Inoltre, per i **costi unitari calcolati conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica del beneficiario**, i beneficiari devono tenere registri e una

europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1) (“**regolamento sulle modalità di applicazione n. 1268/2012**”): per “**sovvenzioni di valore modesto**” si intendono sovvenzioni di valore pari o inferiore a 60 000 EUR.

documentazione che attestino la conformità delle prassi di contabilità analitica utilizzate alle condizioni di cui all'articolo 6.2.

I beneficiari [e terzi collegati] possono sottoporre all'approvazione della Commissione un certificato (redatto in conformità con l'allegato 6) per comprovare che le loro prassi abituali di contabilità analitica rispettano tali condizioni (“**certificato relativo alla metodologia**”). Se il certificato viene approvato, i costi dichiarati secondo questa metodologia non saranno contestati successivamente, a meno che i beneficiari non abbiano omesso informazioni per ottenere l'approvazione.

- (c) per i **costi a tasso fisso**: i registri e altra documentazione giustificativa che attestino adeguatamente l'ammissibilità dei costi cui si applica il tasso fisso. Non occorre che i beneficiari identifichino i costi coperti né che forniscano i documenti giustificativi (come le attestazioni contabili) comprovanti l'importo dichiarato a tasso fisso[;][.]
- (d) **[OPZIONE se l'articolo 5.2 prevede una somma forfettaria: per i costi forfettari:** registri e altra documentazione giustificativa che attestino adeguatamente la corretta esecuzione delle prestazioni corrispondenti o di parte dell'azione, come descritto nell'allegato 1. Non occorre che i beneficiari identifichino i costi ammissibili effettivi coperti né che forniscano i documenti giustificativi (come le attestazioni contabili) comprovanti l'importo dichiarato forfettario.]

Inoltre, per i **costi di personale** (dichiarati come costi effettivi o sulla base di costi unitari), i beneficiari devono dotarsi di un sistema di **registrazione delle ore lavorate** per il numero di ore dichiarate. La registrazione deve avvenire per iscritto e essere approvata dalle persone che lavorano all'azione e dai rispettivi supervisori, almeno mensilmente. In assenza di sistemi di registrazione affidabili delle ore lavorate per l'azione, la [Commissione] [Agenzia] può accettare prove alternative a riprova del numero di ore dichiarate, se ritiene che offrano un adeguato livello di affidabilità.

A titolo di deroga, per le **persone che lavorano esclusivamente per l'azione**, non occorre prevedere un sistema di registrazione delle ore lavorate, se il beneficiario firma una **dichiarazione** attestante che le persone interessate hanno lavorato esclusivamente per l'azione.

[OPZIONE da aggiungere se si applica l'articolo 14: Per i costi dichiarati da terzi collegati (cfr. l'articolo 14), è il beneficiario che deve tenere gli originali dei rendiconti finanziari e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari dei terzi collegati.]

18.2 Conseguenze dell'inoservanza

Se un beneficiario viola uno degli obblighi di cui al presente articolo, i costi non sufficientemente giustificati saranno considerati non ammissibili (cfr. l'articolo 6), saranno respinti (cfr. l'articolo 42), e la sovvenzione potrà essere ridotta (cfr. l'articolo 43).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 19 — TRASMISSIONE DEGLI ELEMENTI DA FORNIRE

19.1 Obbligo di trasmettere gli elementi da fornire

Il coordinatore deve trasmettere gli “**elementi da fornire**” di cui all’allegato 1, in conformità con i tempi e le condizioni ivi stabiliti.

19.2 Conseguenze dell’inoservanza

Se il coordinatore viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la *[Commissione] [Agenzia]* può applicare una delle misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 20 — RELAZIONI — RICHIESTE DI PAGAMENTO

20.1 Obbligo di trasmettere le relazioni

Il coordinatore deve trasmettere alla *[Commissione] [Agenzia]* (cfr. l’articolo 52) le relazioni tecniche e finanziarie, comprese le richieste di pagamento. Tali relazioni comprendono le richieste di pagamento e devono essere redatte utilizzando i moduli e i modelli forniti dal sistema di scambio elettronico (cfr. articolo 52).

20.2 Periodi di riferimento

L’azione si articola nei “**periodi di riferimento**” seguenti:

- PR1: dal mese 1 al mese [X]
- [- PR2: dal mese [X+1] al mese [Y]]*
- PR3: dal mese [Y+1] al mese [Z]*
[idem per altri PR]
- PRN: dal mese [N+1] [all’ultimo mese del progetto].]*

20.3 Relazioni periodiche — Richieste di pagamenti intermedi

Il coordinatore deve presentare una relazione periodica entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento.

La **relazione periodica** deve contenere quanto segue:

(a) una “**relazione tecnica periodica**” contenente:

- (i) una **spiegazione del lavoro svolto** dai beneficiari;
- (ii) una **panoramica dei progressi** compiuti nel conseguimento degli obiettivi dell’azione, compresi le pietre miliari e i risultati individuati nell’allegato 1.

Tale relazione deve contenere spiegazioni atte a giustificare le differenze tra il lavoro previsto in conformità dell’allegato 1 e quello effettivamente svolto.

La relazione deve contenere informazioni dettagliate sullo sfruttamento e la diffusione dei risultati e — se richiesto nell’allegato 1 — un “**piano per lo sfruttamento e la diffusione dei risultati**” aggiornato.

La relazione deve indicare le attività di comunicazione *[.]*/*[;]*

[OPZIONE per l'accesso transnazionale a infrastrutture di ricerca: La relazione deve illustrare in dettaglio l'attività di accesso, indicando i membri del comitato di selezione, la procedura di selezione, il numero preciso di accessi forniti ai gruppi di utilizzatori, la descrizione del loro lavoro, nonché informazioni sugli utilizzatori (compresi i nomi, la nazionalità e le istituzioni di origine); **[OPZIONE per l'accesso virtuale alle infrastrutture di ricerca:** Le relazioni devono illustrare in dettaglio l'attività di accesso, con statistiche sull'accesso virtuale fornito nel periodo, fra cui la quantità, la distribuzione geografica degli utilizzatori e, ove possibile, informazioni/ statistiche sui risultati scientifici (pubblicazioni, brevetti, ecc.) legati all'uso delle infrastrutture;]

- (iii) una **sintesi** per la pubblicazione da parte della *[Commissione]* *[Agenzia]*;
- (iv) le risposte al “**questionario**” riguardanti questioni connesse all’attuazione dell’azione e all’impatto economico e sociale, in particolare nel contesto degli indicatori chiave di prestazione di Orizzonte 2020 e delle prescrizioni in materia di monitoraggio di Orizzonte 2020;

(b) una “**relazione finanziaria periodica**” contenente:

- (i) un “**rendiconto finanziario individuale**” (cfr. l’allegato 4) di ciascun beneficiario [e di ogni terzo collegato], per il periodo di relazione in questione.

Il rendiconto finanziario individuale deve riportare in dettaglio i costi ammissibili (costi effettivi, costi unitari e costi a tasso fisso *[e costi forfettari]*; cfr. l’articolo 6) per ogni categoria del bilancio (cfr. l’allegato 2).

I beneficiari *[e terzi collegati]* devono dichiarare tutti i costi ammissibili, anche se — per i costi effettivi, i costi unitari e i costi a tasso fisso — superano gli importi indicati nel bilancio previsionale (cfr. l’allegato 2). Gli importi non dichiarati nel rendiconto finanziario individuale non verranno presi in considerazione dalla *[Commissione]* *[Agenzia]*.

In caso di mancata presentazione di un rendiconto finanziario individuale per un periodo di riferimento, questo può essere inserito nella relazione finanziaria periodica del periodo di riferimento successivo.

I rendiconti finanziari individuali dell’ultimo periodo di riferimento devono anche recare nel dettaglio le **entrate dell’azione** (cfr. l’articolo 5.3.3).

Ciascun beneficiario *[e ciascun terzo collegato]* deve **attestare** che:

- le informazioni fornite sono complete, affidabili e veritieri;
- i costi dichiarati sono ammissibili (cfr. l’articolo 6);

- i costi possono essere suffragati da adeguati registri e documenti giustificativi (cfr. l'articolo 18), che verranno prodotti su richiesta (cfr. l'articolo 17) o nel contesto di controlli, esami, revisioni contabili e indagini (cfr. l'articolo 22), e
 - per l'ultimo periodo di riferimento: che tutte le entrate sono state dichiarate (cfr. l'articolo 5.3.3);
- (ii) una **spiegazione dell'uso delle risorse** e informazioni sui subappalti (cfr. l'articolo 13) e i contributi in natura versati da terzi (cfr. gli articoli 11 e 12) di ciascun beneficiario [*e di ogni terzo collegato*], per il periodo di riferimento in questione;
- (iii) **[OPZIONE 1 se il JRC è un beneficiario: informazioni sull'importo di ciascun pagamento intermedio e sul pagamento del saldo che deve essere corrisposto dalla Commissione al Centro comune di ricerca (JRC);][OPZIONE 2: non pertinente;]**
- (iv) un “**rendiconto finanziario sintetico periodico**”, creato automaticamente dal sistema di scambio elettronico, che consolida i rendiconti finanziari individuali per il periodo di riferimento in questione e che contiene — fatta eccezione per l'ultimo periodo di riferimento — la **richiesta di pagamento intermedio**.

20.4 Relazione finale — Richiesta di pagamento del saldo

Oltre alla relazione periodica per l'ultimo periodo di riferimento, il coordinatore deve presentare la relazione finale entro 60 giorni dal termine dell'ultimo periodo di riferimento.

La **relazione finale** deve contenere quanto segue:

- (a) una “**relazione tecnica finale**” recante una **sintesi** a scopo di pubblicazione contenente:
- (i) una panoramica dei risultati e del loro sfruttamento e diffusione;
 - (ii) le conclusioni relative all'azione, e
 - (iii) l'impatto socioeconomico dell'azione;
- (b) una “**relazione finanziaria periodica**” contenente:
- (i) un “**rendiconto finanziario sintetico definitivo**”, creato automaticamente dal sistema di scambio elettronico, che consolida i rendiconti finanziari individuali per tutti i periodi di riferimento, compresa la **richiesta di pagamento del saldo** e
 - (ii) un “**certificato sui rendiconti finanziari**” (redatto in conformità dell'allegato 5) per ciascun beneficiario [*e per ogni terzo collegato*], se è prevista la

richiesta di un contributo complessivo pari o superiore a 325 000 EUR, a titolo di rimborso dei costi effettivi e dei costi unitari calcolati sulla base delle sue prassi abituali di contabilità analitica (cfr. l'articolo 5.2 e l'articolo 6.2).

20.5 Informazioni sulla spesa cumulativa sostenuta

[OPZIONE 1 per le sovvenzioni di entità superiore a 5 milioni di EUR con periodi di riferimento di durata superiore a 18 mesi⁴¹: Oltre agli obblighi di riferimento di cui sopra (articoli da 20.1 a 20.3), il coordinatore deve informare la [Commissione] [Agenzia] entro il [31 dicembre] [30 novembre] di ogni anno, in merito alle spese cumulative sostenute dai beneficiari dalla data di inizio dell'azione.

Questa informazione è necessaria ai fini della contabilità della Commissione e non verrà utilizzata per calcolare l'importo definitivo della sovvenzione.]

[OPZIONE 2: non pertinente]

20.6 Valuta dei rendiconti finanziari e conversione in euro

La valuta dei rendiconti finanziari deve essere espressa in euro.

I beneficiari *[e terzi collegati]* che tengono la contabilità generale in una valuta diversa dall'euro devono convertire in euro i costi sostenuti nell'altra valuta applicando la media del tasso giornaliero di cambio pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, calcolata rispetto al corrispondente periodo di riferimento.

Qualora nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non sia pubblicato il tasso giornaliero di cambio della valuta in questione, la conversione è effettuata applicando la media del tasso contabile mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul suo sito Internet, calcolata rispetto al corrispondente periodo di riferimento.

I beneficiari *[e terzi collegati]* che tengono la contabilità in euro devono convertire in euro i costi sostenuti in un'altra valuta secondo le loro prassi abituali di contabilità analitica.

20.7 Lingua delle relazioni

Tutte le relazioni (relazioni tecniche e finanziarie, compresi i rendiconti finanziari) devono essere trasmesse nella lingua della convenzione.

20.8 Conseguenze dell'inosservanza

Se le relazioni trasmesse non sono conformi al presente articolo, la *[Commissione] [Agenzia]* può sospendere il termine di pagamento (cfr. l'articolo 47) e applicare una delle altre misure descritte al capo 6.

⁴¹ Da aggiungere nel caso di sovvenzioni di valore superiore a 5 milioni di EUR per le quali è versato un prefinanziamento e i cui periodi di riferimento ai fini dei pagamenti intermedi o del saldo superano 18 mesi.

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

Se il coordinatore non rispetta l'obbligo di presentare le relazioni e non riesce a conformarsi a tale obbligo entro 30 giorni dall'invio di un sollecito scritto, la [Commissione] [Agenzia] può porre termine alla convenzione (cfr. l'articolo 50) o applicare una delle misure descritte nel capo 6.

ARTICOLO 21 — PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

21.1 Pagamenti da corrispondere

I pagamenti seguenti saranno corrisposti al coordinatore:

- un **pagamento di prefinanziamento**;
- uno o più **pagamenti intermedi**, sulla base delle richieste di pagamento intermedio (cfr. l'articolo 20), e
- un **pagamento del saldo**, sulla base della richiesta di pagamento del saldo (cfr. l'articolo 20).

21.2 Prefinanziamento — Importo — Importo trattenuto per il Fondo di garanzia

Il prefinanziamento è destinato a fornire un fondo di tesoreria ai beneficiari.

Rimane di proprietà dell'UE fino al pagamento del saldo.

L'importo del prefinanziamento sarà pari a [inserire importo (inserire importo in lettere)] EUR.

La [Commissione] [Agenzia] verserà — salvo applicazione dell'articolo 48 — il prefinanziamento al coordinatore entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della convenzione (cfr. l'articolo 58) o entro 10 giorni prima della data di inizio dell'azione (cfr. l'articolo 3), se successiva.

Un importo pari a [inserire importo (inserire importo in lettere)] EUR, corrispondente al 5% dell'importo massimo della sovvenzione (cfr. l'articolo 5.1), viene trattenuto dalla [Commissione] [Agenzia] dal prefinanziamento e trasferito al “**Fondo di garanzia**”.

[OPZIONE se il JRC è un beneficiario: Inoltre, la parte del prefinanziamento relativa al Centro comune di ricerca (JRC) ([inserire importo (inserire importo in lettere)]) non viene versata al coordinatore, ma tenuta dalla [Commissione] [Agenzia] per il JRC.]

21.3 Pagamenti intermedi — Importo — Calcolo

I pagamenti intermedi rimborsano i costi ammissibili sostenuti per l'attuazione dell'azione nel corso dei periodi di riferimento corrispondenti.

La [Commissione] [Agenzia] verserà al coordinatore l'importo dovuto a titolo di pagamento intermedio entro 90 giorni dal ricevimento della relazione periodica (cfr. l'articolo 20.3), salvo applicazione degli articoli 47 o 48.

Il pagamento è subordinato all'approvazione della relazione periodica. La sua approvazione non comporta il riconoscimento della conformità, dell'autenticità, della completezza e dell'esattezza del suo contenuto.

L'importo dovuto a titolo di pagamento intermedio è calcolato dalla *[Commissione] [Agenzia]* secondo le fasi riportate in appresso:

Fase 1 — Applicazione dei tassi di rimborso

Fase 2 — Limite del 90% dell'importo massimo della sovvenzione

21.3.1 Fase 1 — Applicazione dei tassi di rimborso

Il tasso o i tassi di rimborso (cfr. l'articolo 5.2) vengono applicati ai costi ammissibili (costi effettivi, costi unitari e costi a tasso fisso *[e costi forfettari]*; cfr. l'articolo 6 dichiarati dai beneficiari *[e terzi collegati]* (cfr. l'articolo 20), e approvati dalla *[Commissione] [Agenzia]* (cfr. sopra) per il periodo di riferimento in esame.

21.3.2 Fase 2 — Limite del 90% dell'importo massimo della sovvenzione

L'importo complessivo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non deve superare il 90% dell'importo massimo della sovvenzione di cui all'articolo 5.1. L'importo massimo per il pagamento intermedio sarà calcolato come segue:

{90% dell'importo massimo della sovvenzione (cfr. l'articolo 5.1)

meno

{prefinanziamento e pagamenti intermedi precedenti} }.

21.4 Pagamento del saldo — Importo — Calcolo — Sblocco dell'importo impegnato per il Fondo di garanzia

Il pagamento del saldo rimborsa la restante parte dei costi ammissibili sostenuti dai beneficiari per l'attuazione dell'azione.

Se l'importo complessivo dei pagamenti precedenti è superiore all'importo definitivo della sovvenzione (cfr. l'articolo 5.3), il pagamento del saldo assume la forma di un recupero (cfr. l'articolo 44).

Se l'importo complessivo dei pagamenti precedenti è inferiore all'importo definitivo della sovvenzione, la *[Commissione] [Agenzia]* provvederà al saldo entro 90 giorni dal ricevimento della relazione finale (cfr. l'articolo 20.4), a meno che non si applichino gli articoli 47 o 48.

Il pagamento è subordinato all'approvazione della relazione finale. La sua approvazione non comporta il riconoscimento della conformità, dell'autenticità, della completezza e dell'esattezza del suo contenuto.

L'**importo dovuto a titolo di saldo** è calcolato dalla *[Commissione] [Agenzia]* detraendo l'importo complessivo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi (eventuali) già effettuati dall'importo definitivo della sovvenzione calcolato conformemente all'articolo 5.3:

{ importo definitivo della sovvenzione (cfr. l'articolo 5.3)

meno

{ prefinanziamento e pagamenti intermedi (eventuali) effettuati } }.

Al pagamento del saldo, l'importo trattenuto per il Fondo di garanzia (cfr. sopra) sarà sbloccato e:

- se il saldo è positivo: l'importo sbloccato verrà liquidato per intero al coordinatore insieme all'importo dovuto a titolo di saldo;
- se il saldo è negativo (pagamento del saldo che assume la forma di recupero): sarà detratto dall'importo sbloccato (cfr. l'articolo 44.1.2). Se l'importo risultante:
 - è positivo, verrà versato al coordinatore,
 - è negativo, verrà recuperato.

L'importo da pagare può tuttavia essere detratto — senza il consenso del beneficiario — da qualsiasi altro importo dovuto da un beneficiario alla *[Agenzia, alla] Commissione o a un'[altra] agenzia esecutiva* (dal bilancio UE o Euratom), fino al contributo massimo dell'UE indicato, per quel beneficiario, nel bilancio previsionale (cfr. l'allegato 2).

21.5 Comunicazione degli importi dovuti

Quando effettua i pagamenti, la *[Commissione] [Agenzia]* comunica ufficialmente al coordinatore l'importo dovuto, specificando se si tratta di un pagamento intermedio o il pagamento del saldo.

Per il pagamento del saldo, la notifica indicherà anche l'importo definitivo della sovvenzione.

In caso di riduzione della sovvenzione o di recupero di importi indebitamente versati, la notifica sarà preceduta dalla procedura in contraddittorio di cui agli articoli 43 e 44.

21.6 Valuta dei pagamenti

La *[Commissione] [Agenzia]* effettuerà tutti i pagamenti in euro.

21.7 Pagamenti al coordinatore — Distribuzione ai beneficiari

I pagamenti saranno corrisposti al coordinatore.

I pagamenti al coordinatore estinguono l'obbligazione di pagamento a carico della *[Commissione] [Agenzia]*.

Il coordinatore deve distribuire i pagamenti tra i beneficiari senza ritardi ingiustificati.

Il prefinanziamento può tuttavia essere distribuito solo:

- (a) se il numero minimo di beneficiari indicato nell'invito a presentare proposte ha aderito alla convenzione (cfr. l'articolo 56) e
- (b) ai beneficiari che hanno aderito alla convenzione (cfr. l'articolo 56).

21.8 Conto bancario per i pagamenti

Tutti i pagamenti sono effettuati sul conto bancario seguente:

Denominazione della banca: [...]

Nome completo del titolare del conto: [...]

Numero completo del conto (compresi i codici bancari): [...]

[Codice IBAN: [...]]⁴²

21.9 Costi di bonifico

I costi di bonifico sono presi a carico nel modo seguente:

- la [*Commissione*] [*Agenzia*] si assume i costi dei bonifici a lei addebitati dalla sua banca;
- il beneficiario si assume il costo dei bonifici addebitatigli dalla sua banca;
- la parte responsabile della ripetizione di un bonifico si assume tutti i costi del bonifico ripetuto.

21.10 Data di pagamento

I pagamenti da parte della [*Commissione*] [*Agenzia*] sono considerati effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto.

21.11 Conseguenze dell'inoservanza

21.11.1 Se la [*Commissione*] [*Agenzia*] non paga entro i termini di pagamento (cfr. sopra), i beneficiari hanno diritto agli **interessi di mora** al tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento in euro (“tasso di riferimento”), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento; tale tasso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

⁴² Codice BIC o SWIFT per i paesi in cui non si applica il codice IBAN.

Qualora gli interessi calcolati risultino pari o inferiori a 200 EUR, sono versati al coordinatore soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

Gli interessi di mora non si applicano se tutti i beneficiari sono Stati membri dell'UE (compresi enti regionali o locali o altri enti di diritto pubblico che agiscono a nome e per conto dello Stato membro ai fini della presente convenzione).

La sospensione del termine di pagamento o dei pagamenti (cfr. gli articoli 47 e 48), non sarà considerata un pagamento tardivo.

Gli interessi di mora coprono il periodo che va dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento (cfr. sopra) fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi di mora non sono contabilizzati ai fini del calcolo dell'importo definitivo della sovvenzione.

21.11.2 Se il coordinatore viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43), la convenzione o la partecipazione del coordinatore può essere risolta (cfr. l'articolo 50).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 22 — CONTROLLI, ESAMI, REVISIONI CONTABILI E INDAGINI — ESTENSIONE DEI RISULTATI

22.1 Controlli, esami e revisioni contabili da parte della [Agenzia e della] Commissione

22.1.1 Diritto di effettuare controlli

La [Agenzia o la] Commissione controllerà — durante l'attuazione dell'azione o successivamente — l'adeguata attuazione dell'azione e il rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione, compresa la valutazione degli elementi da fornire e delle relazioni.

A tal fine la [Agenzia o la] Commissione può farsi assistere da persone o organismi esterni.

La [Agenzia o la] Commissione può altresì chiedere ulteriori informazioni ai sensi dell'articolo 17. La [Agenzia o la] Commissione può chiedere ai beneficiari di fornirle tali informazioni direttamente.

Le informazioni fornite devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

22.1.2 Diritto di svolgere esami

La [Agenzia o la] Commissione può — durante l'attuazione dell'azione o successivamente — procedere ad un esame per verificare la corretta attuazione dell'azione (compresa la valutazione di risultati e relazioni), il rispetto degli obblighi ai sensi della convenzione e il sussistere della pertinenza scientifica o tecnologica dell'azione.

Gli esami possono essere avviati fino a due anni dopo il pagamento del saldo. Questi saranno ufficialmente notificati al coordinatore o al beneficiario interessato e saranno considerati avviati alla data della notifica ufficiale.

Se l'esame viene svolto su un terzo (cfr. gli articoli da 10 a 16), il beneficiario interessato deve informarne il terzo.

La *[Agenzia o la]* Commissione può svolgere esami direttamente (utilizzando il proprio personale) o indirettamente (tramite persone o organismi esterni designati). Essa informa il coordinatore o il beneficiario interessato circa l'identità delle persone o degli organismi esterni. Questi hanno il diritto di opporsi alla nomina per motivi di riservatezza commerciale.

Oltre agli elementi da fornire e alle relazioni già presentati (comprese le informazioni sull'utilizzo delle risorse), il coordinatore o il beneficiario interessato devono fornire — entro il termine previsto — informazioni e dati. La *[Agenzia o la]* Commissione può chiedere ai beneficiari di fornirle tali informazioni direttamente.

Il coordinatore o il beneficiario interessato possono essere invitati a partecipare a delle riunioni, eventualmente con esperti esterni.

Per gli esami **in loco**, i beneficiari devono consentire l'accesso ai loro siti e locali, anche a persone o organismi esterni, e devono garantire che le informazioni richieste siano messe prontamente a disposizione.

Le informazioni fornite devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

Sulla base dei risultati dell'esame, sarà redatta una **"relazione di esame"**.

La *[Agenzia o la]* Commissione notificherà ufficialmente la relazione di esame al coordinatore o beneficiario interessato, che dispone di 30 giorni di tempo per comunicare ufficialmente le osservazioni (**"procedura di esame in contraddittorio"**).

Gli esami (comprese le relazioni di esame) sono redatte nella lingua della convenzione.

22.1.3 Diritto di effettuare revisioni contabili

La *[Agenzia o la]* Commissione può — durante l'attuazione dell'azione o successivamente — effettuare revisioni contabili sull'adeguata attuazione dell'azione e sul rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione.

Le revisioni contabili possono essere avviate fino a due anni dopo il pagamento del saldo. Questi saranno ufficialmente notificati al coordinatore o al beneficiario interessato e saranno considerati avviati alla data della notifica ufficiale.

Se la revisione contabile viene svolta su un terzo (cfr. gli articoli da 10 a 16), il beneficiario interessato deve informarne il terzo.

La *[Agenzia o la]* Commissione può svolgere revisioni contabili direttamente (utilizzando il proprio personale) o indirettamente (tramite persone o organismi esterni designati). Essa informa il coordinatore o il beneficiario interessato circa l'identità delle persone o degli organismi esterni. Questi hanno il diritto di opporsi alla nomina per motivi di riservatezza commerciale.

Il coordinatore o il beneficiario interessato deve fornire — entro il termine previsto — le informazioni (compresi la contabilità completa, le buste paga individuali o altri dati personali) al fine di verificarne la conformità con la convenzione. La *[Agenzia o la]* Commissione può chiedere ai beneficiari di fornirle tali informazioni direttamente.

Per le revisioni contabili **in loco**, i beneficiari devono consentire l'accesso ai loro siti e locali, anche a persone o organismi esterni, e devono garantire che le informazioni richieste siano messe prontamente a disposizione.

Le informazioni fornite devono essere accurate, precise e complete e nel formato richiesto, anche in formato elettronico.

Sulla base dei risultati della revisione contabile, sarà redatto un “**progetto di relazione di revisione contabile**”.

La *[Agenzia o la]* Commissione notificherà ufficialmente la relazione di revisione contabile al coordinatore o beneficiario interessato, che dispone di 30 giorni di tempo per comunicare ufficialmente le sue osservazioni (“**procedura di revisione contabile in contraddittorio**”). Questo periodo può essere prorogato dalla *[Agenzia o la]* Commissione in casi giustificati.

La “**relazione di revisione contabile finale**” terrà conto delle osservazioni del coordinatore o del beneficiario interessato. La relazione gli sarà ufficialmente notificata.

Le revisioni contabili (comprese le relazioni di revisione contabile) sono redatte nella lingua della convenzione.

La *[Agenzia o la]* Commissione può inoltre accedere ai registri statutari dei beneficiari per la valutazione periodica dei costi unitari o degli importi a tasso fisso *[o importi forfettari]*.

22.2 Indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Ai sensi dei regolamenti n. 883/2013⁴³ e n. 2185/96⁴⁴ (e in conformità con le sue disposizioni e procedure), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può — in qualsiasi momento durante l'attuazione dell'azione o successivamente — effettuare indagini, compresi controlli in loco e ispezioni, onde stabilire se, per quanto riguarda l'azione finanziata nell'ambito della

⁴³ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GUL 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁴⁴ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GUL 292 del 15.11.1996, pag. 2).

convenzione, vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'UE.

22.3 Controlli e revisioni contabili della Corte dei conti europea

Ai sensi dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e dell'articolo 161 del regolamento finanziario n. 966/2012⁴⁵, la Corte dei conti europea può — in qualsiasi momento durante l'attuazione dell'azione o successivamente — espletare revisioni contabili.

La Corte dei conti europea ha diritto di accesso a fini di controlli e revisioni contabili.

22.4 Controlli, esami, revisioni contabili e indagini per le organizzazioni internazionali

[OPZIONE 1 per le organizzazioni internazionali: In conformità con i suoi regolamenti finanziari, l'Unione europea, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea, può procedere, anche in loco, a controlli, esami, revisioni contabili e indagini.]

Questo articolo sarà applicato conformemente a qualsiasi accordo specifico concluso a tal fine dall'organizzazione internazionale e dall'Unione europea.]

[OPZIONE 2: non pertinente;]

22.5 Conseguenze dei risultati nell'ambito di controlli, esami, revisioni contabili e indagini — Estensione dei risultati

22.5.1 Risultati nell'ambito della presente sovvenzione

I risultati di controlli, esami, revisioni contabili o indagini svolti nel contesto di questa sovvenzione possono comportare il rifiuto dei costi non ammissibili (cfr. l'articolo 42), la riduzione della sovvenzione (cfr. l'articolo 43), il recupero degli importi indebitamente versati (cfr. l'articolo 44) o una delle altre misure di cui al capo 6.

Il rifiuto dei costi o la riduzione del contributo dopo il pagamento del saldo darà luogo a una revisione dell'importo definitivo della sovvenzione (cfr. l'articolo 5.4).

I risultati di controlli, esami, revisioni contabili o indagini possono condurre a una richiesta di modifica dell'allegato 1 (cfr. l'articolo 55).

I controlli, gli esami, le revisioni contabili o le indagini che evidenziano errori sistematici o ricorrenti, irregolarità, frodi o inadempimenti possono avere anche ripercussioni su altre

⁴⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1).

sovvenzioni UE o Euratom concesse in condizioni analoghe (“**estensione dei risultati di questa sovvenzione ad altre sovvenzioni**”).

Inoltre, i risultati derivanti da un’indagine dell’OLAF possono portare a procedimenti penali ai sensi del diritto nazionale.

22.5.2 Risultati nell’ambito di altre sovvenzioni

La [*Agenzia o la*] Commissione può estendere i risultati di altre sovvenzioni alla sovvenzione in questione (“**estensione dei risultati da altre sovvenzioni a questa sovvenzione**”), se:

- (a) da altre sovvenzioni UE o Euratom assegnate al beneficiario a condizioni analoghe risulta che ha commesso errori sistematici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazione degli obblighi che hanno un’incidenza rilevante sulla presente sovvenzione; e
- (b) tali risultati sono ufficialmente notificati al beneficiario interessato — unitamente all’elenco delle sovvenzioni cui i risultati si riferiscono — entro due anni dal pagamento del saldo della presente sovvenzione.

L’estensione dei risultati può portare al rifiuto dei costi (cfr. l’articolo 42), alla riduzione della sovvenzione (cfr. l’articolo 43), al recupero degli importi indebitamente versati (cfr. l’articolo 44), alla sospensione dei pagamenti (cfr. l’articolo 48), alla sospensione dell’attuazione dell’azione (cfr. l’articolo 49) o alla risoluzione della convenzione (cfr. l’articolo 50).

22.5.3 Procedura

La [*Agenzia o la*] Commissione comunica ufficialmente al beneficiario interessato gli errori sistematici o ricorrenti e la sua intenzione di estendere questi risultati di audit, unitamente all’elenco delle sovvenzioni interessate.

22.5.3.1 Se i risultati riguardano l’**ammissibilità dei costi**: la notifica ufficiale comprenderà:

- (a) un invito a presentare osservazioni sull’elenco delle sovvenzioni interessate dai risultati;
- (b) la richiesta di presentare i **rendiconti finanziari rivisti** per tutte le sovvenzioni interessate;
- (c) il **tasso di correzione ai fini dell’estrapolazione** stabilito dalla [*Agenzia o la*] Commissione sulla base degli errori sistematici o ricorrenti, per calcolare gli importi da respingere, se il beneficiario interessato:
 - (i) ritiene che la trasmissione dei rendiconti finanziari rivisti non sia possibile o praticabile o
 - (ii) non trasmette i rendiconti finanziari rivisti.

Il beneficiario interessato ha a disposizione 90 giorni dalla ricezione della notifica per presentare osservazioni, i rendiconti finanziari rivisti o proporre un **metodo di correzione**.

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

alternativo debitamente motivato. Questo periodo può essere prorogato dalla *[Agenzia o la]* Commissione in casi giustificati.

La *[Agenzia o la]* Commissione può allora avviare una procedura di rigetto in conformità dell'articolo 42, sulla base:

- dei rendiconti finanziari rivisti, se approvati;
- del proposto metodo di correzione alternativo, se accettato

oppure

- del tasso di rettifica inizialmente notificato ai fini dell'estrapolazione, se non riceve alcuna osservazione né i rendiconti finanziari rivisti, non accetta le osservazioni o il metodo di correzione alternativo proposto o non approva i rendiconti finanziari rivisti.

22.5.3.2 Se i risultati riguardano **errori sostanziali, irregolarità o frodi o una violazione grave degli obblighi**: la notifica ufficiale comprenderà:

- (a) un invito a presentare osservazioni sull'elenco delle sovvenzioni interessate da tali risultati; e
- (b) il tasso fisso che *[Agenzia o la]* Commissione intende applicare in base al principio di proporzionalità.

Il beneficiario interessato ha a disposizione 90 giorni dalla ricezione della notifica per trasmettere osservazioni o proporre un tasso fisso alternativo debitamente motivato.

La *[Agenzia o la]* Commissione può allora avviare una procedura di riduzione in conformità dell'articolo 43, sulla base:

- del tasso fisso alternativo proposto, se accettato
- oppure
- del tasso fisso inizialmente notificato, se non riceve alcuna osservazione o non accetta le osservazioni o il tasso fisso alternativo proposto.

22.6 Conseguenze dell'inossservanza

Se un beneficiario viola uno degli obblighi di cui al presente articolo, i costi non adeguatamente documentati saranno considerati non ammissibili (cfr. l'articolo 6) e saranno respinti (cfr. l'articolo 42).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 23 — VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA DELL'AZIONE

23.1 Diritto di valutare l'incidenza dell'azione

La [*Agenzia o la*] Commissione può effettuare valutazioni intermedie o finali dell'incidenza dell'azione rispetto all'obiettivo del programma [*UE/Euratom*].

Le valutazioni possono essere avviate durante l'attuazione dell'azione e fino a [**OPZIONE 1 predefinita: cinque**] [**OPZIONE 2 per le sovvenzioni di valore modesto: tre**] anni dopo il pagamento del saldo. La valutazione è considerata avviata alla data della notifica ufficiale al coordinatore o ai beneficiari.

La [*Agenzia o la*] Commissione può effettuare queste valutazioni direttamente (utilizzando il proprio personale) o indirettamente (tramite persone o organismi esterni incaricati a tal fine dalla stessa).

Il coordinatore o i beneficiari devono fornire tutte le informazioni utili per la valutazione dell'impatto dell'azione, comprese informazioni in formato elettronico.

23.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola i suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la [*Commissione/Agenzia*] può applicare una delle misure descritte al capo 6.

SEZIONE 3 DIRITTI E OBBLIGHI CONNESSI ALLE CONOSCENZE PREESISTENTI E AI RISULTATI

SOTTOSEZIONE 1 ASPETTI GENERALI

ARTICOLO 23bis — GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

23bis.1 Obbligo di adottare misure per attuare la raccomandazione della Commissione sulla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze

I beneficiari che sono università o altri organismi pubblici di ricerca devono adottare misure per l'attuazione dei principi di cui ai punti 1 e 2 del Codice di condotta allegato alla raccomandazione della Commissione sulla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze⁴⁶.

Ciò non modifica gli obblighi di cui alle sottosezioni 2 e 3 della presente sezione.

I beneficiari devono garantire che i ricercatori e terzi coinvolti nell'azione ne siano a conoscenza.

23bis.2 Conseguenze dell'inosservanza

⁴⁶ Raccomandazione della Commissione C(2008) 1329, del 10 aprile 2008, relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca allegato alla presente raccomandazione.

Se un beneficiario viola i suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la *[Commissione] [Agenzia]* può applicare una delle misure descritte al capo 6.

SOTTOSEZIONE 2 DIRITTI E OBBLIGHI CONNESSI ALLE CONOSCENZE PREESISTENTI

ARTICOLO 24 — ACCORDO SULLE CONOSCENZE PREESISTENTI

24.1 Accordo sulle conoscenze preesistenti

I beneficiari devono individuare e concordare (per iscritto) le conoscenze preesistenti connesse all'azione (“**accordo sulle conoscenze preesistenti**”).

Per “**conoscenze preesistenti**”, si intendono i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti, come i diritti di proprietà intellettuale, che sono:

- (a) detenuti dai beneficiari prima della loro adesione alla convenzione, e
- (b) necessari ai fini della realizzazione dell'azione o dello sfruttamento dei risultati dell'azione.

24.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 25 — DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE PREESISTENTI

25.1 Esercizio dei diritti di accesso — Revoca dei diritti di accesso — Nessun diritto di sub-licenza

Per esercitare i diritti di accesso, è necessario innanzitutto presentare una richiesta scritta (“**richiesta di accesso**”).

Per “**diritti di accesso**”, si intendono i diritti di utilizzare i risultati o le conoscenze preesistenti secondo i termini e le condizioni stabiliti nella presente convenzione.

Le rinunce ai diritti di accesso sono valide solo se notificate per iscritto.

Salvo accordo contrario, i diritti di accesso non includono il diritto di sub-licenza.

25.2 Diritti di accesso per altri beneficiari, per l'esecuzione delle loro prestazioni nell'ambito dell'azione

I beneficiari devono concedersi reciprocamente l'accesso — a titolo gratuito — alle conoscenze preesistenti per eseguire le prestazioni loro assegnate nell'ambito dell'azione, a meno che il beneficiario in possesso delle conoscenze preesistenti non abbia — prima dell'adesione alla convenzione —:

- (a) informato gli altri beneficiari che l'accesso alle sue conoscenze preesistenti è soggetto a restrizioni o limiti di legge, compresi quelli imposti dai diritti di terzi (incluso il personale), o
- (b) concordato con gli altri beneficiari che l'accesso non sarebbe stato a titolo gratuito.

25.3 Diritti di accesso per altri beneficiari ai fini dello sfruttamento dei propri risultati

I beneficiari devono concedersi reciprocamente l'accesso — a condizioni eque e ragionevoli — alle conoscenze preesistenti necessarie per lo sfruttamento dei propri risultati, a meno che il beneficiario in possesso delle conoscenze preesistenti non abbia — prima dell'adesione alla convenzione — informato gli altri beneficiari che l'accesso alle sue conoscenze preesistenti è soggetto a restrizioni o limiti di legge, compresi quelli imposti dai diritti di terzi (incluso il personale).

Per “**condizioni eque e ragionevoli**”, si intendono condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l'accesso e/o la portata, la durata o ogni altra caratteristica dello sfruttamento previsto.

Le richieste di accesso possono essere presentate — salvo se diversamente pattuito — fino a un anno dal periodo di cui all'articolo 3.

25.4 Diritti di accesso per soggetti collegati

Se non diversamente convenuto nell'accordo consortile, l'accesso alle conoscenze preesistenti deve essere fornito anche — a condizioni eque e ragionevoli (cfr. sopra; l'articolo 25.3), e se non è soggetto a restrizioni o limiti di legge, compresi quelli imposti dai diritti di terzi (incluso il personale) — a soggetti collegati⁴⁷ stabiliti in uno Stato membro dell'UE o “paese

⁴⁷ Per la definizione si veda l'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), del regolamento n. 1290/2013 che stabilisce le regole di partecipazione: per “**soggetto collegato**”, si intende un soggetto che:

- si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o
- si trova sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, o
- controlla direttamente o indirettamente un partecipante.

Il “controllo” può assumere una delle seguenti forme:

- (a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto, o
- (b) la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.

Tuttavia, i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo:

associato⁴⁸, se necessario ai fini dello sfruttamento dei risultati ottenuti dai beneficiari cui sono collegati.

Se non diversamente concordato (cfr. sopra; l'articolo 25.1), il soggetto collegato interessato deve presentare la richiesta direttamente al beneficiario in possesso delle conoscenze preesistenti.

Le richieste di accesso possono essere presentate — salvo se diversamente pattuito — fino a un anno dal periodo di cui all'articolo 3.

25.5 Diritti di accesso per terzi

[OPZIONE 1 per l'accesso transnazionale a infrastrutture di ricerca: Il fornitore di accesso deve — a meno che non sia soggetto a restrizioni o limiti di legge, compresi quelli imposti dai diritti di terzi (incluso il personale) — fornire l'accesso alle conoscenze preesistenti necessarie per attuare l'azione.

Il fornitore di accesso deve informare quanto prima gli utilizzatori in merito a eventuali restrizioni che potrebbero incidere significativamente sulla concessione dei diritti di accesso.]

[OPZIONE 2: non pertinente;]

25.6 Conseguenze dell'inoservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

SOTTOSEZIONE 3 DIRITTI E OBBLIGHI CONNESSI AI RISULTATI

ARTICOLO 26 — PROPRIETÀ DEI RISULTATI

-
- (a) la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% del valore nominale delle azioni emesse o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci da parte della stessa società pubblica di investimenti, dello stesso investitore istituzionale o della stessa società di capitale di rischio;

- (b) i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.

⁴⁸ Per la definizione si veda l'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento n. 1290/2013 che stabilisce le regole di partecipazione: per “paese associato”, si intende un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con l’Unione, come indicato **[OPZIONE I per le sovvenzioni UE: Articolo 7 del regolamento (UE) n. 1291/2013 relativo al programma quadro. L’articolo 7 stabilisce le condizioni per l’associazione di paesi non UE a Orizzonte 2020.]** **[OPZIONE per le sovvenzioni Euratom: L’articolo 5 del regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 – (“regolamento n. 1314/2013 - Programma di formazione e ricerca Euratom per Orizzonte 2020”)(GUL 347 del 20.12.2013, pag. 948). L’articolo 5 stabilisce le condizioni di associazione dei paesi terzi a Orizzonte 2020.]**

26.1 Proprietà del beneficiario che genera i risultati

I risultati sono di proprietà del beneficiario che li ha prodotti.

Per “**risultati**”, si intende qualsiasi risultato intangibile o tangibile dell’azione, ad esempio dati, conoscenze o informazioni, generati nell’ambito dell’azione, indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto ad essi collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale.

26.2 Comproprietà di più beneficiari

Due o più beneficiari sono proprietari congiuntamente dei risultati se:

- (a) hanno prodotto i risultati congiuntamente e
- (b) non è possibile:
 - (i) stabilire il loro contributo rispettivo o
 - (ii) separare tali risultati al fine di chiedere, ottenere o mantenere la corrispondente tutela (cfr. l’articolo 27).

I comproprietari devono concordarsi (per iscritto) per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà (“**accordo di comproprietà**”) per garantire il rispetto dei loro obblighi nell’ambito della presente convenzione.

Salvo diversa disposizione dell’accordo di comproprietà, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare i risultati detenuti congiuntamente (senza il diritto di cedere sub-licenze), se agli altri comproprietari sono concessi:

- (a) un preavviso di almeno 45 giorni e
- (b) una compensazione equa e ragionevole.

Una volta prodotti i risultati, i comproprietari possono concordare (per iscritto) un regime alternativo, (anche trasferendo, per esempio, le proprie quote di proprietà a un proprietario unico (cfr. l’articolo 30) con diritti di accesso per gli altri).

26.3 Diritti di terzi (incluso il personale)

Se dei terzi (incluso il personale) possono rivendicare diritti sui risultati, il beneficiario interessato deve garantire che tali diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che gli incombono nel quadro della convenzione.

Se un terzo produce risultati, il beneficiario interessato deve ottenere da questi tutti i diritti necessari (trasferimento, licenze o altro), in modo da essere in condizione di rispettare i propri obblighi come se tali risultati fossero stati prodotti dal beneficiario stesso.

Se l'ottenimento dei diritti si rivela impossibile, il beneficiario deve astenersi dal ricorrere a terzi per produrre i risultati.

26.4 Proprietà [dell'UE]/[dell'Euratom]/[dell'Agenzia] per tutelare i risultati

26.4.1 [L'UE]/[Euratom]/[L'Agenzia] può — con il consenso del beneficiario interessato — assumere la proprietà dei risultati per tutelarli, se un beneficiario intende — fino a quattro anni dopo il periodo di cui all'articolo 3 — diffondere i suoi risultati senza tutelarli, tranne in uno dei seguenti casi:

- (a) la mancata tutela è riconducibile al fatto che non è possibile, ragionevole o giustificato tutelare i risultati (date le circostanze);
- (b) la mancata tutela è dovuta alla scarsa potenzialità di sfruttamento commerciale o industriale, o
- (c) il beneficiario intende trasferire i risultati a un altro beneficiario o terzo stabilito in uno Stato membro dell'UE o paese associato, che provvederà alla tutela.

Prima della diffusione dei risultati, e se i casi di cui alle lettere a), b) o c) non si applicano, il beneficiario deve darne ufficialmente notifica alla [Commissione] [Agenzia] e, nel contempo, comunicarle le cause del rifiuto a rilasciare il consenso. Il beneficiario può rifiutare di rilasciare il consenso soltanto se può dimostrare che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi.

Se decide di assumere la proprietà, la [Commissione] [Agenzia] ne darà ufficialmente notifica al beneficiario interessato entro 45 giorni dalla ricezione della notifica.

Nessuna diffusione relativa a questi risultati può aver luogo prima della fine di questo periodo o, se la [Commissione] [Agenzia] adotta una decisione in tal senso, finché non essa abbia adottato le misure necessarie per tutelare i risultati.

26.4.2 [L'UE]/[Euratom]/[L'Agenzia] può — con il consenso del beneficiario interessato — assumere la proprietà dei risultati per tutelarli, se un beneficiario intende — fino a quattro anni dopo il periodo di cui all'articolo 3 — porre fine alla tutela o non chiedere un'estensione della tutela, tranne in uno dei seguenti casi:

- (a) la tutela è interrotta a causa della scarsa potenzialità di sfruttamento commerciale o industriale;
- (b) una proroga non sarebbe giustificata date le circostanze.

Un beneficiario che intenda porre fine alla tutela dei risultati o non chiedere un'estensione deve — se i casi di cui alle lettere a), b) o c) non si applicano — informare ufficialmente la [Commissione] [Agenzia] almeno 60 giorni prima che la tutela giunga al termine o che un'estensione non sia più possibile e, nel contempo, comunicarle le ragioni del rifiuto a rilasciare il consenso. Il beneficiario può rifiutare di rilasciare il consenso soltanto se può dimostrare che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi.

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

Se decide di assumere la proprietà, la *[Commissione] [Agenzia]* ne darà ufficialmente notifica al beneficiario interessato entro 45 giorni dalla ricezione della notifica.

26.5 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 27 — TUTELA DEI RISULTATI — VISIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI UE

27.1 Obbligo di tutelare i risultati

Ogni beneficiario deve valutare la possibilità di tutelare i propri risultati e deve provvedere a tutelarli in maniera appropriata — per un periodo adeguato e con un'adeguata copertura territoriale — qualora:

- (a) si possa ragionevolmente prevedere che daranno luogo ad uno sfruttamento commerciale o industriale e
- (b) la loro tutela sia possibile, ragionevole e giustificata (date le circostanze).

Al momento di decidere in merito alla tutela, il beneficiario deve prendere in considerazione i propri interessi legittimi e gli interessi legittimi (soprattutto commerciali) degli altri beneficiari.

27.2 Proprietà *[dell'UE]/[dell'Euratom]/[dell'Agenzia]* per tutelare i risultati

Se un beneficiario intende non tutelare i propri risultati, porre fine alla loro tutela o non chiedere un'estensione della tutela, *[l'Unione] [Euratom] [l'Agenzia]* può — a determinate condizioni (cfr. l'articolo 26.4) — assumerne la proprietà al fine di continuare a garantirne la tutela.

27.3 Informazioni sui finanziamenti UE

Le domande di tutela dei risultati (comprese le domande di brevetto) depositate da o per conto di un beneficiario devono — a meno che la *[Commissione] [Agenzia]* non imponga o concordi disposizioni diverse o a meno che non sia possibile — contenere la seguente dichiarazione:

“Il progetto che ha portato alla presente domanda ha beneficiato di finanziamenti dal *[programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell'Unione europea] [programma di ricerca e formazione dell'Euratom 2014-2018]* in virtù della convenzione di sovvenzione n. [numero]”.

27.4 Conseguenze dell'inosservanza

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43).

Tale violazione può anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 28 — SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI

28.1 Obbligo di sfruttare i risultati

Ogni beneficiario deve — fino a quattro anni dopo il periodo di cui all'articolo 3 — adottare misure volte a garantire lo “**sfruttamento**” dei suoi risultati (direttamente o indirettamente, in particolare mediante trasferimento o licenza; cfr. l'articolo 30) attraverso:

- (a) il loro utilizzo in ulteriori attività di ricerca (al di fuori dell'ambito dell'azione);
- (b) lo sviluppo, la creazione o la commercializzazione di un prodotto o processo;
- (c) la creazione o la prestazione di un servizio, o
- (d) il loro utilizzo in attività di standardizzazione.

*[OPZIONE per ulteriori obblighi di sfruttamento se previsti nel programma di lavoro:
Inoltre, i beneficiari devono — fino a quattro anni dopo il periodo di cui all'articolo 3 — rispettare gli ulteriori obblighi di sfruttamento di cui all'allegato 1.]*

Ciò non modifica gli obblighi di sicurezza di cui all'articolo 37, i quali continuano a essere applicabili.

28.2 Risultati che potrebbero contribuire alla definizione di norme europee o internazionali — Informazioni sui finanziamenti UE

[OPZIONE per i risultati che potrebbero contribuire alla definizione di norme, se previsto nel programma di lavoro: Se si può ragionevolmente prevedere che i risultati contribuiscano alla definizione di norme europee o internazionali, il beneficiario interessato deve — fino a quattro anni dopo il periodo di cui all'articolo 3, — informarne la [Commissione] [Agenzia].]

Se i risultati sono integrati in una norma, il beneficiario interessato deve — a meno che la [Commissione] [Agenzia] non richieda o concordi diversamente o a meno che non sia possibile — chiedere all'organismo di normalizzazione di includere la seguente dichiarazione nella (informazione riguardante la) norma:

“I risultati integrati in questa norma hanno ricevuto finanziamenti dal [programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell'Unione europea] [programma di ricerca e formazione dell'Euratom 2014-2018] in virtù della convenzione di sovvenzione n. [numero]”.

28.3 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta ai sensi dell'articolo 43.

Tale violazione può anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 29 — DIFFUSIONE DEI RISULTATI — ACCESSO APERTO— VISIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI UE

29.1 Obbligo di diffondere i risultati

A meno che non sia contrario ai suoi interessi legittimi, ciascun beneficiario deve — il più rapidamente possibile — “**diffondere**” i propri risultati rendendoli pubblici con i mezzi adeguati (diversi da quelli derivanti dalla tutela o dallo sfruttamento dei risultati), ivi comprese le pubblicazioni scientifiche (su qualsiasi supporto).

[OPZIONE per ulteriori obblighi di diffusione se previsti nel programma di lavoro: Inoltre, i beneficiari devono rispettare gli ulteriori obblighi di diffusione di cui all'allegato 1.]

[OPZIONE per ulteriori obblighi di diffusione ai fini dell'interoperabilità se previsti nel programma di lavoro: Inoltre, i beneficiari devono — fino a quattro anni dopo il periodo di cui all'articolo 3 — diffondere eventuali specifiche tecniche dei risultati necessari ai fini dell'interoperabilità.]

[OPZIONE per ulteriori obblighi di diffusione ai fini dell'interoperabilità transfrontaliera se previsti nel programma di lavoro: Inoltre, i beneficiari devono — fino a quattro anni dopo il periodo di cui all'articolo 3 — diffondere gli elementi da fornire relativi all'interoperabilità transfrontaliera (cfr. l'allegato 1) e tutti i risultati necessari ai fini dell'interoperabilità transfrontaliera (in particolare le tecniche comuni e i componenti software comuni).]

Ciò non incide sull'obbligo di tutelare i risultati di cui all'articolo 27, gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 36, gli obblighi di sicurezza di cui all'articolo 37 o gli obblighi di protezione dei dati personali di cui all'articolo 39, i quali continuano a essere applicabili.

Un beneficiario che intende diffondere i suoi risultati deve dare un preavviso agli altri beneficiari — salvo diverso accordo — di almeno 45 giorni, trasmettendo informazioni sufficienti concernenti i risultati in questione.

Qualsiasi altro beneficiario può sollevare obiezioni entro — salvo diversi accordi — 30 giorni dalla ricezione della notifica, qualora possa dimostrare che i suoi interessi legittimi in relazione ai risultati o alle conoscenze preesistenti risulterebbero significativamente lesi. In tali casi, l'attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi.

Se un beneficiario non intende proteggere i suoi risultati, può — in determinate condizioni (cfr. l'articolo 26.4.1) — dover informare ufficialmente la *[Commissione] [Agenzia]* al riguardo, prima che si proceda alla diffusione.

29.2 Accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche

Ciascun beneficiario deve garantire l'accesso aperto (accesso online gratuito per qualsiasi utilizzatore) a tutte le pubblicazioni scientifiche sottoposte a un esame inter partes relative ai suoi risultati.

In particolare, deve:

- (a) il più rapidamente possibile e al più tardi alla pubblicazione, depositare in un archivio riservato alle pubblicazioni scientifiche una copia in formato elettronico accessibile, a lettura ottica, della versione pubblicata o il manoscritto sottoposto a un esame inter partes accettato ai fini della pubblicazione.

Inoltre, il beneficiario deve provvedere a depositare allo stesso tempo i dati di ricerca necessari per convalidare i risultati presentati nelle pubblicazioni scientifiche depositate.

- (b) garantire il libero accesso alla pubblicazione depositata — tramite l'archivio — al più tardi:
- (i) alla pubblicazione, se una versione elettronica è messa gratuitamente a disposizione dall'editore, o
 - (ii) entro sei mesi dalla pubblicazione (dodici mesi per le pubblicazioni nel campo delle scienze umane e sociali) in altri casi.
- (c) garantire l'accesso aperto — tramite l'archivio — ai metadati bibliografici che identificano la pubblicazione depositata.

I metadati bibliografici devono essere presentati in un formato standard e includere quanto segue:

- i termini “[“Unione europea (UE)” e “Orizzonte 2020”][“Euratom” e [programma di ricerca e formazione dell’Euratom 2014-2018”];
- il nome dell’azione, l’acronimo e il numero della sovvenzione;
- la data di pubblicazione, e la durata del periodo di embargo, se applicabile, e
- un identificatore persistente.

29.3 Accesso aperto ai dati di ricerca

[OPZIONE 1a per le azioni che partecipano al progetto pilota per l'accesso aperto ai dati di ricerca (Open Research Data Pilot): Per quanto riguarda i dati della ricerca digitali generati nell'ambito dell'azione (“dati”), i beneficiari devono:

- (a) depositare in un archivio dedicato ai dati di ricerca e adottare le misure del caso per consentire a terzi di accedere, estrarre, sfruttare, riprodurre e diffondere — a titolo gratuito per ogni utilizzatore — quanto segue:
- (i) i dati, compresi i metadati associati, necessari per convalidare i risultati presentati nelle pubblicazioni scientifiche, non appena possibile;
 - (ii) **[OPZIONE A per le azioni nel settore della salute che partecipano al progetto pilota per l'accesso aperto ai dati di ricerca (Open Research Data Pilot), se previste nel programma di lavoro: i dati utili per fronteggiare un'emergenza sanitaria, se espressamente richiesto dalla [Commissione][Agenzia] ed entro i termini stabiliti nella richiesta][OPZIONE B: non pertinente];**
 - (iii) altri dati, compresi i metadati associati, come specificato, ed entro i termini stabiliti nel “piano di gestione dei dati” (cfr. l'allegato 1);
- (b) fornire informazioni — tramite l'archivio — su mezzi e strumenti a disposizione dei beneficiari e necessari per la convalida dei risultati (e — ove possibile — fornire i mezzi e gli strumenti stessi).

Ciò non incide sull'obbligo di tutelare i risultati di cui all'articolo 27, gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 6, gli obblighi di sicurezza di cui all'articolo 37 o gli obblighi di protezione dei dati personali di cui all'articolo 39, i quali continuano a essere applicabili.

A titolo eccezionale, i beneficiari non devono garantire il libero accesso a parti specifiche dei loro dati di ricerca di cui alla lettera a), punti i) e iii), se tale accesso a parti specifiche dei dati di ricerca rischia di compromettere il raggiungimento dell'obiettivo principale dell'azione (come descritto nell'allegato 1). In questo caso, il piano di gestione dei dati deve contenere i motivi alla base di tale rifiuto.

[OPZIONE supplementare per le azioni nel settore della salute che partecipano al progetto pilota per l'accesso aperto ai dati di ricerca (Open Research Data Pilot), se previste nel programma di lavoro: A titolo eccezionale, i beneficiari non sono tenuti a garantire il libero accesso anche ai dati di ricerca di cui alla lettera a), punto ii), se la [Commissione][Agenzia] accetta di sostituire l'obbligo di accesso aperto con specifici diritti di accesso per i terzi che hanno bisogno dei dati per fronteggiare un'emergenza sanitaria. Detti diritti di accesso devono includere il diritto di accedere, estrarre, sfruttare e riprodurre i dati a titolo gratuito.]]

[OPZIONE 1b per le azioni nel settore della salute che NON partecipano al progetto pilota per l'accesso aperto ai dati di ricerca (Open Research Data Pilot), se previste nel programma di lavoro: La [Agenzia o la] Commissione può chiedere ai beneficiari di:

- (a) depositare in forma digitale i dati della ricerca, generati durante l'azione e utili per fronteggiare un'emergenza sanitaria, in un archivio dedicato ai dati di ricerca e adottare le misure del caso per consentire a terzi di accedere, estrarre, sfruttare, riprodurre e diffondere i dati a titolo gratuito per qualsiasi utilizzatore

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

oppure

(b) concedere specifici diritti di accesso a terzi che hanno bisogno dei dati di ricerca in forma digitale per fronteggiare un'emergenza sanitaria (compreso il diritto di accedere, estrarre, sfruttare e riprodurre i dati a titolo gratuito)

entro i termini stabiliti nella richiesta della [Commissione][Agenzia].

Ciò non incide sull'obbligo di tutelare i risultati di cui all'articolo 27, gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 36, gli obblighi di sicurezza di cui all'articolo 37 o gli obblighi di protezione dei dati personali di cui all'articolo 39, i quali continuano a essere applicabili.]

[**OPZIONE 1c per le azioni nel settore della salute mirate alle emergenze sanitarie, se previste nel programma di lavoro:** I beneficiari devono depositare in forma digitale i dati di ricerca generati durante l'azione in un archivio dedicato ai dati di ricerca e adottare le misure del caso per consentire a terzi di accedere, estrarre, sfruttare, riprodurre e diffondere i dati a titolo gratuito per qualsiasi utilizzatore, entro 30 giorni dalla data in cui i dati sono stati generati.

Ciò non incide sull'obbligo di tutelare i risultati di cui all'articolo 27, gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 36, gli obblighi di sicurezza di cui all'articolo 37 o gli obblighi di protezione dei dati personali di cui all'articolo 39, i quali continuano a essere applicabili.

A titolo eccezionale, i beneficiari non sono tenuti a garantire il libero accesso, se la [Commissione][Agenzia] accetta di sostituire l'obbligo di accesso aperto con specifici diritti di accesso per i terzi che hanno bisogno dei dati di ricerca per fronteggiare un'emergenza sanitaria. Detti diritti di accesso devono includere il diritto di accedere, estrarre, sfruttare e riprodurre i dati a titolo gratuito.]

[**OPZIONE 2: non pertinente;**]

29.4 Informazioni sui finanziamenti UE — Obbligo e diritto di utilizzare il simbolo dell'UE

Salvo se diversamente concordato o richiesto dalla [Commissione] [Agenzia] o a meno che non sia fattibile, un'eventuale diffusione dei risultati (in qualsiasi forma, anche elettronica) deve:

(a) esporre il simbolo dell'UE e

(b) contenere il testo seguente:

“Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal [programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell'Unione europea] [programma di ricerca e formazione dell'Euratom 2014-2018] in virtù della convenzione di sovvenzione n. [numero]”.

Quando è esposto insieme a un altro logo, deve essere dato opportuno rilievo al simbolo dell'UE.

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

Ai fini dei loro obblighi ai sensi del presente articolo, i beneficiari possono utilizzare il simbolo dell'UE senza previa autorizzazione della *[Commissione]* *[Agenzia]*.

Questo, tuttavia, non dà loro il diritto di uso esclusivo.

I beneficiari non possono appropriarsi del simbolo dell'UE o di analogo marchio o logo, né mediante registrazione né mediante altri mezzi.

29.5 Clausola di esclusione della responsabilità della *[Commissione][Agenzia]***

La diffusione dei risultati deve indicare che le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell'autore e che *[la Commissione]* *[l'Agenzia]* non è responsabile dell'eventuale utilizzo delle informazioni contenute in tale comunicazione o pubblicazione.

29.6 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43).

Tale violazione può anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 30 — TRASFERIMENTO E CONCESSIONE DI LICENZE SUI RISULTATI

30.1 Trasferimento di proprietà

Ciascun beneficiario può trasferire la proprietà dei suoi risultati.

Deve tuttavia garantire che gli obblighi incombenti in forza degli articoli 26.2, 26.4, 27, 28, 29, 30 e 31 si applicano anche al nuovo proprietario e che quest'ultimo ha l'obbligo di trasmetterli a ogni trasferimento successivo.

Ciò non modifica gli obblighi di sicurezza di cui all'articolo 37, i quali continuano a essere applicabili.

Salvo diverso accordo (per iscritto) in relazione a terzi specificamente identificati o a meno che non sia previsto nel diritto nazionale e dell'Unione in materia di fusioni e acquisizioni, un beneficiario che intenda trasferire la proprietà dei risultati deve dare un preavviso di almeno 45 giorni (o un preavviso più breve se concordato per iscritto) agli altri beneficiari che possiedono ancora (o possono ancora chiedere) i diritti di accesso a tali risultati. La notifica deve contenere informazioni sufficienti sul nuovo proprietario in modo da consentire a qualsiasi beneficiario interessato di valutare gli effetti sui suoi diritti di accesso.

Salvo diverso accordo (per iscritto) per determinati terzi, gli altri beneficiari possono opporsi entro 30 giorni dalla ricezione della notifica (o entro un periodo più breve se concordato per iscritto), qualora possano dimostrare che tale trasferimento pregiudica i loro diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra i beneficiari interessati.

30.2 Concessione di licenze

Ciascun beneficiario può concedere licenze sui suoi risultati (o comunque conferire il diritto al loro sfruttamento), se:

- (a) ciò non osta ai diritti di accesso di cui all'articolo 31 e
- (b) **[OPZIONE 1 in caso di ulteriori obblighi di sfruttamento di cui all'allegato 1: il beneficiario adempie i propri ulteriori obblighi di sfruttamento (cfr. l'articolo 28.1 e l'allegato 1)][OPZIONE 2: non pertinente].**

Ferme restando le lettere a) e b), le licenze esclusive sui risultati possono essere accordate soltanto se tutti gli altri beneficiari interessati hanno rinunciato ai loro diritti di accesso (cfr. l'articolo 31.1).

Ciò non incide sugli obblighi di diffusione di cui all'articolo 29 né sugli obblighi di sicurezza di cui all'articolo 37, i quali continuano a essere applicabili.

30.3 Diritto della [Commissione]/[Agenzia] di opporsi ai trasferimenti o alle licenze

[OPZIONE 1 per le sovvenzioni UE: La [Commissione] [Agenzia] può — fino a quattro anni dopo il periodo di cui all'articolo 3 — opporsi ad un trasferimento di proprietà o alla concessione di licenze esclusive sui risultati, se:

- (a) ciò avviene a favore di un terzo stabilito in un paese non UE non associato a Orizzonte 2020 e
- (b) la [Commissione] [Agenzia] ritiene che il trasferimento o la licenza non sia compatibile con gli interessi dell'UE in materia di competitività o non sia conforme ai principi etici e alle prescrizioni in materia di sicurezza.

Un beneficiario che intenda trasferire la proprietà o concedere una licenza esclusiva deve darne notifica ufficiale alla [Commissione] [Agenzia] prima che avvenga il trasferimento o la concessione della licenza in questione e

- individuare i risultati specifici di cui trattasi;
- descrivere dettagliatamente il nuovo proprietario o licenziatario o lo sfruttamento previsto o potenziale dei risultati, e
- includere una valutazione circostanziata del probabile impatto del trasferimento o della licenza sulla competitività dell'UE e sulla sua coerenza con i principi etici e requisiti di sicurezza.

La [Commissione] [Agenzia] può richiedere ulteriori informazioni.

Se la [Commissione] [Agenzia] decide di opporsi a un trasferimento o una licenza esclusiva, lo notifica ufficialmente al beneficiario interessato entro 60 giorni dalla ricezione della notifica (o qualsiasi ulteriore informazione richiesta).

Nessun trasferimento o nessuna licenza può aver luogo nei seguenti casi:

- *in attesa della decisione della [Commissione] [Agenzia], entro il termine sopra indicato;*
- *se la [Commissione] [Agenzia] solleva obiezioni;*
- *fino al soddisfacimento delle condizioni, se l'obiezione della [Commissione] [Agenzia] stabilisce delle condizioni.]*

[OPZIONE 2 per le sovvenzioni Euratom: La Commissione può [OPZIONE:— fino a quattro anni dopo il periodo di cui all'articolo 3 —] sollevare obiezioni in merito a un trasferimento di proprietà o alla concessione di licenze esclusive o non esclusive sui risultati, se:

- (a) *si tratta di un terzo stabilito in un paese non UE non associato al programma di ricerca e formazione Euratom 2014-2018, e*
- (b) *la Commissione ritiene che il trasferimento o la licenza non sia compatibile con gli interessi dell'UE in materia di competitività o non sia coerente con i principi etici e i requisiti di sicurezza.*

I requisiti di sicurezza comprendono gli interessi in materia di difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato Euratom.

Un beneficiario che intenda trasferire la proprietà o concedere una licenza deve darne notifica ufficiale alla Commissione prima che abbia luogo il trasferimento o la concessione della licenza in questione e

- *individuare i risultati specifici di cui trattasi;*
- *descrivere dettagliatamente i risultati, il nuovo proprietario o licenziatario o lo sfruttamento previsto o potenziale dei risultati, e*
- *includere una valutazione circostanziata del probabile impatto del trasferimento o della licenza sulla competitività dell'UE e sulla sua coerenza con i principi etici e i requisiti di sicurezza.*

La Commissione può richiedere ulteriori informazioni.

Se la Commissione decide di opporsi a un trasferimento o una licenza, trasmette una comunicazione ufficiale al beneficiario interessato entro 60 giorni dalla ricezione della notifica (o qualsiasi ulteriore informazione richiesta).

Nessun trasferimento o nessuna licenza può aver luogo nei seguenti casi:

- *in attesa della decisione della Commissione, entro il termine sopra indicato;*

- *se la Commissione solleva obiezioni;*
- *fino al soddisfacimento delle condizioni, se l'obiezione della Commissione stabilisce delle condizioni.]*

[OPZIONE 3: non pertinente]

30.4 Conseguenze dell'inoservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43).

Tale violazione può anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 31 — DIRITTI DI ACCESSO AI RISULTATI

31.1 Esercizio dei diritti di accesso — Revoca dei diritti di accesso — Nessun diritto di sub-licenza

Si applicano le condizioni di cui all'articolo 25.1.

Gli obblighi di cui al presente articolo non modificano gli obblighi di sicurezza di cui all'articolo 37, i quali continuano a essere applicabili.

31.2 Diritti di accesso per altri beneficiari, per l'esecuzione delle loro prestazioni nell'ambito dell'azione

I beneficiari devono concedersi reciprocamente l'accesso — a titolo gratuito — ai risultati necessari per l'esecuzione delle loro prestazioni nell'ambito dell'azione.

31.3 Diritti di accesso per altri beneficiari ai fini dello sfruttamento dei propri risultati

I beneficiari devono concedersi reciprocamente — a condizioni eque e ragionevoli (cfr. l'articolo 25.3) — l'accesso ai risultati necessario ai fini dello sfruttamento dei propri risultati.

Le richieste di accesso possono essere presentate — salvo se diversamente pattuito — fino a un anno dal periodo di cui all'articolo 3.

31.4 Diritti di accesso per soggetti collegati

Se non diversamente convenuto nell'accordo consortile, l'accesso ai risultati deve essere fornito anche — a condizioni eque e ragionevoli (articolo 25.3) — a soggetti collegati stabiliti in uno Stato membro dell'UE o paese associato, se ciò è necessario per lo sfruttamento dei risultati ottenuti dai beneficiari cui sono collegati.

Se non diversamente concordato (cfr. sopra; l'articolo 31.1), il soggetto collegato interessato deve presentare la richiesta direttamente al beneficiario in possesso dei risultati.

Le richieste di accesso possono essere presentate — salvo se diversamente pattuito — fino a un anno dal periodo di cui all'articolo 3.

31.5 Diritti di accesso per istituzioni, organi e organismi dell'UE e Stati membri dell'UE

[OPZIONE 1 predefinita per le sovvenzioni UE: I beneficiari devono dare accesso ai loro risultati — a titolo gratuito — a istituzioni, organi e organismi dell'UE, per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'UE.

Tali diritti di accesso si limitano a un uso non commerciale e non competitivo.

Ciò non modifica il diritto di utilizzare qualsiasi materiale, documento o informazione ricevuti dai beneficiari per le attività di comunicazione e pubblicizzazione (cfr. l'articolo 38.2).]

[OPZIONE 2 per gli inviti nell'ambito dell'obiettivo specifico “Società sicure - Proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini”: I beneficiari devono dare accesso ai loro risultati — a titolo gratuito — a istituzioni, organi o organismi dell'UE, nonché alle autorità nazionali degli Stati membri dell'UE per lo sviluppo, l'attuazione o il monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale ambito.

Tali diritti di accesso si limitano a un uso non commerciale e non competitivo.

L'accesso è subordinato a un accordo inteso a definire le condizioni specifiche per garantire che:

- (a) l'accesso sia utilizzato solo per lo scopo previsto e
- (b) siano stati stabiliti adeguati obblighi di riservatezza.

Lo Stato membro dell'UE o istituzione, organo o organismo dell'UE richiedente deve informare tutti gli altri Stati membri dell'UE in merito a tale richiesta.

Ciò non incide sugli obblighi di sicurezza di cui all'articolo 7 che continuano a essere applicabili.]

[OPZIONE 3 per le sovvenzioni Euratom: I beneficiari devono dare accesso ai loro risultati — a titolo gratuito — alla Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e alle sue imprese comuni, per lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche e dei programmi Euratom o per il rispetto degli obblighi assunti attraverso la cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

In deroga all'articolo 31.1, tali diritti di accesso includono il diritto di autorizzare terzi ad utilizzare i risultati in materia di appalti pubblici e il diritto di concedere sub-licenze, e si limitano a un uso non commerciale e non competitivo.]

31.6 Diritti di accesso per terzi

[OPZIONE 1a per ulteriori diritti di accesso ai fini dell'interoperabilità transfrontaliera se previsti nel programma di lavoro: I beneficiari devono concedere — alle condizioni di cui all'articolo 31.2 e all'articolo 31.3 — l'accesso ai loro risultati ai beneficiari complementari⁴⁹, ai fini della convenzione o delle convenzioni di sovvenzione complementari (cfr. l'articolo 2).]

[OPZIONE 1b per ulteriori diritti di accesso ai fini dell'interoperabilità se previsti nel programma di lavoro: I beneficiari devono concedere a terzi — fino a quattro anni dopo il periodo di cui all'articolo 3 [OPZIONE A: a condizioni eque e ragionevoli (cfr. l'articolo 25.3)][OPZIONE B: a titolo gratuito] — l'accesso ai propri risultati ai fini dell'interoperabilità.]

[OPZIONE 1c per ulteriori diritti di accesso ai fini dell'interoperabilità transfrontaliera se previsti nel programma di lavoro: I beneficiari devono concedere a terzi — fino a quattro anni dopo il periodo di cui all'articolo 3 e a condizioni eque e ragionevoli — l'accesso ai propri risultati ai fini dell'interoperabilità, in particolare per l'attuazione dei risultati negli Stati membri dell'UE o nei paesi associati che non partecipano all'azione.

I beneficiari devono consentire l'accesso a componenti software nell'ambito di una licenza pubblica dell'UE (o di licenze compatibili) e rispettare tutte le prescrizioni supplementari stabilite nell'allegato 1.]

[OPZIONE 1d per l'accesso transnazionale a infrastrutture di ricerca: Il fornitore di accesso deve concedere agli utilizzatori l'accesso ai risultati necessari ai fini dell'attuazione dell'azione.]

[OPZIONE 2: non pertinente]

31.7 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

SEZIONE 4 ALTRI DIRITTI E OBBLIGHI

ARTICOLO 32 — ASSUNZIONE E CONDIZIONI DI LAVORO PER RICERCATORI

32.1 Obbligo di adottare misure per attuare la Carta europea dei ricercatori e il codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori

⁴⁹ Per “**beneficiario complementare**”, si intende un beneficiario di una convenzione di sovvenzione complementare.

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

I beneficiari devono adottare tutte le misure necessarie per attuare i principi enunciati nella raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e il codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori⁵⁰, in particolare per quanto riguarda:

- condizioni di lavoro;
- procedure di assunzione trasparenti basate sul merito, e
- sviluppo della carriera.

I beneficiari devono garantire che i ricercatori e terzi coinvolti nell'azione ne siano a conoscenza.

32.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola i suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la *[Commissione] [Agenzia]* può applicare una delle misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 33 — PARITÀ DI GENERE

33.1 Obbligo di mirare alla parità di genere

I beneficiari devono adoperarsi per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'attuazione dell'azione. Essi devono mirare, per quanto possibile, a un equilibrio di genere a tutti i livelli del personale assegnato all'azione, anche a livello di supervisione e manageriale.

33.2 Conseguenze dell'inosservanza

Se un beneficiario viola i suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la *[Commissione] [Agenzia]* può applicare una delle misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 34 — ETICA E INTEGRITÀ DELLA RICERCA

34.1 Obbligo di rispettare i principi etici e dell'integrità della ricerca

I beneficiari devono eseguire l'azione nel rispetto:

- (a) dei principi etici (compresi gli standard più elevati in materia di integrità della ricerca)
e
- (b) del diritto internazionale, dell'Unione e nazionale vigente.

⁵⁰ Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (GUL 75 del 22.3.2005, pag. 67).

Il finanziamento non sarà erogato per attività svolte al di fuori dell'UE, se vietate in tutti gli Stati membri né per attività che implicano la distruzione di embrioni umani (ad esempio per ottenere cellule staminali).

I beneficiari devono garantire che le attività svolte nell'ambito dell'azione siano mirate esclusivamente alle applicazioni civili.

I beneficiari devono garantire che le attività nell'ambito dell'azione:

- (a) non siano finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;
- (b) non siano volte a modificare il patrimonio genetico di esseri umani, con il rischio di rendere ereditarie tali modifiche (con l'eccezione della ricerca sulla cura del cancro delle gonadi, che può essere finanziata), o
- (c) non siano volte a creare embrioni umani soltanto ai fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

Inoltre, i beneficiari devono rispettare i principi fondamentali dell'integrità della ricerca — quali definiti nel Codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca⁵¹.

Ciò implica l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi fondamentali:

- **affidabilità** nel garantire la qualità della ricerca: si riflette nella progettazione, nella metodologia, nell'analisi e nell'uso delle risorse;
- **onestà** nello sviluppare, condurre, rivedere, riferire e comunicare la ricerca in maniera trasparente, equa, completa e obiettiva;
- **rispetto** per i colleghi, i partecipanti alla ricerca, la società, gli ecosistemi, il patrimonio culturale e l'ambiente;
- **responsabilità** per la ricerca dall'idea iniziale alla pubblicazione, per la sua gestione e organizzazione, per la formazione, la supervisione e il tutoraggio, e infine per i suoi impatti più ampi;

e significa che i beneficiari devono assicurare che le persone che svolgono compiti di ricerca seguano le buone pratiche della ricerca e si astengano dal commettere le violazioni all'integrità della ricerca descritte nel presente codice.

Ciò non modifica gli altri obblighi derivanti dalla presente convenzione o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, dell'Unione o nazionale applicabile, i quali continuano a essere applicabili.

⁵¹ Codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca dell'ALLEA (*All European Academies*) http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf.

34.2 Attività che sollevano questioni etiche

Le attività che sollevano questioni etiche devono soddisfare le “**prescrizioni etiche**”, che fanno parte dei risultati di cui all’allegato 1.

Prima di avviare un’attività che solleva una questione etica, ciascun beneficiario deve ottenere:

- (a) il parere del comitato etico richiesto eventualmente dal diritto nazionale e
 - (b) le eventuali notifiche o autorizzazioni per le attività che sollevano questioni etiche previste dal diritto nazionale e/o europeo
- necessari per l’attuazione delle prestazioni relative alle attività in questione.

I documenti devono essere conservati e presentati su richiesta dal coordinatore alla *[Commissione]/[Agenzia]* (cfr. l’articolo 52). Se tali documenti non sono redatti in inglese, occorre corredarli di una sintesi in inglese dalla quale si evinca che le prestazioni in questione sono state assolte e che contenga, se disponibili, le conclusioni del comitato o dell’autorità interessata.

34.3 Attività che coinvolgono embrioni umani o cellule staminali embrionali umane

Le attività che prevedono la ricerca su embrioni umani o cellule staminali embrionali umane possono essere effettuate, in aggiunta all’articolo 34.1, solo se:

- figurano nell’allegato 1 o
- il coordinatore ha ottenuto l’autorizzazione esplicita (per iscritto) della *[Commissione]* *[Agenzia]* (cfr. l’articolo 52).]

34.4 Conseguenze dell’inoservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l’articolo 43) e si può porre fine alla convenzione o alla partecipazione del beneficiario (cfr. l’articolo 50).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 35 — CONFLITTO D’INTERESSI

35.1 Obbligo di evitare l’insorgere di un conflitto d’interessi

I beneficiari devono adottare tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni in cui l’attuazione imparziale e obiettiva dell’azione venga compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi (“**conflitto d’interessi**”).

Essi devono trasmettere senza indugio una notifica ufficiale alla *[Commissione] [Agenzia]* riguardo a qualsiasi situazione che costituisce o può condurre a un conflitto d'interessi, e adottare immediatamente tutti i provvedimenti del caso per porre rimedio a tale situazione.

La *[Commissione][Agenzia]* ha il diritto di verificare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere l'adozione di provvedimenti supplementari entro un termine specificato.

35.2 Conseguenze dell'inoservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43) e si può porre fine alla convenzione o alla partecipazione del beneficiario (cfr. l'articolo 50).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 36 — RISERVAZIONE

36.1 Obbligo generale di mantenere la riservatezza

Durante l'attuazione dell'azione e per quattro anni dopo il periodo di cui all'articolo 3, le parti devono mantenere la riservatezza dei dati, documenti o altro materiale (in qualunque forma) considerati riservati al momento della comunicazione (“**informazioni riservate**”).

Su richiesta di un beneficiario, la *[Commissione] [Agenzia]* può accettare di mantenere tali informazioni riservate per un ulteriore periodo, trascorsi i quattro anni iniziali.

Se le informazioni sono state identificate come riservate solo oralmente, la loro natura riservata deve essere confermata per iscritto dalla persona che le ha comunicate entro 15 giorni dalla loro divulgazione.

Salvo diverso accordo tra le parti, queste possono utilizzare le informazioni riservate solo per attuare la convenzione.

I beneficiari possono rivelare informazioni riservate al loro personale o a terzi coinvolti nell'azione solo se questi ultimi:

- (a) devono essere a conoscenza delle informazioni ai fini dell'esecuzione della convenzione e
- (b) sono vincolati da un obbligo di riservatezza.

Ciò non modifica gli obblighi di sicurezza di cui all'articolo 37, i quali continuano a essere applicabili.

La *[Commissione] [Agenzia]* può divulgare informazioni riservate al suo personale, alle altre istituzioni e organismi dell'UE. Può divulgare informazioni riservate a terzi, se:

- (a) ciò è necessario ai fini dell'attuazione della convenzione e della tutela degli interessi finanziari dell'UE e

(b) i destinatari delle informazioni sono vincolati da un obbligo di riservatezza.

Alle condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento n. 1290/2013⁵² che stabilisce le regole di partecipazione, la Commissione deve inoltre rendere disponibili le informazioni sui risultati ad altre istituzioni, organi o organismi dell'UE, nonché agli Stati membri o ai paesi associati.

Gli obblighi di riservatezza non sono più d'applicazione se:

- (a) la parte che le ha divulgare decide di sollevare la controparte da tale obbligo;
- (b) l'informazione era già nota al destinatario o gli viene trasmessa senza obbligo di riservatezza da un terzo che non era vincolato da un simile obbligo;
- (c) il destinatario dimostra che l'informazione è stata elaborata senza l'uso di informazioni riservate;
- (d) le informazioni diventano pubblicamente disponibili senza violare alcun obbligo di riservatezza, o
- (e) la divulgazione delle informazioni è imposta dal diritto dell'Unione o nazionale.

36.2 Conseguenze dell'inoservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 37 — OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

37.1 Risultati che comportano raccomandazioni in materia di sicurezza

[OPZIONE 1 se applicabile alla sovvenzione: I beneficiari devono conformarsi alle raccomandazioni di sicurezza di cui all'allegato 1.]

Nel caso di raccomandazioni di sicurezza che limitano la pubblicazione o diffusione dei risultati, un beneficiario deve — prima di rendere pubblici o divulgare a terzi (compresi i soggetti collegati) i risultati in questione — informare il coordinatore — che deve richiedere l'autorizzazione scritta della [Commissione] [Agenzia].

In caso di cambiamenti nel contesto della sicurezza, i beneficiari devono informare il coordinatore, che deve a sua volta informare la [Commissione][Agenzia] e, se necessario, richiedere una modifica dell'allegato 1 (cfr. l'articolo 55).]

⁵² Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione “Orizzonte 2020 (2014-2020)” (GU L 347 del 20.12.2013 pag. 81).

[OPZIONE 2: non pertinente]

37.2 Informazioni classificate

[OPZIONE 1 se applicabile alla sovvenzione: I beneficiari devono rispettare la classificazione di sicurezza di cui all'allegato 1 (Disposizioni sugli aspetti di sicurezza (SAL) e Guida alla classificazione di sicurezza (SCG)).

Le informazioni classificate devono essere trattate in conformità delle Disposizioni sugli aspetti di sicurezza (SAL) e della decisione 2015/444⁵³ — fino a quando non sono declassificate.

Le prestazioni che comportano informazioni classificate non possono essere subappaltate senza previa autorizzazione esplicita scritta della [Commissione] [Agenzia].

In caso di cambiamenti del contesto di sicurezza, i beneficiari devono informare il coordinatore — che a sua volta deve informare immediatamente la [Commissione] [Agenzia] e, se necessario, richiedere una modifica dell'allegato 1 (cfr. l'articolo 55)]

[OPZIONE 2: non pertinente]

37.3 Attività che coinvolgono beni a duplice uso o materiali e sostanze pericolosi

[OPZIONE 1 se applicabile alla sovvenzione: Le attività che coinvolgono beni a duplice uso o materiali e sostanze pericolosi devono essere conformi al diritto dell'Unione, nazionale e internazionale.

Prima dell'inizio dell'attività, il coordinatore deve presentare alla [Commissione] [Agenzia] (cfr. l'articolo 52) una copia delle eventuali licenze di esportazione o trasferimento previste dal diritto dell'Unione, nazionale o internazionale.]

[OPZIONE 2: non pertinente]

37.4 Conseguenze dell'inoservanza

[OPZIONE 1 da utilizzare se gli articoli 37.1, 37.2 e/o 37.3 sono applicabili: Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.]

[OPZIONE 2: non pertinente]

⁵³ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE.

ARTICOLO 38 — PROMOZIONE DELL'AZIONE — VISIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI UE

38.1 Attività di comunicazione da parte dei beneficiari

38.1.1 Obbligo di promuovere l'azione e i suoi risultati

I beneficiari devono promuovere l'azione e i suoi risultati, fornendo informazioni rivolte a pubblici diversi (compresi i media e il pubblico generale) in maniera efficace e strategica.

Ciò non modifica gli obblighi di diffusione di cui all'articolo 29, gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 36 o gli obblighi di sicurezza di cui all'articolo 37 che continuano a essere applicabili.

Prima di impegnarsi in una attività di comunicazione per cui è previsto un impatto mediatico importante, i beneficiari devono informarne la *[Commissione] [Agenzia]* (cfr. l'articolo 52).

38.1.2 Informazioni sui finanziamenti UE — Obbligo e diritto di utilizzare il simbolo dell'UE

Salvo se diversamente concordato o richiesto dalla *[Commissione] [Agenzia]* o a meno che non sia possibile, qualsiasi attività di comunicazione legata all'azione (anche in formato elettronico, attraverso i mezzi di comunicazione sociali, ecc.) e le infrastrutture, le attrezzature e i principali risultati finanziati dalla sovvenzione devono:

- (a) esporre il simbolo dell'UE e
- (b) contenere il testo seguente:

Per le attività di comunicazione: “Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal *[programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell'Unione europea] [programma di ricerca e formazione dell'Euratom 2014-2018]* in virtù della convenzione di sovvenzione n. [numero]”.

Per le infrastrutture, attrezzature e principali risultati: “Questa *[infrastruttura] [attrezzatura]* [inserire tipo di risultato] è parte di un progetto che ha ricevuto finanziamenti dal *[programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell'Unione europea] [programma di ricerca e formazione dell'Euratom 2014-2018]* in virtù della convenzione di sovvenzione n. [numero]”.

Quando è esposto insieme a un altro logo, deve essere dato opportuno rilievo al simbolo dell'UE.

Ai fini dei loro obblighi ai sensi del presente articolo, i beneficiari possono utilizzare il simbolo dell'UE senza previa autorizzazione della *[Commissione] [Agenzia]*.

Questo, tuttavia, non dà loro il diritto di uso esclusivo.

I beneficiari non possono appropriarsi del simbolo dell'UE o di analogo marchio o logo, né mediante registrazione né mediante altri mezzi.

38.1.3 Clausola di esclusione della responsabilità della *[Agenzia e della] Commissione*

Le attività di comunicazione relative all’azione devono indicare che le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell’autore e che la *[Commissione] [Agenzia]* non *[è]/[sono]* responsabile dell’eventuale utilizzo delle informazioni contenute in tale comunicazione o pubblicazione.

38.2 Attività di comunicazione da parte della *[Agenzia e della] Commissione*

38.2.1 Diritto all’uso di materiali, documenti o informazioni dei beneficiari

La *[Agenzia e la] Commissione* *[può] [possono]* utilizzare, per le attività di comunicazione e pubblicizzazione, informazioni relative all’azione, documenti, in particolare sintesi, a scopo di pubblicazione ed elementi da fornire pubblici, nonché qualsiasi altro materiale, per esempio immagini o materiale audiovisivo ricevuti dai beneficiari (anche in formato elettronico).

Ciò non modifica gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 36 e gli obblighi di sicurezza di cui all’articolo 37 che continuano a essere applicabili.

Se l’uso da parte della *[Agenzia o della] Commissione* di questi materiali, documenti o informazioni rischia di compromettere interessi legittimi, il beneficiario interessato può chiedere alla *[Agenzia o alla] Commissione* di non usarli (cfr. l’articolo 52).

Il diritto di utilizzare materiali, documenti e informazioni di un beneficiario prevede:

- (a) **uso per i propri scopi** (in particolare, mettendoli a disposizione delle persone che lavorano per la *[Agenzia o la] Commissione* o qualsiasi altra istituzione, organo o organismo dell’UE, o enti o istituzioni negli Stati membri dell’UE; e copiandoli o riproducendoli per intero o in parte, in numero illimitato);
- (b) **distribuzione al pubblico** (in particolare pubblicazione di copie cartacee e in formato elettronico o digitale, pubblicazione su Internet, come documento scaricabile o non scaricabile, trasmissione radiotelevisiva su qualsiasi canale, presentazione o esposizione pubblica, comunicazione attraverso servizi di informazione stampa, inserimento in banche dati o repertori aperti ad un’ampia consultazione);
- (c) **elaborazione o riscrittura** ai fini di attività di comunicazione e pubblicizzazione (fra cui, estratti, sintesi, inserimento di altri elementi (come metadati, legende, altri elementi grafici, video, audio o elementi di testo), estrazione di parti (per esempio file audio o video), divisione in parti, utilizzo in una raccolta);
- (d) traduzione;
- (e) **accesso in risposta a singole richieste**, ai sensi del regolamento n. 1049/2001⁵⁴, senza diritto alla riproduzione o allo sfruttamento;

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

- (f) **conservazione** in formato cartaceo, elettronico o altro formato;
- (g) **archiviazione**, in linea con le norme in materia di gestione documentale applicabili, e
- (h) il diritto di autorizzare **terzi** ad agire in suo nome o a concedere a terzi sub-licenze per le modalità di utilizzo di cui alle lettere b), c), d) e f), se necessario per le attività di comunicazione e pubblicizzazione della *[Agenzia o della] Commissione*.

Se il diritto d'uso è soggetto ai diritti di un terzo (compreso il personale del beneficiario), il beneficiario deve assicurarne la conformità agli obblighi derivanti dalla convenzione quadro di partenariato e dalle convenzioni specifiche (in particolare, ottenendo la necessaria approvazione da parte dei terzi interessati).

Se del caso (e se previsto dai beneficiari), la *[Agenzia o la] Commissione* inserirà le seguenti informazioni:

“© — [anno] — [nome del titolare del diritto di proprietà]. Tutti i diritti sono riservati alla *[inserire la denominazione dell'Agenzia]* e alla *[Unione europea (UE)]* *[Euratom]*, a determinate condizioni.”

38.3 Conseguenze dell'inoservanza

Se un beneficiario viola uno dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta (cfr. l'articolo 43).

Tali violazioni possono anche condurre a una delle altre misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 39 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

39.1 Trattamento dei dati personali da parte */dell'Agenzia e/* della Commissione

I dati personali relativi alla presente convenzione saranno trattati dalla *[Agenzia o della] Commissione* ai sensi del regolamento n. 45/2001⁵⁵ e secondo le “notifiche delle operazioni di trattamento” trasmesse al responsabile della protezione dei dati della *[Agenzia o della] Commissione* (accessibili al pubblico nel registro responsabile della protezione dei dati).

Tali dati saranno trattati dal “**titolare del trattamento di dati**” della *[Agenzia o della] Commissione* ai fini dell'esecuzione, della gestione e del monitoraggio di tali convenzioni o della protezione degli interessi finanziari dell'UE o dell'Euratom (fra cui controlli, esami, revisioni e indagini; cfr. l'articolo 22).

Le persone i cui dati personali sono trattati hanno il diritto di accedere a e rettificare i propri dati personali. A tal fine, devono inviare le eventuali domande circa il trattamento dei loro dati personali al titolare del trattamento, tramite il referente indicato nella “dichiarazione in

⁵⁵ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

materia di protezione della privacy”, reperibile sui siti web della *[Agenzia e della] Commissione.*

Essi hanno anche il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

39.2 Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari

I beneficiari devono trattare i dati personali ai sensi della convenzione, in conformità al vigente diritto dell’Unione e nazionale in materia di protezione dei dati (compresi le autorizzazioni o gli obblighi di notifica).

I beneficiari possono concedere al proprio personale l’accesso solo ai dati strettamente necessari ai fini dell’esecuzione, della gestione e del monitoraggio della convenzione.

I beneficiario devono informare il personale in merito alla raccolta e al trattamento dei loro dati personali da parte della *[Agenzia o della] Commissione.* A questo scopo, prima di trasmettere i dati alla *[Agenzia o alla] Commissione,* essi devono fornire loro la dichiarazione in materia di protezione della privacy (cfr. sopra).

39.3 Conseguenze dell’inoservanza

Se un beneficiario viola i suoi obblighi ai sensi dell’articolo 39.2, la *[Commissione] [Agenzia]* può applicare una delle misure descritte al capo 6.

ARTICOLO 40 — CESSIONI DI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA [COMMISSIONE] [AGENZIA]

I beneficiari non possono cedere a terzi alcuni dei loro crediti nei confronti della *[Commissione] [Agenzia],* senza l’approvazione della *[Commissione] [Agenzia]* sulla base di una richiesta scritta circostanziata del coordinatore (per conto del beneficiario interessato).

Se la *[Commissione] [Agenzia]* non ha accettato la cessione o le relative condizioni non vengono rispettate, la cessione non avrà alcun effetto.

In nessun caso detta cessione solleva i beneficiari dai loro obblighi nei confronti della *[Commissione] [Agenzia].*

CAPO 5 — RIPARTIZIONE DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI — RAPPORTO CON I BENEFICIARI COMPLEMENTARI — RAPPORTO CON I PARTNER DI UN’AZIONE COMUNE

ARTICOLO 41 — RIPARTIZIONE DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI — RAPPORTO CON I BENEFICIARI COMPLEMENTARI — RAPPORTO CON I PARTNER DI UN’AZIONE COMUNE

41.1 Ruoli e responsabilità nei confronti della *[Commissione]* [*Agenzia*]

I beneficiari hanno piena responsabilità per quanto concerne l'attuazione dell'azione e il rispetto della convenzione.

I beneficiari sono responsabili in solido dell'**attuazione tecnica** dell'azione, come descritto nell'allegato 1. Se un beneficiario non attua la sua parte dell'azione, gli altri beneficiari diventano responsabili dell'attuazione della parte in questione (senza aver diritto ad alcun finanziamento supplementare dell'UE a tal fine), a meno che la *[Commissione]* [*Agenzia*] li esoneri espressamente da tale obbligo.

La **responsabilità finanziaria** di ciascun beneficiario è disciplinata dall'articolo 44.

41.2 Ripartizione interna dei ruoli e delle responsabilità

I ruoli interni e le responsabilità interne dei beneficiari sono ripartiti come segue:

a) Ciascun **beneficiario** deve:

- (i) tenere aggiornate le informazioni nel registro del beneficiario del Portale dei partecipanti (nel sistema di scambio elettronico) (cfr. l'articolo 17);
- (ii) informare immediatamente il coordinatore circa eventi o circostanze che possono incidere in modo significativo o ritardare l'attuazione dell'azione (cfr. l'articolo 17);
- (iii) trasmettere al coordinatore in tempo utile:
 - i rendiconti finanziari individuali per sé stesso *[e i suoi terzi collegati]* e, se richiesto, i certificati relativi ai rendiconti finanziari (cfr. l'articolo 20);
 - i dati utili a redigere le relazioni tecniche (cfr. l'articolo 20);
 - pareri dei comitati etici e notifiche o autorizzazioni per le attività che sollevano questioni etiche (cfr. l'articolo 34);
 - qualsiasi altro documento o informazione su richiesta della *[Agenzia o della]* Commissione ai sensi della convenzione, a meno che la convenzione non imponga al beneficiario di presentare tali informazioni direttamente *[all'Agenzia]* o alla Commissione.

b) Il **coordinatore** deve:

- (i) controllare che l'azione venga attuata adeguatamente (cfr. l'articolo 7);
- (ii) agire da intermediario per tutte le comunicazioni tra i beneficiari e la *[Commissione]* [*Agenzia*] (in particolare, fornendo alla *[Commissione]* [*Agenzia*] le informazioni di cui all'articolo 17), salvo disposizioni diverse nella convenzione;

- (iii) richiedere ed esaminare i documenti o le informazioni richiesti dalla [Commissione] [Agenzia] e verificarne la completezza e la correttezza prima di trasmetterli alla [Commissione] [Agenzia];
- (iv) trasmettere gli elementi da fornire e le relazioni alla [Commissione] [Agenzia] (cfr. gli articoli 19 e 20);
- (v) garantire che tutti i pagamenti agli altri beneficiari vengano effettuati senza ritardi ingiustificati (cfr. l'articolo 21);
- (vi) informare la [Commissione] [Agenzia] in merito agli importi versati a ciascun beneficiario, se previsto dalla convenzione (cfr. gli articoli 44 e 50) o richiesto dalla [Commissione] [Agenzia].

Il coordinatore non può delegare o subappaltare le prestazioni di cui sopra ad altri beneficiari o a terzi (compresi i soggetti collegati).

[OPZIONE da utilizzare quando il coordinatore è un istituto di istruzione secondaria o superiore o un ente pubblico e le funzioni amministrative sono state delegate a un terzo creato, controllato o collegato al coordinatore: In via eccezionale, il coordinatore delega le prestazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), punti v) e vi,) a [inserire il nome di terzi cui sono state delegate le funzioni amministrative]. Il coordinatore mantiene la responsabilità esclusiva del contributo dell'UE e dell'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione.]

[OPZIONE da utilizzare quando il coordinatore è un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)⁵⁶ senza risorse proprie: In via eccezionale, il coordinatore delega le prestazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), punti da 1) a iv) a [inserire il nome di membri di ERIC]. Il coordinatore mantiene la responsabilità esclusiva dell'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione.]

41.3 Disposizioni interne tra beneficiari — Accordo consortile

[OPZIONE 1 da utilizzare, a meno che il programma di lavoro non indichi che non vi è necessità di un accordo consortile: I beneficiari devono aver predisposto disposizioni interne relative al loro funzionamento e coordinamento onde assicurare che l'azione sia attuata adeguatamente. Tali disposizioni interne devono essere presentate in forma scritta in un “accordo consortile” tra i beneficiari, che può riguardare:

- l'organizzazione interna del consorzio;
- la gestione dell'accesso al sistema di scambio elettronico;
- la distribuzione dei finanziamenti UE;

⁵⁶ Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).

- *disposizioni complementari sui diritti e gli obblighi connessi alle conoscenze preesistenti e ai risultati (compresa la possibilità di revocare l'accesso se un beneficiario viola i suoi obblighi) (cfr. il capo 4);*
- *composizione delle controversie interne;*
- *gli accordi tra i beneficiari in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza.*

L'accordo consortile non deve contenere alcuna disposizione contraria alla convenzione.

[OPZIONE 2: non pertinente]

41.4 Rapporto con i beneficiari complementari — Accordo di collaborazione

[OPZIONE 1 per le sovvenzioni complementari se previste nel programma di lavoro: I beneficiari devono concludere un “accordo di collaborazione” scritta con i beneficiari complementari per coordinare i lavori nell’ambito della convenzione e delle convenzioni di sovvenzione complementare (cfr. l’articolo 2), riguardanti per esempio:

- *processi decisionali efficienti e*
- *composizione delle controversie.*

L'accordo di collaborazione non deve contenere alcuna disposizione contraria alla convenzione.

I beneficiari e i beneficiari complementari devono creare e partecipare a tavole comuni e a strutture di consulenza per decidere sulla collaborazione e la sincronizzazione delle attività, anche per quanto riguarda la gestione dei risultati, gli approcci comuni verso la normalizzazione, il coinvolgimento delle PMI, i collegamenti con le attività di regolamentazione e politiche, nonché la diffusione congiuntamente condivisa e le attività di sensibilizzazione.

I beneficiari devono concedere ai beneficiari complementari l'accesso ai loro risultati, ai fini della convenzione o delle convenzioni di sovvenzione complementare (cfr. l’articolo 31.6).

I beneficiari devono condividere le relazioni tecniche (cfr. gli articoli 20.3 e 20.4). Si applicano le condizioni di riservatezza di cui all’articolo 36.]

[OPZIONE 2: non pertinente]

41.5 Rapporto con i partner di un’azione comune — Accordo di coordinamento

[OPZIONE 1 per le azioni comuni (invito congiunto con un paese terzo o un’organizzazione internazionale): I beneficiari devono concludere un “accordo di coordinamento” con i partner dell’azione di un paese terzo o un’organizzazione internazionale (cfr. l’articolo 2), riguardante per esempio:

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

- *l'organizzazione interna dei beneficiari in entrambe le azioni, ivi comprese le procedure del processo decisionale;*
- *le norme relative ai diritti di proprietà intellettuale (relative, ad esempio, alla protezione, alla diffusione e all'utilizzo e ai diritti di accesso);*
- *la composizione delle controversie interne;*
- *gli accordi tra i beneficiari in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza in entrambe le azioni.*

L'accordo di coordinamento non deve contenere alcuna disposizione contraria alla convenzione.]

[**OPZIONE 2: non pertinente]**

CAPO 6 RIFIUTO DEI COSTI — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE — RECUPERO — SANZIONI — RISARCIMENTO DANNI — SOSPENSIONE — RISOLUZIONE — FORZA MAGGIORE

SEZIONE 1 RIFIUTO DEI COSTI — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE — RECUPERO — SANZIONI

ARTICOLO 42 — RIFIUTO DEI COSTI NON AMMISSIBILI

42.1 Condizioni

La [*Commissione*] [*Agenzia*] rifiuterà — dopo la **cessazione della partecipazione di un beneficiario**, al momento di effettuare un **pagamento intermedio, al pagamento del saldo o successivamente** — eventuali costi non ammissibili (cfr. l'articolo 6), in particolare a seguito di controlli, esami, revisioni o indagini (cfr. l'articolo 22).

Il rifiuto può anche essere basato sull'**estensione dei risultati provenienti da altre sovvenzioni alla presente sovvenzione** (cfr. l'articolo 22.5.2).

42.2 Rifiuto dei costi non ammissibili — Calcolo — Procedura

I costi non ammissibili saranno interamente rifiutati [**OPZIONE se un importo forfettario è previsto all'articolo 5.2; fatta eccezione dei costi forfettari, che formeranno oggetto di un rifiuto proporzionale alle prestazioni o alle parti dell'azione non attuate**].

Se il rifiuto dei costi non porta a un recupero (cfr. l'articolo 44), [*la Commissione*]/[*l'Agenzia*] trasmette una notifica ufficiale al coordinatore o al beneficiario interessato riguardante il rifiuto dei costi, gli importi e le motivazioni (se del caso, unitamente alla notifica degli importi dovuti; cfr. l'articolo 21.5). Il coordinatore o il beneficiario interessato può — entro 30 giorni dalla ricezione della notifica — comunicare ufficialmente alla [*Commissione*] [*Agenzia*] il suo dissenso e le relative motivazioni.

Se il rifiuto dei costi porta al loro recupero, la *[Commissione] [Agenzia]* applica la procedura in contradditorio con “lettera di preinformazione” di cui all’articolo 44.

42.3 Effetti

Se la *[Commissione] [Agenzia]* rifiuta i costi al momento del **pagamento intermedio** o del **pagamento del saldo**, li detrae dal totale dei costi ammissibili dichiarati, per l’azione, nel rendiconto finanziario periodico o finale (cfr. l’articolo 20.3 e 20.4). Procederà poi al calcolo del pagamento intermedio o del pagamento del saldo di cui agli articoli 21.3 e 21.4.

Se la *[Commissione][Agenzia]* rifiuta i costi **dopo la cessazione della partecipazione di un beneficiario**, la *[Commissione][Agenzia]* li deduce dai costi dichiarati dal beneficiario nella relazione di risoluzione e include il rifiuto nel calcolo dopo la cessazione (cfr. articoli 50.2 e 50.3).

Se la *[Commissione] [Agenzia]* — **dopo un pagamento intermedio ma prima del pagamento del saldo** — rifiuta i costi dichiarati in un rendiconto finanziario sintetico periodico, li detrae dal totale dei costi ammissibili dichiarati, per l’azione, nel prossimo rendiconto finanziario sintetico periodico o nel rendiconto finanziario sintetico finale. Procederà poi al calcolo del pagamento intermedio o del pagamento del saldo di cui agli articoli 21.3 e 21.4.

Se la *[Commissione] [Agenzia]* rifiuta i costi **dopo il pagamento del saldo**, detrae l’importo oggetto di rifiuto dal totale dei costi ammissibili dichiarati, da parte del beneficiario, nel rendiconto finanziario sintetico finale. Procederà poi al calcolo dell’importo riveduto della sovvenzione finale di cui all’articolo 5.4.

ARTICOLO 43 — RIDUZIONE DELLA SOVVENZIONE

43.1 Condizioni

La *[Commissione] [Agenzia]* può — **dopo la cessazione della partecipazione di un beneficiario, al momento di effettuare il pagamento del saldo o successivamente** — ridurre l’importo della sovvenzione (cfr. l’articolo 5.1), se:

- (a) un beneficiario (o una persona fisica che ha il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto) ha commesso:
 - (i) errori sostanziali, irregolarità o frode, oppure
 - (ii) una violazione grave degli obblighi nell’ambito della presente convenzione o nel corso della procedura di aggiudicazione (comprese l’attuazione non adeguata dell’azione, la trasmissione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione dei principi etici); oppure
- (b) un beneficiario (o una persona fisica che ha il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto) ha commesso — in altre sovvenzioni UE o Euratom concessegli a condizioni analoghe — errori sistematici o ricorrenti, irregolarità, frodi o

violazioni gravi degli obblighi aventi un impatto materiale sulla presente sovvenzione (“**estensione dei risultati provenienti da altre sovvenzioni alla presente sovvenzione**”; cfr. articolo 22.5.2);

43.2 Importo della riduzione — Calcolo — Procedura

L'importo della riduzione sarà proporzionale alla gravità degli errori, alle irregolarità o alle frodi o alla violazione di obblighi.

Prima di procedere alla riduzione della sovvenzione, la *[Commissione] [Agenzia]* trasmette al coordinatore o al beneficiario interessato una notifica ufficiale sotto forma di “**lettera di preinformazione**”:

- in cui lo informa circa la sua intenzione di ridurre la sovvenzione, l'entità della riduzione e le relative motivazioni e
- invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della notifica.

Se la *[Commissione] [Agenzia]* non riceve alcuna osservazione o decide di perseguire la riduzione nonostante le osservazioni pervenute, trasmetterà una **conferma** della riduzione (se del caso, unitamente alla comunicazione degli importi dovuti, cfr. l'articolo 21).

43.3 Effetti

Se la *[Commissione] [Agenzia]* riduce la sovvenzione **dopo la cessazione della partecipazione** di un beneficiario, calcola l'importo ridotto della sovvenzione per il beneficiario e determina quindi l'importo dovuto a detto beneficiario (cfr. gli articoli 50.2 e 50.3).

Se la *[Commissione] [Agenzia]* riduce la sovvenzione **al momento del pagamento del saldo**, calcola l'importo ridotto della sovvenzione per l'azione e determina quindi l'importo dovuto a titolo del pagamento del saldo (cfr. gli articoli 5.3.4 e 21.4).

Se la *[Commissione] [Agenzia]* riduce la sovvenzione **dopo il pagamento del saldo**, calcola l'importo definitivo rivisto della sovvenzione per il beneficiario interessato (cfr. l'articolo 5.4). Se l'importo definitivo rivisto della sovvenzione per il beneficiario interessato è inferiore alla sua quota dell'importo definitivo della sovvenzione, la *[Commissione] [Agenzia]* recupera la differenza (cfr. l'articolo 44).

ARTICOLO 44 — RIFIUTO DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI

44.1 Recupero dell'importo — Calcolo — Procedura

La *[Commissione] [Agenzia]* reclamerà — **dopo la cessazione della partecipazione di un beneficiario, al pagamento del saldo o successivamente** — ogni importo che è stato pagato ma non dovuto ai sensi della convenzione.

La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario in caso di recupero si limita ai suoi debiti **[OPZIONE se si applica l'articolo 14: (compresi gli importi indebitamente versati dalla [Commissione] [Agenzia] per i costi dichiarati dai terzi collegati)]**, fatta eccezione dell'importo trattenuto nell'ambito del Fondo di garanzia (cfr. l'articolo 21.4).

44.1.1 Recupero dopo la cessazione della partecipazione di un beneficiario

Se il recupero avviene dopo la cessazione della partecipazione di un beneficiario (compreso il coordinatore), la *[Commissione] [Agenzia]* recupera l'importo indebito dal beneficiario interessato notificandolo ufficialmente in una nota di addebito (cfr. gli articoli 50.2 e 50.3). Questa nota specificherà l'importo da recuperare, i termini e la data di pagamento.

Se alla data indicata nella nota di addebito il rimborso non è stato ancora effettuato, la *[Agenzia o la]* Commissione recupera l'importo secondo le modalità seguenti:

- (a) mediante **“detrazione”** — senza il consenso del beneficiario — da eventuali importi dovuti al beneficiario interessato dalla *[Agenzia, dalla]* Commissione o da un'*[altra]* agenzia esecutiva (dal bilancio UE o Euratom).

In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell'UE, *[l'Agenzia o]* la Commissione può procedere alla detrazione prima della data di pagamento indicata nella nota di addebito;

- (b) **[OPZIONE 1 se l'articolo 14 è d'applicazione e se la responsabilità in solidi è stata richiesta dalla [Commissione] [Agenzia]: se un terzo collegato ha accettato la responsabilità in solidi (cfr. l'articolo 14), sostenendo la responsabilità di terzi fino al contributo massimo dell'UE indicato, per il terzo collegato, nel bilancio previsionale (cfr. l'allegato 2) e/o]** **[OPZIONE 2: non pertinente;]**

- (c) **avviando azioni legali** (cfr. l'articolo 57) o **adottando un provvedimento esecutivo** ai sensi dell'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) *[e dell'articolo 106bis del trattato Euratom]* e dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento finanziario n. 966/2012.

Se il pagamento non viene effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'importo da recuperare (cfr. sopra) sarà maggiorato degli **interessi di mora** al tasso di cui all'articolo 21.11, dal giorno successivo alla data di pagamento contenuta nella nota di addebito, compresa la data alla quale la *[Agenzia o la]* Commissione riceve il pagamento integrale dell'importo.

I pagamenti parziali coprono anzitutto le spese, gli oneri e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale.

Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero sono a carico del beneficiario, tranne nei casi in cui si applica la direttiva 2007/64/CE⁵⁷.

44.1.2 Recupero al pagamento del saldo

Se il pagamento del saldo assume la forma di un recupero (cfr. l'articolo 21.4), la *[Commissione] [Agenzia]* trasmetterà ufficialmente una “**lettera di preinformazione**” al coordinatore:

- in cui lo informa circa la sua intenzione di recuperare l'importo dovuto a titolo di saldo e le relative motivazioni;
- precisando che intende detrarre l'importo da recuperare dall'importo trattenuto per il Fondo di garanzia;
- invitandolo a presentare una relazione sulla distribuzione dei pagamenti ai beneficiari entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, e
- invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della notifica.

Se non pervengono osservazioni o se la *[Commissione] [Agenzia]* decide di procedere al recupero, nonostante le osservazioni pervenute, essa **confermerà il recupero** (unitamente alla notifica degli importi dovuti; cfr. l'articolo 21.5) e:

- liquida la differenza tra l'importo da recuperare e l'importo trattenuto per il Fondo di garanzia, **se la differenza è positiva** o
- trasmette ufficialmente al coordinatore una **nota di addebito** per la differenza tra l'importo da recuperare e l'importo trattenuto ai fini del Fondo di garanzia, **se la differenza è negativa**. Questa nota specifica anche l'importo da recuperare, i termini e la data di pagamento.

Se il coordinatore non rimborsa la *[Commissione] [Agenzia]* entro la data prevista nella nota di addebito e non ha presentato la relazione sulla distribuzione dei pagamenti: la *[Agenzia o la] Commissione* **recupera** l'importo indicato nella nota di addebito dal coordinatore (cfr. di seguito).

Se il coordinatore non rimborsa la *[Commissione] [Agenzia]* entro la data prevista nella nota di addebito e non ha presentato la relazione sulla distribuzione dei pagamenti: la *[Commissione][Agenzia]*:

- (a) individua i beneficiari per i quali l'importo calcolato come segue è negativo:

⁵⁷ Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GUL 319 del 5.12.2007, pag. 1).

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

{ { { costi del beneficiario dichiarati nel rendiconto finanziario sintetico finale e approvati *[dalla Commissione] [dall'Agenzia]* moltiplicati per il tasso di rimborso di cui all'articolo 5.2 per il beneficiario interessato

[più

costi di terzi collegati dichiarati nel rendiconto finanziario sintetico finale e approvati dalla [Commissione] [Agenzia], moltiplicati per il tasso di rimborso di cui all'articolo 5.2 per ciascun terzo collegato interessato]}

diviso per

il contributo dell'UE per l'azione calcolato secondo l'articolo 5.3.1 }

moltiplicati per

l'importo definitivo della sovvenzione (cfr. l'articolo 5.3) },

meno

{ prefinanziamenti e pagamenti intermedi ricevuti dal beneficiario } }.

(b) trasmette ufficialmente a ciascun beneficiario individuato ai sensi della lettera a) una **nota di addebito** recante le condizioni e la data di pagamento. L'importo della nota di addebito viene calcolato come segue:

{ { importo calcolato conformemente alla lettera a) per il beneficiario interessato

diviso per

la somma degli importi calcolati secondo la lettera a) per tutti i beneficiari individuati di cui alla lettera a)}

moltiplicati per

l'importo indicato nella nota di addebito ufficialmente notificato al coordinatore } .

Se alla data indicata nella nota di addebito il rimborso non è stato ancora effettuato, la *[Agenzia o la]* Commissione **recupera** l'importo secondo le modalità seguenti:

(a) mediante **“detrazione”** — senza il consenso del beneficiario — da eventuali importi dovuti al beneficiario interessato dalla *[Agenzia, dalla]* Commissione o da un'*[altra]* agenzia esecutiva (dal bilancio UE o Euratom).

In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell'UE, *[l'Agenzia o]* la Commissione può procedere alla detrazione prima della data di pagamento indicata nella nota di addebito;

(b) **attingendo al Fondo di garanzia.** La *[Agenzia o la]* Commissione trasmette ufficialmente al beneficiario interessato la nota di addebito per conto del Fondo di garanzia e recupera l'importo:

- (i) **[OPZIONE 1 se l'articolo 14 è d'applicazione e se la responsabilità in solidi è stata richiesta dalla [Commissione] [Agenzia]: se un terzo collegato ha accettato la responsabilità in solidi (cfr. l'articolo 14), sostenendo la responsabilità di terzi fino al contributo massimo dell'UE indicato, per il terzo collegato, nel bilancio previsionale (cfr. l'allegato 2) e/o] [OPZIONE 2: non pertinente;]**
- (ii) **avviando azioni legali** (cfr. l'articolo 57) o **adottando un provvedimento esecutivo** ai sensi dell'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) *[e dell'articolo 106bis del trattato Euratom]* e dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento finanziario n. 966/2012.

Se il pagamento non viene effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'importo da recuperare (cfr. sopra) sarà maggiorato degli **interessi di mora** al tasso di cui all'articolo 21.11, dal giorno successivo alla data di pagamento contenuta nella nota di addebito, compresa la data alla quale la *[Agenzia o la]* Commissione riceve il pagamento integrale dell'importo.

I pagamenti parziali coprono anzitutto le spese, gli oneri e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale.

Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero sono a carico del beneficiario, tranne nei casi in cui si applica la direttiva 2007/64/CE.

44.1.3 Recupero degli importi dopo il pagamento del saldo

Se, per un beneficiario, l'importo della sovvenzione finale rivista (cfr. l'articolo 5.4) è inferiore alla sua quota relativa all'importo definitivo della sovvenzione, egli deve rimborsare la differenza alla *[Commissione] [Agenzia]*.

La quota dell'importo definitivo della sovvenzione spettante al beneficiario è calcolata come segue:

$\left\{ \left\{ \text{costi del beneficiario dichiarati nel rendiconto finanziario sintetico finale e approvati dalla Commissione} / \text{dall'Agenzia} \right\} \right\}$ moltiplicati per il tasso di rimborso di cui all'articolo 5.2 per il beneficiario interessato

[più

costi di terzi collegati dichiarati nel rendiconto finanziario sintetico finale e approvati dalla Commissione / Agenzia, moltiplicati per il tasso di rimborso di cui all'articolo 5.2 per ciascun terzo collegato interessato]

diviso per

il contributo dell'UE per l'azione calcolato secondo l'articolo 5.3.1 }

moltiplicati per

l'importo definitivo della sovvenzione (cfr. l'articolo 5.3)},

Se il coordinatore non ha distribuito gli importi ricevuti (cfr. l'articolo 21.7), la [Commissione]/[Agenzia] provvederà a recuperare anche tali importi.

La [Commissione] [Agenzia] trasmetterà ufficialmente una **lettera di preinformazione** al beneficiario interessato:

- in cui lo informa circa la sua intenzione di recuperare l'importo dovuto e le relative motivazioni,
- invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della notifica.

Se nessuna osservazione viene trasmessa o la [Commissione] [Agenzia] decide di procedere al recupero, nonostante le osservazioni pervenute, **conferma** l'importo da recuperare notificandolo ufficialmente al beneficiario interessato in una **nota di addebito**. Questa nota specifica anche l'importo da recuperare, i termini e la data di pagamento.

Se alla data indicata nella nota di addebito il rimborso non è stato ancora effettuato, la [Agenzia o la] Commissione **recupera** l'importo secondo le modalità seguenti:

- (a) mediante **“detrazione”** — senza il consenso del beneficiario — da eventuali importi dovuti al beneficiario interessato dalla [Agenzia, dalla] Commissione o da un'[altra] agenzia esecutiva (dal bilancio UE o Euratom).

In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell'UE, [l'Agenzia o] la Commissione può procedere alla detrazione prima della data di pagamento indicata nella nota di addebito;

- (b) **attingendo al Fondo di garanzia**. La [Agenzia o la] Commissione trasmette ufficialmente al beneficiario interessato la nota di addebito per conto del Fondo di garanzia e recupera l'importo:

- (i) **[OPZIONE 1 se l'articolo 14 è d'applicazione e se la responsabilità in solidi è stata richiesta dalla [Commissione] [Agenzia]: se un terzo collegato ha accettato la responsabilità in solidi (cfr. l'articolo 14), sostenendo la responsabilità di terzi fino al contributo massimo dell'UE indicato, per il terzo collegato, nel bilancio previsionale (cfr. l'allegato 2) e/o] [OPZIONE 2: non pertinente;]**

- (ii) **avviando azioni legali** (cfr. l'articolo 57) o **adottando un provvedimento esecutivo** ai sensi dell'articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) [e dell'articolo 106bis del trattato Euratom] e dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento finanziario n. 966/2012.

Se il pagamento non viene effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'importo da recuperare (cfr. sopra) sarà maggiorato degli **interessi di mora** al tasso di cui all'articolo

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

21.11, dal giorno successivo alla data di pagamento contenuta nella nota di addebito, compresa la data alla quale la *[Agenzia o la] Commissione* riceve il pagamento integrale dell'importo.

I pagamenti parziali coprono anzitutto le spese, gli oneri e gli interessi di mora e successivamente l'importo del capitale.

Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero sono a carico del beneficiario, tranne nei casi in cui si applica la direttiva 2007/64/CE.

ARTICOLO 45 — SANZIONI AMMINISTRATIVE

In aggiunta alle misure contrattuali, la *[Agenzia o la] Commissione* può anche adottare sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento finanziario n. 966/2012 (cioè esclusione da futuri appalti pubblici, sovvenzioni, premi e contratti di esperti e/o sanzioni finanziarie).

SEZIONE 2 — RESPONSABILITÀ PER DANNI

ARTICOLO 46 — RESPONSABILITÀ PER DANNI

46.1 Responsabilità della *[Commissione][Agenzia]*

La *[Commissione] [Agenzia]* non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati ai beneficiari o a terzi a seguito dell'attuazione della convenzione, anche per negligenza grave.

La *[Commissione] [Agenzia]* non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati da beneficiari o terzi coinvolti nell'azione, a seguito dell'attuazione della convenzione.

46.2 Responsabilità dei beneficiari

Tranne in caso di forza maggiore (cfr. l'articolo 51), i beneficiari indennizzano la *[Commissione] [Agenzia]* per tutti i danni da essa subiti in conseguenza dell'attuazione dell'azione o a causa dell'attuazione dell'azione non pienamente conforme alla convenzione.

SEZIONE 3 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

ARTICOLO 47 — SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO

47.1 Condizioni

La *[Commissione] [Agenzia]* può — in qualsiasi momento — sospendere il termine di pagamento (cfr. gli articoli da 21.2 a 21.4), se una domanda di pagamento (cfr. l'articolo 20) non può essere approvata perché:

- (a) non è conforme alle disposizioni della convenzione (cfr. l'articolo 20);

- (b) non sono state presentate le relazioni tecniche o le relazioni finanziarie, o non sono complete o sono necessarie ulteriori informazioni, oppure
- (c) vi sono dubbi circa l'ammissibilità dei costi dichiarati nei rendiconti finanziari, e ulteriori controlli, esami, revisioni o indagini sono necessari.

47.2 Procedura

La *[Commissione] [Agenzia]* notifica ufficialmente al coordinatore la sospensione e le relative motivazioni.

La sospensione **ha effetto** il giorno d'invio della notifica da parte della *[Commissione] [Agenzia]* (cfr. l'articolo 52).

Se non sussistono le condizioni per la sospensione dei termini di pagamento, la sospensione è **revocata** — e riprende a decorrere il periodo restante.

Se il periodo di sospensione supera due mesi, il coordinatore può chiedere alla *[Commissione] [Agenzia]* se la sospensione verrà mantenuta.

Se il termine di pagamento è stato sospeso a causa della mancata conformità delle relazioni tecniche o finanziarie (cfr. l'articolo 20) o in caso di mancata presentazione della relazione rivista o del rendiconto rivisto o di un nuovo rifiuto in caso di presentazione, la *[Commissione] [Agenzia]* ha anche la facoltà di risolvere la convenzione o la partecipazione del beneficiario (cfr. l'articolo 50.3.1, lettera l).

ARTICOLO 48 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

48.1 Condizioni

La *[Commissione] [Agenzia]* può — in qualsiasi momento — sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti per uno o più beneficiari, se

- (a) un beneficiario (o una persona fisica che ha il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto) ha commesso:
 - (i) errori sostanziali, irregolarità o frode, oppure
 - (ii) una violazione grave degli obblighi nell'ambito della presente convenzione o nel corso della procedura di aggiudicazione (comprese l'attuazione non adeguata dell'azione, la trasmissione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione dei principi etici); oppure
- (b) un beneficiario (o una persona fisica che ha il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto) ha commesso — in altre sovvenzioni UE o Euratom concessegli a condizioni analoghe — errori sistematici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazioni gravi degli obblighi aventi un impatto materiale sulla presente sovvenzione

(“**estensione dei risultati provenienti da altre sovvenzioni alla presente sovvenzione**”; cfr. articolo 22.5.2);

Se i pagamenti sono sospesi per uno o più beneficiari, la *[Commissione]/[Agenzia]* effettua pagamenti parziali per le parti non sospese. Se la sospensione riguarda il pagamento di un saldo, — una volta rimossa la sospensione — il pagamento o il recupero degli importi in questione sarà considerato il pagamento del saldo che chiude l’azione.

48.2 Procedura

Prima di sospendere i pagamenti, la *[Commissione] [Agenzia]* invia una notifica ufficiale al coordinatore o al beneficiario interessato:

- in cui lo informa circa la sua intenzione di sospendere i pagamenti e le relative motivazioni, e
- invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della notifica.

Se la *[Commissione] [Agenzia]* non riceve alcuna osservazione o decide di perseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, trasmetterà ufficialmente una **conferma** della sospensione. In caso contrario, notificherà ufficialmente che non è stato dato seguito alla procedura di sospensione.

La sospensione **ha effetto** il giorno d’invio della notifica di conferma da parte della *[Commissione] [Agenzia]*.

Se sussistono le condizioni per la ripresa dei pagamenti, la sospensione è **revocata**. La *[Commissione] [Agenzia]* ne darà ufficialmente notifica al coordinatore o al beneficiario interessato.

Durante la sospensione, la relazione o le relazioni periodiche per tutti i periodi di riferimento tranne l’ultimo (cfr. l’articolo 20.3) non devono contenere i rendiconti finanziari individuali del beneficiario interessato *[e dei suoi terzi collegati]*. Il coordinatore deve includerli nella successiva relazione periodica una volta rimossa la sospensione o — se la sospensione non è rimossa prima del termine dell’azione — nell’ultima relazione periodica.

I beneficiari possono sospendere l’attuazione dell’azione (cfr. l’articolo 49.1) o risolvere la convenzione o la partecipazione del beneficiario interessato (cfr. gli articoli 50.1 e 50.2).

ARTICOLO 49 — SOSPENSIONE DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE

49.1 Sospensione dell’attuazione dell’azione da parte dei beneficiari

49.1.1 Condizioni

I beneficiari possono sospendere l’attuazione dell’azione o parte di essa, qualora circostanze eccezionali — in particolare eventi di forza maggiore (cfr. l’articolo 51) — rendano impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione.

49.1.2 Procedura

Il coordinatore deve senza indugio notificare ufficialmente alla *[Commissione] [Agenzia]* la sospensione (cfr. l'articolo 52), dichiarando:

- le motivazioni e
- la data prevista della ripresa.

La sospensione **avrà effetto** il giorno in cui la *[Commissione] [Agenzia]* riceve la notifica.

Una volta che le circostanze consentono di riprendere l'attuazione, il coordinatore deve senza indugio informare ufficialmente la *[Commissione] [Agenzia]* e chiedere una **modifica** della convenzione per fissare la data in cui riprenderà l'azione, prorogare la durata dell'azione e apportare altre modifiche necessarie per adeguare l'azione alla nuova situazione (cfr. l'articolo 55) — a meno che non sia stata risolta la convenzione o che la partecipazione di un beneficiario sia cessata (cfr. l'articolo 50).

La sospensione è **revocata** con effetto dalla data di ripresa fissata nella modifica. Tale data può essere anteriore a quella di entrata in vigore della modifica.

I costi sostenuti durante la sospensione dell'attuazione dell'azione non sono ammissibili (cfr. l'articolo 6).

49.2 Sospensione dell'attuazione dell'azione da parte della *[Commissione][Agenzia]*

49.2.1 Condizioni

La *[Commissione] [Agenzia]* può sospendere l'attuazione dell'azione o parte di essa, se:

- (a) un beneficiario (o una persona fisica che ha il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto) ha commesso o è sospettato di aver commesso:
 - (i) errori sostanziali, irregolarità o frode, oppure
 - (ii) una violazione grave degli obblighi nell'ambito della presente convenzione o nel corso della procedura di aggiudicazione (comprese l'attuazione non adeguata dell'azione, la trasmissione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione dei principi etici);
- (b) un beneficiario (o una persona fisica che ha il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto) ha commesso — in altre sovvenzioni UE o Euratom concessegli a condizioni analoghe — errori sistematici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazioni gravi degli obblighi aventi un impatto materiale sulla presente sovvenzione (“**estensione dei risultati provenienti da altre sovvenzioni alla presente sovvenzione**”; cfr. articolo 22.5.2); oppure
- (c) si presume che l'azione abbia perso la sua rilevanza scientifica o tecnologica.

49.2.2 Procedura

Prima di sospendere l'attuazione dell'azione, la *[Commissione] [Agenzia]* invia una notifica ufficiale al coordinatore o al beneficiario interessato:

- in cui lo informa circa la sua intenzione di sospendere l'attuazione e le relative motivazioni, e
- invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della notifica.

Se la *[Commissione] [Agenzia]* non riceve alcuna osservazione o decide di perseguitare la procedura nonostante le osservazioni pervenute, trasmetterà ufficialmente una **conferma** della sospensione. In caso contrario, notificherà ufficialmente che non è stato dato seguito alla procedura.

La sospensione ha **effetto** cinque giorni dopo la notifica di conferma ricevuta dal coordinatore (o a una data successiva indicata nella notifica).

È **revocata** se sono soddisfatte le condizioni per riprendere l'attuazione dell'azione.

Il coordinatore o il beneficiario interessato riceverà una notifica ufficiale circa la revoca e la convenzione sarà **modificata** per fissare la data in cui riprenderà l'azione, prorogare la durata dell'azione e apportare altre modifiche necessarie per adeguare l'azione alla nuova situazione (cfr. l'articolo 55) — a meno che non sia stata già risolta la convenzione (cfr. l'articolo 50).

La sospensione è revocata con effetto dalla data di ripresa fissata nella modifica. Tale data può essere anteriore a quella di entrata in vigore della modifica.

I costi sostenuti durante la sospensione non sono ammissibili (cfr. l'articolo 6).

I beneficiari non possono chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla sospensione da parte della *[Commissione] [Agenzia]* (cfr. l'articolo 46).

La sospensione dell'attuazione dell'azione non pregiudica il diritto della *[Commissione] [Agenzia]* di risolvere la convenzione o la partecipazione di un beneficiario (cfr. l'articolo 50), ridurre la sovvenzione o recuperare gli importi indebitamente versati (cfr. gli articoli 43 e 44).

ARTICOLO 50 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE O DELLA PARTECIPAZIONE PER UNO O PIÙ BENEFICIARI

50.1 Risoluzione della convenzione da parte dei beneficiari

50.1.1 Condizioni e procedura

I beneficiari possono risolvere la convenzione.

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

Il coordinatore deve notificare ufficialmente la risoluzione alla *[Commissione] [Agenzia]* (cfr. l'articolo 52), dichiarando:

- le motivazioni e
- la data alla quale la risoluzione avrà effetto. Questa data deve essere successiva alla notifica.

In assenza di motivazioni o se la *[Commissione] [Agenzia]* ritiene che le motivazioni non giustifichino la risoluzione, la convenzione si considera **“risolta in modo improprio”**.

La risoluzione **ha effetto** il giorno indicato nella notifica.

50.1.2 Effetti

Il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione — presentare:

- (i) una relazione periodica (per il periodo di riferimento aperto fino alla risoluzione; cfr. l'articolo 20.3) e
- (ii) la relazione finale (cfr. l'articolo 20.4).

Se la *[Commissione] [Agenzia]* non riceve le relazioni entro il termine (cfr. sopra), solo i costi che sono inclusi in una relazione periodica approvata verranno presi in considerazione.

La *[Commissione] [Agenzia]* **calcolerà** l'importo definitivo della sovvenzione (cfr. l'articolo 5.3) e il saldo (cfr. l'articolo 21.4) sulla base delle relazioni trasmesse. Solo i costi sostenuti prima della risoluzione sono ammissibili (cfr. l'articolo 6). I costi relativi ai contratti la cui scadenza è prevista dopo la risoluzione non sono ammissibili.

Una risoluzione impropria può portare a una riduzione della sovvenzione (cfr. l'articolo 43).

Dopo la risoluzione, gli obblighi dei beneficiari (in particolare gli articoli 20, 22, 23, sezione 3 del capo 4, 36, 37, 38, 40, 42, 43 e 44) continuano ad applicarsi.

50.2 Risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari da parte dei beneficiari

50.2.1 Condizioni e procedura

Il coordinatore può porre fine alla partecipazione di uno o più beneficiari, su richiesta del beneficiario interessato o per conto degli altri beneficiari.

Il coordinatore deve notificare ufficialmente la risoluzione alla *[Commissione] [Agenzia]* (cfr. l'articolo 52) e informare il beneficiario interessato.

Se si pone fine alla partecipazione del coordinatore senza il suo accordo, la notifica ufficiale spetta a un altro beneficiario (che agisce per conto degli altri beneficiari).

La notifica deve contenere:

- le motivazioni;
- il parere del beneficiario interessato (o la prova che tale parere è stato richiesto per iscritto);
- la data alla quale ha effetto la risoluzione. Questa data deve essere successiva alla notifica e
- una richiesta di modifica (cfr. l'articolo 55) contenente una proposta per la riassegnazione delle prestazioni e il bilancio previsionale del beneficiario interessato (cfr. gli allegati 1 e 2) e, se necessario, l'integrazione di uno o più nuovi beneficiari (cfr. l'articolo 56). Se la risoluzione ha effetto dopo il periodo di cui all'articolo 3, nessuna richiesta di modifica deve essere inclusa, a meno che il beneficiario interessato non sia il coordinatore. In questo caso, la richiesta di modifica deve proporre un nuovo coordinatore.

Se questa informazione non è fornita o se la *[Commissione] [Agenzia]* ritiene che le motivazioni addotte non giustifichino la risoluzione, la partecipazione sarà considerata “**risolta in modo improprio**”.

La risoluzione **ha effetto** il giorno indicato nella notifica.

50.2.2 Effetti

Il coordinatore deve — entro 30 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione — presentare:

- (i) una relazione sulla distribuzione dei pagamenti al beneficiario interessato e
- (ii) se la risoluzione ha effetto durante il periodo di cui all'articolo 3, una **“relazione di risoluzione”** del beneficiario interessato, per il periodo di riferimento rimanente fino alla risoluzione, contenente una panoramica dello stato di avanzamento dei lavori, una panoramica dell'uso delle risorse, il rendiconto finanziario individuale e, se del caso, il certificato relativo al rendiconto finanziario (cfr. gli articoli 20.3 e 20.4).

Le informazioni contenute nella relazione di risoluzione devono essere incluse nella relazione periodica per il periodo di riferimento successivo (cfr. l'articolo 20.3).

Se la richiesta di modifica è respinta dalla *[Commissione] [Agenzia]* perché mette in discussione la decisione di aggiudicazione della sovvenzione o viola il principio della parità di trattamento dei richiedenti, la convenzione può essere risolta ai sensi dell'articolo 50.3.1(c).

Se la richiesta di modifica viene accettata dalla *[Commissione] [Agenzia]*, la convenzione è **modificata** per introdurre le modifiche necessarie (cfr. l'articolo 55).

La *[Commissione] [Agenzia]* **calcolerà** — sulla base delle relazioni periodiche, della relazione di risoluzione e della relazione sulla distribuzione dei pagamenti — l'importo

dovuto al beneficiario e se i pagamenti (prefinanziamenti e intermedi) percepiti dal beneficiario superano tale importo.

L'**importo dovuto** è calcolato nelle seguenti fasi:

Fase 1 — Applicazione dei tassi di rimborso ai costi ammissibili

L'importo della sovvenzione per il beneficiario è calcolato applicando il tasso o i tassi di rimborso per i costi ammissibili totali dichiarati dal beneficiario *[e suoi terzi collegati]* nella relazione di risoluzione e approvati dalla *[Commissione] [Agenzia]*.

Solo i costi sostenuti dal beneficiario interessato fino alla risoluzione sono ammissibili (cfr. l'articolo 6). I costi relativi ai contratti la cui scadenza è prevista dopo la risoluzione non sono ammissibili.

Fase 2 — Riduzione per errori sostanziali, irregolarità o frodi o violazione grave degli obblighi

In caso di riduzione della sovvenzione (cfr. l'articolo 43), la *[Commissione] [Agenzia]* calcolerà l'importo ridotto della sovvenzione detraendo l'importo della riduzione (calcolato in proporzione alla gravità dell'errore, dell'irregolarità o della frode o della violazione degli obblighi ai sensi dell'articolo 43.2) dall'importo della sovvenzione per il beneficiario.

Se i pagamenti ricevuti **superano gli importi dovuti**:

- se la risoluzione ha effetto durante il periodo di cui all'articolo 3, e la richiesta di modifica viene accettata, il beneficiario deve restituire al coordinatore l'importo indebitamente percepito. La *[Commissione] [Agenzia]* notifica ufficialmente l'importo indebitamente ricevuto e invita il beneficiario interessato a restituire la somma al coordinatore entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. In caso di mancata restituzione al coordinatore dell'importo di cui trattasi, la *[Commissione] [Agenzia]* si avvarrà del Fondo di garanzia per effettuare il pagamento a favore del coordinatore e quindi notificherà una **nota di addebito** per conto del Fondo di garanzia al beneficiario interessato (cfr. l'articolo 44);
- in tutti gli altri casi (in particolare se la risoluzione ha effetto dopo il periodo di cui all'articolo 3, la *[Commissione] [Agenzia]* trasmette ufficialmente una **nota di addebito** al beneficiario interessato. Se il pagamento non viene effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'importo dovuto sarà corrisposto alla *[Commissione] [Agenzia]* attraverso il Fondo di garanzia e la *[Commissione] [Agenzia]* trasmetterà una nota di addebito per conto del Fondo di garanzia al beneficiario interessato (cfr. l'articolo 44);
- se il beneficiario interessato è l'ex coordinatore, lo stesso deve rimborsare al nuovo coordinatore l'importo indebitamente percepito, salvo se:

- la risoluzione ha effetto dopo un pagamento intermedio e
- l'ex coordinatore non ha distribuito gli importi ricevuti a titolo di prefinanziamento o pagamenti intermedi (cfr. l'articolo 21.7).

In questo caso, la *[Commissione] [Agenzia]* trasmette ufficialmente una **nota di addebito** all'ex coordinatore. Se il pagamento non viene effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, il Fondo di garanzia corrisponderà alla *[Commissione] [Agenzia]* l'importo dovuto. La *[Commissione] [Agenzia]* effettuerà poi il pagamento a favore del nuovo coordinatore e trasmetterà una nota di addebito per conto del Fondo di garanzia all'ex coordinatore (cfr. l'articolo 44).

Se i pagamenti ricevuti **non superano gli importi dovuti**: gli importi dovuti al beneficiario interessato saranno inclusi nel successivo pagamento intermedio o finale.

Se la *[Commissione] [Agenzia]* non riceve la relazione sulla risoluzione entro il termine (cfr. sopra), solo i costi che sono inclusi in una relazione periodica approvata verranno presi in considerazione.

Se la *[Commissione] [Agenzia]* non riceve la relazione sulla distribuzione dei pagamenti entro il termine (cfr. sopra), riterrà che:

- il coordinatore non abbia distribuito alcun pagamento al beneficiario interessato e che
- il beneficiario interessato non debba rimborsare alcun importo al coordinatore.

La risoluzione impropria può condurre a una riduzione della sovvenzione (cfr. l'articolo 43) o alla risoluzione della convenzione (cfr. l'articolo 50).

Dopo la risoluzione, gli obblighi del beneficiario interessato (in particolare gli articoli 20, 22, 23, sezione 3 del capo 4, 36, 37, 38, 40, 42, 43 e 44) continuano ad applicarsi.

50.3 Risoluzione della convenzione o della partecipazione di uno o più beneficiari da parte della *[Commissione]/[Agenzia]*

50.3.1 Condizioni

La *[Commissione] [Agenzia]* può risolvere il contratto o la partecipazione di uno o più beneficiari, se:

- (a) uno o più beneficiari non aderiscono alla convenzione (cfr. l'articolo 56);
- (b) un cambiamento intervenuto nella loro situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà *[(o in quella dei suoi terzi collegati)]* è tale da incidere o ritardare sostanzialmente l'attuazione dell'azione o mettere in discussione la decisione di concedere la sovvenzione;

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

- (c) a seguito della risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari (cfr. sopra), le necessarie modifiche alla convenzione metterebbero in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violerebbero il principio della parità di trattamento dei richiedenti (cfr. l'articolo 55);
- (d) l'attuazione dell'azione è ostacolata da cause di forza maggiore (cfr. l'articolo 51) o sospesa da parte del coordinatore (cfr. l'articolo 49.1) e:
 - (i) la ripresa è impossibile, o
 - (ii) le necessarie modifiche alla convenzione metterebbero in discussione la decisione di aggiudicazione della sovvenzione o violerebbero il principio della parità di trattamento dei richiedenti;
- (e) un beneficiario è in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo, ha cessato le attività o è soggetto ad altri procedimenti o procedure analoghe ai sensi del diritto nazionale;
- (f) un beneficiario (o una persona fisica che ha il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto) si è reso colpevole di una violazione dei doveri professionali, provata con qualsiasi elemento documentabile;
- (g) un beneficiario non osserva il diritto nazionale applicabile in materia di fiscalità e previdenza sociale;
- (h) l'azione ha perso rilevanza scientifica o tecnologica;
- (i) *[OPZIONE 1 per le azioni comuni (invito congiunto con un paese terzo o un'organizzazione internazionale): l'azione con il paese terzo o l'organizzazione internazionale (cfr. l'articolo 2) non è stata avviata entro la data di cui all'allegato 1][OPZIONE 2: non pertinente];*
- (j) *[OPZIONE 1 per le azioni comuni (invito congiunto con un paese terzo o un'organizzazione internazionale): l'azione con il paese terzo o l'organizzazione internazionale (cfr. l'articolo 2) è risolta o non può più contribuire all'azione][OPZIONE 2: non pertinente];*
- (k) un beneficiario (o una persona fisica che ha il potere di rappresentarlo o prendere decisioni per suo conto) ha commesso azioni fraudolente e corruttive o è coinvolto in un'organizzazione criminale, attività di riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita;
- (l) un beneficiario (o una persona fisica che ha il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto) ha commesso:
 - (i) errori sostanziali, irregolarità o frode, oppure
 - (ii) una violazione grave degli obblighi nell'ambito della presente convenzione o nel corso della procedura di aggiudicazione (comprese l'attuazione non

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

adeguata dell'azione, la trasmissione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione dei principi etici); oppure

(m)un beneficiario (o una persona fisica che ha il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto) ha commesso — in altre sovvenzioni UE o Euratom concessegli a condizioni analoghe — errori sistematici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazioni gravi degli obblighi aventi un impatto materiale sulla presente sovvenzione (“**estensione dei risultati provenienti da altre sovvenzioni alla presente sovvenzione**”; cfr. articolo 22.5.2);

(n) **[OPZIONE 1:** nonostante una richiesta specifica da parte della [Commissione][Agenzia], un beneficiario non richiede — per il tramite del coordinatore — una modifica della convenzione per porre termine alla partecipazione di uno dei suoi terzi collegati o partner internazionali che si trova in una delle situazioni di cui alle lettere (e),(f), (g), (k),(l) o (m) e per riassegnare le sue prestazioni]**[OPZIONE 2: non pertinente].**

50.3.2 Procedura

Prima di risolvere la convenzione o la partecipazione di uno o più beneficiari, la [Commissione] [Agenzia] comunica ufficialmente al coordinatore o al beneficiario interessato:

- la sua intenzione di procedere alla risoluzione e le relative motivazioni, e
- lo invita, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, a presentare osservazioni e — per il caso alla lettera l, punto ii), di cui sopra — a informare la [Commissione] [Agenzia] in merito alle misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione.

Se la [Commissione] [Agenzia] non riceve alcuna osservazione o decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, trasmetterà ufficialmente al coordinatore o al beneficiario interessato una **conferma** della risoluzione e la data alla quale questa avrà effetto. In caso contrario, notificherà ufficialmente che non è stato dato seguito alla procedura.

La risoluzione **ha effetto**:

- per le risoluzioni di cui alle lettere (b), (c), (e), (g) (h), (j), (l, punto ii) e (n): alla data specificata nella notifica della conferma (vedi sopra);
- per le risoluzioni di cui alle precedenti lettere (a), (d), (f), (i), (k), (l, punto i) e (m): il giorno dopo la ricezione della notifica della conferma.

50.3.3 Effetti

(a) per la **risoluzione della convenzione**:

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

Il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione — presentare:

- (i) una relazione periodica (per l'ultimo periodo di riferimento aperto fino alla risoluzione; cfr. l'articolo 20.3) e
- (ii) una relazione finale (cfr. l'articolo 20.4).

Se la convenzione è risolta per violazione dell'obbligo di presentare relazioni (cfr. gli articoli 20.8 e 50.3.1, paragrafo 1)), il coordinatore non può presentare relazioni dopo la risoluzione.

Se la *[Commissione] [Agenzia]* non riceve le relazioni entro il termine (cfr. sopra), solo i costi che sono inclusi in una relazione periodica approvata verranno presi in considerazione.

La *[Commissione] [Agenzia]* calcolerà l'importo definitivo della sovvenzione (cfr. l'articolo 5.3) e il saldo (cfr. l'articolo 21.4) sulla base delle relazioni trasmesse. Solo i costi sostenuti fino alla risoluzione sono ammissibili (cfr. l'articolo 6). I costi relativi ai contratti la cui scadenza è prevista dopo la risoluzione non sono ammissibili.

Ciò non pregiudica il diritto della *[Commissione] [Agenzia]* di ridurre la sovvenzione (cfr. l'articolo 43) o di comminare sanzioni amministrative (articolo 45).

I beneficiari non possono chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla risoluzione da parte della *[Commissione] [Agenzia]* (cfr. l'articolo 46).

Dopo la risoluzione, gli obblighi dei beneficiari (in particolare gli articoli 20, 22, 23, sezione 3 del capo 4, 36, 37, 38, 40, 42, 43 e 44) continuano ad applicarsi.

(b) per la risoluzione della partecipazione di uno o più beneficiari:

Il coordinatore deve — entro 60 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione — presentare:

- (i) una relazione sulla distribuzione dei pagamenti al beneficiario interessato;
- (ii) una richiesta di modifica (cfr. l'articolo 55) contenente una proposta per la riassegnazione delle prestazioni e il bilancio previsionale del beneficiario interessato (cfr. gli allegati 1 e 2) e, se necessario, l'integrazione di uno o più nuovi beneficiari (cfr. l'articolo 56). Se la risoluzione viene notificata dopo il periodo di cui all'articolo 3, nessuna richiesta di modifica deve essere trasmessa, a meno che il beneficiario interessato non sia il coordinatore. In questo caso, la richiesta di modifica deve proporre un nuovo coordinatore, e
- (iii) se la risoluzione ha effetto durante il periodo di cui all'articolo 3, una **“relazione di risoluzione”** del beneficiario interessato, per il periodo di riferimento rimanente fino alla risoluzione, contenente una panoramica dello stato di avanzamento dei lavori, una panoramica dell'uso delle risorse, il rendiconto

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

finanziario individuale e, se del caso, il certificato relativo al rendiconto finanziario (cfr. l'articolo 20).

Le informazioni contenute nella relazione di risoluzione devono essere incluse nella relazione periodica per il periodo di riferimento successivo (cfr. l'articolo 20.3).

Se la richiesta di modifica è respinta dalla *[Commissione] [Agenzia]* perché mette in discussione la decisione di aggiudicazione della sovvenzione o viola il principio della parità di trattamento dei richiedenti, la convenzione può essere risolta ai sensi dell'articolo 50.3.1(c).

Se la richiesta di modifica viene accettata dalla *[Commissione] [Agenzia]*, la convenzione è **modificata** per introdurre le modifiche necessarie (cfr. l'articolo 55).

La *[Commissione] [Agenzia]* **calcolerà** — sulla base delle relazioni periodiche, della relazione di risoluzione e della relazione sulla distribuzione dei pagamenti — l'importo dovuto al beneficiario e se i pagamenti (prefinanziamenti e intermedi) percepiti dal beneficiario superano tale importo.

L'importo dovuto è calcolato nelle seguenti fasi:

Fase 1 — Applicazione dei tassi di rimborso ai costi ammissibili

L'importo della sovvenzione per il beneficiario è calcolato applicando il tasso o i tassi di rimborso per i costi ammissibili totali dichiarati dal beneficiario *[e suoi terzi collegati]* nella relazione di risoluzione e approvati dalla *[Commissione] [Agenzia]*.

Solo i costi sostenuti dal beneficiario interessato fino alla risoluzione sono ammissibili (cfr. l'articolo 6). I costi relativi ai contratti la cui scadenza è prevista dopo la risoluzione non sono ammissibili.

Fase 2 — Riduzione per errori sostanziali, irregolarità o frodi o violazione grave degli obblighi

In caso di riduzione della sovvenzione (cfr. l'articolo 43), la *[Commissione] [Agenzia]* calcolerà l'importo ridotto della sovvenzione detraendo l'importo della riduzione (calcolato in proporzione alla gravità dell'errore, dell'irregolarità o della frode o della violazione degli obblighi ai sensi dell'articolo 43.2) dall'importo della sovvenzione per il beneficiario.

Se i pagamenti ricevuti **superano gli importi dovuti**:

- se la risoluzione ha effetto durante il periodo di cui all'articolo 3, e la richiesta di modifica viene accettata, il beneficiario deve restituire al coordinatore l'importo indebitamente percepito. La *[Commissione] [Agenzia]* notifica ufficialmente l'importo indebitamente ricevuto e invita il beneficiario interessato a restituire la somma al coordinatore entro 30 giorni dal

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

ricevimento della notifica. In caso di mancata restituzione al coordinatore dell'importo di cui trattasi, la *[Commissione] [Agenzia]* si avvarrà del Fondo di garanzia per effettuare il pagamento a favore del coordinatore e quindi notificherà una nota di addebito per conto del Fondo di garanzia al beneficiario interessato (cfr. l'articolo 44);

- in tutti gli altri casi (in particolare se la risoluzione ha effetto dopo il periodo di cui all'articolo 3, la *[Commissione] [Agenzia]* trasmette ufficialmente una **nota di addebito** al beneficiario interessato. Se il pagamento non viene effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l'importo dovuto sarà corrisposto alla *[Commissione] [Agenzia]* attraverso il Fondo di garanzia e la *[Commissione] [Agenzia]* trasmetterà una nota di addebito per conto del Fondo di garanzia al beneficiario interessato (cfr. l'articolo 44);
- se il beneficiario interessato è l'ex coordinatore, lo stesso deve rimborsare al nuovo coordinatore l'importo indebitamente percepito, salvo se:
 - la risoluzione ha effetto dopo un pagamento intermedio e
 - l'ex coordinatore non ha distribuito gli importi ricevuti a titolo di prefinanziamento o pagamenti intermedi (cfr. l'articolo 21.7).

In questo caso, la *[Commissione] [Agenzia]* trasmette ufficialmente una **nota di addebito** all'ex coordinatore. Se il pagamento non viene effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, il Fondo di garanzia corrisponderà alla *[Commissione] [Agenzia]* l'importo dovuto. La *[Commissione] [Agenzia]* effettuerà poi il pagamento a favore del nuovo coordinatore e trasmetterà una nota di addebito per conto del Fondo di garanzia all'ex coordinatore (cfr. l'articolo 44).

Se i pagamenti ricevuti **non superano gli importi dovuti**: gli importi dovuti al beneficiario interessato saranno inclusi nel successivo pagamento intermedio o finale.

Se la *[Commissione] [Agenzia]* non riceve la relazione sulla risoluzione entro il termine (cfr. sopra), solo i costi che sono inclusi in una relazione periodica approvata verranno presi in considerazione.

Se la *[Commissione] [Agenzia]* non riceve la relazione sulla distribuzione dei pagamenti entro il termine (cfr. sopra), riterrà che:

- il coordinatore non abbia distribuito alcun pagamento al beneficiario interessato e che
- il beneficiario interessato non debba rimborsare alcun importo al coordinatore.

Dopo la risoluzione, gli obblighi del beneficiario interessato (in particolare gli articoli 20, 22, 23, sezione 3 del capo 4, 36, 37, 38, 40, 42, 43 e 44) continuano ad applicarsi.

SEZIONE 4 — FORZA MAGGIORE

ARTICOLO 51 — FORZA MAGGIORE

Per “forza maggiore” si intende una situazione o un evento che:

- impedisce alle parti di adempiere i loro obblighi nell’ambito della convenzione,
- è imprevedibile, eccezionale e indipendente dalla volontà delle parti,
- non è attribuibile a errore o negligenza da parte delle stesse (o da parte di terzi coinvolti nell’azione), e
- si rivela inevitabile, nonostante la diligenza dispiegata.

Quanto segue non può essere invocato come causa di forza maggiore:

- qualsiasi interruzione di un servizio, difetto di attrezzature o materiali o ritardi di fornitura, a meno che non sia conseguenza diretta di un caso di forza maggiore,
- vertenze sindacali o scioperi o
- difficoltà finanziarie.

Ogni situazione di forza maggiore deve essere ufficialmente notificata all’altra parte, senza indugio, indicando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili.

Le parti devono adottare immediatamente tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore e fanno del loro meglio per riprendere il prima possibile l’attuazione dell’azione.

La parte che non è riuscita per causa di forza maggiore di adempiere i propri obblighi previsti dalla convenzione non può essere considerata in violazione degli stessi.

CAPO 7 DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 52 — COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

52.1 Forma e mezzi di comunicazione

Le comunicazioni ai sensi della convenzione (informazioni, richieste, osservazioni, “notifiche ufficiali”, ecc.) devono:

- avvenire per iscritto e
- recare il numero della convenzione.

Tutte le comunicazioni devono avvenire tramite il sistema di scambio **elettronico** del Portale dei partecipanti e utilizzando i moduli e modelli ivi forniti.

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

Se - dopo il pagamento del saldo - [*la Commissione*]/[*l'Agenzia*] constata che non è stata presa visione di una notifica ufficiale, verrà inviata una seconda notifica ufficiale per posta raccomandata con avviso di ricevimento (“notifica ufficiale su **carta**”). Le scadenze sono calcolate dalla data della seconda notifica.

Le comunicazioni nel sistema di scambio elettronico devono essere effettuate da persone autorizzate secondo i “termini e le condizioni” del Portale dei partecipanti. Per nominare le persone autorizzate, ciascun beneficiario deve avere designato — prima della firma della presente convenzione — un “rappresentante nominato del soggetto giuridico” (Legal Entity Appointed Representative — LEAR”). Il ruolo e i compiti del LEAR sono stipulati nella sua lettera di nomina (cfr. “Termini e condizioni” del Portale dei partecipanti).

Se il sistema di scambio elettronico è temporaneamente non disponibile, le istruzioni saranno fornite sui siti Internet della [*Agenzia e*] della Commissione.

52.2 Data della comunicazione

Le **comunicazioni** sono considerate avvenute quando vengono inviate dal mittente (cioè alla data e all’ora d’invio attraverso il sistema di scambio elettronico).

Le **notifiche ufficiali** attraverso il sistema di scambio **elettronico** sono considerate avvenute quando vengono ricevute dal destinatario (ossia alla data e all’ora di accettazione da parte del destinatario, come indicato dalla marcatura temporale). Una notifica ufficiale che non è stata accettata entro 10 giorni dall’invio è considerata accettata.

Le notifiche ufficiali **su carta** inviate per **posta raccomandata** con avviso di ricevimento (solo dopo il pagamento del saldo) sono considerate avvenute:

- alla data di consegna da parte del servizio postale o
- al termine ultimo per il ritiro presso l’ufficio postale.

Se il sistema di scambio elettronico è temporaneamente non disponibile, il mittente non può essere considerato in violazione del suo obbligo di inviare una comunicazione entro un termine stabilito.

52.3 Indirizzi per le comunicazioni

Il sistema di scambio **elettronico** deve essere accessibile tramite il seguente URL:

[inserire URL]

La [*Commissione*] [*Agenzia*] invierà per tempo una notifica ufficiale al coordinatore e ai beneficiari in merito a eventuali modifiche all’URL summenzionato.

Le **notifiche ufficiali su carta** (solo dopo il pagamento del saldo), indirizzate **alla** [*Commissione*] [*Agenzia*] devono essere inviate all’indirizzo ufficiale di posta elettronica indicato nel sito web [*della Commissione*]/[*dell’Agenzia*].

Le notifiche ufficiali su carta (solo dopo il pagamento del saldo) indirizzate **ai beneficiari** devono essere inviate alla loro sede legale come riportato nel registro dei beneficiari del Portale dei partecipanti.

ARTICOLO 53 — INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE

53.1 Prevalenza dei termini e delle condizioni sugli allegati

Le disposizioni contenute nei termini e nelle condizioni della convenzione prevalgono sugli allegati.

L'allegato 2 prevale sull'allegato 1.

53.2 Privilegi e immunità

[OPZIONE 1 per tutte le organizzazioni internazionali: In nessun caso la presente convenzione può essere interpretata nel senso di una rinuncia a privilegi o immunità accordati a [inserire la denominazione della o delle organizzazioni internazionali] ai sensi dei suoi atti costitutivi o del diritto internazionale.]

[OPZIONE 2: non pertinente]

ARTICOLO 54 — CALCOLO DEI PERIODI DI TEMPO, DELLE DATE E DEI TERMINI

Ai sensi del regolamento n. 1182/71⁵⁸, i periodi di tempo espressi in giorni, mesi o anni vengono calcolati a partire dal momento in cui si verifica l'evento scatenante.

Il giorno nel quale si verifica tale evento non è computato nel periodo.

ARTICOLO 55 — MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

55.1 Condizioni

La convenzione può essere modificata, a meno che le modifiche alla convenzione non rimettano in discussione la decisione di aggiudicazione della sovvenzione o violino il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

Le modifiche possono essere richieste da una qualsiasi delle parti.

55.2 Procedura

La parte che richiede una modifica deve presentare una richiesta di modifica firmata nel sistema di scambio elettronico (cfr. l'articolo 52).

⁵⁸ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

Il coordinatore invia e riceve le richieste di modifica a nome dei beneficiari (cfr. l'allegato 3).

Se la richiesta riguarda il cambiamento del coordinatore senza il suo consenso, l'invio deve essere fatto da un altro beneficiario (che agisce per conto degli altri beneficiari).

La richiesta di modifica deve contenere:

- le motivazioni;
- gli opportuni documenti giustificativi e
- per un cambiamento di coordinatore senza il suo consenso: il parere del coordinatore (o la prova che tale parere è stato richiesto per iscritto).

La *[Commissione] [Agenzia]* può richiedere ulteriori informazioni.

Se concorda con la richiesta, il destinatario deve firmare la modifica nel sistema di scambio elettronico entro 45 giorni dal ricevimento della notifica (o qualsiasi ulteriore informazione richiesta dalla *[Commissione] [Agenzia]*). In caso di disaccordo, deve comunicare ufficialmente il proprio dissenso entro lo stesso termine. Il termine può essere prorogato, se necessario, ai fini della valutazione della richiesta. Se nessuna notifica viene ricevuta entro il termine, la richiesta è considerata respinta.

Una modifica **entra in vigore** il giorno della firma del destinatario.

Una modifica **ha effetto** alla data convenuta dalle parti o, in mancanza di una data concordata, alla data di entrata in vigore della modifica.

ARTICOLO 56 — ADESIONE ALLA CONVENZIONE

56.1 Adesione dei beneficiari menzionati nel preambolo

Gli altri beneficiari devono aderire alla convenzione firmando il modulo di adesione (cfr. l'allegato 3) nel sistema di scambio elettronico (cfr. l'articolo 52), entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore (cfr. l'articolo 58). *[OPZIONE se l'articolo 14 è d'applicazione e se la responsabilità in solidi è stata richiesta: e per i beneficiari per cui la [Commissione] [Agenzia] ha chiesto la responsabilità in solidi di un terzo collegato, presentando — all'atto di adesione — una dichiarazione di responsabilità in solidi (cfr. l'allegato 3bis) firmata dal terzo in questione.]*

Assumeranno i diritti e obblighi gli derivanti dalla convenzione con effetto a partire dalla data della sua entrata in vigore (cfr. l'articolo 58).

Se un beneficiario non aderisce alla convenzione entro il termine di cui sopra, il coordinatore deve — entro 30 giorni — chiedere di apportare le modifiche necessarie per garantire l'attuazione adeguata dell'azione. Ciò non pregiudica il diritto della *[Commissione] [Agenzia]* di risolvere la convenzione (cfr. l'articolo 50).

56.2 Integrazione di nuovi beneficiari

In casi giustificati, i beneficiari possono chiedere l'integrazione di un nuovo beneficiario.

A tal fine, il coordinatore deve presentare una richiesta di modifica, a norma dell'articolo 55, cui va allegato un modulo di adesione (cfr. l'allegato 3) firmato dal nuovo beneficiario nel sistema di scambio elettronico (cfr. l'articolo 52).

I nuovi beneficiari devono assumere diritti e obblighi derivanti dalla convenzione con effetto a partire dalla data della loro adesione riportata nell'apposito modulo (cfr. l'articolo 3).

ARTICOLO 57 — LEGGE APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

57.1 Diritto applicabile

La convenzione è disciplinata dal diritto dell'UE applicabile, integrato, ove necessario, dal diritto belga.

[OPZIONE supplementare per le organizzazioni internazionali che non accettano alcuna clausola relativa al diritto applicabile: in via eccezionale, non esiste diritto applicabile a [inserire la o le denominazioni delle organizzazioni internazionali interessate]].

[OPZIONE supplementare per le organizzazioni internazionali che accettano una clausola relativa al diritto applicabile, ma non la clausola standard (diritto dell'Unione + diritto belga): in via eccezionale, la convenzione è disciplinata da un diverso diritto applicabile nei confronti dei seguenti beneficiari:

- [inserire il nome o i nomi delle organizzazioni internazionali interessate]: la convenzione è disciplinata [dal diritto dell'Unione vigente], integrato, se necessario[, dal diritto di [Belgio][inserire la denominazione di un altro Stato membro o un paese EFTA]][e, se del caso,] [dai principi generali che disciplinano il diritto delle organizzazioni internazionali e dalle norme di diritto internazionale generale]
 - [inserire il nome o i nomi delle organizzazioni internazionali interessate]: la convenzione è disciplinata [dal diritto dell'Unione vigente], integrato, se necessario[, dal diritto di [Belgio][inserire la denominazione di un altro Stato membro o un paese EFTA]][e, se del caso,] [dai principi generali che disciplinano il diritto delle organizzazioni internazionali e dalle norme di diritto internazionale generale]
- [idem per altre organizzazioni internazionali].]

57.2 Composizione delle controversie

Se una controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione o alla validità della convenzione non può essere risolta in via amichevole, il Tribunale — o, in appello, la Corte di giustizia dell'Unione europea — ha competenza esclusiva. Tali azioni devono essere intraprese ai sensi dell'articolo 272 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

[OPZIONE supplementare per i beneficiari non UE (tranne i beneficiari stabiliti in un paese associato con un accordo di associazione a Orizzonte 2020 che stabilisce la competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea): In via eccezionale, se tale controversia riguarda la [Commissione] [Agenzia] e [inserire il nome o i nomi del beneficiario o dei beneficiari non UE], i tribunali belgi competenti hanno competenza esclusiva.]

[OPZIONE supplementare per le organizzazioni internazionali e per i beneficiari che non ricevono finanziamenti dell'UE perché non ammessi a beneficiarne (cfr. articolo 9), e che, in base al loro diritto nazionale, non possono essere soggetti alla giurisdizione dei tribunali belgi: In via eccezionale, per i seguenti beneficiari:

- [inserire il nome dell'organizzazione internazionale o del beneficiario non ammesso a beneficiare di finanziamenti UE]
- [inserire il nome dell'organizzazione internazionale o del beneficiario non ammesso a beneficiare di finanziamenti UE]

[idem per altri beneficiari che sono organizzazioni internazionali o beneficiari non ammessi a beneficiare di finanziamenti UE]

Se non componibili in via amichevole, tali controversie devono essere sottoposte ad arbitrato. Ciascuna parte deve notificare ufficialmente all'altra parte la sua intenzione di ricorrere all'arbitrato e l'identità dell'arbitro. Sarà d'applicazione il regolamento arbitrale opzionale della Corte permanente di arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati, in vigore alla data di entrata in vigore della convenzione. L'Autorità che ha il potere di nomina sarà il segretario generale della Corte permanente di arbitrato a seguito di una richiesta scritta presentata da una delle parti. Il procedimento arbitrale deve avere luogo a Bruxelles e la lingua utilizzata nel procedimento arbitrale è l'inglese. Il lodo arbitrale sarà vincolante per tutte le parti e non sarà soggetto ad appello.]

Se una controversia riguarda sanzioni amministrative, detrazioni o un provvedimento esecutivo ai sensi dell'articolo 299 del TFUE (cfr. gli articoli 44, 45 e 46), i beneficiari devono presentare ricorso dinanzi al Tribunale — o, in appello, alla Corte di giustizia dell'Unione europea — ai sensi dell'articolo 263 del TFUE. **[OPZIONE per le sovvenzioni dell'Agenzia: Le azioni contro le detrazioni e le decisioni esecutive devono essere intentate contro la Commissione (e non contro l'Agenzia).]**

ARTICOLO 58 — ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE

La convenzione entrerà in vigore il giorno della firma da parte della [Commissione] [Agenzia] o del coordinatore, a seconda di quale è successiva.

FIRME

Per il coordinatore

[funzione/nome/cognome]
[firma elettronica]

Per la [Commissione][Agenzia]

[nome/cognome]
[firma elettronica]

Fatto in [inglese] in data [marcatura temporale elettronica] Fatto in [inglese] in data [marcatura temporale elettronica]

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

① stampare in formato
A4 panorama

ALLEGATO 2 TIPO PER "ORIZZONTE 2020" CONVENZIONE DI SOVVENZIONE GENERALE — PIÙ BENEFICIARI

BILANCIO PREVISIONALE PER L'AZIONE													Informazioni supplementari								
A.1 Costi diretti di personale				B. Costi diretti di subappalto		C. Costi diretti di sostegno finanziario ¹		D. Altri costi diretti		E. Costi indiretti ²		F. Costi di ...]		Costi totali		Tasso di rimborso %	Contributo massimo dell'UE ³	Importo massimo sovvenzione ⁴	Informazioni supplementari		
A.1 Dipendenti (o equivalenti)	A.4 Proprietari di PMI che non sono persone fisiche	[C.1 Sostegno finanziario] [C.2 Premi]	D.1 Spese di viaggio D.2 Attrezzature	D.5 Costi di beni e servizi fatturati internamente	[F.1 Costi di ...] 5	[F.2 Costi di ...] 5															
A.2 Persone fisiche nell'ambito di un contratto diretto	A.3 Persone distaccate	[D.4 Costi delle grandi infrastrutture di ricevuta]	D.3 altri beni e servizi																		
[A.6 Personale per la fornitura dell'accesso alle infrastrutture di ricerca]																					
Tipologia di costi ⁶	Effettivi	Unità ⁷	Unità ⁸	Effettivi	Effettivi	Effettivi	Unità ⁹	Attacco fisso ¹⁰	Unità ¹¹	Unità ¹²											
a	Total b	N. ore	Total b	d	[e]	f	Total g	25%													
1 [denominazione abbreviata del beneficiario]																					
[denominaz. abbreviata terzo collegato]																					
[denominaz. abbreviata del terzo collegato non ammesso a beneficiare di finanziamenti UE]																					
[denominazione abbreviata del terzo collegato che non richiede finanziamenti UE]																					
[denominaz. abbreviata partner internazionale]																					
Total beneficio																					
2 [denominazione abbreviata del beneficiario]																					
[denominaz. abbreviata terzo collegato]																					
Total beneficio																					
X [denominazione abbreviata del beneficiario non ammesso a beneficiare di finanziamenti dell'UE] ¹⁴																					
X [denominazione abbreviata del beneficiario che non richiede finanziamenti UE] ¹⁴																					
[denominaz. abbreviata del terzo collegato] ¹⁵																					
Total beneficio																					
Total consorzio																					

¹ Cfr. l'articolo 6 per le condizioni di ammissibilità.

² I costi indiretti coperti dalla sovvenzione di funzionamento (ricevuta nell'ambito di un programma UE o Euratom; cfr. articolo 6.5, lettera b), non sono ammissibili nell'ambito della convenzione di sovvenzione. Pertanto un beneficiario/terzo collegato cui è concessa una sovvenzione di funzionamento nel corso della durata dell'azione non può dichiarare costi indiretti per l'anno (gli anni)/il periodo (i periodi) di riferimento coperti dalla sovvenzione di funzionamento, tranne qualora possa dimostrare che la sovvenzione di funzionamento non copre alcun costo dell'azione (cfr. articolo 6.2.E).

³ Questo è l'importo teorico del contributo UE che il sistema calcola automaticamente (moltiplicando tutti i costi iscritti a bilancio per il tasso di rimborso). Questo importo teorico è limitato dal "massimale dell'importo della sovvenzione" (che la Commissione/l'Agenzia ha deciso di assegnare all'azione) (cfr. l'articolo 5.1).

⁴ L'"importo massimo della sovvenzione" è l'importo massimo della sovvenzione decisa dalla Commissione/Agenzia. Di norma corrisponde alla sovvenzione richiesta, ma può essere inferiore.

⁵ A seconda della tipologia, tale costo comprende o non comprende i costi indiretti. I costi specifici che comprendono i costi indiretti sono: i costi delle misure di efficienza energetica negli edifici, i costi per la fornitura dell'accesso transnazionale all'infrastruttura di ricerca e i costi degli studi clinici.

⁶ Cfr. articolo 5 per le tipologie dei costi.

⁷ Unità: ore lavorate all'azione; costi per unità (tariffa oraria); calcolati secondo la prassi abituale di contabilità del beneficiario.

⁸ Per maggiori dettagli cfr. l'allegato 2bis "Informazioni aggiuntive sul bilancio preventivo" (costo per unità (tariffa oraria)).

⁹ Unità e costi unitari: calcolati secondo la prassi abituale di contabilità del beneficiario.

¹⁰ Tasso fisso: il 25% dei costi diretti ammissibili, da cui sono esclusi: i costi diretti di subappalto, i costi di contributi in natura non utilizzati nei locali, i costi diretti di sostegno finanziario, nonché i costi unitari dichiarati alla lettera F se includono i costi indiretti.

¹¹ Per maggiori dettagli cfr. l'allegato 2bis "Informazioni aggiuntive sul bilancio preventivo" (unità, costi per unità).

¹² Per maggiori dettagli cfr. l'allegato 2bis "Informazioni supplementari sul bilancio preventivo" (unità, costi unitari, numero stimato di unità ecc.).

¹³ Solo costi unitari specifici che non comprendono costi indiretti.

¹⁴ Cfr. l'articolo 9 per i beneficiari che non ricevono finanziamenti.

¹⁵ Solo per i terzi collegati che ricevono finanziamenti.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL BILANCIO PREVISIONALE

- **Le istruzioni e le note in blu non appariranno nel testo generato dal sistema informatico (in quanto si tratta unicamente di istruzioni interne).**
- **Per le opzioni [tra parentesi quadre]: l'opzione applicabile sarà scelta dal sistema informatico. Automaticamente, le opzioni non selezionate non appariranno.**
- **Per i campi in [grigio tra parentesi quadre] (anche se facenti parte di un'opzione di cui al punto precedente): il sistema informatico inserirà i dati opportuni.**

Costi unitari per i proprietari di PMI/persone fisiche senza retribuzione

1. Costi per un /proprietario di PMI//beneficiario che è una persona fisica/ che non percepisce una retribuzione

Unità: ore lavorate all'azione

Importo per unità ('tariffa oraria'): calcolato secondo la seguente formula⁵⁹:

$$\{ \{ \text{EUR } 4\,880 / 143 \text{ ore} \} \\ \text{moltiplicati per} \\ \{ \text{coefficiente correttore specifico per il paese in cui è stabilito il beneficiario} \} \}$$

Coefficiente correttore specifico per paese (vigente al momento dell'invito):

Stati membri dell'UE

paese	coefficiente								
AT	106,7%	DK	135,0%	HR	83,9%	LV	77,7%	SE	121,8%
BE	100,0%	EE	79,4%	HU	77,4%	MT	84,4%	SI	86,1%
BG	62,0%	EL	88,7%	IE	115,6%	NL	107,9%	SK	80,4%
CY	82,6%	ES	95,4%	IT	104,4%	PL	75,5%	UK	139,83%
CZ	81,78%	FI	120,8%	LT	72,5%	PT	84,2%		
DE	97,0%	FR	115,7%	LU	100,0%	RO	68,8%		

Paesi associati al programma Orizzonte 2020

paese	coefficiente	paese	coefficiente	paese	coefficiente	paese	coefficiente
AL	65,3%	FO	135,0%	MD	62,01%	RS	67,3%
AM	75,4%	GE	75,3%	ME	64,8%	TN	67,5%
BA	69,0%	IL	106,1%	MK	60,0%	TR	82,1%
CH	121,2%	IS	115,3%	NO	130,6%	UA	70,8%

Altri paesi

⁵⁹ I nuovi importi unitari e i coefficienti per paese saranno applicati per i bandi afferenti al programma di lavoro 2018-2020.

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

paese	coefficiente								
AE	91,5%	CR	82,1%	JP	105,5%	NC	117,2%	TD	117,8%
AO	128,1%	CU	78,6%	KE	81,5%	NE	84,8%	TG	84,4%
AR	65,6%	CV	71,7%	KG	80,3%	NG	92,6%	TH	71,6%
AU	104,4%	DJ	86,5%	KH	74,5%	NI	56,5%	TJ	62,2%
AZ	88,3%	DO	62,9%	KM	69,1%	NP	77,0%	TL	89,4%
BB	112,5%	DZ	74,0%	KR	97,6%	NZ	99,4%	TM	63,4%
BD	61,1%	EC	75,5%	KZ	81,9%	PA	63,2%	TO	85,0%
BF	96,6%	EG	57,9%	LA	89,2%	PE	80,2%	TT	81,0%
BI	74,2%	ER	98,9%	LB	86,3%	PG	101,5%	TW	82,7%
BJ	97,0%	ET	85,1%	LI	121,2%	PH	73,4%	TZ	65,4%
BM	151,5%	FJ	68,1%	LK	69,9%	PK	51,9%	UG	70,5%
BO	67,5%	GA	107,8%	LR	111,1%	PS	110,8%	US	99,1%
BR	97,9%	GH	64,1%	LS	48,3%	PY	69,0%	UY	84,3%
BW	51,7%	GM	69,0%	LY	57,6%	RU	105,4%	UZ	66,5%
BY	59,5%	GN	73,7%	MA	75,4%	RW	82,5%	VE	90,2%
BZ	77,0%	GT	82,6%	MG	86,0%	SA	80,8%	VN	53,3%
CA	87,8%	GW	96,6%	ML	94,4%	SB	107,4%	VU	108,0%
CD	137,4%	GY	62,2%	MM	65,5%	SD	99,7%	WS	83,0%
CF	108,6%	HK	100,4%	MR	62,5%	SG	113,0%	XK	65,5%
CG	120,6%	HN	73,4%	MU	74,4%	SL	106,8%	YE	81,1%
CI	98,3%	HT	94,6%	MW	68,0%	SN	94,7%	ZA	50,8%
CL	58,9%	ID	69,8%	MX	67,1%	SR	56,0%	ZM	77,4%
CM	96,0%	IN	63,4%	MY	68,8%	SV	69,6%	ZW	91,8%
CN	91,7%	JM	92,0%	MZ	71,5%	SY	77,2%		
CO	77,9%	JO	86,5%	NA	61,4%	SZ	53,5%		

[OPZIONE supplementare per beneficiari/terzi collegati che hanno optato per i costi unitari (nella proposta /mediante modifica): Per i seguenti beneficiari/terzi collegati, gli importi unitari (tariffa oraria) sono fissati come segue:

- Beneficiario/terzo collegato [denominazione abbreviata]: [inserire importo] EUR
- Beneficiario/terzo collegato [denominazione abbreviata]: [inserire importo] EUR
[idem per gli altri beneficiari/terzi collegati, se necessario]

Numero stimato di unità: cfr. Allegato 2

Costo unitario delle misure di efficienza energetica

[OPZIONE se un costo unitario specifico è applicabile alla sovvenzione: 2. Costi delle misure di efficienza energetica negli edifici

Unità: m² di superficie ‘condizionata’ (cioè costruita o ristrutturata) ammissibile

Importo per unità*: cfr. (per ciascun beneficiario/terzo collegato e la tabella BEST) l'allegata “tabella dei costi unitari”

* Importo calcolato come segue:
{EUR 0,1 x stima totale di kWh risparmiati per m² per anno x 10}

Numero stimato di unità: cfr. (per ciascun beneficiario/terzo collegato e la tabella BEST) l'allegata “tabella dei costi unitari”

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

Tabella dei costi unitari (costi unitari delle misure di efficienza energetica)⁶⁰

Denominazione abbreviata del beneficiario/terzo collegato	N. BEST	Importo del costo per unità	Numero stimato di unità	Costo unitario totale (costo per unità x n. stimato di unità)

J

Costo unitario delle infrastrutture di ricerca

[OPZIONE se un costo unitario specifico è applicabile alla sovvenzione: 3. Costi di accesso per la fornitura dell'accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca

Unità⁶¹: cfr. (per ciascun fornitore e installazione d'accesso) l'allegata “tabella dei costi unitari”

Importo per unità*: cfr. (per ciascun fornitore e installazione d'accesso) l'allegata “tabella dei costi unitari”

* Importo calcolato come segue:

Costo medio annuo totale dell'accesso all'installazione (negli ultimi due anni⁶²)

Quantità media annua totale dell'accesso all'installazione (negli ultimi due anni⁶³)

Numero stimato di unità: cfr. (per ciascun fornitore e installazione d'accesso) l'allegata “tabella dei costi unitari”

Tabella dei costi unitari (costi unitari dell'accesso all'infrastruttura di ricerca)⁶⁴

Denominazione abbreviata del fornitore di accesso	Denominazione abbreviata della struttura	Installazione		Unità di accesso	Importo per unità	Numero stimato di unità	Costo unitario totale (costo per unità x n. stimato di unità)
		N.	Denominazione abbreviata				

J

⁶⁰ I dati sono tratti dalla tabella BEST (*Building energy specification table*) che fa parte della proposta e dell'allegato 1.

⁶¹ Unità di accesso (ad es. ore di funzionamento, settimane di accesso, analisi a campione) stabilita dal fornitore dell'accesso nella proposta.

⁶² In casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione/Agenzia può accettare un diverso periodo di riferimento.

⁶³ In casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione/Agenzia può accettare un diverso periodo di riferimento.

⁶⁴ I dati sono tratti dalla tabella relativa alla stima dei costi/quantità di accesso da fornire, che fa parte della proposta e dell'allegato 1.

Costo unitario di studi clinici

[OPZIONE se un costo unitario specifico è applicabile alla sovvenzione: 4. Costi per studi clinici]

Unità: pazienti /soggetti che partecipano allo studio clinico

Importo per unità*: cfr. (per ciascuna sequenza (se del caso), per ciascuno studio clinico e beneficiario/terzo collegato) l'allegata “tabella dei costi unitari”

Numero stimato di unità: cfr. (per ciascuno studio clinico e beneficiario/terzo collegato) l'allegata “tabella dei costi unitari”

* Importo calcolato, per ciascuna componente di costo di ciascuna prestazione, come segue:

per i **costi di personale**:

per i costi di personale relativi ai medici: ‘costo orario medio dei medici’, cioè :

{costi totali, certificati e verificabili, di personale relativi ai medici per l'anno N-1}

{1720 * numero di equivalenti tempo pieno per la categoria “medici” per l'anno N-1}

moltiplicati per

numero stimato di ore che devono essere lavorate dai medici per la prestazione (per partecipante)}

Per i costi di personale relativi ad altro personale sanitario: “costo orario medio di altro personale sanitario”, cioè:

{costi totali, certificati e verificabili, di altro personale sanitario per l'anno N-1}

{1720 * n. di equivalenti tempo pieno per la categoria “altro personale sanitario” per l'anno N-1}

moltiplicati per

numero stimato di ore che devono essere lavorate da altro personale sanitario per la prestazione (per partecipante)}

Per i costi di personale relativi al personale tecnico: “costo orario medio del personale tecnico”, cioè:

{costi totali, certificati e verificabili, relativi al personale tecnico per l'anno N-1}

{1720 * numero di equivalenti tempo pieno per la categoria “personale tecnico” per l'anno N-1}

moltiplicati per

numero stimato di ore che devono essere lavorate dal personale tecnico per la prestazione (per partecipante)}

“costi totali di personale”: retribuzioni reali + oneri sociali reali + imposte e tasse reali e altri costi inclusi nella retribuzione, se derivano dal diritto nazionale o dal contratto di lavoro o dall'atto di nomina equivalente.

Per i **beni di consumo**:

per ciascuna voce di costo: “prezzo medio per bene di consumo”, cioè:

{{costi totali, certificati e verificabili, dell'acquisto di beni di consumo per l'anno N-1}

numero totale di articoli acquistati nell'anno N-1}

moltiplicati per

numero stimato di articoli da utilizzare per la prestazione (per partecipante)}

“costi totali di acquisto di beni di consumo”: valore totale dei contratti di fornitura (compresi relativi diritti, tasse, imposte e altri oneri quali l'IVA non detraibile) conclusi dal beneficiario per beni di consumo consegnati nell'anno N-1, se i contratti sono stati aggiudicati in base al principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e in assenza di conflitti di interessi

Per le **attrezzature mediche**:

per ciascuna voce di costo: “costo medio di ammortamento e servizi direttamente collegati per unità di uso”, cioè:

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

{ {costi di ammortamento totali, certificati e verificabili, nell'anno N-1 per la categoria di attrezzature interessata + costi totali, certificati e verificabili, dell'acquisto di servizi nell'anno N-1 per la categoria di attrezzature interessata} }

capacità totale nell'anno N-1

moltiplicati per

numero stimato di unità di uso di attrezzature per la prestazione (per partecipante)}

'costi di ammortamento totali': quote totali di ammortamento, quali registrate nella contabilità del beneficiario per l'anno N-1 per la categoria di attrezzature interessata, se le attrezzature sono state acquistate in base al principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e in assenza di conflitti di interessi + costi totali dei contratti di locazione o di leasing (compresi relativi diritti, tasse, imposte e altri oneri quali l'IVA non detraibile) nell'anno N-1 per la categoria di attrezzature interessata, a condizione che non siano superiori ai costi di ammortamento di attrezzature analoghe e non includano commissioni finanziarie

Per i servizi:

per ciascuna voce di costo: "costo medio del servizio per partecipante allo studio", cioè:

{costi totali, certificati e verificabili, dell'acquisto del servizio per l'anno N-1}

numero totale di pazienti o soggetti inclusi negli studi clinici per i quali sono stati forniti i servizi nell'anno N-1}

"costi totali di acquisto di un servizio": valore totale dei contratti conclusi dal beneficiario (compresi relativi diritti, tasse, imposte e altri oneri quali l'IVA non detraibile) per lo specifico servizio prestato nell'anno N-1 per lo svolgimento di studi clinici, se i contratti sono stati aggiudicati in base al principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e in assenza di conflitti di interessi

per i costi indiretti:

{ { {componente del costo "costi di personale" + componente del costo "costi di beni di consumo" + componente del costo "costi di attrezzature mediche"} }

meno

{costi relativi ai contributi in natura forniti da terzi che non sono utilizzati nei locali del beneficiario + costi per offrire sostegno finanziario a terzi (se del caso)} }

moltiplicati per

25% }

La stima delle risorse da utilizzare deve essere redatta sulla base del protocollo di studio e deve essere la stessa per tutti i beneficiari/terzi collegati/terzi coinvolti.

Si utilizzi l'anno N-1 se questo è l'ultimo esercizio finanziario chiuso al momento della presentazione della domanda di sovvenzione.

Tabella dei costi unitari: costi unitari degli studi clinici⁶⁵

Prestazione, categorie di costo diretto	Risorse per paziente	Costi dell'anno N-1 Beneficiario 1 [Denominazi one abbreviata]	Costi dell'anno N-1 Terzo collegato 1a [Denoma zione abbreviata	Costi dell'anno N-1 Beneficiari o 2 [Denoma zione abbreviata]	Costi dell'anno N-1 Terzo collegato 2 a [Denoma zione abbreviata]	Costi dell'anno N-1 Terzo che fornisce contributi in natura 1 [Denomin azione abbreviat
---	-------------------------	--	--	--	---	---

⁶⁵ La medesima tabella è riportata nella proposta e nell'allegato 1.

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

						a]
<u>Sequenza n. 1</u>						
Prestazione n. 1 Campione di sangue						
(a) Costi di personale:						
- medici	n. p.					
- altro personale sanitario	Flebotomia (infermiera), 10 minuti	8,33 EUR	11,59 EUR	10,30 EUR	11,00 EUR	9,49 EUR
- personale tecnico	Trattamento del campione (tecnico di laboratorio), 15 minuti	9,51 EUR	15,68 EUR	14,60 EUR	15,23 EUR	10,78 EUR
(b) Costi di beni di consumo:	Siringa	XX EUR				
	Cannula	XX EUR				
	Fialetta-contenitore del sangue	XX EUR				
(c) Costi di attrezzature mediche:	Uso di congelatore a -80°, 60 giorni	XX EUR				
	Uso di centrifuga, 15 minuti	XX EUR				
(d) Costi di servizi:	Pulizia di XXX	XX EUR				
(e) Costi indiretti (tasso fisso del 25%)		XX EUR				
Prestazione n. 2						
...						
Importo unitario (sequenza del costo unitario 1)		XX EUR				
<u>Sequenza n. 2</u>						
Prestazione n. 1 XXX						
(a) Costi di personale:						
- medici	XXX	XX EUR				
- altro personale sanitario	XXX	XX EUR				
- personale tecnico	XXX	XX EUR				
(b) Costi di beni di consumo:	XXX	XX EUR				
	XXX	XX EUR				
	XXX	XX EUR				
(c) Costi di attrezzature	XXX	XX EUR				

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

mediche:						
	XXX	XX EUR				
(d) Costi di servizi:	XXX	XX EUR				
(e) Costi indiretti (tasso fisso del 25%)		XX EUR				
Prestazione n. 2						
...						
Importo unitario (costo unitario della sequenza 2)		XX EUR				
...						
Importo unitario (costo unitario dell'intero studio)		XX EUR				

]

ALLEGATO 3

MODULO DI ADESIONE PER I BENEFICIARI

[Denominazione ufficiale completa del beneficiario/nuovo beneficiario/nuovo coordinatore (denominazione abbreviata)] con sede in [indirizzo completo della sede legale], [OPZIONE per i beneficiari titolari di partita IVA: numero di partita IVA [inserire numero],] (“il beneficiario” o “il coordinatore”) rappresentato ai fini della firma della convenzione da [funzione, nome e cognome],

ha convenuto con la presente

di diventare [beneficiario][coordinatore] n. [inserire numero del beneficiario]

nella convenzione di sovvenzione n. [inserire numero di convenzione] (“la convenzione”)

tra [denominazione ufficiale completa del coordinatore] e [l’Unione europea (“l’UE”, rappresentata dalla Commissione europea (“la Commissione”) /la Comunità europea dell’energia atomica (“Euratom”), rappresentata dalla Commissione europea (“la Commissione”),] [/l’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)] [/l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)] [/l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)] [/l’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)] (“l’Agenzia”), ai sensi della delega conferita dalla Commissione europea (“la Commissione”),]

per l’azione intitolata [inserire il titolo dell’azione (inserire acronimo)].

[OPZIONE per i beneficiari/nuovi beneficiari e dà mandato

al coordinatore di presentare e firmare in suo nome e per suo conto eventuali modifiche alla convenzione, a norma dell’articolo 55.]

Firmando il presente modulo di adesione, il beneficiario accetta la sovvenzione e conviene di [OPZIONE: per nuovi coordinatori: assumersi gli obblighi e il ruolo di coordinatore e] attuare l’azione in conformità con la convenzione, compresi tutti gli obblighi e tutte le condizioni in essa enunciati [OPZIONE per i nuovi beneficiari: da [inserire data]/la data della firma del modulo di adesione]/la data di entrata in vigore della modifica (“data di adesione”)] [OPZIONE supplementare per la modifica del beneficiario a motivo di avvicendamento parziale: e con responsabilità in solido per gli importi indebitamente versati a [inserire la denominazione abbreviata del precedente beneficiario] (cioè, recuperi)] — se la [Commissione]/[Agenzia] accetta la richiesta di modifica].

FIRMA

Per il beneficiario/nuovo beneficiario/nuovo coordinatore:

[funzione/nome/cognome]

[firma elettronica]

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

Fatto in [inglese] in data [marcatura temporale elettronica]

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

ALLEGATO 3bis

DICHIARAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ IN SOLIDO DI TERZI COLLEGATI

(da compilare a cura del terzo collegato e presentare dal beneficiario, se l'articolo 14 si applica e la responsabilità del terzo collegato è stata richiesta dalla [Commissione] [Agenzia])

[denominazione ufficiale completa del soggetto collegato o collegato al beneficiario (denominazione abbreviata)], con sede in [indirizzo completo della sede legale], [**OPZIONE per i terzi collegati titolari di partita IVA: numero di partita IVA [inserire numero]**] (“terzo collegato”) rappresentato ai fini della firma della presente dichiarazione nell’ambito della responsabilità in solido e congiunta dal suo rappresentante o dai suoi rappresentanti legali [nome e cognome, funzione del rappresentante o dei rappresentanti del terzo collegato],

collegato al beneficiario n. [inserire numero] [denominazione ufficiale completa del beneficiario (denominazione abbreviata)], con sede in [indirizzo completo della sede legale], [**OPZIONE per i beneficiari titolari di partita IVA: numero di partita IVA [inserire numero]**] (“il beneficiario”),

con la presente accetta la responsabilità in solido con il beneficiario

per qualsiasi importo dovuto alla [Commissione] [Agenzia] dal beneficiario nel quadro della convenzione di sovvenzione n. [inserire numero della convenzione] [(inserire acronimo)], fino al contributo massimo dell’UE indicato, per il terzo collegato, nel bilancio previsionale (cfr. l’allegato 2).

Il terzo collegato s’impegna irrevocabilmente e incondizionatamente a versare gli importi richiesti ai sensi della presente dichiarazione alla [Commissione] [Agenzia], immediatamente e alla prima richiesta.

Per il terzo collegato
[nome/cognome/funzione]

firma

Fatto in inglese a [luogo], in data [data]

Numeri della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

① stampare
in formato A4
panorama

ALLEGATO 4 TIPO PER "ORIZZONTE 2020" CONVENZIONE DI SOVVENZIONE GENERALE — PIÙ BENEFICIARI

RENDICONTO FINANZIARIO PER [BENEFICIARIO [nome]]/ TERZO COLLEGATO [nome]] PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO [periodo di riferimento]

Costi ammissibili ¹ (per categoria di bilancio)											Entrate				Informazioni supplementari				
A. Costi diretti di personale			B. Costi diretti di subappalto	[C. Costi diretti di sostegno finanziario]	D. Altri costi diretti		E. Costi indiretti ²	[F. Costi di ...]		Costi totali	Entrate	Tasso di rimborso %	Contributo massimo dell'UE ³	Contributo dell'UE richiesto					
A.1 Dipendenti (o equivalente)		A.4 Proprietari di PMI che non percepiscono una retribuzione		[C.1 Sostegno finanziario] [C.2 Premi]	D.1 Spese di viaggio	[D.4 Costi delle grandi infrastrutture di ricerca]	D.5 Costi di beni e servizi fatturati internamente	[F.1 Costi di ...]		[F.2 Costi di ...]	Entrate dell'azione, da comunicare nell'ultimo periodo di riferimento, secondo l'articolo 5.3.3								
A.2 Persone fisiche nell'ambito di un contratto diretto		A.5 Beneficiari che sono persone fisiche che non percepiscono		D.2 Attrezzature	D.3 Altri beni e servizi														
A.3 Persone distaccate		[A.6 Personale per la fornitura dell'accesso alle infrastrutture di ricerca]																	
Tipologia di costi ⁴		Effettivi	Unità	Unità		Effettivi	Effettivi	Effettivi	Unità	Tasso forfettario ⁵	Unità		[Unità][somma forfettaria]						
										25%									
		a	Totale b	N. ore	Totale c	d	[e]	f	[g]	Totale h	i=0,25 x (a+b+ c+f+[g]+ h+ +	N. unità	Totale [j1]	Totale [j2]	k = a+b+c+d+[e] +f+[g]+h+i +[j1]+[j2]	l	m	n	o
[denominazione abbreviata del beneficiario/terzo collegato]																			

Il beneficiario/terzo collegato conferma che:

Le informazioni fornite sono complete, esatte e veritieri.

I costi dichiarati sono ammissibili (cfr. l'articolo 6).

I costi possono essere suffragati da idonei registri e documenti giustificativi che verranno prodotti su richiesta o nell'ambito dei controlli, esami, revisioni contabili o indagini (cfr. gli articoli 17, 18 e 22).

Per l'ultimo periodo di riferimento: che tutte le entrate sono state dichiarate (cfr. l'articolo 5.3.3).

① Dichiarare tutti i costi ammissibili, anche se superano gli importi indicati nel bilancio previsionale (cfr. allegato 2). Successivamente saranno presi in considerazione solo gli importi dichiarati nel rendiconto finanziario individuale, per sostituire altri costi che risultano inammissibili.

¹ Cfr. articolo 6 per le condizioni di ammissibilità.

² I costi indiretti dichiarati non possono contenere importi coperti da una sovvenzione di funzionamento (ricevuta nell'ambito di un programma di finanziamento UE o Euratom; cfr. articolo 6.2.E). Se nel corso di questo periodo di riferimento gli interessati hanno beneficiato di una sovvenzione di funzionamento, non possono imputare costi indiretti, tranne qualora si possa dimostrare che la sovvenzione di funzionamento non copre alcun costo dell'azione.

³ Si tratta dell'importo teorico del contributo UE che il sistema calcola automaticamente (moltiplicando il tasso di rimborso per i costi totali dichiarati). L'importo richiesto (nella colonna "Contributo dell'UE richiesto") potrebbe essere inferiore.

⁴ Cfr. l'articolo 5 per le tipologie di costi.

⁵ Tasso fisso: il 25% dei costi diretti ammissibili, da cui sono esclusi: i costi diretti di subappalto, i costi di contributi in natura non utilizzati nei locali, i costi diretti di sostegno finanziario, nonché i costi unitari dichiarati alla lettera F se includono i costi indiretti (cfr. articolo 6.2.E).

⁶ Solo i costi unitari specifici che non comprendono costi indiretti

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

ALLEGATO 5

MODELLO DI CERTIFICATO RELATIVO AI RENDICONTI FINANZIARI

- Per le opzioni *[in corsivo, tra parentesi quadre]*: scegliere l'opzione applicabile. Le opzioni non scelte dovrebbero essere eliminate.
- Per i campi in *[grigio tra parentesi quadre]*: inserire i dati appropriati

INDICE

CONDIZIONI PER UNA RELAZIONE INDIPENDENTE SUGLI ELEMENTI FATTUALI RIGUARDANTE I COSTI DICHIARATI NEL CONTESTO DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE FINANZIATA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE “ORIZZONTE 2020”

RELAZIONE INDIPENDENTE SUGLI ELEMENTI FATTUALI RIGUARDANTE I COSTI DICHIARATI NEL CONTESTO DELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE FINANZIATA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE “ORIZZONTE 2020”

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

Condizioni per una relazione indipendente sugli elementi fattuali riguardante i costi dichiarati nel contesto della convenzione di sovvenzione finanziata nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”

Il presente documento definisce le **condizioni** alle quali

[OPZIONE 1: [inserire il nome del beneficiario] (“il beneficiario”)] [OPZIONE 2: [inserire il nome del terzo collegato] (“il terzo collegato”), terzo collegato al beneficiario [inserire il nome del beneficiario] (“il beneficiario”)]

si impegna a incaricare

[inserire la denominazione legale del revisore dei conti] (“il revisore dei conti”)

di redigere una relazione indipendente sugli elementi fattuali (“la relazione”) riguardanti il rendiconto o i rendiconti finanziari¹ preparati dal [beneficiario] [terzo collegato] per la convenzione di sovvenzione Orizzonte 2020 [inserire il numero della convenzione di sovvenzione, il titolo della azione, l'acronimo e la durata da/a] (“la convenzione”), e

di rilasciare un “certificato relativo ai rendiconti finanziari” (“CFS”) di cui all’articolo 20.4 della convenzione basato sul modello di riferimento obbligatorio previsto dalla Commissione.

La convenzione è stata stipulata nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (H2020) tra il beneficiario e [OPZIONE 1: l’Unione europea rappresentata dalla Commissione europea (“la Commissione”)] [OPZIONE 2: la Comunità europea dell’energia atomica (“Euratom”), rappresentata dalla Commissione europea (“la Commissione”)] [OPZIONE 3: l’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)] [l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)] [l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)] [l’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)] (“l’Agenzia”), ai sensi della delega conferita dalla Commissione europea (“la Commissione”).]

La [Commissione] [Agenzia] è menzionata come uno dei firmatari della convenzione solo con il beneficiario. [L’Unione europea]/[L’Euratom]/[L’Agenzia] non è parte del presente impegno.

1.1 Oggetto dell’incarico di revisione

Entro 60 giorni dalla fine dell’ultimo periodo di riferimento, il coordinatore deve presentare alla [Commissione] [Agenzia] la relazione finale che dovrebbe comprendere, fra gli altri documenti, il CFS per ciascun beneficiario e per ogni terzo collegato che richiede un contributo complessivo pari o superiore a 325 000 EUR, a titolo di rimborso dei costi effettivi e dei costi unitari calcolati sulla base delle sue prassi abituali di contabilità analitica (cfr. l’articolo 20.4 dell’accordo). Il CFS deve riguardare tutti i periodi di riferimento del beneficiario o del terzo collegato di cui sopra.

Il beneficiario deve presentare al coordinatore il suo CFS e quello dei suoi terzi collegati, se è necessario includere il CFS nella relazione finale ai sensi dell’articolo 20.4 della convenzione.

Il CFS si compone di due documenti distinti:

- le “condizioni”, che devono essere firmate dal [beneficiario] [terzo collegato] e dal revisore dei conti;

¹ Con cui vengono dichiarati i costi in virtù della convenzione (cfr. il “modello dei rendiconti finanziari” nell’allegato 4 della convenzione di sovvenzione).

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

- la relazione indipendente sugli elementi fattuali (“la relazione”) del revisore dei conti da rilasciare su carta intestata dello stesso recante data, timbro e firma del revisore (o il funzionario pubblico competente), che comprende le procedure concordate (“le procedure”) da espletare da parte del revisore dei conti, e gli elementi fattuali standard (“gli elementi”) da confermare da parte del revisore dei conti.

Se il CFS deve essere incluso nella relazione finale ai sensi dell’articolo 20.4 della convenzione, la richiesta di pagamento del saldo relativo alla convenzione non può essere presentata senza il CFS. Tuttavia, il pagamento per il rimborso delle spese coperte dal CFS non preclude alla Commissione [*all’Agenzia*], all’Ufficio europeo di lotta antifrode e alla Corte dei conti europea di effettuare controlli, esami, revisioni e indagini a norma dell’articolo 22 della convenzione.

1.2 Responsabilità

Il *[beneficiario] [terzo collegato]*:

- deve redigere il rendiconto o i rendiconti finanziari per l’azione finanziata dalla convenzione nel rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione. Il rendiconto o i rendiconti finanziari devono essere redatti secondo il sistema di contabilità del *[beneficiario] [terzo collegato]* e i conti e registri sottostanti;
- deve inviare il rendiconto o i rendiconti finanziari al revisore dei conti;
- è responsabile e incaricato dell’accuratezza del rendiconto o dei rendiconti finanziari;
- è responsabile della completezza e accuratezza delle informazioni fornite per consentire al revisore dei conti di espletare le procedure. Deve fornire al revisore dei conti una lettera di attestazione (representation letter) a sostegno di tali dichiarazioni in cui deve indicare il periodo interessato dalle dichiarazioni e la data;
- accetta che il revisore dei conti non può espletare le procedure se non gli viene concesso pieno accesso al personale e alla contabilità del *[beneficiario] [terzo collegato]*, nonché agli eventuali altri registri e documenti pertinenti.

Il revisore dei conti:

- *[Opzione 1 predefinita]*: è qualificato per esercitare le funzioni di revisione contabile conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio o disposizioni nazionali analoghe].
- *[Opzione 2 se il beneficiario o il terzo collegato si avvalgono di un funzionario pubblico indipendente]*: è un funzionario pubblico competente e indipendente per il quale le autorità nazionali competenti hanno stabilito la capacità giuridica di sottoporre a revisione il beneficiario].
- *[Opzione 3 se il beneficiario o il terzo collegato è un’organizzazione internazionale]*: è un revisore dei conti *[interno][esterno]* secondo il proprio regolamento finanziario interno e le proprie procedure interne].

Il revisore dei conti:

- deve essere indipendente dal beneficiario *[e dal terzo collegato]*, in particolare, non deve essere stato coinvolto nella preparazione dei rendiconti finanziari del *[beneficiario] [del terzo collegato]*;
- deve pianificare il lavoro in modo che le procedure possano essere effettuate e gli elementi possano essere valutati;
- deve attenersi alle procedure previste e al formato obbligatorio della relazione;
- deve svolgere l’incarico in conformità delle presenti condizioni;
- deve documentare gli elementi utili a corroborare la relazione;

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

- deve basare la sua relazione sugli elementi probatori raccolti;
- deve presentare la relazione al *[beneficiario] [terzo collegato]*.

La Commissione stabilisce le procedure che il revisore dei conti deve svolgere. Il revisore dei conti non è responsabile della loro idoneità o pertinenza. Atteso che il presente incarico di revisione non implica una dichiarazione di affidabilità, il revisore non emette un parere né si esprime sull'affidabilità.

1.3 Norme applicabili

Il revisore dei conti deve rispettare le presenti condizioni e²:

- la norma internazionale ISRS 4400 “Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information” adottata dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB);
- il Code of Ethics for Professional Accountants (Codice deontologico dei contabili professionisti) pubblicato dall’ International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA). Sebbene la norma ISRS 4400 non preveda l’indipendenza come requisito negli incarichi di esecuzione di procedure convenienti, la *[Commissione] [Agenzia]* impone al revisore dei conti di conformarsi anche all’obbligo di indipendenza previsto dal Codice deontologico dei contabili professionisti.

La relazione del revisore dei conti deve dichiarare che non vi è conflitto di interessi nell’elaborare questa relazione tra il revisore dei conti e il beneficiario *[e il terzo collegato]*, e deve specificare — se il servizio è fatturato — l’onorario complessivo corrisposto al revisore dei conti per la redazione della relazione.

1.4 Redazione della relazione

La relazione deve essere redatta nella lingua della convenzione (cfr. l’articolo 20.7).

Ai sensi dell’articolo 22 della convenzione, la Commissione [*l’Agenzia*], l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti hanno il diritto di sottoporre a revisione contabile qualsiasi lavoro che viene svolto nell’ambito dell’azione e i cui costi sono dichiarati nel bilancio dell’*[Unione europea] [Euratom]*. La revisione contabile riguarda anche i lavori connessi al presente incarico. Il revisore dei conti deve fornire l’accesso a tutti i documenti di lavoro (per esempio ricalcolo di tariffe orarie, verifica del tempo dichiarato per l’azione) relativi a questo incarico se la Commissione [*, l’Agenzia*], l’Ufficio europeo per la lotta antifrode o la Corte dei conti europea ne hanno fatto richiesta.

1.5 Calendario

La relazione deve essere fornita entro [gg mese aaaa].

1.6 Altre condizioni

[Il [beneficiario] [terzo collegato] e il revisore dei conti possono utilizzare questa sezione per concordare altri termini specifici, quali l’onorario del revisore dei conti, la responsabilità, la legge applicabile, ecc. Questi termini specifici non devono confliggere con i termini di cui sopra.]

² Le istituzioni superiori di audit che applicano i principi dell’INTOSAI possono espletare le procedure in base ai corrispondenti principi internazionali delle istituzioni superiori di controllo e al codice deontologico emessi dall’INTOSAI invece degli International Standards on Related Services (“ISRS”) 4400 e del “Code of Ethics for Professional Accountants” pubblicato dall’IAASB e dall’IESBA.

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

[denominazione legale del revisore dei conti] [denominazione legale del *[beneficiario][terzo collegato]*]

[nome e funzione del rappresentante autorizzato] [nome e funzione del rappresentante autorizzato]

[gg mese aaaa] [gg mese aaaa]

Firma del revisore dei conti

Firma del *[beneficiario][terzo collegato]*

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

Relazione indipendente sugli elementi fattuali riguardante i costi dichiarati nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”

(da stampare su carta intestata del revisore dei conti)

All'attenzione di

[nome della o delle persone di contatto], [funzione]

[nome del [beneficiario] [terzo collegato]]

[indirizzo]

[gg mese aaaa]

Egregio Signore/Gentile Signora [nome della o delle persone di contatto],

Come concordato secondo le condizioni del [gg mese aaaa]

con [OPZIONE 1: *[inserire il nome del beneficiario]* (“il beneficiario”)] [OPZIONE 2: *[inserire il nome del terzo collegato]* (“il terzo collegato”), terzo collegato al beneficiario *[inserire il nome del beneficiario]* (“il beneficiario”)],

il sottoscritto

[denominazione del revisore dei conti] (“il revisore dei conti”),

con sede in

[indirizzo completo/città/Stato/provincia/paese],

rappresentato da

[nome e funzione del rappresentante autorizzato]

ha svolto le procedure concordate per quanto riguarda i costi dichiarati nel rendiconto o nei rendiconti finanziari³ del [beneficiario] [terzo collegato] in relazione alla convenzione di sovvenzione
[inserire il riferimento della convenzione di sovvenzione: numero, titolo dell'azione e acronimo] (“la convenzione”),

con un costo complessivo dichiarato pari a

[importo complessivo] EUR,

e un totale dichiarato dei costi effettivi e dei costi unitari calcolati in conformità con le prassi abituali di contabilità analitica del [beneficiario] [terzo collegato]” pari a

[somma dei costi effettivi complessivi e dei costi di personale diretti complessivi dichiarati come costi unitari in conformità con le prassi abituali di contabilità analitica del [beneficiario] [terzo collegato]] EUR

e trasmette con la presente la relazione indipendente sugli elementi fattuali (“la relazione”) utilizzando il formato di riferimento obbligatorio concordato.

La relazione

³ Con cui il beneficiario dichiara i costi in virtù della convenzione (cfr. il “modello dei rendiconti finanziari” nell’allegato 4 della convenzione di sovvenzione).

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

L'incarico è stato svolto in conformità delle condizioni accluse alla presente relazione. La relazione contiene la procedure concordate ("le procedure") svolte e gli elementi fattuali standard ("gli elementi") esaminati.

Le procedure sono state effettuate esclusivamente per assistere *[la Commissione] [l'Agenzia]* nel valutare se i costi del *[beneficiario] [terzo collegato]* riportati nel rendiconto finanziario o nei rendiconti finanziari allegati sono stati dichiarati in conformità della convenzione. *[La Commissione] [L'Agenzia]* trae le proprie conclusioni dalla relazione e da qualsiasi ulteriore informazione che essa può richiedere.

L'ambito delle procedure è stato definito dalla Commissione. Pertanto, il revisore dei conti non è responsabile della loro idoneità o pertinenza. Poiché le procedure svolte non costituivano una revisione contabile né un esame effettuati in conformità delle norme ISA (International Standards of Auditing) o delle norme ISRE (International Standards on Review Engagements), il revisore non fornisce alcuna assicurazione sui rendiconti finanziari.

Qualora il revisore dei conti avesse applicato procedure supplementari o avesse eseguito una revisione contabile dei rendiconti finanziari del *[beneficiario] [terzo collegato]* in conformità delle norme internazionali relative alla revisione contabile, ISA (*International Standards of Auditing*) o ISRE (*International Standards on Review Engagements*), altri elementi avrebbero potuto attirare la sua attenzione e li avrebbe segnalati nella relazione.

Elementi non applicabili

I rendiconti finanziari di cui sopra sono stati esaminati e si è ritenuto che i seguenti elementi non sono applicabili:

Spiegazione (da eliminare dalla relazione):

In caso di non applicabilità di un elemento, quest'ultimo deve essere contrassegnato dalla dicitura "n.p." ("Non pertinente") nella riga corrispondente nella colonna di destra della tabella; ciò significa che l'elemento non doveva essere corroborato dal revisore dei conti e la relativa procedura o le relative procedure non dovevano essere eseguite.

Le ragioni della mancata applicazione di un determinato elemento deve essere evidente, ossia

- i) se nessun costo è stato dichiarato in una determinata categoria, allora il relativo elemento e la relativa procedura non sono applicabili;*
- ii) se la condizione di applicare talune procedure non sono soddisfatte, il relativo elemento e quelle procedure non sono applicabili. Per esempio, per i "beneficiari con conti costituiti in una valuta diversa dall'euro", la procedura e l'elemento relativi ai "beneficiari con conti costituiti in euro" non sono applicabili. Parimenti, se non viene corrisposto alcuna retribuzione complementare, i relativi elementi o le relative procedure per una retribuzione complementare non sono applicabili.*

Elencare di seguito tutti gli elementi considerati non applicabili per il presente incarico e spiegare le ragioni della non applicabilità.

....

Eccezioni

Fatte salve le eccezioni elencate di seguito, il *[beneficiario] [terzo collegato]* ha fornito al revisore dei conti tutta la documentazione e tutte le informazioni contabili necessarie per effettuare le procedure richieste e valutare gli elementi.

Spiegazione (da eliminare dalla relazione):

- Se il revisore dei conti non ha potuto portare a termine una procedura richiesta, questa deve essere contrassegnata dalla lettera "E" ("Eccezione") nella riga corrispondente nella colonna di destra della tabella. La ragione che ha impedito al revisore di conciliare informazioni chiave o l'indisponibilità di dati, deve essere precisata in appresso.*
- Se il revisore dei conti non può corroborare un elemento standard dopo aver effettuato la procedura*

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

corrispondente, anche questa deve essere contrassegnata dalla lettera "E" ("Eccezione") e, ove possibile, indicare i motivi per cui l'elemento non è stato rispettato e il suo eventuale impatto deve essere spiegato qui di seguito.

Elencare di seguito tutte le eccezioni e aggiungere tutte le informazioni sulle cause e le possibili conseguenze di ogni eccezione, se note. Se l'eccezione è quantificabile, includere l'importo corrispondente.

....

Esempio (da eliminare dalla relazione):

1. *Il beneficiario non ha potuto dimostrare l'elemento numero 1 su ... perché*
2. *L'elemento numero 30 non è stato rispettato perché la metodologia utilizzata dal beneficiario per calcolare i costi unitari era diversa da quella approvata dalla Commissione. Le differenze erano le seguenti: ...*
3. *Dopo aver effettuato le procedure concordate per confermare l'elemento numero 31, il revisore dei conti ha riscontrato una differenza di _____ EUR. La differenza è riconducibile a ...*

Ulteriori osservazioni

Oltre a riferire in merito ai risultati delle procedure specifiche svolte, il revisore dei conti vorrebbe formulare le seguenti osservazioni generali:

Esempio (da eliminare dalla relazione):

1. *Per quanto riguarda l'elemento numero 8 sono state considerate soddisfatte le condizioni di retribuzione complementare perché ...*
2. *Al fine di poter confermare l'elemento numero 15, sono state svolte le seguenti procedure aggiuntive:*

Utilizzo della presente relazione

Tale relazione può essere utilizzata solo per lo scopo descritto nell'obiettivo summenzionato. È stata predisposta esclusivamente per l'uso riservato del [beneficiario] [terzo collegato] e [della Commissione] [dell'Agenzia] al solo fine di essere trasmessa [alla Commissione] [all'Agenzia] in relazione ai requisiti di cui all'articolo 20.4 della convenzione. La presente relazione non può essere utilizzata per alcun altro scopo [dal beneficiario] [da terzi collegati] o [dalla Commissione] [dall'Agenzia], né essere distribuita a terzi. [La Commissione] [L'Agenzia] può trasmettere la relazione solo a soggetti autorizzati, in particolare l'Ufficio europeo per la lotta all'antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea.

La presente relazione si riferisce solo ai rendiconti finanziari presentati [alla Commissione] [all'Agenzia] da parte del [beneficiario] [terzo collegato] ai fini della convenzione. Pertanto, non è estesa ad altri rendiconti finanziari del [beneficiario] [terzo collegato].

Non vi era conflitto di interessi⁴ tra il revisore e il beneficiario [e il terzo collegato] nella stesura della presente relazione. L'onorario complessivo corrisposto al revisore dei conti per aver fornito la relazione è stato pari a EUR _____ (compresi EUR_____ di IVA detraibile).

⁴ Un conflitto di interesse sorge quando l'obiettività del revisore nel predisporre il certificato è compromessa di fatto o in apparenza quando questi ad esempio:

- è stato coinvolto nella preparazione dei rendiconti finanziari;
- potrebbe trarre benefici diretti dall'accettazione del certificato;
- ha un rapporto stretto con una persona che rappresenta il beneficiario;
- è un dirigente, un fiduciario o un partner del beneficiario; oppure

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

Rimaniamo a vostra disposizione per discutere il contenuto della relazione e fornire ogni informazione o assistenza.

[denominazione legale del revisore dei conti]
[nome e funzione del rappresentante autorizzato]
[gg mese aaaa]
Firma del revisore dei conti

-
- si trova in un'altra situazione che compromette la sua indipendenza o la sua capacità di predisporre la certificazione in modo indipendente.

Procedure concordate da svolgere ed elementi fattuali standard da confermare da parte del revisore dei conti

La Commissione europea si riserva il diritto di a) fornire al revisore dei conti ulteriori indicazioni in merito alle procedure da seguire o ai fatti da accertare e il modo in cui presentarli (ciò può includere l'ambito e i risultati del campione), o b) modificare le procedure, dandone comunicazione al beneficiario per iscritto. Le procedure svolte dal revisore dei conti per confermare l'elemento fattuale standard sono elencate nella tabella sottostante.

Se il presente certificato fa riferimento a un terzo collegato, ogni riferimento al “beneficiario” in appresso è ritenuto riferirsi al “terzo collegato”.

La colonna “risultato” presenta tre diverse opzioni: “C”, “E” e “N/A”:

- “C” sta per “confermato” e indica che il revisore dei conti può confermare l’“elemento fattuale standard” e, pertanto, non esiste alcuna eccezione da segnalare.
- “E” sta per “eccezione” e significa che il revisore dei conti ha effettuato le procedure, ma non può confermare l’“elemento fattuale standard”, o che il revisore dei conti non ha potuto eseguire una procedura specifica (per esempio, perché era impossibile trovare una corrispondenza per le informazioni chiave o i dati non erano disponibili).
- “n.p.” sta per “non pertinente” e significa che l’elemento non doveva essere esaminato dal revisore dei conti e la relativa procedura o le relative procedure non dovevano essere eseguite. Le ragioni della mancata applicazione di un determinato elemento deve essere evidente, ossia i) se nessun costo è stato dichiarato in una determinata categoria, allora il relativo elemento e la relativa procedura non sono applicabili; ii) se la condizione di applicare talune procedure non è soddisfatta, allora il relativo elemento e la relativa procedura non sono applicabili. Per esempio, per i “beneficiari con conti costituiti in una valuta diversa dall'euro”, la procedura relativa ai “beneficiari con conti costituiti in euro” non è applicabile. Parimenti, se non viene corrisposto alcuna retribuzione complementare, i relativi elementi o le relative procedure per una retribuzione complementare non sono applicabili.

Rif.	Procedure	Elemento fattuale standard	Risultato (C / E / n.p.)
A	COSTI DI PERSONALE EFFETTIVI E COSTI UNITARI CALCOLATI DAL BENEFICIARIO CONFORMEMENTE ALLE SUE PRASSI ABITUALI DI CONTABILITÀ ANALITICA		
	<p>Il revisore dei conti costituisce un campione di persone i cui costi sono stati dichiarati nei rendiconti finanziari, per svolgere le procedure di cui ai punti consecutivi della presente sezione A.</p> <p><i>(Il campione dovrebbe essere selezionato in modo casuale ai fini della rappresentatività. Una copertura completa è necessaria per un campione composto da meno di 10 persone (compresi i dipendenti, le persone fisiche che lavorano con un contratto diretto e il personale distaccato da</i></p>		

Rif.	Procedure	Elemento fattuale standard	Risultato (C / E / n.p.)
	<p><i>terzi), altrimenti il campione dovrebbe avere un minimo di 10 persone, ovvero il 10% del totale, a seconda di quale numero è il più alto)</i></p> <p>Il revisore dei conti ha raccolto un campione di _____ persone su un totale di _____ persone.</p>		
A.1	<p>COSTI DI PERSONALE</p> <p><u>Per le persone incluse nel campione e che lavorano in applicazione di un contratto di lavoro o di un atto equivalente (procedure generali per i costi di personale effettivi individuali e costi di personale dichiarati come costi unitari)</u></p> <p>Per confermare gli elementi fattuali standard da 1 a 5 elencati nella colonna successiva, il revisore dei conti ha esaminato le seguenti informazioni/i seguenti documenti forniti dal beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ un elenco delle persone incluse nel campione che indica il periodo di tempo o i periodi di tempo durante i quali hanno lavorato all'azione, la loro posizione (classificazione o categoria) e tipo di contratto; ○ le buste paga dei dipendenti inclusi nel campione; ○ corrispondenza dei costi di personale dichiarati nei rendiconti finanziari con il sistema contabile (contabilità dei progetti e contabilità generale) e il sistema di paghe; ○ informazioni sullo stato di occupazione e sulle condizioni di lavoro del personale incluso nel campione, in particolare i loro contratti di lavoro o atti equivalenti; ○ la politica abituale del beneficiario in merito alle questioni di busta paga (per esempio politica salariale, politica sulle ore straordinarie di lavoro, retribuzione variabile); ○ legge nazionale applicabile in materia di fiscalità, lavoro e sicurezza sociale, e ○ qualsiasi altro documento che sostiene i costi di personale dichiarati. <p>Il revisore dei conti ha verificato l'ammissibilità di tutti i componenti della retribuzione (cfr. l'articolo 6 della convenzione) e ha ricalcolato i costi di personale per i dipendenti inclusi nel</p>	<p>1) I dipendenti sono stati a) direttamente assunti dal beneficiario conformemente alla sua legislazione nazionale, b) sotto supervisione tecnica esclusiva e responsabilità del beneficiario e c) remunerati conformemente alle prassi abituali del beneficiario.</p> <p>2) I costi di personale sono stati registrati nel sistema contabile/di paghe del beneficiario.</p> <p>3) I costi sono stati adeguatamente giustificati e la loro concordanza verificata con i conti e i libri paga.</p> <p>4) I costi di personale non contengono elementi non ammissibili.</p>	

Rif.	Procedure	Elemento fattuale standard	Risultato (C / E / n.p.)
	campione.	5) Non sussistevano differenze tra i costi di personale a carico dell'azione e i costi ricalcolati dal revisore dei conti.	
	<p><i>Ulteriori procedure se viene corrisposta una “retribuzione complementare”</i></p> <p>Per confermare gli elementi fattuali standard da 6 a 9 elencati nella colonna successiva, il revisore dei conti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ha esaminato i documenti pertinenti forniti dal beneficiario (forma giuridica, obblighi giuridici/statutari, politica abituale del beneficiario in materia di retribuzione complementare, criteri utilizzati per il calcolo, prassi retributiva abituale del beneficiario per progetti finanziati da regimi nazionali, ...); ○ ha ricalcolato l'importo della retribuzione complementare ammissibile per l'azione sulla base dei documenti giustificativi ricevuti (tempo pieno o tempo parziale, assegnazione esclusiva o non esclusiva all'azione, retribuzione abitualmente corrisposta nell'ambito di progetti finanziati da regimi nazionali) per arrivare al tasso applicabile ETP/anno e proporzionale (cfr. i dati raccolti nel corso dello svolgimento delle procedure in A.2 “Ore produttive” e A.4 “Sistema di registrazione del tempo di lavoro”). <p><i>PER “RETRIBUZIONE COMPLEMENTARE” SI INTENDE LA PARTE DI RETRIBUZIONE CHE ECCEDE QUANTO LA PERSONA PERCEPIREBBE PER IL TEMPO LAVORATO NELL’AMBITO DI PROGETTI FINANZIATI DA REGIMI NAZIONALI.</i></p> <p><i>SE UNA PARTE DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA AL LAVORATORE SI CONFIGURA COME “RETRIBUZIONE COMPLEMENTARE” ED È AMMISSIBILE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 6.2.A.1, QUESTA PUÒ ESSERE ADDEBITATA COME COSTO AMMISSIBILE ALL’AZIONE FINO ALL’IMPORTO INDICATO QUI DI SEGUITO:</i></p> <p>A) <i>SE LA PERSONA LAVORA A TEMPO PIENO ED ESCLUSIVAMENTE ALL’AZIONE DURANTE L’INTERO ANNO: FINO A 8 000 EUR;</i></p> <p>B) <i>SE LA PERSONA LAVORA ESCLUSIVAMENTE ALL’AZIONE, MA NON A TEMPO PIENO O NON PER</i></p>	6) Il beneficiario che versa una “retribuzione complementare” era un soggetto giuridico senza scopo di lucro. 7) L’importo della retribuzione complementare versata corrispondeva alla prassi abituale di retribuzione del beneficiario ed è stato corrisposto di conseguenza ogni volta che è stato richiesto lo stesso tipo di lavoro o di competenza. 8) I criteri impiegati per calcolare le retribuzioni complementari sono oggettivi e generalmente applicati dal beneficiario, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata. 9) L’importo della retribuzione complementare incluso nei costi di personale a carico dell’azione è stato limitato a 8 000 EUR per	

Rif.	Procedure	Elemento fattuale standard	Risultato (C / E / n.p.)
	<p>L'INTERO ANNO: FINO ALL'IMPORTO PROPORZIONALE CORRISPONDENTE DI 8 000 EUR, O</p> <p>C) SE LA PERSONA NON LAVORA ESCLUSIVAMENTE ALL'AZIONE: FINO A UN IMPORTO PROPORZIONALE CALCOLATO CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 6.2.A.1.</p>	ETP/anno (fino all'importo proporzionale equivalente se la persona non ha lavorato all'azione a tempo pieno durante l'anno o non ha lavorato esclusivamente sull'azione).	
	<p><i>Procedure aggiuntive nel caso in cui si applichino "costi unitari calcolati dal beneficiario in conformità con le sue prassi abituali di contabilità analitica":</i></p> <p>Oltre a svolgere le procedure indicate in precedenza per confermare gli elementi fattuali da 1 a 5 e, se del caso, anche gli elementi fattuali da 6 a 9, il revisore dei conti ha svolto le seguenti procedure per confermare gli elementi fattuali standard da 10 a 13 elencati nella colonna successiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ha ottenuto una descrizione delle prassi abituali di contabilità analitica del beneficiario per calcolare i costi unitari; ○ ha esaminato se le prassi abituali di contabilità analitica del beneficiario sono state applicate per i rendiconti finanziari oggetto del presente CFS; ○ ha verificato se i dipendenti inclusi nel campione sono stati assegnati alla categoria corretta (in conformità con i criteri utilizzati dal beneficiario per stabilire le categorie di personale), esaminando il contratto/il registro delle risorse umane o i registri di contabilità analitica; ○ ha verificato che non vi fosse alcuna differenza tra l'importo complessivo dei costi di personale utilizzato nel calcolo del costo per unità e l'importo complessivo dei costi di personale registrati nella contabilità prevista per legge; ○ ha verificato se i costi di personale effettivi fossero adeguati sulla base degli elementi a bilancio o stime e, in caso affermativo, ha verificato se tali elementi utilizzati fossero effettivamente rilevanti ai fini del calcolo, obiettivi e corroborati da documenti. 	10) I costi di personale iscritti nel rendiconto finanziario sono stati calcolati in conformità con la prassi abituale di contabilità analitica del beneficiario. Questa metodologia è stata utilizzata in modo coerente in tutte le azioni relative a Orizzonte 2020. 11) I dipendenti sono stati inseriti nella categoria pertinente. 12) I costi di personale complessivi ai fini del calcolo dei costi unitari erano coerenti con le spese registrate nella contabilità prevista per legge. 13) Ogni elemento a bilancio o stima utilizzato dal beneficiario nel suo calcolo dei costi unitari era rilevante ai fini del calcolo dei costi di personale e corrispondeva a informazioni oggettive e verificabili.	

Rif.	Procedure	Elemento fattuale standard	Risultato (C / E / n.p.)
	<p><u>Per le persone fisiche incluse nel campione e che lavoravano presso il beneficiario nell'ambito di un contratto diretto diverso da un contratto di lavoro, come per esempio i consulenti (e non subcontraenti).</u></p> <p>Per confermare gli elementi fattuali standard da 14 a 17 elencati nella colonna successiva, il revisore dei conti ha esaminato le seguenti informazioni/i seguenti documenti forniti dal beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ i contratti, in particolare il costo, la durata del contratto, la descrizione del lavoro, il luogo di lavoro, la proprietà dei risultati e gli obblighi di riferimento al beneficiario; ○ le condizioni di lavoro del personale della stessa categoria per confrontare i costi, e ○ qualsiasi altro documento che giustifichi i costi dichiarati e la sua registrazione (per esempio fatture, registri contabili, ecc.). 	14) Le persone fisiche lavoravano in condizioni analoghe a quelle di un dipendente, in particolare per quanto riguarda le modalità organizzative, le mansioni da svolgere e i locali in cui svolgerle. 15) I risultati del lavoro svolto appartengono al beneficiario o, in caso contrario, il beneficiario ha ottenuto tutti i diritti necessari per adempiere ai propri obblighi come se tali risultati fossero stati prodotti dal beneficiario stesso. 16) I loro costi non si differenziavano significativamente dai costi di personale che svolgeva mansioni analoghe in forza di un contratto di lavoro subordinato con il beneficiario. 17) I costi sono stati corroborati da elementi probatori e registrati nei conti.	
	<p><u>Per il personale distaccato da terzi e incluso nel campione (esclusi subcontraenti)</u></p> <p>Per confermare gli elementi fattuali standard da 18 a 21 elencati nella colonna successiva, il revisore dei conti ha esaminato le seguenti informazioni/i seguenti documenti forniti dal</p>	18) Il personale distaccato faceva capo al beneficiario e lavorava nei locali del beneficiario (salvo diverso accordo con il	

Rif.	Procedure	Elemento fattuale standard	Risultato (C / E / n.p.)
	<p>beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ i loro contratti relativi al distacco, in particolare per quanto riguarda i costi, la durata, la descrizione del lavoro, il luogo di lavoro e la proprietà dei risultati; ○ se vi è rimborso da parte del beneficiario a terzi per la risorsa messa a disposizione (contributo in natura a titolo oneroso), la documentazione che giustifica i costi dichiarati (per esempio, contratti, fatture, pagamento bancario, e la prova di registrazione nella sua contabilità/nel suo libro paga, ecc.) e la riconciliazione dei rendiconti finanziari con il sistema contabile (contabilità dei progetti e contabilità generale), nonché una prova che l'importo fatturato da terzi non prevede alcun profitto; ○ se non vi è alcun rimborso da parte del beneficiario a terzi per la risorsa messa a disposizione (contributo in natura a titolo gratuito), una prova del costo effettivo sostenuto da terzi per la risorsa messa a disposizione gratuitamente al beneficiario, come una dichiarazione dei costi sostenuti da terzi e la prova della registrazione nella contabilità/nel libro paga di terzi; ○ qualsiasi altro documento che giustifichi i costi dichiarati (per esempio fatture, ecc.). 	<p>beneficiario).</p> <p>19) I risultati del lavoro svolto appartengono al beneficiario o, in caso contrario, il beneficiario ha ottenuto tutti i diritti necessari per adempiere ai propri obblighi come se tali risultati fossero stati prodotti dal beneficiario stesso.</p> <p><i>Se il personale è distaccato a titolo oneroso:</i></p> <p>20) I costi dichiarati erano giustificati dalla documentazione e registrati nella contabilità del beneficiario. Il terzo non ha contabilizzato profitti.</p> <p><i>Se il personale è distaccato a titolo gratuito:</i></p> <p>21) I costi dichiarati non superavano il costo del terzo come registrato nei conti del terzo e sono stati suffragati da documentazione.</p>	
A.2	<p>ORE PRODUTTIVE</p> <p>Per confermare gli elementi fattuali standard da 22 a 27 elencati nella colonna successiva, il revisore dei conti ha esaminato i documenti pertinenti, in particolare la legislazione nazionale, i</p>	<p>22) Il beneficiario ha applicato il metodo <i>[scegliere una sola opzione ed eliminare le altre]</i></p>	

Rif.	Procedure	Elemento fattuale standard	Risultato (C / E / n.p.)
	<p>contratti e gli accordi di lavoro, nonché i registri delle ore di lavoro delle persone incluse nel campione, onde verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ le ore produttive annuali applicate siano state calcolate secondo uno dei metodi descritti di seguito, ○ i coefficienti degli equivalenti a tempo pieno (ETP) per i dipendenti che non lavorano a tempo pieno siano stati calcolati correttamente. <p>Se il beneficiario applica il metodo B, il revisore dei conti verifica la correttezza del calcolo del numero complessivo di ore lavorate e che i contratti indichino le ore lavorabili annuali.</p> <p>Se il beneficiario ha applicato il metodo C, il revisore dei conti ha verificato che le “ore produttive annuali” applicate per il calcolo della tariffa oraria fossero pari ad almeno il 90% delle “ore lavorabili annuali standard”. Il revisore dei conti può procedere in tal senso solo se il calcolo delle ore lavorabili annuali standard può essere suffragato da registri, come la legislazione nazionale, accordi di lavoro, e contratti.</p> <p><i>LE ORE PRODUTTIVE DEL BENEFICIARIO PER LE PERSONE CHE LAVORANO A TEMPO PIENO DEVONO DERIVARE DA UNO DEI SEGUENTI METODI:</i></p> <p>A. I 1 720 ORE PRODUTTIVE ANNUALI (ADEGUATI PROPORZIONALMENTE PER LE PERSONE CHE NON LAVORANO A TEMPO PIENO)</p> <p>B. IL NUMERO COMPLESSIVO DI ORE LAVORATE DALLA PERSONA PER IL BENEFICIARIO DURANTE L'ANNO (QUESTO METODO È INDICATO ANCHE COME “NUMERO COMPLESSIVO DI ORE LAVORATE” NELLA COLONNA SUCCESSIVA). IL CALCOLO DEL NUMERO COMPLESSIVO DI ORE LAVORATE È STATO SVOLTO NEL MODO SEGUENTE: ORE LAVORABILI ANNUALI DELLA PERSONA IN BASE AL CONTRATTO DI LAVORO, ALL'ACCORDO DI LAVORO APPLICABILE O AL DIRITTO NAZIONALE, PIÙ ORE DI LAVORO STRAORDINARIE MENO ASSENZE (COME CONGEDO PER MALATTIA O CONGEDO SPECIALE).</p> <p>C IL NUMERO STANDARD DI ORE ANNUALI GENERALMENTE APPLICATO DAL BENEFICIARIO PER IL SUO PERSONALE, CONFORMEMENTE ALLE SUE PRASSI ABITUALI DI CONTABILITÀ ANALITICA</p>	<p>[A: 1 720 ore]</p> <p>[B: il “numero complessivo di ore lavorate”]</p> <p>[C: “ore produttive annuali standard” utilizzate corrispondono alle prassi abituali di contabilità]</p> <p>23) Le ore produttive sono state calcolate annualmente.</p> <p>24) Per i dipendenti che non lavorano a tempo pieno, il coefficiente di equivalente a tempo pieno (ETP) è stato applicato correttamente.</p> <p><i>Se il beneficiario ha applicato il metodo B.</i></p> <p>25) È stato possibile verificare il calcolo del numero di “ore lavorabili annuali”, degli straordinari e delle assenze sulla base dei documenti forniti dal beneficiario.</p> <p>25.1) Il beneficiario calcola le tariffe orarie per l'intero esercizio finanziario in applicazione della procedura A3 (il metodo B non è ammesso per i</p>	

Rif.	Procedure	Elemento fattuale standard	Risultato (C / E / n.p.)
	<p><i>(QUESTO METODO È INDICATO ANCHE COME “ORE PRODUTTIVE ANNUALI STANDARD” NELLA COLONNA SUCCESSIVA). TALE CIFRA DEVE ESSERE ALMENO IL 90% DELLE ORE LAVORABILI ANNUALI STANDARD.</i></p> <p><i>PER “ORE LAVORABILI ANNUALI” SI INTENDE IL PERIODO DURANTE IL QUALE IL PERSONALE DEVE LAVORARE, ESSERE A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO E SVOLGERE LA SUA ATTIVITÀ O LE SUE FUNZIONI AI SENSI DEL CONTRATTO DI LAVORO, DEL CONTRATTO DI LAVORO COLLETTIVO APPLICABILE O DELLA NORMATIVA NAZIONALE SULL’ORARIO DI LAVORO.</i></p>	beneficiari che calcolano le tariffe orarie su base mensile).	
		<i>Se il beneficiario ha applicato il metodo C.</i>	
		26) È stato possibile verificare il calcolo del numero di “ore lavorabili annuali standard”, sulla base dei documenti forniti dal beneficiario.	
		27) Le “ore produttive annuali” utilizzate per il calcolo della tariffa oraria erano coerenti con le pratiche abituali di contabilità analitica del beneficiario ed erano pari ad almeno il 90% delle “ore lavorabili annuali”.	
A.3	<p>TARIFFE ORARIE PER IL PERSONALE</p> <p><u>I) Per i costi unitari calcolati secondo la prassi abituale di contabilità analitica del beneficiario (costi unitari):</u></p> <p>Se il beneficiario dispone di un “Certificato sulla metodologia per calcolare i costi unitari” (CoMUC) approvato dalla Commissione, il beneficiario fornisce al revisore dei conti una descrizione della metodologia approvata e la lettera di accettazione della Commissione. Il revisore dei conti ha verificato se il beneficiario abbia effettivamente utilizzato la metodologia approvata. In tal caso, non è necessaria un ulteriore verifica.</p> <p>Se il beneficiario non dispone di un “Certificato sulla metodologia” (CoMUC) approvato dalla</p>	<p>28) Il beneficiario ha applicato [scegliere un’opzione ed eliminare l’altra]:</p> <p>[Opzione I: “I costi unitari (tariffe orarie) sono stati calcolati in conformità con le prassi abituali di contabilità analitica del beneficiario”]</p> <p>[Opzione II: Sono state applicate tariffe orarie</p>	

Rif.	Procedure	Elemento fattuale standard	Risultato (C / E / n.p.)
	<p>Commissione, o se non è stata applicata la metodologia approvata, in tal caso il revisore dei conti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ha esaminato la documentazione fornita dal beneficiario, compresi i manuali e gli orientamenti interni che spiegano come calcolare le tariffe orarie; ○ ha ricalcolato i costi unitari (tariffe orarie) del personale incluso nel campione a seguito dei risultati delle procedure effettuate in A.1 e A.2. <p><u>II) Per tariffe orarie individuali:</u></p> <p>Il revisore dei conti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ha esaminato la documentazione fornita dal beneficiario, compresi i manuali e gli orientamenti interni che spiegano come calcolare le tariffe orarie; ○ ha ricalcolato le tariffe orarie del personale incluso nel campione (ricalcolo di tutte le tariffe orarie se il beneficiario utilizza le tariffe annuali, ricalcolo di tre mesi presi su base casuale per ciascun esercizio e persona se il beneficiario utilizza tariffe mensili) a seguito dei risultati delle procedure effettuate in A.1 e A.2; ○ (solo in caso di tariffe mensili) ha confermato che il tempo trascorso in congedo parentale non viene dedotto e che, se parti della retribuzione di base sono generate su un periodo superiore al mese, il beneficiario ha incluso solo la parte generata nel mese in questione. <p><u>"COSTI UNITARI CALCOLATI DAL BENEFICIARIO IN CONFORMITÀ CON LE SUE PRASSI ABITUALI DI CONTABILITÀ ANALITICA":</u></p> <p><u>CALCOLATI DIVIDENDO L'IMPORTO COMPLESSIVO DEI COSTI DI PERSONALE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA DEL DIPENDENTE VERIFICATI IN LINEA CON LA PROCEDURA A.1 PER IL NUMERO DI ETP E LE ORE PRODUTTIVE COMPLESSIVE ANNUALI DELLA STESSA CATEGORIA CALCOLATE DAL BENEFICIARIO SECONDO LA PROCEDURA A.2.</u></p> <p><u>TARIFFA ORARIA PER I COSTI DI PERSONALE EFFETTIVI INDIVIDUALI:</u></p> <p><u>CALCOLATA IN APPLICAZIONE DI UNA DELLE OPZIONI SEGUENTI:</u></p>	<p>individuali]</p> <p><i>Per l'opzione I concernente i costi unitari e se il beneficiario applica la metodologia approvata dalla Commissione (CoMUC):</i></p> <p>29) Il beneficiario ha utilizzato la metodologia approvata dalla Commissione per calcolare le tariffe orarie. Essa corrispondeva alle prassi abituali di contabilità analitica dell'organizzazione ed è stata applicata in modo coerente per tutte le attività, indipendentemente dalla fonte di finanziamento.</p> <p><i>Per l'opzione I concernente i costi unitari e se il beneficiario applica una metodologia non approvata dalla Commissione:</i></p> <p>30) I costi unitari ricalcolati dal revisore dei conti erano analoghi ai tassi applicati dal beneficiario.</p>	

Rif.	Procedure	Elemento fattuale standard	Risultato (C / E / n.p.)
	<p>A) <i>[OPZIONE PREDEFINITA] DIVIDENDO L'IMPORTO EFFETTIVO ANNUO DEI COSTI DI PERSONALE DI UN DIPENDENTE VERIFICATI IN LINEA CON LA PROCEDURA A.1 PER IL NUMERO DI ORE PRODUTTIVE ANNUALI VERIFICATE IN LINEA CON LA PROCEDURA A.2 (TARIFFA ORARIA DELL'INTERO ESERCIZIO FINANZIARIO);</i></p> <p>B) <i>DIVIDENDO L'IMPORTO EFFETTIVO MENSILE DEI COSTI DI PERSONALE DI UN DIPENDENTE VERIFICATI IN LINEA CON LA PROCEDURA A.1 PER 1/12 DEL NUMERO DELLE ORE PRODUTTIVE ANNUE VERIFICATE IN LINEA CON LA PROCEDURA A.2.(TARIFFA ORARIA MENSILE).</i></p>	<p><i>Per l'opzione II concernente le tariffe orarie individuali:</i></p> <p>31) Le tariffe individuali ricalcolate dal revisore dei conti erano analoghe ai tassi applicati dal beneficiario.</p> <p>31.1) Il beneficiario utilizza solo un'opzione (su base dell'intero esercizio finanziario o su base mensile) nel corso di ciascun esercizio finanziario esaminato.</p> <p>31.2) Le tariffe orarie non contengono retribuzione complementare.</p>	
A.4	<p>SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO</p> <p>Per verificare se il sistema di registrazione del tempo di lavoro garantisse l'adempimento di tutti i requisiti minimi e che le ore dichiarate per l'azione fossero corrette, accurate e debitamente autorizzate, nonché suffragate da documentazione, il revisore dei conti ha effettuato i seguenti controlli sulle persone incluse nel campione che dichiarano il tempo di lavoro dedicato all'azione sulla base dei registri relativi al tempo di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ descrizione del sistema di registrazione del tempo di lavoro fornito dal beneficiario (la registrazione, l'autorizzazione, l'elaborazione nel sistema delle risorse umane); ○ la sua attuazione effettiva; ○ i registri relativi al tempo di lavoro sono stati firmati almeno mensilmente dai dipendenti (su supporto cartaceo o elettronico) e autorizzati dal responsabile dei progetti o altro responsabile; 	<p>32) Tutte le persone hanno registrato il tempo di lavoro dedicato all'azione a scadenza giornaliera/settimanale/mensile utilizzando un sistema cartaceo/informatico. <i>(eliminare le risposte non pertinenti)</i></p> <p>33) Il loro registri del tempo di lavoro sono stati autorizzati almeno mensilmente dal responsabile dei progetti o altro superiore.</p>	

Rif.	Procedure	Elemento fattuale standard	Risultato (C / E / n.p.)
	<ul style="list-style-type: none"> ○ le ore dichiarate sono state lavorate nel periodo del progetto; ○ non vi erano ore dichiarate lavorate per l'azione se i registri delle risorse umane evidenziavano assenze per vacanze o malattia (ulteriori controlli incrociati con i viaggi sono stati svolti in B.1 qui di seguito); ○ le ore imputate all'azione corrispondevano a quelle del sistema di registrazione del tempo di lavoro. <p><i>SOLO LE ORE LAVORATE ALL'AZIONE POTEVANO ESSERE IMPUTATE. TUTTI I TEMPI DI LAVORO DA IMPUTARE DOVREBBERO ESSERE REGISTRATI PER TUTTA LA DURATA DEL PROGETTO, ADEGUATAMENTE CORROBORATI DA PROVE DELLA LORO REALTÀ E AFFIDABILITÀ (CFR. LE DISPOSIZIONI SPECIFICHE INDICATE DI SEGUITO PER LE PERSONE CHE LAVORANO ESCLUSIVAMENTE PER L'AZIONE SENZA REGISTRI DI TEMPO DI LAVORO).</i></p>	34) Le ore dichiarate sono state lavorate nel periodo del progetto ed erano coerenti con le presenze/assenze riportate nei registri delle risorse umane.	
	<p><u>Se le persone lavorano esclusivamente all'azione e senza registri del tempo di lavoro</u></p> <p>Per le persone selezionate che hanno lavorato esclusivamente per l'azione senza registri del tempo di lavoro, il revisore dei conti ha verificato gli elementi probatori disponibili a dimostrazione che erano in realtà dedicati esclusivamente all'azione e che il beneficiario ha firmato una dichiarazione attestante che hanno lavorato esclusivamente per l'azione.</p>	35) Non vi erano differenze tra il numero di ore imputate all'azione e il numero di ore registrate.	
B	COSTI DI SUBAPPALTO		
B.1	<p>Il revisore dei conti ha ottenuto il dettaglio/la ripartizione dei costi di subappalto e campionato _____ voci di costo scelte a caso (la copertura completa è richiesta se ci sono meno di 10 elementi, altrimenti il campione dovrebbe avere un minimo di 10 voci, ovvero il 10% del totale, a seconda di quale cifra si rivela la più elevata).</p> <p>Per confermare gli elementi fattuali standard 37-41 elencati nella colonna successiva, il revisore</p>	37) L'uso dei costi di subappalto dichiarati era previsto nell'allegato 1 e costi sono stati dichiarati nei rendiconti finanziari nella categoria di subappalto.	

Rif.	Procedure	Elemento fattuale standard	Risultato (C / E / n.p.)
	<p>dei conti ha esaminato quanto segue per le voci inserite nel campione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ il ricorso ai subcontraenti era previsto nell'allegato 1; ○ i costi di subappalto sono stati dichiarati nella categoria subappalto del rendiconto finanziario; ○ i documenti giustificativi sulla procedura di selezione e di aggiudicazione sono stati seguiti; ○ il beneficiario ha garantito il miglior rapporto qualità-prezzo (elementi chiave per valutare il rispetto di questo principio sono l'assegnazione del contratto all'offerta avente il miglior rapporto qualità-prezzo, in condizioni di trasparenza e parità di trattamento. Nel caso in cui sia stato utilizzato un contratto quadro esistente, il beneficiario ha verificato se fosse stato stabilito sulla base del principio del miglior rapporto qualità-prezzo in condizioni di trasparenza e parità di trattamento). <p>In particolare,</p> <ul style="list-style-type: none"> i. se il beneficiario ha agito come amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva 2004/18/CE (o 2014/24/UE) o della direttiva 2004/17/CE (o 2014/25/UE), il revisore dei conti ha verificato se il diritto nazionale applicabile in materia di appalti pubblici fosse stato seguito e che il subappalto avesse rispettato i termini e le condizioni della convenzione; ii. se il beneficiario non rientrava nella categoria di cui sopra, il revisore dei conti ha verificato se il beneficiario avesse seguito le norme abituali sugli appalti e rispettato i termini e le condizioni della convenzione. <p>Per le voci incluse nel campione, il revisore dei conti ha verificato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ i subappalti non fossero stati assegnati ad altri beneficiari del consorzio; ○ fossero stati firmati accordi tra il beneficiario e il subcontraente; 	<p>38) Sono stati riscontrati documenti di richieste rivolte a diversi fornitori, offerte diverse e valutazioni di offerte prima della selezione del fornitore, in linea con le procedure interne e le norme in materia di appalti. I subappalti sono stati assegnati secondo il principio del miglior rapporto qualità-prezzo.</p> <p><i>(Quando non sono pervenute offerte diverse, il revisore dei conti spiega le ragioni fornite dal beneficiario alla voce "Eccezioni" della relazione. La Commissione analizzerà queste informazioni per valutare se tali costi possano essere accettati come ammissibili).</i></p>	
		39) I subappalti non erano stati assegnati ad altri beneficiari del consorzio.	
		40) Tutti i subappalti sono stati corroborati da accordi firmati tra il beneficiario e il subcontraente.	

Rif.	Procedure	Elemento fattuale standard	Risultato (C / E / n.p.)
	<ul style="list-style-type: none"> ○ vi fossero elementi probatori attestanti che i servizi erano stati forniti da subcontraenti; 	41) Vi erano elementi probatori attestanti che i servizi erano stati forniti da subcontraenti;	
C	COSTI RELATIVI AL SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI		
C.1	<p>Il revisore dei conti ha ottenuto il dettaglio/la ripartizione dei costi relativi al sostegno finanziario a terzi e campionato _____ voci di costo scelte a caso (la copertura completa è richiesta se ci sono meno di 10 elementi, altrimenti il campione dovrebbe avere un minimo di 10 voci, ovvero il 10% del totale, a seconda di quale cifra si rivela la più elevata).</p> <p>Il revisore dei conti ha verificato se siano state soddisfatte le seguenti condizioni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'importo massimo del sostegno finanziario per ogni terzo non ha superato 60 000 EUR, se non esplicitamente menzionato nell'allegato 1; b) il sostegno finanziario a terzi è stato accordato nell'allegato 1 della convenzione, e le altre disposizioni in materia di sostegno finanziario a terzi previste nell'allegato 1 sono state rispettate. 	41) Vi erano elementi probatori attestanti che i servizi erano stati forniti da subcontraenti; 42) Tutte le condizioni minime sono state soddisfatte.	

D	ALTRI COSTI DIRETTI EFFETTIVI	
D.1	<p>COSTI DI VIAGGIO E RELATIVE INDENNITÀ DI SOGGIORNO</p> <p>Il revisore dei conti ha campionato _____ voci di costo scelte a caso (<i>la copertura completa è richiesta se ci sono meno di 10 voci, altrimenti il campione dovrebbe avere un minimo di 10 voci, ovvero il 10% del totale, a seconda di quale cifra si rivela la più elevata</i>).</p> <p>Il revisore dei conti ha analizzato il campione e ha verificato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ i costi di viaggio e di soggiorno fossero coerenti con la politica abituale del beneficiario in tema di viaggi. In tale contesto, il beneficiario ha fornito elementi probatori circa la sua politica consueta relativa ai costi di viaggio (per esempio uso di biglietti di prima classe, rimborso da parte del beneficiario sulla base dei costi effettivi, importo forfettario o diaria), per consentire al revisore dei conti di confrontare i costi di viaggio imputati a tale politica; ○ i costi di viaggio sono correttamente identificati e assegnati all'azione (per esempio i viaggi sono direttamente collegati all'azione), esaminando i pertinenti documenti giustificativi, come i verbali delle riunioni, seminari o conferenze, la loro iscrizione nel conto del progetto pertinente, la loro coerenza con i registri del tempo di lavoro o con la data/durata del seminario/della conferenza; ○ non sono stati dichiarati costi non ammissibili o spese eccessive o sconsiderate (cfr. Articolo 6, paragrafo 5, del modello di convenzione di sovvenzione). 	<p>43) I costi sono stati sostenuti, approvati e rimborsati compatibilmente con la politica abituale del beneficiario in tema di viaggi.</p> <p>44) Sussisteva un nesso tra il viaggio e l'azione.</p> <p>45) I documenti giustificativi erano coerenti tra loro per quanto riguarda il tema del viaggio, le date, la durata, e sono stati riconciliati con i registri del tempo di lavoro e la contabilità.</p> <p>46) Non sono stati dichiarati costi non ammissibili o spese eccessive o sconsiderate.</p>
D.2	<p>COSTI DI AMMORTAMENTO PER ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE O ALTRE ATTIVITÀ</p> <p>Il revisore dei conti ha campionato _____ voci di costo scelte a caso (<i>la copertura completa è richiesta se ci sono meno di 10 voci, altrimenti il campione dovrebbe avere un minimo di 10 voci, ovvero il 10% del totale, a seconda di quale cifra si rivela la più elevata</i>).</p> <p>Per le “attrezzature, infrastrutture o altre attività” [in appresso “attività”] selezionate nel campione, il revisore dei conti ha verificato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ le attività fossero state acquisite in conformità con le indicazioni e le procedure interne del beneficiario; 	<p>47) Sono stati seguiti norme, principi e orientamenti in materia di appalti.</p> <p>48) Vi era un nesso tra la convenzione di sovvenzione e le attività imputate all'azione.</p> <p>49) Le attività imputate all'azione erano riconducibili a scritture contabili e documenti sottostanti.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> fossero state correttamente assegnate all'azione (con i documenti giustificativi, quali bolle di consegna o qualsiasi altra prova attestante il nesso con l'azione) <input type="radio"/> fossero state inserite nel sistema contabile; <input type="radio"/> la misura in cui le attività utilizzate per l'azione (in percentuale) fosse stata suffragata da documentazione attendibile (per es., uso della tabella riepilogativa); <p>Il revisore dei conti ha ricalcolato i costi di ammortamento e ha verificato se fossero in linea con le norme vigenti nel paese del beneficiario e con la politica contabile abituale del beneficiario (per esempio ammortamento calcolato sul valore di acquisto).</p> <p>Il revisore dei conti ha verificato che non fossero stati dichiarati costi non ammissibili, come IVA detraibile, perdite dovute ai cambi valutari, spese eccessive o sconsiderate (cfr. l'articolo 6.5 della convenzione).</p>	<p>50) Il criterio di ammortamento utilizzato per imputare le attività all'azione era in linea con le norme vigenti nel paese del beneficiario e la politica contabile abituale del beneficiario.</p> <p>51) L'importo addebitato corrispondeva all'utilizzo effettivo nell'ambito dell'azione.</p> <p>52) Non sono stati dichiarati costi non ammissibili o spese eccessive o sconsiderate.</p>	
D.3	<p>COSTI DI ALTRI BENI E SERVIZI</p> <p>Il revisore dei conti ha campionato _____ voci di costo scelte a caso (la copertura completa è richiesta se ci sono meno di 10 voci, altrimenti il campione dovrebbe avere un minimo di 10 voci, ovvero il 10% del totale, a seconda di quale cifra si rivela la più elevata).</p> <p>Per l'acquisto di beni, opere o servizi inclusi nel campione, il revisore dei conti ha verificato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> i contratti non riguardassero mansioni di cui all'allegato 1; <input type="radio"/> fossero correttamente identificati, assegnati all'azione adeguata, inseriti nel sistema contabile (riconducibili ai documenti sottostanti, quali ordini di acquisto, fatture e contabilità); <input type="radio"/> i beni non fossero inseriti nell'inventario delle attrezzature durevoli; <input type="radio"/> i costi imputati all'azione fossero contabilizzati in linea con le prassi abituali di contabilità del beneficiario; <input type="radio"/> non fossero stati dichiarati costi non ammissibili o spese eccessive o sconsiderate (cfr. l'articolo 6 della convenzione). <p>Inoltre, il revisore dei conti ha verificato se detto beni e servizi fossero stati acquisiti in</p>	<p>53) I contratti di opere o servizi non riguardavano le attività di cui all'allegato 1.</p> <p>54) I costi sono stati assegnati all'azione corretta e i beni non sono stati inseriti nell'inventario delle attrezzature durevoli.</p> <p>55) I costi sono stati imputati in linea con la politica contabile del beneficiario e sono stati adeguatamente giustificati.</p> <p>56) Non sono stati dichiarati costi non ammissibili o spese eccessive o sconsiderate. Per le fatture/spese interne solo l'elemento di costo è stato addebitato, senza maggiorazioni.</p>	

	<p>conformità con le indicazioni e le procedure interne del beneficiario, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ se il beneficiario ha agito come amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva 2004/18/CE (o 2014/24/UE) o della direttiva 2004/17/CE (o 2014/25/UE), il revisore dei conti ha verificato se il diritto nazionale applicabile in materia di appalti pubblici fosse stato seguito e che il contratto di appalto avesse rispettato i termini e le condizioni della convenzione. ○ se il beneficiario non rientrava nella categoria di cui sopra, il revisore dei conti ha verificato se il beneficiario avesse seguito le norme abituali sugli appalti e rispettato i termini e le condizioni della convenzione. <p>Per le voci incluse nel campione, il revisore dei conti ha verificato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ il beneficiario ha garantito il miglior rapporto qualità-prezzo (elementi chiave per valutare il rispetto di questo principio sono l'assegnazione del contratto all'offerta avente il miglior rapporto qualità-prezzo, in condizioni di trasparenza e parità di trattamento. Nel caso in cui sia stato utilizzato un contratto quadro esistente, il revisore dei conti ha anche verificato che il beneficiario si sia assicurato che fosse stato stabilito sulla base del principio del miglior rapporto qualità-prezzo in condizioni di trasparenza e parità di trattamento); <p><i>TALI BENI E SERVIZI INCLUDONO, PER ESEMPIO, MATERIALI DI CONSUMO E FORNITURE, AZIONI DI DIFFUSIONE (ANCHE ATTRAVERSO IL LIBERO ACCESSO), LA PROTEZIONE DEI RISULTATI, LA VALUTAZIONE SPECIFICA DELL'AZIONE SE RICHIESTA DALLA CONVENZIONE, I CERTIFICATI RELATIVI AI RENDICONTI FINANZIARI (SE RICHIESTI DALLA CONVENZIONE), I CERTIFICATI SULLA METODOLOGIA, TRADUZIONI E RIPRODUZIONE.</i></p>	<p>57) Sono stati seguiti norme, principi e orientamenti in materia di appalti. Sono stati riscontrati documenti di richieste rivolte a diversi fornitori, offerte diverse e valutazioni di offerte prima della selezione del fornitore, in linea con le procedure interne e le norme in materia di appalti. Gli acquisti sono stati effettuati secondo il principio del miglior rapporto qualità-prezzo.</p> <p><i>(Quando non sono pervenute offerte diverse, il revisore dei conti spiega le ragioni fornite dal beneficiario alla voce "Eccezioni" della relazione. La Commissione analizzerà queste informazioni per valutare se tali costi possano essere accettati come ammissibili).</i></p>	
D.4 COSTI AGGREGATI CAPITALIZZATI E DI FUNZIONAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA	<p>Il revisore dei conti ha garantito l'esistenza di una valutazione ex ante positiva (rilasciata dai servizi della CE) della metodologia relativa alla contabilità analitica del beneficiario, consentendogli di applicare gli orientamenti sui costi diretti per grandi infrastrutture di ricerca in Orizzonte 2020.</p>	<p>58) I costi dichiarati come costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca (nella riga appropriata del rendiconto finanziario) sono conformi alla metodologia descritta nella relazione sulla valutazione ex ante positiva.</p>	

	<p><i>Nei casi in cui sia stata rilasciata una valutazione ex ante positiva (cfr. gli elementi fattuali standard 58-59 sulla colonna successiva),</i></p> <p>il revisore ha garantito che il beneficiario abbia applicato coerentemente la metodologia che viene spiegata e approvata nella valutazione ex ante positiva;</p> <p><i>Nei casi in cui NON sia stata rilasciata una valutazione ex ante positiva (cfr. gli elementi fattuali standard 60 sulla colonna successiva),</i></p> <p>il revisore dei conti ha verificato che nessun costo relativo alle grandi infrastrutture di ricerca fosse stato imputato come costi diretti nelle categorie dei costi;</p> <p><i>Nei casi in cui sia stato rilasciato un progetto di valutazione ex ante contenente raccomandazioni relative a ulteriori modifiche (cfr. gli elementi fattuali standard 60 sulla colonna successiva),</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il revisore dei conti ha seguito la stessa procedura di cui sopra (nel caso in cui NON sia stata ancora rilasciata una valutazione ex ante positiva) e ha prestato particolare attenzione (test rinforzato) alle voci di costo per i quali il progetto di valutazione ex ante ha respinto la contabilizzazione come costi diretti per le grandi infrastrutture di ricerca o ha emanato raccomandazioni. 	<p>59) Eventuali differenze tra la metodologia applicata e quella valutata positivamente sono state ampiamente descritte e rettificate di conseguenza.</p>	
		<p>60) I costi diretti dichiarati non contenevano elementi di costi indiretti relativi alla grandi infrastrutture di ricerca.</p>	
D.5	<p>Costi di beni e servizi fatturati internamente</p> <p>Il revisore dei conti ha campionato voci di costo scelte a caso (la copertura completa è richiesta se ci sono meno di 10 voci, altrimenti il campione dovrebbe avere un minimo di 10 voci, ovvero il 10% del totale, a seconda di quale cifra si rivela la più elevata).</p> <p>Per confermare gli elementi fattuali standard da 61 a 65 elencati nella colonna successiva, il revisore dei conti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ha ottenuto una descrizione delle prassi di contabilità analitica applicate dal beneficiario per calcolare i costi dei beni e servizi fatturati internamente (costi unitari); ○ ha esaminato se le prassi abituali di contabilità analitica del beneficiario sono state applicate per i rendiconti finanziari oggetto del presente CFS; 	<p>61) I costi dei beni e servizi fatturati internamente inclusi nel rendiconto finanziario sono stati calcolati conformemente alle prassi consuete di contabilità analitica del beneficiario.</p>	
		<p>62) Le prassi di contabilità analitica utilizzate per calcolare i costi dei beni e servizi fatturati internamente sono state applicate dal beneficiario in modo coerente, in base a criteri oggettivi indipendenti dalla fonte di finanziamento.</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ si è assicurato che il metodo per calcolare i costi unitari è stato applicato in modo coerente, in base a criteri oggettivi indipendenti dalla fonte di finanziamento; ○ ha verificato che ai fini del calcolo dei beni e servizi fatturati internamente (cfr. l'articolo 6 CSS) non sono stati presi in considerazione voci di costo non ammissibili né alcun costo rientrante in un'altra categoria del bilancio; ○ ha verificato se i costi effettivi dei beni e servizi fatturati internamente sono stati adattati sulla base degli elementi stimati o preventivati e, in tal caso, se tali elementi usati erano pertinenti per il calcolo e corrispondevano a informazioni oggettive e verificabili; ○ ha verificato che ai fini del calcolo dei beni e servizi fatturati internamente non è stata presa in considerazione alcuna voce di costo non direttamente collegata alla produzione dei beni e servizi fatturati internamente (ad esempio, servizi di supporto quali pulizie, contabilità generale, servizi amministrativi, ecc. non direttamente utilizzati per la produzione di beni o servizi); ○ ha verificato che tutte le voci di costo utilizzate ai fini del calcolo dei beni e servizi fatturati internamente sono confermate da evidenze contabili e registrate nei conti. 	<p>63) Il costo unitario è stato calcolato utilizzando i costi effettivi per i beni e i servizi registrati nella contabilità del beneficiario, esclusi i costi non ammissibili o i costi inclusi in altre categorie del bilancio.</p> <p>64) Il costo unitario esclude il costo di qualsiasi voce di spesa non direttamente collegata alla produzione dei beni o dei servizi fatturati.</p> <p>65) Le voci di costo utilizzate per il calcolo dei costi effettivi dei beni e servizi fatturati internamente erano pertinenti, ragionevoli e corrispondevano a informazioni oggettive e verificabili.</p>	
E	USO DI TASSI DI CAMBIO		
E.1	<p>a) Beneficiari con conti costituiti in una valuta diversa dall'euro</p> <p>Il revisore dei conti ha campionato _____ voci di costo scelte a caso e ha verificato che i tassi di cambio utilizzati per la conversione di altre valute in euro sono conformi con le seguenti regole stabilite dalla convenzione (la copertura completa è richiesta se ci sono meno di 10 voci, altrimenti il campione dovrebbe avere un minimo di 10 voci, ovvero il 10% del totale, a seconda di quale cifra si rivela la più elevata):</p> <p><i>I COSTI REGISTRATI NEI CONTI IN UNA VALUTA DIVERSA DALL'EURO SONO CONVERTITI IN EURO ALLA MEDIA DEI TASSI DI CAMBIO GIORNALIERI PUBBLICATI NELLA SERIE C DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA (https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html), RIFERITA AL CORRISPONDENTE PERIODO DI RIFERIMENTO.</i></p> <p><i>QUALORA LA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA NON PUBBLICHI IL TASSO GIORNALIERO DI CAMBIO DELLA VALUTA IN QUESTIONE, LA CONVERSIONE È EFFETTUATA APPLICANDO LA MEDIA</i></p>	<p>66) I tassi di cambio utilizzati per convertire altre valute in euro erano conformi alle norme stabilite nella convenzione di sovvenzione e non vi erano differenze nei dati finali.</p>	

<p><i>DEL TASSO CONTABILE MENSILE STABILITO DALLA COMMISSIONE E PUBBLICATO SUL SUO SITO INTERNET (http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm), RIFERITA AL CORRISPONDENTE PERIODO DI RIFERIMENTO.</i></p>		
<p>b) Beneficiari con conti costituiti in euro</p> <p>Il revisore dei conti ha campionato _____ voci di costo scelte a caso e ha verificato che i tassi di cambio utilizzati per la conversione di altre valute in euro sono conformi con le seguenti regole stabilite dalla convenzione (la copertura completa è richiesta se ci sono meno di 10 voci, altrimenti il campione dovrebbe avere un minimo di 10 voci, ovvero il 10% del totale, a seconda di quale cifra si rivela la più elevata):</p> <p><i>I COSTI SOSTENUTI IN UN'ALTRA VALUTA SONO CONVERTITI IN EURO APPLICANDO LE PRASSI ABITUALI DI CONTABILITÀ DEL BENEFICIARIO.</i></p>	<p>67) Il beneficiario ha applicato le sue pratiche abituali di contabilità.</p>	

[denominazione legale della società di revisione]

[nome e funzione del rappresentante autorizzato]

[gg mese aaaa]

<Firma del revisore dei conti>

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

ALLEGATO 6

MODELLO DI CERTIFICATO RELATIVO ALLA METODOLOGIA

- Per le opzioni *[in corsivo, tra parentesi quadre]*: scegliere l'opzione applicabile. Le opzioni non scelte dovrebbero essere eliminate.
- Per i campi in *[grigio tra parentesi quadre]*: immettere i dati appropriati

INDICE

CONDIZIONI PER UN INCARICO DI REVISIONE AI FINI DI UN CERTIFICATO SULLA METODOLOGIA IN RELAZIONE A UNA O PIÙ CONVENZIONI DI SOVVENZIONE FINANZIATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE “ORIZZONTE 2020”

RELAZIONE INDIPENDENTE SUGLI ELEMENTI FATTUALI DELLA METODOLOGIA
RIGUARDANTE LE CONVENZIONI DI SOVVENZIONE FINANZIATE NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE “ORIZZONTE 2020”

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

Condizioni per un incarico di revisione ai fini di un certificato sulla metodologia in relazione a una o più convenzioni di sovvenzione finanziate nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”

Il presente documento definisce le **condizioni** alle quali

[OPZIONE 1: [inserire il nome del beneficiario] (“il beneficiario”)] [OPZIONE 2: [inserire il nome del terzo collegato] (“il terzo collegato”), terzo collegato al beneficiario [inserire il nome del beneficiario] (“il beneficiario”)]

si impegna a incaricare

[inserire la denominazione legale del revisore dei conti] (“il revisore dei conti”)

a produrre una relazione indipendente su elementi fattuali (“la relazione”) riguardante le prassi abituali di contabilità del [beneficiario] [terzo collegato] ai fini del calcolo e della dichiarazione concernenti i costi di personale diretti dichiarati come costi unitari (“la metodologia”), in relazione a convenzioni di sovvenzione finanziate nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”.

Le procedure da effettuare per la valutazione della metodologia saranno basate sulla convenzione di sovvenzione specificata in appresso:

[titolo e numero della convenzione o delle convenzioni di sovvenzione] (“la convenzione” o “le convenzioni”)

La convenzione o le convenzioni sono state stipulate tra il beneficiario e [OPZIONE 1: l’Unione europea rappresentata dalla Commissione europea (“la Commissione”)] [OPZIONE 2: la Comunità europea dell’energia atomica (“Euratom”), rappresentata dalla Commissione europea (“la Commissione”)][OPZIONE 3: [l’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)] [l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)] [l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)] [l’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)] (“l’Agenzia”), ai sensi della delega conferita dalla Commissione europea (“la Commissione”).].

La [Commissione] [Agenzia] è menzionata come uno dei firmatari della convenzione solo con il beneficiario. [L’Unione europea][L’Euratom][L’Agenzia] non è parte del presente impegno.

1.1 Oggetto dell’incarico di revisione

Ai sensi dell’articolo 18.1.2 della convenzione, i beneficiari [e terzi collegati] che dichiarano costi di personale diretti come costi unitari calcolati in conformità delle loro prassi abituali di contabilità analitica possono sottoporre all’approvazione [della Commissione] [dell’Agenzia] un certificato relativo alla metodologia (“CoMUC”) attestante l’esistenza di registri e documentazione adeguati per dimostrare che le loro prassi di contabilità analitica utilizzate sono rispondenti alle condizioni di cui all’articolo 6.2, punto A.

L’oggetto di tale incarico è il CoMUC che si compone di due documenti distinti:

- le “condizioni”, che devono essere firmate dal [beneficiario] [terzo collegato] e dal revisore dei conti;
- la relazione indipendente del revisore dei conti sugli elementi fattuali (“la relazione”) rilasciata su carta intestata del revisore dei conti, datata, timbrata e firmata dal revisore dei conti, che comprende, le dichiarazioni standard (“le dichiarazioni”) valutate e firmate dal [beneficiario] [terzo collegato], le procedure concordate (“le procedure”) svolte dal revisore

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

dei conti e gli elementi fattuali standard (“gli elementi”) valutati dal revisore dei conti. Le dichiarazioni, le procedure e gli elementi sono riassunti nella tabella che forma parte della relazione.

Le informazioni fornite attraverso le dichiarazioni, le procedure e gli elementi consentiranno alla Commissione di trarre conclusioni circa l'esistenza di prassi abituali di contabilità analitica del *[beneficiario] [terzo collegato]* e la loro idoneità a garantire che i costi di personale diretti dichiarati su tale base siano conformi con le disposizioni della convenzione. La Commissione trae le proprie conclusioni dalla relazione e da qualsiasi ulteriore informazione che essa può richiedere.

1.2 Responsabilità

Le parti firmatarie della presente convenzione sono il *[beneficiario] [terzo collegato]* e il revisore dei conti.

Il *[beneficiario] [terzo collegato]*:

- è responsabile della redazione dei rendiconti finanziari ai fini della convenzione o delle convenzioni (“i rendiconti finanziari”), nel rispetto di tali convenzioni;
- è responsabile di fornire i rendiconti finanziari al revisore dei conti e di consentire a questi di conciliarli con il sistema contabile e di tenuta dei libri contabili del *[beneficiario] [terzo collegato]*, nonché i conti e i registri sottostanti. Il rendiconto finanziario o i rendiconti finanziari serviranno da base per le procedure che il revisore dei conti dovrà espletare secondo le presenti condizioni;
- è responsabile della sua metodologia e incaricato dell'accuratezza del rendiconto finanziario o dei rendiconti finanziari;
- è responsabile di avallare o confutare le dichiarazioni di cui alla voce “dichiarazioni da rendere da parte del beneficiario/terzo collegato” nella prima colonna della tabella che forma parte della relazione;
- deve fornire al revisore dei conti una lettera di rappresentanza, sottoscritta e datata;
- riconosce che la capacità del revisore dei conti di effettuare le procedure in maniera efficace dipende dal fatto che il *[beneficiario] [terzo collegato]* fornisca pieno e libero accesso al personale del *[beneficiario] [terzo collegato]* e alla sua contabilità e altri documenti pertinenti.

Il revisore dei conti:

- *[OPZIONE 1 predefinita: è qualificato per esercitare le funzioni di revisione contabile conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio o disposizioni nazionali analoghe].*
- *[Opzione 2 se il beneficiario o il terzo collegato si avvalgono di un funzionario pubblico indipendente: è un funzionario pubblico competente e indipendente per il quale le autorità nazionali competenti hanno stabilito la capacità giuridica di sottoporre a revisione il beneficiario].*
- *[Opzione 3 se il beneficiario o il terzo collegato è un'organizzazione internazionale: è un revisore dei conti [interno][esterno] secondo il proprio regolamento finanziario interno e le proprie procedure interne].*

Il revisore dei conti:

- deve essere indipendente dal beneficiario *[e dal terzo collegato]*, in particolare, non deve essere stato coinvolto nella preparazione dei rendiconti finanziari del *[beneficiario] [del terzo collegato]*;

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

- deve pianificare il lavoro in modo che le procedure possano essere effettuate e gli elementi possano essere valutati;
- deve attenersi alle procedure previste e al formato obbligatorio della relazione;
- deve svolgere l'incarico in conformità delle presenti condizioni;
- deve documentare gli elementi utili a corroborare la relazione;
- deve basare la sua relazione sugli elementi probatori raccolti;
- deve presentare la relazione al *[beneficiario]* *[terzo collegato]*.

La Commissione definisce le procedure da effettuare e gli elementi da approvare da parte del revisore. Il revisore dei conti non è responsabile della loro idoneità o pertinenza. Atteso che il presente incarico di revisione non implica una dichiarazione di affidabilità, il revisore non emette un parere né si esprime sull'affidabilità.

1.3 Norme applicabili

Il revisore dei conti deve rispettare le presenti condizioni e¹:

- la norma internazionale ISRS 4400 “Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information” adottata dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB);
- il Code of Ethics for Professional Accountants (Codice deontologico dei contabili professionisti) pubblicato dall’ International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA). Sebbene la norma ISRS 4400 non preveda l’indipendenza come requisito negli incarichi di esecuzione di procedure convenute, la Commissione impone al revisore dei conti di conformarsi anche all’obbligo di indipendenza previsto dal Code of Ethics for Professional Accountants.

La relazione del revisore dei conti deve dichiarare che non vi è stato conflitto di interessi nell’elaborare questa relazione tra il revisore dei conti e il beneficiario *[e il terzo collegato]*, che potrebbe avere un impatto sulla relazione, e deve specificare — se il servizio è fatturato — l’onorario complessivo corrisposto al revisore dei conti per la redazione della relazione.

1.4 Redazione della relazione

La relazione deve essere redatta nella lingua della convenzione (cfr. l’articolo 20.7 della convenzione).

Ai sensi dell’articolo 22 della convenzione, la Commissione *[l’Agenzia]*, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti hanno il diritto di sottoporre a revisione contabile qualsiasi lavoro che viene svolto nell’ambito dell’azione e i cui costi sono dichiarati nel bilancio dell’*[Unione europea]* *[Euratom]*. La revisione contabile riguarda anche i lavori connessi al presente incarico. Il revisore dei conti deve fornire l’accesso a tutti i documenti di lavoro relativi a questo incarico se la Commissione *[l’Agenzia]*, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode o la Corte dei conti europea ne hanno fatto richiesta.

1.5 Calendario

La relazione deve essere fornita entro *[gg mese aaaa]*.

¹ Le istituzioni superiori di audit che applicano i principi dell’INTOSAI possono espletare le procedure in base ai corrispondenti principi internazionali delle istituzioni superiori di controllo e al codice deontologico emessi dall’INTOSAI invece degli International Standards on Related Services (“ISRS”) 4400 e del “Code of Ethics for Professional Accountants” pubblicato dall’IAASB e dall’IESBA.

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

1.6 Altre condizioni

[Il [beneficiario] [terzo collegato] e il revisore dei conti possono utilizzare questa sezione per concordare altri termini specifici, quali l'onorario del revisore dei conti, la responsabilità, la legge applicabile, ecc. Questi termini specifici non devono confluire con i termini di cui sopra.]

[denominazione legale del revisore dei conti] [beneficiario][terzo collegato]]
[nome e titolo del rappresentante autorizzato] [nome e titolo del rappresentante autorizzato]
[gg mese aaaa] [gg mese aaaa]
Firma del revisore dei conti Firma del [beneficiario][terzo collegato]

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

**Relazione indipendente sugli elementi fattuali della metodologia riguardante le convenzioni di sovvenzione finanziate nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione
“Orizzonte 2020”**

(Testo da stampare su carta intestata del revisore)

All'attenzione di

[nome della o delle persone di contatto], [funzione]
[nome del [beneficiario] [terzo collegato]]
[indirizzo]
[gg mese aaaa]

Egregio Signore/Gentile Signora [nome della o delle persone di contatto],

Come concordato secondo le condizioni del [gg mese aaaa]

con [OPZIONE 1: [inserire il nome del beneficiario] (“il beneficiario”)] [OPZIONE 2: [inserire il nome del terzo collegato] (“il terzo collegato”), terzo collegato al beneficiario [inserire il nome del beneficiario] (“il beneficiario”)],

il sottoscritto

[denominazione del revisore dei conti] (“il revisore dei conti”),

con sede in

[indirizzo completo/città/Stato/provincia/paese],

rappresentato da

[nome e funzione del rappresentante autorizzato]

ha effettuato le procedure concordate (“le procedure”) e fornisce con la presente la relazione indipendente sugli elementi fattuali (“la relazione”) relativa alle prassi abituali di contabilità del [beneficiario] [terzo collegato] per calcolare i costi diretti del personale dichiarati come costi unitari (“la metodologia”).

Sono state richieste talune procedure da effettuarsi in relazione alle sovvenzioni

[titolo e numero della convenzione o delle convenzioni di sovvenzione] (“la convenzione” o “le convenzioni”)

La relazione

L'incarico è stato svolto in conformità delle condizioni accluse alla presente relazione. La relazione comprende: le dichiarazioni standard (“le dichiarazioni”) effettuate dal [beneficiario] [terzo collegato], le procedure concordate (“le procedure”) svolte e gli elementi fattuali (“gli elementi”) confermati dal revisore dei conti.

L'incarico ha riguardato l'esecuzione delle procedure e la valutazione degli elementi e della documentazione richiesti allegati alla presente relazione, i risultati che la Commissione utilizza per trarre conclusioni per quanto riguarda l'accettabilità della metodologia applicata dal [beneficiario] [terzo collegato].

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

La relazione descrive la metodologia utilizzata a decorrere dal [gg mese aaaa]. Qualora il [beneficiario] [terzo collegato] cambiasse metodologia, la relazione non sarà applicabile ai rendiconti finanziari¹ presentati successivamente.

Il campo di applicazione delle procedure e la definizione delle dichiarazioni standard e degli elementi sono stati determinati esclusivamente dalla Commissione. Pertanto, il revisore dei conti non è responsabile della loro idoneità o pertinenza.

Poiché le procedure svolte non costituivano una revisione contabile né un esame effettuati in conformità delle norme ISA (*International Standards of Auditing*) o delle norme ISRE (*International Standards on Review Engagements*), il revisore non fornisce alcuna assicurazione sui costi dichiarati sulla base della metodologia del [beneficiario] [terzo collegato]. Qualora il revisore dei conti avesse applicato procedure supplementari o avesse eseguito una revisione contabile o un esame in conformità di tali norme, altri elementi avrebbero potuto attirare la sua attenzione e li avrebbe segnalati nella Relazione.

Eccezioni

Fatte salve le eccezioni elencate di seguito, il [beneficiario] [terzo collegato] ha dato il suo accordo alle dichiarazioni standard e ha fornito al revisore dei conti tutta la documentazione e tutte le informazioni contabili necessarie al revisore dei conti per effettuare le procedure richieste e corroborare gli elementi standard.

Elencare di seguito tutte le eccezioni e aggiungere tutte le informazioni sulle cause e sulle possibili conseguenze di ogni eccezione, se note. Se l'eccezione è quantificabile, indicare anche l'importo corrispondente.

.....

Spiegazione delle possibili eccezioni sotto forma di esempi (da eliminare dalla relazione):

- i. il [beneficiario] [terzo collegato] non concordava sulla dichiarazione standard numero ... perché ...;
- ii. il revisore dei conti non ha potuto eseguire la procedura stabilita ... perché (per esempio per l'impossibilità di conciliare informazioni chiave o la non disponibilità o l'incoerenza dei dati);
- iii. il revisore dei conti non ha potuto confermare o avvalorare l'elemento standard numero ... perché

Osservazioni

Sono integrate le seguenti osservazioni rilevanti per la corretta comprensione della metodologia applicata dal [beneficiario] [terzo collegato] o dei risultati riportati:

Esempio (da eliminare dalla relazione):

Per quanto riguarda la metodologia applicata per calcolare le tariffe orarie ...

Per quanto riguarda l'elemento standard 15, va notato che ...

Il [beneficiario] [terzo collegato] ha spiegato lo scostamento dalla dichiarazione XXIV di riferimento riguardante la registrazione del tempo di lavoro per il personale senza dedizione esclusiva all'azione nel modo seguente: ...

Allegati

¹ Nel presente contesto, per rendiconto finanziario si intende soltanto l'allegato 4 utilizzato dal beneficiario per la dichiarazione dei costi sostenuti nell'ambito della convenzione.

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

Si prega di fornire i seguenti documenti al revisore dei conti e di allegarli alla relazione all'atto di trasmettere il presente CoMUC alla Commissione:

1. breve descrizione della metodologia per il calcolo dei costi di personale, ore produttive e tariffe orarie;
2. breve descrizione del sistema di registrazione del tempo di lavoro in vigore;
3. un esempio di registri del tempo di lavoro utilizzati dal [beneficiario] [terzo collegato];
4. descrizione di eventuali elementi a bilancio o stima applicati, unitamente a una spiegazione sul motivo per cui sono rilevanti per il calcolo dei costi di personale e come si basano su informazioni oggettive e verificabili;
5. una scheda riassuntiva con la tariffa oraria per i costi di personale diretti dichiarati dal [beneficiario] [terzo collegato] e ricalcolati dal revisore dei conti per ogni membro del personale incluso nel campione (i nomi non devono essere indicati);
6. Una tabella comparativa che riassume per ogni persona selezionata nel campione a) il tempo di lavoro dichiarato dal [beneficiario] [terzo collegato] nei rendiconti finanziari e b) il tempo di lavoro riportato nel registro del tempo di lavoro verificato dal revisore dei conti;
7. Una copia della lettera di rappresentanza fornita al revisore dei conti.

Utilizzo della presente relazione

La presente relazione è stata redatta esclusivamente allo scopo indicato al punto 1.1 Motivi alla base dell'incarico.

La relazione:

- è riservata ed è destinata a essere presentata alla Commissione dal [beneficiario] [terzo collegato] in relazione all'articolo 18.1.2 della convenzione;
- non può essere utilizzata per alcun altro scopo [dal beneficiario] [da terzi collegati] o dalla Commissione, né essere distribuita a terzi;
- la Commissione può comunicare la relazione solo a soggetti autorizzati, in particolare l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea.
- riguarda solo le prassi abituali di contabilità analitica di cui sopra e non costituisce una relazione sui rendiconti finanziari del [beneficiario] [terzo collegato].

Nessun conflitto di interessi² sussiste tra il revisore dei conti e il beneficiario [*e il terzo collegato*] che potrebbe avere un impatto sulla relazione. L'onorario complessivo corrisposto al revisore dei conti per aver fornito la relazione è stato pari a EUR _____ (compresi EUR _____ di IVA detraibile).

Rimaniamo a vostra disposizione per discutere il contenuto della relazione e fornire ogni informazione o assistenza che sia necessaria.

Distinti saluti

[denominazione legale del revisore dei conti]
[nome e titolo del rappresentante autorizzato]

² Un conflitto di interesse sorge quando l'obiettività del revisore nel predisporre il certificato è compromessa di fatto o in apparenza quando questi ad esempio:

- è stato coinvolto nella preparazione dei rendiconti finanziari;
- potrebbe trarre benefici diretti dall'accettazione del certificato;
- ha un rapporto stretto con una persona che rappresenta il beneficiario;
- è un dirigente, un fiduciario o un partner del beneficiario; oppure
- si trova in un'altra situazione che compromette la sua indipendenza o la sua capacità di predisporre la certificazione in modo indipendente.

Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire identificativo dell'invito]

Convenzioni di sovvenzione tipo H2020: H2020 General MGA - Multi: v5.0 – 18.10.2017

[gg mese aaaa]

Firma del revisore dei conti

Dichiarazioni da effettuare da parte del beneficiario/terzo collegato (“le dichiarazioni”) e le procedure da effettuare da parte del revisore dei conti (“le procedure”) e gli elementi fattuali standard (“gli elementi”) da confermare da parte del revisore dei conti

La Commissione si riserva il diritto di fornire al revisore dei conti una guida per quanto riguarda le dichiarazioni da effettuare, le procedure da seguire o gli elementi da accertare e il modo in cui presentarli. La Commissione si riserva la facoltà di variare le dichiarazioni, le procedure o gli elementi mediante notifica scritta al beneficiario/terzo collegato che deve adattare le procedure alle modifiche della convenzione di sovvenzione o ad altre circostanze.

Se il certificato relativo a questa metodologia si riferisce a prassi abituali di contabilità del terzo collegato per il calcolo e la dichiarazione di costi di personale diretti come costi unitari, qualsiasi riferimento di seguito a “beneficiario” è da considerarsi come un riferimento a “terzo collegato”.

<i>Si prega di spiegare eventuali discrepanze nel corpo della relazione.</i>	
Dichiarazioni rese dal beneficiario	Procedure da svolgere ed elementi da confermare da parte del revisore dei conti
<p>A. Utilizzo della metodologia</p> <p>I. La prassi di contabilità analitica descritta di seguito è in atto dal [gg mese aaaa].</p> <p>II. La prossima modifica programmata della metodologia utilizzata dal beneficiario diventerà effettiva il [gg mese aaaa].</p>	<p>Procedura</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Il revisore dei conti ha controllato queste date a fronte della documentazione che il beneficiario ha fornito. <p>Elemento fattuale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le date fornite dal beneficiario erano coerenti con la documentazione.
<p>B. Descrizione della metodologia</p> <p>III. La metodologia per calcolare i costi unitari viene utilizzata in modo coerente e si riflette nelle relative procedure.</p> <p><i>[Descrivere la metodologia utilizzata per calcolare i costi di personale, le ore produttive e le tariffe orarie, trasmettere la descrizione al revisore dei conti e allegarla al presente certificato]</i></p> <p><i>[Se la dichiarazione della sezione “B. Descrizione della metodologia” non può essere approvata dal beneficiario o non esiste una metodologia scritta per calcolare i costi unitari, essa dovrebbe essere elencata di seguito e riportata come eccezione dal revisore dei conti nella relazione principale degli elementi fattuali:</i></p> <p>- ...]</p>	<p>Procedura</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Il revisore dei conti ha esaminato la descrizione, i manuali pertinenti e/o i documenti di orientamento interni che descrivono la metodologia. <p>Elemento fattuale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. La breve descrizione era coerente con i relativi manuali, gli orientamenti interni e/o altre prove documentali che il revisore dei conti ha esaminato. 3. La metodologia è stata generalmente applicata dal beneficiario nell’ambito delle sue prassi abituali di contabilità analitica.

<i>Si prega di spiegare eventuali discrepanze nel corpo della relazione.</i>	
Dichiarazioni rese dal beneficiario	Procedure da svolgere ed elementi da confermare da parte del revisore dei conti
<p>C. Costi di personale</p> <p><u>Aspetti generali</u></p> <p>IV. I costi unitari (tariffe orarie) devono limitarsi alle retribuzioni, anche durante il congedo parentale, ai contributi previdenziali, alle imposte e agli altri costi compresi nella retribuzione, se derivano dal diritto nazionale o dal contratto di lavoro, o dall'atto di nomina equivalente;</p> <p>V. i dipendenti sono assunti direttamente dal beneficiario conformemente al diritto nazionale, e lavorano sotto la sua esclusiva supervisione e responsabilità;</p> <p>VI. Il beneficiario retribuisce i propri dipendenti in conformità con le sue prassi abituali. Ciò significa che i costi di personale sono imputati in linea con la politica abituale in materia di libro paga del beneficiario (per esempio la politica salariale, la politica degli straordinari, la retribuzione variabile) e non esistono condizioni particolari per i dipendenti assegnati alle mansioni connesse all'Unione europea o all'Euratom, se non esplicitamente previsto dalla convenzione di sovvenzione;</p> <p>VII. il beneficiario assegna i propri dipendenti al centro di gruppo/categoria/costo pertinente ai fini del calcolo del costo unitario in linea con la prassi di contabilità analitica;</p> <p>VIII. i costi di personale si basano sul sistema di paghe e su quello contabile.</p> <p>IX. Eventuali rettifiche a titolo eccezionale dei costi di personale effettivi derivanti da elementi a bilancio o stima pertinenti, si basavano su informazioni oggettive e verificabili. <i>[Descrivere gli "elementi a bilancio o stima" e la loro rilevanza per i costi di personale, e spiegare in che modo erano ragionevoli e, sulla base di informazioni oggettive e verificabili, presentare la vostra spiegazione al revisore dei conti e allegarla a questo certificato].</i></p> <p>X. I costi di personale dichiarati non contengono nessuno dei seguenti costi ammissibili: i costi relativi ai redditi da capitale; i debiti e gli oneri ad essi relativi; gli accantonamenti per perdite o debiti futuri; gli interessi passivi; i crediti dubbi; le perdite connesse alle operazioni di cambio; le spese bancarie addebitate dall'istituto bancario del beneficiario per i bonifici</p>	<p>Procedura</p> <p><i>Il revisore dei conti costituisce un campione di dipendenti per svolgere le procedure indicate in questa sezione C e nelle successive sezioni D-F.</i></p> <p><i>Il revisore dei conti ha costituito un campione casuale di 10 dipendenti all'azione o alle azioni di "Orizzonte 2020". Se meno di 10 dipendenti vengono assegnati all'azione o alle azioni di "Orizzonte 2020", il revisore dei conti ha selezionato di tutti i dipendenti assegnati all'azione o alle azioni di "Orizzonte 2020", integrati da altri dipendenti a prescindere dai loro incarichi, fino a raggiungere il numero di 10 dipendenti.]</i> Per questo campione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il revisore dei conti ha esaminato tutti i documenti relativi ai costi di personale, quali i contratti di lavoro, le buste paga, la politica dei libri paga (per esempio la politica salariale, la politica degli straordinari, la politica della retribuzione variabile), scritture contabili e libri paga, diritto nazionale vigente in materia di fiscalità, lavoro e previdenza sociale ed eventuali altri documenti comprovanti i costi di personale dichiarati; ✓ in particolare, il revisore dei conti ha esaminato i contratti di lavoro dei dipendenti del campione per verificare che: <ul style="list-style-type: none"> i. fossero stati assunti direttamente dal beneficiario conformemente alla sua legislazione nazionale; ii. lavorassero sotto la sua supervisione tecnica esclusiva e la sua responsabilità; iii. fossero retribuiti in conformità con le prassi abituali del beneficiario; iv. fossero assegnati al centro di gruppo/categoria/costo pertinente ai fini del calcolo del costo unitario, in linea con le prassi abituali di contabilità analitica del beneficiario; ✓ il revisore dei conti ha verificato che le voci non ammissibili o eventuali costi dichiarati nell'ambito di altre categorie di costi o costi coperti da altri tipi di sovvenzione o da altre sovvenzioni finanziate con il bilancio dell'Unione europea non fossero stati presi in considerazione nel calcolo dei costi di personale; ✓ il revisore dei conti ha numericamente riconciliato l'importo complessivo dei

<i>Si prega di spiegare eventuali discrepanze nel corpo della relazione.</i>	
Dichiarazioni rese dal beneficiario	Procedure da svolgere ed elementi da confermare da parte del revisore dei conti
<p>effettuati dalla Commissione/Agenzia; le spese eccessive o sconsiderate; partita IVA detraibile o spese sostenute durante la sospensione dell'attuazione dell'azione.</p> <p>XI. I costi di personale non sono stati dichiarati nell'ambito di un'altra sovvenzione UE o Euratom (comprese le sovvenzioni assegnate da uno Stato membro e finanziate con il bilancio dell'UE e le sovvenzioni erogate da organismi diversi dalla Commissione/dall'Agenzia ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'UE o di Euratom nel medesimo periodo, tranne qualora il beneficiario possa dimostrare che tale sovvenzione non copre nessun costo dell'azione).</p>	<p>costi di personale utilizzato per calcolare il costo unitario con l'importo complessivo dei costi di personale registrati nella contabilità prevista per legge e nel sistema del libro paga.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ nella misura in cui i costi di personale effettivi sono stati adeguati sulla base degli elementi a bilancio o stima, il revisore ha esaminato attentamente gli elementi e controllato la fonte di informazioni per confermare che corrispondono alle informazioni oggettive e verificabili; ✓ se la retribuzione complementare è stata dichiarata, il revisore dei conti ha verificato che il beneficiario fosse un soggetto giuridico senza scopo di lucro, che l'importo fosse limitato a 8 000 EUR per equivalente a tempo pieno e che fosse ridotta proporzionalmente per i dipendenti non assegnati esclusivamente all'azione o alle azioni. ✓ il revisore dei conti ha ricalcolato i costi di personale per i dipendenti del campione.
<u>Se viene corrisposta una retribuzione complementare di cui alla convenzione o alle convenzioni di sovvenzione</u>	
<p>XII. Il beneficiario è un soggetto giuridico senza scopo di lucro;</p> <p>XIII. La retribuzione complementare forma parte delle prassi abituali di retribuzione del beneficiario ed è stata corrisposta di conseguenza ogni volta che è stato richiesto il lavoro o la competenza pertinente.</p> <p>XIV. I criteri impiegati per calcolare le retribuzioni complementari sono oggettivi e generalmente applicati indipendentemente dalla fonte di finanziamento.</p> <p>XV. La retribuzione complementare inclusa nei costi di personale utilizzati per calcolare le tariffe orarie per la convenzione o le convenzioni di sovvenzione è limitata a 8 000 EUR per equivalente a tempo pieno (ridotta proporzionalmente se il dipendente non è assegnato esclusivamente all'azione).</p>	<p>Elemento fattuale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tutti gli elementi della retribuzione che sono stati dichiarati come costi di personale sono suffragati da una documentazione sottostante. 5. I dipendenti del campione sono stati assunti direttamente dal beneficiario conformemente al diritto nazionale applicabile, e lavoravano sotto la sua unica supervisione e responsabilità. 6. I loro contratti di assunzione erano in linea con la politica abituale del beneficiario; 7. I costi di personale erano debitamente documentati e consistevano unicamente di stipendi, oneri sociali (contributi pensionistici, assicurazione sanitaria, contributi al fondo di disoccupazione, ecc.), imposte e altri costi previsti per legge inclusi nella retribuzione (ferie, tredicesima mensilità, ecc.); 8. I totali utilizzati per il calcolo dei costi di personale unitari sono in linea con quelli registrati nei libri paga e nei registri contabili; 9. nella misura in cui i costi di personale effettivi sono stati adeguati sulla base degli elementi a bilancio o stima, detti elementi erano pertinenti per calcolare
<i>[Se talune dichiarazioni della sezione "C. Costi di personale" non possono essere approvate dal beneficiario, dovrebbero essere elencate di seguito e segnalate come</i>	

<i>Si prega di spiegare eventuali discrepanze nel corpo della relazione.</i>	
Dichiarazioni rese dal beneficiario <i>eccezione dal revisore dei conti nella relazione principale sugli elementi fattuali:</i> - ...]	Procedure da svolgere ed elementi da confermare da parte del revisore dei conti i costi di personale e corrispondono ad informazioni oggettive e verificabili; Gli elementi a bilancio o stima utilizzati sono: — (indicare gli elementi e i loro valori). 10. I costi di personale non contenevano elementi non ammissibili; 11. Condizioni specifiche di ammissibilità sono state soddisfatte all'atto del versamento della retribuzione complementare: a) il beneficiario è registrato nelle convenzioni di sovvenzione come soggetto giuridico senza scopo di lucro, b) è stata pagata secondo criteri oggettivi generalmente applicati a prescindere dalla fonte di finanziamento utilizzata e c) la retribuzione si è limitata a 8 000 EUR per equivalente a tempo pieno (o fino a un importo proporzionale equivalente se la persona non ha lavorato all'azione a tempo pieno durante l'anno o non ha lavorato esclusivamente sull'azione).
D. Ore produttive XVI. Il numero di ore produttive per dipendente a tempo pieno applicato è [<i>cancellare a seconda dei casi</i>]: A. 1 720 ore produttive all'anno per una persona che lavora a tempo pieno (in proporzione per le persone che non lavorano a tempo pieno); B. il numero complessivo di ore lavorate durante l'anno da una persona per il beneficiario; C. il numero standard di ore annuali generalmente applicato dal beneficiario per il suo personale, conformemente alle sue prassi abituali di contabilità analitica. Tale cifra deve essere almeno il 90% delle ore lavorabili annuali standard. <u>Se si applica il metodo B</u> XVII. Il calcolo del numero complessivo di ore lavorate è stato svolto nel modo seguente: ore lavorabili annuali della persona in base al contratto di lavoro, all'accordo di lavoro applicabile o al diritto nazionale, più ore di lavoro straordinarie meno assenze (come congedo per malattia o	Procedura (la stessa base di esempi della sezione C: costi di personale) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Il revisore dei conti ha verificato che il numero di ore produttive applicate fosse in accordo con il metodo A, B o C. ✓ Il revisore ha controllato che il numero di ore produttive per dipendente a tempo pieno fosse corretto. ✓ Se si applica il metodo B il revisore ha verificato a) il modo di procedere con il numero complessivo di ore di lavoro e b) che il contratto specificasse le ore lavorabili annuali esaminando tutti i documenti pertinenti, la legislazione nazionale, contratti e accordi di lavoro. ✓ Se si applica il metodo C il revisore ha esaminato il modo in cui il numero standard di ore di lavoro annuali fosse stato calcolato esaminando tutti i documenti pertinenti, la legislazione nazionale, contratti e accordi di lavoro, e verificato che il numero di ore produttive annuali utilizzato per queste calcoli era almeno il 90% del numero standard di ore di lavoro annuali. Elemento fattuale: <u>Aspetti generali</u> 12. Il beneficiario ha applicato un numero di ore produttive coerenti con il

<i>Si prega di spiegare eventuali discrepanze nel corpo della relazione.</i>	
Dichiarazioni rese dal beneficiario congedo speciale). XVIII. Per “ore lavorabili annuali” si intende le ore durante il quale il personale deve lavorare, essere a disposizione del datore di lavoro e svolgere la sua attività o le proprie funzioni ai sensi del contratto di lavoro, del contratto di lavoro collettivo applicabile o della normativa nazionale sull’orario di lavoro. XIX. Il contratto (contratto collettivo di lavoro applicabile o normativa nazionale sull’orario di lavoro) specifica l’orario di lavoro che consente di calcolare le ore lavorabili annuali.	Procedure da svolgere ed elementi da confermare da parte del revisore dei conti metodo A, B o C dettagliato nella colonna di sinistra. 13. Il numero di ore produttive annuali per dipendente a tempo pieno era accurato. <u>Se si applica il metodo B</u> 14. Il numero di “ore lavorabili annuali”, straordinari e assenze era verificabile sulla base di documenti forniti dal beneficiario e il calcolo del numero complessivo di ore lavorate era accurato. 15. Il contratto ha specificato il tempo di lavoro che consente di calcolare le ore lavorabili annuali. <u>Se si applica il metodo C</u> 16. Il calcolo del numero di ore produttive annuali corrisponde alla prassi abituale di contabilità analitica del beneficiario. 17. Il calcolo del numero standard di ore lavorabili (feriali) annuali è stato confermato dai documenti presentati dal beneficiario. 18. Il numero di ore produttive annuali utilizzato per il calcolo della tariffa oraria era pari ad almeno il 90% del numero di ore lavorabili (feriali) annuali.
<u>Se si applica il metodo C</u> XX. Il numero standard di ore produttive annuali è quella di un equivalente a tempo pieno. XXI. Il numero di ore produttive annuali su cui si basa la tariffa oraria a) corrisponde a prassi abituali di contabilità del beneficiario; b) corrisponde ad almeno il 90% del numero standard di ore lavorabili (feriali) annuali. XXII. Le ore lavorabili (feriali) standard sono le ore durante le quali il personale è a disposizione del beneficiario svolgendo le funzioni descritte nel contratto di assunzione applicabile, nei contratti collettivi di lavoro o previste dalla legislazione nazionale del lavoro. Il numero standard di ore lavorabili (feriali) annuali che il beneficiario dichiara è corroborato da contratti di lavoro, dalla legislazione nazionale e da altre prove documentali.	
<i>[Se talune dichiarazioni della sezione “D. Ore produttive” non possono essere approvate dal beneficiario, dovrebbero essere elencate di seguito e segnalate come eccezione dal revisore dei conti.]</i> - ...]	
E. Tariffe orarie Le tariffe orarie sono corrette perché: XXIII. le tariffe orarie sono calcolate correttamente in quanto risultano dalla divisione dei costi di personale annuali per le ore produttive di un dato	Procedura ✓ Il revisore dei conti ha ottenuto un elenco di tutti i tassi di personale calcolati dal beneficiario in conformità con la metodologia utilizzata. ✓ Il revisore dei conti ha ottenuto un elenco di tutti i dipendenti interessati, in base al quale sono calcolati i tassi di personale.

<i>Si prega di spiegare eventuali discrepanze nel corpo della relazione.</i>	
Dichiarazioni rese dal beneficiario	Procedure da svolgere ed elementi da confermare da parte del revisore dei conti
<p>anno e gruppo (per esempio categoria di personale o di reparto o centro di costo a seconda della metodologia applicata), e sono in linea con le dichiarazioni rese nella sezione C. e D. di cui sopra.</p> <p><i>[Se la dichiarazione della sezione “E. Tariffe orarie” non può essere suffragata dal beneficiario, dovrebbe essere elencata di seguito e segnalata come eccezione dal revisore dei conti.</i></p> <p style="padding-left: 2em;">- ...]</p>	<p>Per 10 dipendenti scelti a caso (stessa base di campione della Sezione C: costi di personale)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Il revisore dei conti ha ricalcolato le tariffe orarie. ✓ Il revisore ha verificato che la metodologia applicata corrispondesse alle prassi abituali di contabilità dell’organizzazione e fosse applicata in modo coerente per tutte le attività dell’organizzazione sulla base di criteri obiettivi, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. <p>Elemento fattuale:</p> <p>19. Nessuna differenza è emersa dal ricalcolo della tariffa oraria per i dipendenti inclusi nel campione. F. G.</p>
<p>F. Registrazione del tempo di lavoro</p> <p>XXIV. Il sistema di registrazione del tempo di lavoro è predisposto per tutte le persone che non si dedicano esclusivamente all’azione “Orizzonte 2020”. Almeno tutte le ore lavorate in relazione alla convenzione di sovvenzione sono registrate su base giornaliera/settimanale/mensile [<i>cancellare se non pertinente</i>] usando un sistema cartaceo/informatico [<i>cancellare se non pertinente</i>].</p> <p>XXV. Per le persone assegnate esclusivamente a un’attività di Orizzonte 2020, il beneficiario ha firmato una dichiarazione in tal senso o ha posto in essere meccanismi per registrare il loro tempo di lavoro.</p> <p>XXVI. I registri per il tempo di lavoro sono stati firmati dalla persona interessata (su supporto cartaceo o elettronico) e approvati dal responsabile dell’azione o responsabile di linea, almeno su base mensile.;</p> <p>XXVII. Sono in atto misure per evitare che il personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. registri le stesse ore due volte, ii. registri le ore di lavoro durante i periodi di assenza (per esempio ferie, malattie), iii. registri più ore delle ore produttive annuali utilizzate per calcolare le 	<p>Procedura</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Il revisore dei conti ha esaminato la breve descrizione, tutti i manuali e/o gli orientamenti interni che descrivono la metodologia utilizzata per registrare il tempo di lavoro. <p>Il revisore dei conti ha esaminato le registrazioni dei tempi di lavoro del campione scelto a caso di 10 dipendenti di cui alla Sezione C: i costi di personale e ha verificato in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ che i registri del tempo di lavoro fossero disponibili per tutte le persone con incarico non esclusivo all’azione; ✓ che i registri del tempo di lavoro fossero disponibili per le persone che lavoravano esclusivamente per un’azione di Orizzonte 2020, o, in alternativa, che una dichiarazione firmata dal beneficiario fosse loro disponibile per certificare che lavorassero esclusivamente per un’azione di Orizzonte 2020; ✓ che i registri del tempo di lavoro fossero stati firmati e approvati in tempo utile e che tutti i requisiti minimi fossero stati soddisfatti; ✓ che le persone lavorassero per l’azione nei periodi dichiarati;

<i>Si prega di spiegare eventuali discrepanze nel corpo della relazione.</i>	
Dichiarazioni rese dal beneficiario	Procedure da svolgere ed elementi da confermare da parte del revisore dei conti
<p>tariffe orarie e</p> <p>iv. registri le ore lavorate al di fuori del periodo di azione.</p> <p>XXVIII. Nessun tempo di lavoro è stato registrato al di fuori del periodo di azione;</p> <p>XXIX. Non sono state dichiarate più ore delle ore produttive utilizzate per calcolare le tariffe orarie del personale. B.</p> <p><i>[Si prega di fornire una breve descrizione del <u>sistema di registrazione del tempo</u> di lavoro in atto unitamente alle misure applicate per garantire la sua affidabilità al revisore dei conti e allegarla al presente certificato¹].</i></p> <p><i>[Se talune dichiarazioni della sezione “F. Registrazione del tempo di lavoro” non possono essere suffragate dal beneficiario, dovrebbero essere elencate di seguito e segnalate come eccezione dal revisore dei conti. D. E.</i></p> <p style="padding-left: 2em;">- ...]</p>	<p>✓ che non fossero state dichiarate più ore delle ore produttive utilizzate per calcolare le tariffe orarie del personale;</p> <p>✓ che i controlli interni fossero in atto per impedire che il tempo di lavoro fosse registrato due volte, durante le assenze per vacanze o assenze per malattia, che più ore venissero rivendicati per persona all’anno per le azioni di Orizzonte 2020 rispetto al numero di ore produttive annuali utilizzato per calcolare le tariffe orarie; che il tempo di lavoro fosse registrato al di fuori del periodo dell’azione;</p> <p>✓ il revisore dei conti ha eseguito un controllo incrociato delle informazioni con i registri delle risorse umane per verificare la coerenza e per garantire che i controlli interni fossero stati efficaci. Inoltre, il revisore dei conti ha verificato che non fossero state imputate più ore alle azioni di Orizzonte 2020 per persona all’anno rispetto al numero di ore produttive annuali utilizzate per calcolare le tariffe orarie, e verificato che nessun tempo di lavoro al di fuori del periodo dell’azione fosse stato imputato all’azione. G. Elementi fattuali:</p> <p>Elemento fattuale:</p> <p>20. Per il campione scelto a caso, i registri del tempo di lavoro sono stati firmati dal dipendente e dal responsabile dell’azione/responsabile della linea almeno una volta al mese. Il tempo di lavoro dichiarato per l’azione si è svolto nei periodi dichiarati.</p> <p>21. Non sono state dichiarate più ore del numero di ore produttive utilizzate per</p>

¹ La descrizione del sistema di registrazione del tempo di lavoro deve indicare tra l’altro, informazioni sul contenuto delle registrazioni del tempo di lavoro, la sua copertura (registrazione del tempo di lavoro pieno o per azione, per tutto il personale o solo per il personale coinvolto nelle azioni di Orizzonte 2020), il suo grado di dettaglio (se vi è un riferimento alle mansioni specifiche svolte), la sua forma, periodicità della registrazione del tempo di lavoro e l’autorizzazione (su carta o attraverso un sistema informatico, su base giornaliera, settimanale o mensile, firmata e controfirmata), controlli applicati per evitare la doppia imputazione del tempo di lavoro o assicurare la coerenza con il registro delle risorse umane come assenze e viaggi, così come flusso di informazioni fino al suo utilizzo per la preparazione dei rendiconti finanziari.


<i>Si prega di spiegare eventuali discrepanze nel corpo della relazione.</i>	
Dichiarazioni rese dal beneficiario	Procedure da svolgere ed elementi da confermare da parte del revisore dei conti
	<p>calcolare le tariffe orarie del personale.</p> <p>22. Vi è la prova che il beneficiario ha controllato che il tempo di lavoro non fosse stato dichiarato due volte, che fosse coerente con i registri di assenza e il numero di ore produttive annuali, e che non fosse stato dichiarato il tempo di lavoro al di fuori del periodo dell'azione.</p> <p>23. Il tempo di lavoro dichiarato è coerente con quello registrato presso il dipartimento delle risorse umane. H. [nome ufficiale del [beneficiario] [terzo collegato]] I. [denominazione ufficiale del revisore dei conti] J. [nome e titolo del rappresentante autorizzato] K. [nome e titolo del rappresentante autorizzato] L. [gg mese aaaa] M. [gg mese aaaa] N. <Firma del [beneficiario] [terzo collegato]> O. <Firma del revisore dei conti> W.</p> <p>24. Avvertenza Il presente documento costituisce una guida per i candidati ai finanziamenti di Orizzonte 2020.</p> <p>25. Esso contiene l'intero corpus di disposizioni applicabili a questo tipo di convenzione di sovvenzione e viene fornito esclusivamente a scopo informativo. La convenzione di sovvenzione giuridicamente vincolante sarà quella firmata dalle parti per ogni azione. X. Grant Agreement number: [insert number] [insert acronym] [insert call identifier] H2020 Model Grant Agreements: H2020 General MGA — Multi: v3.0 – dd.mm.2016 Y.</p> <p>26. Numero della convenzione di sovvenzione: [inserire numero] [inserire acronimo] [inserire il codice identificativo dell'invito]</p>

[denominazione ufficiale del [beneficiario] [terzo collegato]]
[nome e titolo del rappresentante autorizzato]
[gg mese aaaa]
<Firma del [beneficiario] [terzo collegato]>

[denominazione ufficiale del revisore dei conti]
[nome e titolo del rappresentante autorizzato]
[gg mese aaaa]
<Firma del revisore dei conti>

ALLEGATO B) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 12 MARZO 2019

Il gruppo di lavoro fornisce il presente modello di Accordo di Consorzio senza assumersi alcuna responsabilità o fornire alcuna garanzia. L'utente si assume i rischi legati all'uso totale o parziale del testo. Il presente modello non esime l'utente da una valutazione di natura legale del testo al fine di curare i propri interessi e proteggere i propri diritti.



DESCA
Horizon 2020 Model
Consortium Agreement
www.DESCAG-2020.eu

Indice dei contenuti

Registro delle modifiche]	3
NOTE	3
Accordo di Consorzio	5
1 Sezione: Definizioni	6
2 Sezione: Scopo	6
3 Sezione: Entrata in vigore, durata e cessazione dell'Accordo	7
4 Sezione: Responsabilità delle Parti	8
5 Sezione: Resonsabilità reciproca	8
6 Sezione: Struttura di governo	9
7 Sezione: Disposizioni Finanziarie	17
8 Sezione: Risultati	19
9 Sezione: Diritti di Accesso	21
10 Sezione: Riservatezza delle informazioni	25
11 Sezione: Varie	26
12 Sezione: Sottoscrizioni	29
Allegato 1: inclusione delle Conoscenze preesistenti	30
Allegato 2: Documento di Adesione	32
[Allegato 3: Lista dei Terzi per il trasferimento semplificato di cui alla Sezione 8.3.2]	34
[Opzione: Allegato 4: Soggetti Collegati identificati ai sensi della Sezione 9.5]	35
[Modulo GOV SP]	37
6 Sezione: Struttura di governo	36
[Modulo IPR SC] Disposizioni specifiche in materia di Software	42
9 Sezioni: Diritti di Accesso	42

[Registro delle modifiche]

Versione	Data	Modifiche
Versione 1	Febbraio 2014	
Versione 1.1	Maggio 2014	“Note”, punto 4: riferimento alle Regole di Partecipazione aggiornate
Versione 1.2	Febbraio 2016	Modifiche che tengono conto dell'esperienza di negoziazione e consultazione dell'utente. Vedi sommario su www.desca-2020.eu
Versione 1.2.3	Marzo 2016	Correzione di refusi
Versione 1.2.4	Ottobre 2017	Nuova formattazione della numerazione, correzioni ortografiche – contenuto identico a quello di DESCA2020_v1.2_March_2016_with_elucidations.pdf

NOTE

Il presente modello di Accordo di Consorzio è creato per progetti che saranno disciplinati da una “[Convenzione di Sovvenzione generale multi-beneficiario](#)” (MGA - *Multi-beneficiary General Grant Agreement*) nell'ambito di Horizon 2020, nello specifico “Attività di ricerca e innovazione” e “Attività di innovazione”. L'uso per altri tipi di progetti probabilmente richiederà adattamenti.

Il nuovo modello DESCA riguarda le fattispecie previste da Horizon 2020, che è concepito come evoluzione significativa rispetto ai precedenti Programmi Quadro. Tenendo conto dei feedback di molteplici stakeholder, l'obiettivo esplicito dell'aggiornamento realizzato per H2020 era adattare ove necessario il testo DESCA del 7° Programma Quadro e mantenerne la continuità laddove possibile.

Al fine di facilitare la cooperazione e il coordinamento, il presente modello contiene accordi interni tra i beneficiari, struttura di governo del progetto e questioni finanziarie.

Per garantire un uso più agevole possibile, il modello e le spiegazioni si incentrano su un tipo di progetto “standard” e non sono concepiti per offrire tutte le alternative possibili per una data situazione. Il linguaggio utilizzato mira ad essere accessibile e facilmente comprensibile soprattutto per chi non sia un esperto legale.

L'Horizon 2020 MGA contiene diverse opzioni che saranno adattate al progetto singolo.

Il DESCA 2020 si basa su quelle che prevediamo siano le “opzioni di default” dell'MGA.

Il modello dovrebbe essere adattato per adeguarsi alle caratteristiche specifiche di ogni singolo progetto.

Le Regole di Partecipazione di Horizon 2020, tutti gli MGA e gli altri documenti relativi sono disponibili al link

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-legal-basis-rfp

Si consiglia vivamente di leggere l'MGA e i documenti relativi, ed è inoltre fondamentale essere consapevoli che DESCA integra le Regole di Partecipazione e la Convenzione di Sovvenzione. Molti

punti regolamentati in quelle sedi NON sono qui ripetuti, ma dovrebbero comunque essere presi in attenda considerazione e riletti in caso di dubbi.

Il modello DESCA è presentato in due colonne: nella parte sinistra c'è il testo legale e nella parte destra le spiegazioni, le note e i riferimenti all'MGA H2020. Una versione senza spiegazioni è disponibile nel sito www.desca-2020.eu

Il DESCA contiene un testo centrale, moduli e diverse opzioni che possono essere utilizzati come segue:

1. Testo centrale: il corpo principale del testo
2. Due moduli per la Struttura di governo:

- **Modulo GOV LP per Progetti medi e grandi (Medium and Large)**

Struttura di governo complessa: due organi di governo, Assemblea Generale e Comitato Esecutivo [Modulo GOV LP]

- **Modulo GOV SP per Progetti Piccoli (Small)**

Struttura di governo semplice: solo un'Assemblea Generale [Modulo GOV SP]

Se il progetto implica un modesto numero di pacchetti di lavoro e non è particolarmente complicato, normalmente è sufficiente il Modulo GOV SP.

Se invece il progetto è più complicato e ha molti pacchetti di lavoro, è consigliato il Modulo GOV LP, che include un Comitato Esecutivo.

3. Modulo IPR SC – norme speciali sul Software:

Se il progetto è fortemente incentrato su tematiche di software, l'utente potrebbe voler usare il modulo software che contiene disposizioni più dettagliate riguardanti i software (diritti di concedere sublicenza, software con codice open source etc.) [Modulo IPR SC]

4. Opzioni:

Alcuni articoli del testo principale contengono diverse opzioni, specialmente nella sezione dell'IPR. Ciascuna parte opzionale è evidenziata in grigio, così come altri punti in cui numeri/dati sono variabili e richiedono di essere adattati al progetto.

L'Opzione 1 negli articoli dell'IPR riflette le preferenze della maggior parte degli stakeholder (alcuni settori industriali, università o enti di ricerca) nel caso in cui si prevede una remunerazione equa e ragionevole per l'accesso ai risultati di progetto di altri partner, ai fini di sfruttamento.

L'Opzione 2 negli articoli dell'IPR riflette la preferenza di alcune industrie laddove tutti i risultati del progetto sono disponibili per lo sfruttamento senza alcuna forma di remunerazione ai proprietari.

Avviso: un'integrazione tra l'Opzione 1 e l'Opzione 2 può in alcuni casi causare incongruenze.

Nota per l'Appalto d'Innovazione (*Innovation Procurement*): nell'ambito dell'H2020, gli appalti pre-commerciali (PCP - *pre-commercial procurement*) o gli appalti pubblici di soluzioni innovative (PPI - *public procurement of innovative solutions*) saranno più frequenti rispetto al Programma Quadro 7. Per tali azioni esistono specifiche regole in conformità all'Articolo 51 delle Regole di Partecipazione e al modello di Accordo di Sovvenzione generale multi-beneficiario per azioni PCP o PPI. Per questo tipo di progetti di Appalto d'Innovazione, una Parte può entrare in una procedura d'appalto e dovrà garantire che le regole specifiche siano tenute in considerazione. Si raccomanda un accordo d'appalto per le fasi successive della gara.

Il Desca Core Group è consapevole che gli utilizzatori del modello di Accordo di Consorzio DESCA

potrebbero voler adattare il testo DESCA originale alle proprie esigenze, pertanto, per ragioni di trasparenza e integrità, li invitiamo a indicare con chiarezza e nel modo che ritengono opportuno gli adattamenti apportati, a beneficio dei partner attuali e potenziali.

ACCORDO DI CONSORZIO

IL PRESENTE ACCORDO DI CONSORZIO si basa sul REGOLAMENTO (UE) numero 1290/2013 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del "programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Horizon 2020" (di seguito "Regole di Partecipazione"), e sul modello di Accordo di Sovvenzione generale multi-beneficiario della Commissione Europea e relativi allegati, ed è stipulato in <data inizio progetto//altra data concordata>, di seguito indicata come Data di Decorrenza

TRA:

[NOME UFFICIALE DEL COORDINATORE COME IDENTIFICATO NELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE],
il Coordinatore

[NOME UFFICIALE DELLA PARTE COME IDENTIFICATA NELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE],

[NOME UFFICIALE DELLA PARTE COME IDENTIFICATA NELLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE],

[altre Parti individuate]

di seguito congiuntamente o individualmente indicate come "Parti" o "Parte"

relativamente all'Azione denominata

[NOME DEL PROGETTO]

in breve

[inserire acronimo]

di seguito indicato come "Progetto"

PREMESSO CHE:

le Parti, avendo significativa esperienza nel settore in questione, hanno presentato all'Ente Finanziatore una proposta di Progetto nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Horizon 2020;

le Parti intendono specificare o integrare impegni vincolanti reciproci, in aggiunta a quanto previsto dalla specifica Convenzione di Sovvenzione, da sottoscrivere tra le Parti e l'Ente Finanziatore (di seguito "Convenzione di Sovvenzione");

le Parti sono consapevoli che il presente Accordo di Consorzio si basa sul modello di accordo di consorzio DESCA;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1 Sezione: Definizioni

1.1 Definizioni

I termini che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attribuito dal presente documento o dalle Regole di partecipazione o dalla Convenzione di Sovvenzione e relativi Allegati.

1.2 Definizioni ulteriori

“Organo Consortile”:

Per Organo Consortile si intende ciascun organo di gestione descritto nella sezione Struttura di governo del presente Accordo di Consorzio.

“Piano di Progetto del Consorzio”

Per Piano di Progetto del Consorzio si intende la descrizione dell’azione e del relativo budget concordato, così come definiti inizialmente nella Convenzione di Sovvenzione, e che possono essere aggiornati dall’Assemblea Generale.

“Ente Finanziatore”

Per Ente Finanziatore si intende l’organo che concede la sovvenzione per il Progetto.

“Parte Inadempiente”

Per Parte Inadempiente si intende una Parte che l’Assemblea Generale abbia dichiarato trovarsi in violazione del presente Accordo di Consorzio e/o della Convenzione di Sovvenzione, come specificato nella Sezione 4.2 del presente Accordo di Consorzio.

“Necessari/e/o/a”

si intende:

Per la realizzazione del Progetto:

I Diritti di Accesso sono Necessari se, senza la concessione di tali Diritti di Accesso, lo svolgimento dei compiti assegnati alla Parte ricevente sarebbe tecnicamente o legalmente impossibile, notevolmente ritardato, o richiederebbe ulteriori significative risorse finanziarie e umane.

Per lo Sfruttamento dei propri Risultati:

I Diritti di Accesso sono Necessari se, senza la concessione di tali Diritti di Accesso, lo Sfruttamento dei propri Risultati sarebbe tecnicamente o legalmente impossibile.

“Software”

Per Software si intende una sequenza di istruzioni per eseguire un processo in, o convertibili in, una forma eseguibile da un computer e fissata su qualsiasi supporto tangibile di espressione.

2 Sezione: Scopo

Lo scopo del presente Accordo di Consorzio è quello di definire la relazione tra le Parti nell’ambito del Progetto, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro tra le

Parti, la gestione del Progetto e i diritti e gli obblighi delle Parti relativamente a, tra l'altro, responsabilità, Diritti di Accesso e risoluzione delle controversie.

3 Sezione: Entrata in vigore, durata e cessazione dell'Accordo

3.1 Entrata in vigore

Un soggetto diventa una Parte del presente Accordo di Consorzio all'atto della sottoscrizione del presente Accordo di Consorzio da parte di un rappresentante debitamente autorizzato.

Il presente Accordo di Consorzio ha effetto dalla Data di Decorrenza indicata all'inizio del presente Accordo di Consorzio.

Un nuovo soggetto diventa una Parte dell'Accordo di Consorzio all'atto della sottoscrizione del documento di adesione (Allegato 2) da parte della nuova Parte e del Coordinatore. Tale adesione ha effetto dalla data indicata nel documento di adesione.

3.2 Durata e cessazione dell'Accordo

Il presente Accordo di Consorzio resta in vigore e produce effetti fino al completo adempimento di tutti gli obblighi assunti dalle Parti ai sensi della Convenzione di Sovvenzione e del presente Accordo di Consorzio.

Tuttavia, il presente Accordo di Consorzio o la partecipazione ad esso di una o più Parti può cessare in conformità ai termini del presente Accordo di Consorzio.

Se

- la Convenzione di Sovvenzione non è sottoscritta dall'Ente Finanziatore o da una Parte, o
 - la Convenzione di Sovvenzione cessa o,
 - la partecipazione di una Parte alla Convenzione di Sovvenzione cessa,
- il presente Accordo di Consorzio cessa automaticamente per la/le Parte/i coinvolta/e, fatte salve le disposizioni che restano valide dopo la scadenza o cessazione ai sensi della Sezione 3.3 del presente Accordo di Consorzio.

3.3 Sopravvivenza di diritti e obblighi

Le disposizioni relative ai Diritti di Accesso, Diffusione e riservatezza, per il periodo ivi menzionato, e quelle relative alla responsabilità, legge applicabile e composizione delle controversie restano valide dopo la scadenza o cessazione del presente Accordo di Consorzio.

La cessazione lascia impregiudicato qualsiasi diritto o obbligo sorto prima della data di cessazione in capo alla Parte che esce dal Consorzio, salvo se diversamente concordato tra l'Assemblea Generale e la Parte uscente. Ciò include l'obbligo di fornire qualsiasi contributo, rilascio intermedio¹ e documento relativi al periodo della partecipazione della Parte uscente.

¹ NdT: Per una maggiore comprensibilità del testo si è deciso di tradurre il termine inglese *deliverables* con la locuzione 'rilascio intermedio', e non con l'espressione utilizzata dai traduttori della Convenzione di Sovvenzione ('elementi da fornire'). Il termine *deliverables* ricorre varie volte nel presente testo, l'utilizzatore dei due documenti tenga dunque presente che si tratta del medesimo concetto. (*deliverables* = rilascio intermedio = elementi da fornire)

4 Sezione: Responsabilità delle Parti

4.1 Principi generali

Ciascuna Parte si impegna a partecipare alla realizzazione efficiente del Progetto, a collaborare, eseguire e adempiere, in maniera rapida e puntuale, tutti i suoi obblighi derivanti dalla Convenzione di Sovvenzione e dal presente Accordo di Consorzio, secondo ragionevolezza e in buona fede come prescritto dalla legge belga.

Ciascuna Parte si impegna a notificare tempestivamente, in conformità alla struttura di governo del Progetto, ogni informazione, fatto, problema o ritardo significativi che possano influire sul Progetto.

Ciascuna Parte fornisce tempestivamente tutte le informazioni ragionevolmente richieste da un Organo Consortile o dal Coordinatore per svolgere i propri compiti.

Ciascuna Parte adotta misure ragionevoli per garantire l'accuratezza di ogni informazione o materiale che fornisce alle altre Parti.

4.2 Violazioni

Nel caso in cui un Organo Consortile responsabile rilevi una violazione degli obblighi posti a carico di una Parte ai sensi del presente Accordo di Consorzio o della Convenzione di Sovvenzione (ad esempio, inadeguata esecuzione del progetto), il Coordinatore o, se il Coordinatore ha violato i suoi obblighi, la Parte nominata dall'Assemblea Generale, invia avviso formale a detta Parte chiedendo di porre rimedio alla violazione entro 30 giorni di calendario, decorrenti dalla data di ricevimento da parte della stessa dell'avviso scritto.

Se tale violazione è grave e non è sanata nel periodo indicato o non è suscettibile di rimedio, l'Assemblea Generale può decidere di dichiarare la Parte interessata 'Parte Inadempiente' e stabilire le conseguenze, che possono includere la cessazione della partecipazione di essa.

4.3 Coinvolgimento di terzi

Una Parte che stipula un subcontratto o altrimenti coinvolge terzi (compresi, ma non limitati a, i Soggetti Collegati) nel Progetto resta responsabile dell'esecuzione della sua parte di Progetto e dell'osservanza da parte di tali terzi delle disposizioni del presente Accordo di Consorzio e della Convenzione di Sovvenzione. La Parte ha inoltre l'obbligo di garantire che il coinvolgimento di terzi non incida sui diritti e gli obblighi delle altre Parti derivanti dal presente Accordo di Consorzio e dall'Accordo di Convenzione.

5 Sezione: Responsabilità reciproche

5.1 Esclusione di garanzie

In relazione a qualunque informazione o materiale (incluso Risultati e Conoscenze Preesistenti) forniti da una Parte ad un'altra nell'ambito del Progetto, nessuna garanzia o dichiarazione di qualsiasi tipo è resa, fornita o sottesa in merito alla sufficienza o idoneità allo scopo, né alla assenza di eventuali violazioni di qualsiasi diritti di proprietà di terzi.

Pertanto:

- la Parte ricevente è in tutti i casi responsabile pienamente e in via esclusiva per l'uso a cui destina tale informazione o materiale, e
- nessuna Parte concedente i Diritti di Accesso è responsabile in caso di violazione di diritti di proprietà di terzi causata da qualsiasi altra Parte (o suoi Soggetti Collegati) nell'esercizio dei suoi Diritti di Accesso.

5.2 Limitazione della responsabilità contrattuale

Nessuna Parte è responsabile nei confronti di qualsiasi altra Parte per perdite dirette o indirette o danni similari quali, a titolo non esaustivo, mancati utili, mancato ricavo o perdita di contratti, a condizione che tali danni non siano causati da atto volontario o violazione della riservatezza.

Per ogni altra responsabilità contrattuale, la responsabilità complessiva di una Parte nei confronti dell'insieme delle altre Parti è limitata ad una somma pari a **Inserire: la quota o il doppio della quota**, dei costi totali del Progetto, a carico della Parte, come identificati nell'Allegato 2 della Convenzione di Sovvenzione, a condizione che tali danni non siano stati causati da atto volontario o colpa grave.

I termini del presente Accordo di Consorzio non devono essere interpretati nel senso di modificare o limitare alcuna responsabilità a cui la Parte è soggetta per legge.

5.3 Danni causati a terzi

Ciascuna Parte è responsabile in via esclusiva per eventuali perdite, danni o lesioni a terzi derivanti dall'attuazione, in proprio o per suo conto, dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo di Consorzio o dall'uso che essa fa dei Risultati o Conoscenze preesistenti.

5.4 Forza Maggiore

Non vi è violazione del presente Accordo di Consorzio se una Parte non può adempiere agli obblighi da esso derivanti per causa di Forza Maggiore.

Ciascuna Parte comunica senza indebito ritardo agli Organi Consortili competenti qualunque evento di Forza Maggiore. Se le conseguenze sul Progetto dell'evento di Forza Maggiore persistono oltre 6 settimane da tale comunicazione, gli Organi Consortili competenti decidono sull'eventuale trasferimento dei compiti.

6 Sezione: Struttura di governo

[Modulo GOV LP]

Struttura di governo per progetti medio e grandi (Medium and Large)

6.1 Struttura generale

La struttura organizzativa del Consorzio comprende i seguenti Organi Consortili:

Assemblea Generale, massimo organo decisionale del consorzio;

Comitato Esecutivo, supervisiona l'esecuzione del Progetto, di cui relaziona e risponde dinanzi all'Assemblea Generale;

Il Coordinatore, è il soggetto giuridico che agisce come intermediario tra le Parti e l'Ente Finanziatore. Il Coordinatore, oltre alle sue responsabilità come Parte, svolge i compiti che gli sono assegnati, come definiti nella Convenzione di Sovvenzione e nel presente Accordo di Consorzio.

[Opzione: il Gruppo di supporto al management assiste il Comitato Esecutivo e il Coordinatore.]

6.2 Procedure operative generali di tutti gli Organi Consortili

6.2.1 Rappresentanza in riunione

Ciascuna Parte che è membro di un Organo Consortile (di seguito indicata come “Membro”):

- dovrebbe essere presente o rappresentata in ogni riunione;
- può nominare un sostituto o fornire una delega a partecipare e votare in ogni riunione; e partecipa in modo collaborativo alle riunioni.

6.2.2 Preparazione e organizzazione delle riunioni

6.2.2.1 Convocazione delle riunioni

Il presidente di un Organo Consortile convoca le riunioni dell’Organo Consortile che presiede.

	Riunioni ordinarie	Riunioni straordinarie
Assemblea Generale	Almeno una volta l’anno	In qualunque momento su richiesta scritta del Comitato Esecutivo o di 1/3 dei Membri dell’Assemblea Generale
Comitato Esecutivo	Almeno trimestralmente	In qualunque momento su richiesta scritta di qualunque Membro del Comitato Esecutivo

6.2.2.2 Avviso di convocazione della riunione

Il presidente di un Organo Consortile comunica per iscritto la convocazione della riunione a ciascun Membro dell’Organo Consortile che presiede, non appena possibile e con un preavviso minimo di giorni come di seguito indicato:

	Riunione ordinaria	Riunione straordinaria
Assemblea Generale	45 giorni di calendario	15 giorni di calendario
Comitato Esecutivo	14 giorni di calendario	7 giorni di calendario

6.2.2.3 Invio dell’ordine del giorno

Il presidente di un Organo Consortile redige e trasmette ad ogni Membro dell’Organo Consortile che presiede un ordine del giorno (iniziale) scritto con un preavviso minimo di giorni come di seguito indicato.

Assemblea Generale	21 giorni di calendario, 10 giorni di calendario per le riunioni straordinarie
Comitato Esecutivo	7 giorni di calendario

6.2.2.4 Aggiunta di punti all’ordine del giorno

Qualunque punto all’ordine del giorno che richieda una decisione da parte dei Membri di un Organo Consortile deve essere chiaramente indicato come tale nell’ordine del giorno stesso.

Qualunque Membro di un Organo Consortile può aggiungere un punto all’ordine del giorno iniziale attraverso una comunicazione scritta a tutti gli altri Membri dell’Organo Consortile interessato, con un preavviso minimo di giorni come di seguito indicato.

Assemblea Generale	14 giorni di calendario, 7 giorni di calendario per le riunioni straordinarie
Comitato Esecutivo	2 giorni di calendario

6.2.2.5

Nel corso di una riunione i Membri di un Organo Consortile presenti o rappresentati posso decidere all'unanimità di aggiungere un nuovo punto all'ordine del giorno iniziale.

6.2.2.6

Le riunioni di ciascun Organo Consortile possono anche tenersi in teleconferenza o attraverso altri mezzi di telecomunicazione.

6.2.2.7

Le decisioni saranno vincolanti solo quando la relativa parte del Verbale sia stata approvata secondo quanto stabilito alla Sezione 6.2.5

6.2.2.8

È altresì possibile prendere qualunque decisione senza convocare una riunione, qualora il Coordinatore trasmetta a tutti i Membri dell'Organo Consortile un documento scritto, che viene poi approvato da una maggioranza stabilita (vedere Sezione 6.2.3) di tutti i Membri dell'Organo Consortile. Tale documento deve includere il termine ultimo per l'invio delle risposte.

Le decisioni prese senza convocare una riunione sono considerate accettate se, entro il termine indicato nell'articolo 6.2.4.4, nessun Membro ha inviato un'obiezione scritta al presidente. Le decisioni diventano vincolanti in seguito all'invio da parte del presidente di una comunicazione scritta di tale accettazione a tutti i Membri dell'Organo Consortile e al Coordinatore.

6.2.3 Modalità di voto e quorum

6.2.3.1

Ciascun Organo Consortile delibera e decide validamente se sono presenti o rappresentati almeno due terzi (2/3) dei suoi Membri (quorum). Qualora il quorum non sia raggiunto, il presidente dell'Organo Consortile convoca un'altra riunione ordinaria entro 15 giorni di calendario. Nel caso in cui manchi il quorum anche in questa riunione, il presidente convoca una riunione straordinaria che ha titolo per decidere anche se è presente o rappresentato un numero di membri inferiore al quorum.

6.2.3.2

Ogni Membro dell'Organo Consortile presente o rappresentato alla riunione ha un voto.

6.2.3.3

Una Parte dichiarata Parte Inadempiente dall'Assemblea Generale ai sensi della Sezione 4.2 non può votare.

6.2.3.4

Le decisioni sono prese a maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti espressi.

6.2.4 Diritti di voto

6.2.4.1

Ove un Membro possa dimostrare che una decisione dell'Organo Consortile inciderebbe significativamente sul proprio lavoro, i tempi di esecuzione, i costi, le responsabilità, i diritti di proprietà intellettuale o altro interesse giuridicamente tutelato, ha facoltà di porre un voto rispetto a tale decisione o parte di essa.

6.2.4.2

Nel caso in cui la decisione sia prevista nell'ordine del giorno iniziale, un Membro può porre il voto su tale decisione solo durante la riunione.

6.2.4.3

Nel caso in cui una decisione sia stata presa su un nuovo punto all'ordine del giorno aggiunto prima o durante la riunione, un Membro può porre il voto su tale decisione durante la riunione e entro 15 giorni di calendario dall'invio della bozza di verbale della riunione. Una Parte che non sia Membro di uno specifico Organo Consortile può porre il voto su una decisione entro lo stesso numero di giorni di calendario successivi all'invio della bozza di verbale della riunione.

6.2.4.4

Nel caso in cui una decisione sia stata presa senza convocare una riunione, un Membro può porre il voto su tale decisione entro 15 giorni di calendario dalla comunicazione scritta del presidente relativa ai risultati del voto.

6.2.4.5

Nel caso sia esercitato il diritto di voto, i Membri dell'Organo Consortile interessato pongono in essere ogni sforzo per risolvere il problema che ha generato il voto, nel modo più soddisfacente possibile per tutti i suoi Membri.

6.2.4.6

Una Parte non può esercitare il voto per decisioni che riguardano l'individuazione di violazioni dei propri obblighi e la sua dichiarazione quale Parte Inadempiente. La Parte Inadempiente non può esercitare il voto su decisioni che riguardano la propria partecipazione al e cessazione dal consorzio o le relative conseguenze.

6.2.4.7

Una Parte che chiede di lasciare il consorzio non può esercitare il voto sulle relative decisioni.

6.2.5 Verbali delle riunioni

6.2.5.1

Il presidente dell'Organo Consortile redige un verbale scritto per ogni riunione, che ha valore di registro formale di tutte le decisioni prese. Entro 10 giorni di calendario dalla riunione il presidente invia una bozza di verbale a tutti i Membri.

6.2.5.2

Il verbale si considera approvato se, entro 15 giorni di calendario dall'invio, nessun Membro abbia inviato al presidente obiezioni scritte relative all'accuratezza della bozza di verbale.

6.2.5.3

Il presidente invia il verbale approvato a tutti i Membri dell'Organo Consortile e al Coordinatore. Il Coordinatore conserva i verbali e, su richiesta, fornisce copie autentiche alle Parti.

6.3 Procedure operative specifiche degli Organi Consortili

6.3.1 Assemblea Generale

In aggiunta alle norme descritte nella Sezione 6.2, si applicano le regole seguenti:

6.3.1.1 *Membri*

6.3.1.1.1

L'Assemblea Generale è formata da un rappresentante di ogni Parte (di seguito indicato come Membro dell'Assemblea Generale)

6.3.1.1.2

Ogni Membro dell'Assemblea Generale è ritenuto debitamente autorizzato a deliberare, negoziare e decidere su tutte le materie elencate nella Sezione 6.3.1.2 del presente Accordo di Consorzio.

6.3.1.1.3

Il Coordinatore presiede tutte le riunioni dell'Assemblea Generale, salvo se diversamente deciso in una riunione dell'Assemblea Generale.

6.3.1.1.4

Le Parti accettano di rispettare tutte le decisioni dell'Assemblea Generale. Ciò non pregiudica la possibilità per le Parti di richiedere la risoluzione di una controversia in conformità alle disposizioni relative alla Composizione delle controversie contenute nella Sezione 11.8

6.3.1.2 *Decisioni*

L'Assemblea Generale è libera di agire di sua iniziativa per formulare proposte e prendere decisioni in conformità con le procedure definite nel presente documento. L'Assemblea Generale deve inoltre prendere in considerazione e decidere su tutte le proposte formulate dal Comitato Esecutivo.

L'Assemblea Generale delibera su quanto segue:

Contenuti, parte economica e diritti di proprietà intellettuale

- Proposte di modifica agli Allegati 1e 2 della Convenzione di Sovvenzione, da sottoporre all'approvazione dell'Ente Finanziatore
- Modifiche al Piano di Progetto del Consorzio
- Modifiche all'Allegato 1 (Inclusione delle Conoscenze Preesistenti)
- Aggiunte all'Allegato 3 (Lista dei terzi per il trasferimento semplificato di cui alla Sezione 8.3.2)

– Aggiunte all’Allegato 4 (Soggetti Collegati identificati)

Vicende del consorzio

- Ingresso di una nuova Parte nel consorzio e approvazione delle condizioni di adesione di tale nuova Parte
- Uscita volontaria di una Parte dal consorzio e approvazione delle condizioni di tale uscita
- Identificazione di una violazioni degli obblighi posti in capo a una Parte ai sensi del presente Accordo di Consorzio o della Convenzione di Sovvenzione
- Dichiarazione di una Parte quale Parte Inadempiente
- Rimedi che la Parte Inadempiente deve porre in essere
- Cessazione della partecipazione dal consorzio di una Parte Inadempiente e misure relative
- Proposta all’Ente Finanziatore di sostituzione del Coordinatore
- Proposta all’Ente Finanziatore di sospensione totale o parziale del Progetto
- Proposta all’Ente Finanziatore di cessazione del Progetto e dell’Accordo di Consorzio

Nomine

Sulla base della Convenzione di Sovvenzione, se necessario, la nomina di:

- Membri del Comitato Esecutivo

6.3.2 Comitato Esecutivo

In aggiunta alle norme descritte nella Sezione 6.2, si applicano le regole seguenti:

6.3.2.1 Membri

Il Comitato Esecutivo è formato dal Coordinatore e dalle Parti nominate dall’Assemblea Generale.

Il **Coordinatore** presiede tutte le riunioni del Comitato Esecutivo, salvo se diversamente stabilito da una maggioranza dei due terzi.

6.3.2.2 Verbali delle riunioni

I verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo, una volta approvati, sono inviati dal Coordinatore ai Membri dell’Assemblea Generale, per informazione.

6.3.2.3 Compiti

6.3.2.3.1

Il Comitato Esecutivo prepara le riunioni, propone decisioni e prepara l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale ai sensi della Sezione 6.3.1.2

6.3.2.3.2

Il Comitato Esecutivo ricerca il consenso tra le Parti.

6.3.2.3.3

Il Comitato Esecutivo è responsabile per la corretta esecuzione e attuazione delle decisioni dell'Assemblea Generale.

6.3.2.3.4

Il Comitato Esecutivo monitora l'efficace e efficiente realizzazione del Progetto.

6.3.2.3.5

Il Comitato Esecutivo, inoltre, raccoglie informazioni almeno ogni 6 mesi sui progressi del Progetto, esamina tali informazioni per valutare la conformità del Progetto al Piano di Progetto del Consorzio e, se necessario, propone modifiche al Piano di Progetto del Consorzio all'Assemblea Generale.

6.3.2.3.6

Il Comitato Esecutivo:

- approva i Membri del Gruppo di supporto al management su proposta del Coordinatore
- supporta il Coordinatore nella preparazione delle riunioni con l'Ente Finanziatore e dei relativi dati e rilasci intermedi;
- prepara i contenuti e la tempistica dei comunicati stampa e delle pubblicazioni congiunte del consorzio o proposti dall'Ente Finanziatore relativamente alle procedure dell'articolo 29 della Convenzione di Sovvenzione.

6.3.2.3.7

Nel caso in cui vengano soppressi dei compiti come risultato di una decisione dell'Assemblea Generale, il Comitato Esecutivo fornisce suggerimenti all'Assemblea Generale su come riorganizzare i compiti e il budget delle Parti interessate. Tale riorganizzazione deve tener conto degli impegni legittimi presi precedentemente alla decisione, che non possono essere cancellati.

6.4 Coordinatore

6.4.1

Il Coordinatore è l'intermediario tra le Parti e l'Ente Finanziatore e svolge tutti i compiti ad esso assegnati, come descritti nella Convenzione di Sovvenzione e nel presente Accordo di Consorzio

6.4.2

In particolare, il Coordinatore è responsabile di:

- monitorare il rispetto degli obblighi in capo alle Parti
- aggiornare e rendere disponibile la lista degli indirizzi dei Membri e di altre persone di contatto.
- raccogliere, controllare la coerenza e sottoporre all'Ente Finanziatore rapporti, altri rilasci intermedi (inclusi rendiconti finanziari e relative attestazioni) e specifici documenti richiesti

- trasmettere documenti e informazioni relativi al Progetto a qualunque altra Parte interessata
- amministrare i contributi finanziari dell'Ente Finanziatore e svolgere i compiti contabili descritti nella Sezione 7.3
- fornire alle Parti, su richiesta, copie ufficiali o originali di documenti di cui il Coordinatore ha il possesso esclusivo, quando tali copie o originali sono necessari alle Parti per esercitare i propri diritti.

Qualora una o più Parti ritardino la trasmissione di qualunque rilascio intermedio del progetto, il Coordinatore può nondimeno trasmettere all'Ente Finanziatore, nei tempi previsti, i rilasci intermedi delle altre Parti e tutti gli altri documenti richiesti dalla Convenzione di Sovvenzione.

6.4.3

Qualora il Coordinatore venga meno alle sue funzioni di coordinamento, l'Assemblea Generale può proporre all'Ente Finanziatore la sostituzione del Coordinatore.

6.4.4

Il Coordinatore non ha titolo per agire o fare dichiarazioni legalmente vincolanti per conto di qualsiasi altra Parte o del consorzio, salvo se diversamente e esplicitamente stabilito nella Convenzione di Sovvenzione o nel presente Accordo di Consorzio.

6.4.5

Il Coordinatore non può estendere il proprio ruolo oltre i compiti specificati nel presente Accordo di Consorzio e nella Convenzione di Sovvenzione.

6.5 [Opzione: 6.5 Gruppo di supporto al management]

(Opzionale, laddove previsto nella Convenzione di Sovvenzione o altrimenti deciso dal consorzio)

Il Gruppo di supporto al management è proposto dal Coordinatore e nominato dal Comitato Esecutivo. Il Gruppo assiste e facilita il lavoro del Comitato Esecutivo e del Coordinatore nell'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea Generale e nella gestione quotidiana del Progetto

6.6 [Opzione: 6.6 Comitato Consultivo di Esperti Esterni]

(Opzionale, laddove previsto nella Convenzione di Sovvenzione o altrimenti deciso dal consorzio)

Un Comitato Consultivo di Esperti Esterni (*EEAB - External Expert Advisory Board*) è nominato e guidato dal Comitato Esecutivo. L'*EEAB* assiste e facilita il processo decisionale dell'Assemblea Generale. Il Coordinatore garantisce che sia stipulato un patto di riservatezza tra tutte le Parti e ciascun membro *EEAB*. I termini di tale patto non devono essere meno stringenti di quelli stabiliti nel presente Accordo di Consorzio, e devono essere definiti non più tardi di 30 giorni di calendario successivi alla nomina dei membri *EEAB* oppure prima dello scambio di qualunque informazione riservata, qualora quest'ultima data sia anteriore. Il Coordinatore redige i verbali delle riunioni dell'*EEAB* e prepara la realizzazione dei suggerimenti da esso forniti. I membri dell'*EEAB* sono ammessi su invito a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Generale.

7 Sezione: Disposizioni finanziarie

7.1 Principi generali

7.1.1 Distribuzione del contributo finanziario

Il contributo finanziario dell'Ente Finanziatore al Progetto è distribuito dal Coordinatore secondo:

- il Piano di Progetto del Consorzio
- l'approvazione delle relazioni da parte dell'Ente Finanziatore, e
- le disposizioni relative ai pagamenti di cui alla Sezione 7.3

Una Parte riceve il finanziamento solo per i compiti da essa svolti in conformità al Piano di Progetto del Consorzio.

7.1.2 Presentazione dei giustificativi di spesa

In conformità ai rispettivi consueti principi e prassi di gestione e contabilità, ciascuna Parte è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente Finanziatore per la presentazione dei propri giustificativi di spesa relativi al Progetto. Né il Coordinatore né alcun'altra Parte è in alcun modo responsabile o può essere chiamato a rispondere nei confronti dell'Ente Finanziatore per tale presentazione dei giustificativi di spesa.

7.1.3 Principi di finanziamento

Ove una Parte spenda meno della quota di budget ad essa spettante secondo il Piano di Progetto del Consorzio o – in caso di rimborso di costi unitari – produca meno unità rispetto a quelle previste nel Piano di Progetto del Consorzio, sarà finanziata solo per le effettive spese ammissibili debitamente giustificate.

Ove una parte spenda più della quota di budget ad essa spettante secondo il Piano di Progetto del Consorzio sarà finanziata solo per le spese ammissibili debitamente giustificate, per una somma massima non eccedente tale quota.

7.1.4 Restituzione di pagamenti eccedenti; anticipo

7.1.4.1

Qualora una parte abbia ricevuto pagamenti eccedenti è tenuta a restituire al Coordinatore la somma corrispondente, senza indebito ritardo.

7.1.4.2

Nel caso in cui una Parte ottenga un anticipo che deve essere detratto dal finanziamento totale stabilito nel Piano di Progetto del Consorzio, la detrazione riguarda solo la Parte che ottiene tale entrata. La quota di finanziamento del budget spettante alle altre Parti non è pregiudicata da tale anticipo. Nel caso in cui l'anticipo in questione ecceda la quota spettante alla Parte in base al Piano di Progetto del Consorzio, tale Parte rimborsa la riduzione del finanziamento subita dalle altre Parti.

7.1.5 Conseguenze finanziarie relative alla cessazione della partecipazione di una Parte

Una Parte che esce dal consorzio rimborsa tutti i pagamenti ricevuti, ad eccezione dell'ammontare del contributo già approvato dall'Ente Finanziatore o da altro contributore.

Inoltre, una Parte Inadempiente, entro i limiti specificati nella Sezione 5.2 del presente Accordo di Consorzio, sopporta ogni ragionevole e giustificabile costo aggiuntivo che derivi alle altre Parti per l'esecuzione dei propri compiti e di quelli della Parte Inadempiente stessa.

7.2 Formazione del budget

Il budget stabilito nel Piano di Progetto del Consorzio è valorizzato in conformità con i consueti principi e prassi di gestione e contabilità delle rispettive Parti.

7.3 Pagamenti

7.3.1 I pagamenti alle Parti sono di competenza esclusiva del Coordinatore

In particolare, il Coordinatore:

- comunica tempestivamente alla Parte interessata la data e il dettaglio degli importi versati sul conto bancario della stessa, fornendo i relativi riferimenti;
- esegue con diligenza i propri compiti legati alla corretta gestione dei fondi e al mantenimento dei conti finanziari;
- si impegna a mantenere distinto il contributo finanziario dell'Ente Finanziatore al Progetto dalla propria normale contabilità aziendale, i propri asset e le proprietà, tranne nel caso in cui il Coordinatore sia un Ente Pubblico o non gli sia consentito per legge.
- in riferimento agli Articoli 21.2 e 21.3.2 della Convenzione di Sovvenzione, nessuna Parte riceve, prima della fine del Progetto, un importo eccedente la quota ad essa spettante dell'ammontare massimo del finanziamento, diminuito delle somme trattenute dall'Ente Finanziatore per il Fondo di Garanzia e per il pagamento finale.

7.3.2

Il piano di pagamento, contenente il trasferimento del pre-finanziamento e dei pagamenti intermedi alle Parti, è gestito come segue:

[Opzione 1:]

- Il finanziamento dei costi inclusi nel Piano di Progetto del Consorzio sarà pagato alle Parti in rate separate dopo aver ricevuto le somme dall'Ente Finanziatore come di seguito indicato:

Xx %	al ricevimento del Pagamento Anticipato
..	...

- Il finanziamento dei costi approvati dall'Ente Finanziatore sarà pagato alla Parte interessata.

[fine dell'opzione 1]

[Opzione 2:]

Il finanziamento dei costi inclusi nel Piano di Progetto del Consorzio sarà pagato alle Parti dopo aver ricevuto le somme dall'Ente Finanziatore, senza indebito ritardo e in conformità alle disposizioni della Convenzione di Sovvenzione. I costi approvati dall'Ente Finanziatore saranno pagati alla Parte interessata.

[fine dell'opzione 2]

Il Coordinatore è legittimato a sospendere qualunque pagamento dovuto a una Parte che abbia violato, secondo l'Organo Consortile responsabile, gli obblighi posti a suo carico ai sensi del presente Accordo di Consorzio o della Convenzione di Sovvenzione o a un Beneficiario che non abbia ancora sottoscritto il presente Accordo di Consorzio.

Il Coordinatore è legittimato a recuperare qualunque somma già pagata a una Parte Inadempiente. Il Coordinatore è parimenti legittimato a sospendere i pagamenti verso una Parte qualora tale sospensione è suggerita dal o concordata con l'Ente Finanziatore.

8 Sezione: Risultati

8.1 Proprietà dei Risultati

I Risultati sono di proprietà della Parte che li ha prodotti.

8.2 Comproprietà

La Comproprietà è regolata dalla Convenzione di Sovvenzione, articolo 26.2 con le seguenti aggiunte:

[Opzione 1:]

Salvo diversamente concordato:

- ciascuno dei comproprietari ha facoltà di utilizzare i Risultati in comproprietà per attività di ricerca a scopo non commerciale e a titolo gratuito, nonché senza richiedere il preventivo consenso dell'altro/i comproprietario/i, e
- ciascuno dei comproprietari ha facoltà di Sfruttare in altro modo i Risultati in comproprietà e di concedere licenze non-esclusive a terzi (senza diritti di concedere sub-licenza), se all'altro/i comproprietario/i vengono dati:
 - (a) preavviso di almeno 45 giorni di calendario; e
 - (b) Equo e Ragionevole compenso.

[Opzione 2:]

In caso di comproprietà, ciascuno dei comproprietari ha facoltà di Sfruttare i Risultati in comproprietà come meglio crede e di concedere licenze non-esclusive, senza ottenere alcuna consenso, pagare compensi o altrimenti rendere conto a qualsiasi altro comproprietario, salvo diversamente concordato tra i comproprietari.

I comproprietari si accordano in anticipo su tutte le misure di tutela e sulla divisione dei relativi costi.

[fine dell' Opzione 2]

8.3 Trasferimento dei Risultati

8.3.1

Ciascuna Parte può trasferire la proprietà dei propri Risultati seguendo la procedura dell'articolo 30 della Convenzione di Sovvenzione.

8.3.2

Tale Parte può identificare terzi specifici ai quali intende trasferire la proprietà dei propri Risultati nell'Allegato (3) del presente Accordo di Consorzio. Le altre Parti con il presente accordo rinunciano al proprio diritto di preavviso e al diritto di opporsi al trasferimento ai terzi elencati ai sensi dell'articolo 30.1 della Convenzione di Sovvenzione.

8.3.3

Al momento di tale cessione, la Parte trasferente informa tuttavia le altre Parti di tale trasferimento e assicura che i diritti delle altre Parti non saranno lesi da esso. Qualsiasi aggiunta all'Allegato (3), successiva alla sottoscrizione del presente Accordo, richiede una decisione dell'Assemblea Generale.

8.3.4

Le Parti prendono atto del fatto che, nel quadro di una fusione o acquisizione di una significativa parte dei propri asset, sarebbe impossibile per una Parte – in base alla normativa nazionale ed europea sulle fusioni e acquisizioni - fornire un preavviso di trasferimento di 45 giorni di calendario come previsto dalla Convenzione di Sovvenzione.

8.3.5

Gli obblighi di cui sopra sono validi solo finché le altre Parti hanno – o possono ancora richiedere – Diritti di Accesso ai Risultati.

8.4 Diffusione

8.4.1

Nessuna parte della presente Sezione 8.4 fa venire meno gli obblighi di riservatezza stabiliti nella Sezione 10.

8.4.2 Diffusione dei propri Risultati

8.4.2.1

Durante il Progetto e per un periodo di 1 anno successivo alla fine del Progetto, la diffusione dei propri Risultati da parte di una o più Parti, incluse, ma non limitate a, le pubblicazioni e presentazioni, è regolata dalla procedura di cui all'articolo 29.1 della Convenzione di Sovvenzione, nel rispetto delle disposizioni seguenti.

Deve essere fornito preavviso a tutte le Parti di qualsiasi pubblicazione programmata, almeno 45 giorni di calendario prima della pubblicazione. Qualsiasi opposizione alla pubblicazione programmata viene presentata ai sensi della Convenzione di Sovvenzione in forma scritta al Coordinatore e alla Parte o alle Parti che propone/gono la diffusione, entro 30 giorni di calendario successivi alla ricezione del preavviso. Qualora nessuna opposizione pervenga nel limite sopra indicato, è consentita la pubblicazione.

8.4.2.2

Un'opposizione è giustificata se

(a) la tutela dei Risultati o delle Conoscenze preesistenti della Parte che si oppone subirebbe effetti negativi

(b) gli interessi giuridicamente tutelati della Parte che si oppone, relativi ai Risultati o alle Conoscenze preesistenti, sarebbero significativamente lesi.

L'opposizione deve contenere una precisa richiesta delle modifiche necessarie.

8.4.2.3

Qualora sia presentata un'opposizione, le Parti coinvolte discutono le modalità per superare tempestivamente le motivate eccezioni alla base dell'opposizione (ad esempio tramite modifica alla pubblicazione programmata e/o tutela di alcune informazioni prima della pubblicazione) e la Parte che si è opposta si astiene dal mantenere irragionevolmente la propria opposizione se a seguito del citato confronto sono assunte misure appropriate.

8.5

La Parte che si è opposta può richiedere un rinvio della pubblicazione di non oltre 90 giorni di calendario dalla data della propria opposizione. Decorsi 90 giorni di calendario, è consentita la pubblicazione.

8.5.1 Diffusione dei Risultati o delle Conoscenze preesistenti di un'altra Parte non ancora pubblicati.

Le Parti non includono in alcuna attività di diffusione di informazioni i Risultati o le Conoscenze preesistenti di proprietà di un'altra Parte, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto della Parte proprietaria, salvo che tali informazioni siano state già pubblicate.

8.5.2 Dovere di collaborazione

Le Parti accettano di collaborare per consentire una tempestiva presentazione, analisi, pubblicazione e difesa di qualsiasi dissertazione o tesi, inclusi i propri Risultati o Conoscenze preesistenti, ferme restando le norme in materia di riservatezza e pubblicazione stipulate nel presente Accordo di Consorzio.

8.5.3 Uso dei nomi, logo o marchi

Nessuna parte del presente Accordo di Consorzio può essere interpretata come concessione del diritto d'uso del nome delle Parti o di alcuno dei loro logo o marchi, in promozioni, pubblicità o qualsiasi altra forma di diffusione, senza il preventivo consenso scritto delle Parti stesse.

9 Sezione: Diritti di Accesso

9.1 Inclusione delle Conoscenze preesistenti

9.1.1

Nell'Allegato 1, le Parti hanno identificato e concordato le Conoscenze preesistenti da includere nel Progetto e si sono altresì reciprocamente informate, ove applicabile, sulle limitazioni o restrizioni legali per l'Accesso a determinate Conoscenze preesistenti.

Tutto quanto non identificato nell'Allegato 1 non costituisce oggetto degli obblighi in materia di Diritti di Accesso relativamente alle Conoscenze preesistenti.

9.1.2

Durante il Progetto, ciascuna delle Parti può aggiungere nell'Allegato 1 ulteriori proprie Conoscenze preesistenti, fornendone comunicazione scritta alle altre Parti. Tuttavia, qualora una Parte desideri modificare o ritirare le proprie Conoscenze preesistenti contenute nell'Allegato 1, è richiesta l'approvazione dell'Assemblea Generale.

9.2 Principi generali

9.2.1

Ciascuna delle Parti esegue i propri compiti secondo quanto stabilito nel Piano di Progetto del Consorzio ed ha l'esclusiva responsabilità di garantire che il proprio operato in relazione al Progetto non violi, per quanto noto, diritti di proprietà di terzi.

9.2.2

I Diritti di Accesso concessi esplicitamente non prevedono il diritto di sub-concessione, salvo sia diversamente pattuito in forma esplicita.

9.2.3

I Diritti di Accesso sono esercitabili senza costi amministrativi di trasferimento.

9.2.4

I Diritti di Accesso sono concessi senza esclusiva.

9.2.5

I Risultati e le Conoscenze preesistenti sono utilizzati esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati concessi i relativi Diritti di Accesso.

9.2.6

Ogni richiesta di Diritti di Accesso deve essere formulata per iscritto. La concessione di Diritti di Accesso può essere subordinata all'accettazione di condizioni specifiche miranti ad assicurare che tali diritti siano usati solo per gli scopi previsti e che esistano opportuni obblighi di riservatezza.

9.2.7

La Parte richiedente deve provare che i Diritti di Accesso sono Necessari.

9.3 Diritti di Accesso per l'esecuzione

I Diritti di Accesso ai Risultati e alle Conoscenze preesistenti, Necessari a una Parte per l'esecuzione del proprio lavoro in relazione al Progetto, sono concessi a titolo gratuito, salvo se diversamente pattuito nell'Allegato 1 per le Conoscenze preesistenti.

9.4 Diritti di Accesso per lo Sfruttamento

9.4.1 Diritti di Accesso ai Risultati

[Opzione 1:]

I Diritti di Accesso ai Risultati, se Necessari a una Parte per lo Sfruttamento dei propri Risultati, sono concessi a condizioni Eque e Ragionevoli.

I Diritti di Accesso ai Risultati per attività di ricerca interna sono concessi a titolo gratuito.

[fine dell'opzione 1]

[Opzione 2:]

I Diritti di Accesso ai Risultati, se Necessari a una Parte per lo Sfruttamento dei propri Risultati, sono concessi a titolo gratuito.

fine dell'opzione 2]

9.4.2

I Diritti di Accesso alle Conoscenze preesistenti, se Necessari a una Parte per lo Sfruttamento dei propri Risultati, inclusa l'attività di ricerca da parte di un terzo, sono concessi a condizioni Eque e Ragionevoli.

9.4.3

Una richiesta di Diritti di Accesso può essere presentata fino a dodici mesi successivi alla fine del Progetto o, nel caso previsto alla Sezione 9.7.2.1.2, successivi alla cessazione della partecipazione nel Progetto della Parte richiedente.

9.5 Diritti di Accesso per i Soggetti Collegati

Ai Soggetti Collegati sono riconosciuti i Diritti di Accesso alle condizioni di cui agli articoli 25.4 e 31.4 della Convenzione di Sovvenzione. [Opzionale:, se essi sono identificati nell' [Allegato 4 (Soggetti Collegati Identificati) del presente Accordo di Consorzio].

Tali Diritti di Accesso devono essere richiesti dal Soggetto Collegato alla Parte che detiene le Conoscenze preesistenti o i Risultati. In alternativa, la Parte concedente i Diritti di Accesso può pattuire singolarmente con la Parte che richiede i Diritti di Accesso di includere in tali Diritti di Accesso anche il diritto di concedere sub-licenza ai Soggetti Collegati a quest'ultima Parte [elencati nell'Allegato 4]. I Diritti di Accesso sono concessi ai Soggetti Collegati a condizioni Eque e Ragionevoli e sulla base di un accordo bilaterale scritto.

I Soggetti Collegati che ottengono Diritti di Accesso osservano tutte le norme di riservatezza e gli altri obblighi assunti dalle Parti ai sensi della Convenzione di Sovvenzione o con del presente Accordo di Consorzio, come se tali Soggetti Collegati fossero Parti essi stessi.

I Diritti di Accesso possono essere rifiutati ai Soggetti Collegati se tale concessione è contraria agli interessi giuridicamente tutelati della Parte proprietaria delle Conoscenze preesistenti o dei Risultati.

I Diritti di Accesso concessi a qualsiasi Soggetto Collegato sono subordinati alla permanenza del godimento dei Diritti di Accesso in capo della Parte cui esso è collegato, e cessano automaticamente alla cessazione dei Diritti di Accesso concessi a tale Parte.

Alla cessazione dello status di Soggetto Collegato, vengono meno tutti i Diritti di Accesso concessi a tale ex Soggetto Collegato.

Ulteriori pattuizioni possono essere negoziate con i Soggetti Collegati in accordi separati.

9.6 Diritti di Accesso ulteriori

[Opzione 1:]

Qualsiasi concessione di Diritti di Accesso non prevista nella Convenzione di Sovvenzione o nel presente Accordo di Consorzio resta a discrezione assoluta della Parte proprietaria e soggetta ai termini e alle condizioni concordate tra le Parti proprietarie e le Parti riceventi.

[Opzione 2:]

Le Parti accettano di negoziare in buona fede eventuali ulteriori Diritti di Accesso ai Risultati che dovessero essere richiesti da qualsiasi Parte, previo accordo per condizioni economiche adeguate.

9.7 Diritti di Accesso per le Parti che entrano o escono dal consorzio

9.7.1 Nuove Parti che entrano nel consorzio

Relativamente ai Risultati sviluppati prima dell'adesione della nuova Parte, i Diritti di Accesso saranno garantiti ad essa alle condizioni applicabili per i Diritti di Accesso alle Conoscenze preesistenti.

9.7.2 Parti che escono dal consorzio

9.7.2.1 *Diritti di Accesso concessi a una Parte uscente*

9.7.2.1.1 *Parte Inadempiente*

I Diritti di Accesso concessi a una Parte Inadempiente e il diritto di tale Parte di richiedere Diritti di Accesso cessano immediatamente al momento della ricezione da parte della Parte Inadempiente dell'avviso formale della decisione dell'Assemblea Generale di porre termine alla sua partecipazione al consorzio.

9.7.2.1.2 *Parte non-inadempiente*

Una Parte non-inadempiente che esce volontariamente dal consorzio e con l'assenso delle altre Parti ha il diritto di avere i Diritti di Accesso ai Risultati sviluppati fino alla data della cessazione della sua partecipazione.

Tale Parte può richiedere i Diritti di Accesso entro il periodo di tempo specificato alla Sezione 9.4.3.

9.7.2.2 *Diritti di Accesso che devono essere concessi da qualsiasi Parte uscente*

Qualsiasi parte che esca dal Progetto continua a concedere Diritti di Accesso ai sensi della Convenzione di Sovvenzione e del presente Accordo di Consorzio come se fosse rimasta Parte per l'intera durata del Progetto.

9.8 Disposizioni specifiche per i Diritti di Accesso al Software

Le disposizioni generali sui Diritti di Accesso di cui alla presente Sezione 9 sono applicabili anche al Software.

I Diritti di Accesso delle Parti al Software non includono alcun diritto di ricevere il codice sorgente o il codice oggetto relativi a una determinata piattaforma hardware né alcun diritto di ricevere la rispettiva documentazione Software in una forma o dettaglio particolari, se non in quelli disponibili presso la Parte che concede i Diritti di Accesso.

10 Sezione: Riservatezza delle informazioni

10.1

Sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualsiasi forma o modalità di comunicazione, diffuse da una Parte (“Parte divulgante”) a qualsiasi altra Parte (“Ricevente”) in relazione al Progetto nel corso della sua esecuzione e che sono state esplicitamente segnalate come “riservate” al momento della divulgazione, o, qualora divulgate oralmente, sono state identificate come riservate al momento della divulgazione e confermate e designate come riservate dalla Parte divulgante in forma scritta al massimo entro 15 giorni di calendario dalla divulgazione orale.

10.2

I Riceventi convengono con il presente accordo in aggiunta e senza pregiudizio per qualsiasi altro obbligo di riservatezza ai sensi della Convenzione di Sovvenzione, per un periodo di 4 anni successivi alla fine del Progetto:

- di non utilizzare Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli per i quali sono state divulgate;
- di non divulgare Informazioni Riservate senza il preventivo consenso scritto della Parte divulgante;
- di fare in modo che la distribuzione interna delle Informazioni Riservate da parte di un Ricevente avvenga sulla base di un principio di stretta necessità di conoscenza dell’informazione; e
- di restituire alla Parte divulgante, o di distruggere, su richiesta, tutte le Informazioni Riservate che sono state divulgate ai Riceventi, incluse tutte le relative copie, e di cancellare nella massima misura possibile tutte le informazioni archiviate in formato leggibile da dispositivi. I Riceventi possono trattenere una copia nel caso siano tenuti a mantenere, archiviare o immagazzinare tali Informazioni Riservate in osservanza della vigente normativa o per provare l’esistenza di obblighi in corso, purché tali Riceventi si attengano agli obblighi di riservatezza contenuti nel presente accordo in relazione a tale copia, per tutto il periodo per il quale tale copia è conservata.

10.3

I riceventi sono responsabili dell’adempimento degli obblighi di cui sopra da parte dei loro dipendenti o terzi coinvolti nel Progetto e assicurano che essi restino egualmente obbligati, nella massima misura possibile ai sensi di legge, durante e successivamente al termine del

Progetto e/o successivamente alla cessazione della propria relazione contrattuale con tali dipendenti o terzi.

10.4

Quanto sopra non trova applicazione nei casi di divulgazione o uso delle Informazioni Riservate, se, e limitatamente al caso in cui, il Ricevente può provare che:

- le Informazioni Riservate sono divenute o divengono pubblicamente disponibili attraverso mezzi non riconducibili a un inadempimento degli obblighi di riservatezza del Ricevente;
- la Parte divulgante successivamente informa il Ricevente che le Informazioni Riservate non sono più riservate;
- le Informazioni Riservate vengono comunicate al Ricevente senza nessun obbligo di riservatezza da un terzo che, per quanto noto al Ricevente al meglio delle sue possibilità, è legittimamente in possesso di tali informazioni e non è legato da obblighi di riservatezza nei confronti della Parte divulgante;
- la divulgazione o comunicazione delle Informazioni Riservate è prevista dalle disposizioni della Convenzione di Sovvenzione;
- le Informazioni Riservate, in qualunque momento, sono state elaborate dal Ricevente in modo assolutamente indipendente rispetto a qualunque divulgazione effettuata dalla Parte divulgante;
- le Informazioni Riservate erano già note al Ricevente prima della loro divulgazione o
- il Ricevente è tenuto a divulgare le Informazioni Riservate per adempiere alla normativa vigente o in base a un atto impositivo amministrativo o giudiziario, subordinatamente a quanto disposto della Sezione 10.7 seguente.

10.5

Il Ricevente applica alle Informazioni Riservate ricevute nell'ambito del Progetto lo stesso livello di protezione utilizzato per le proprie informazioni riservate e/o proprietarie ma in nessun caso può applicare un livello di protezione che non sia almeno ragionevole.

10.6

Ciascuna delle Parti informa immediatamente l'altra Parte per iscritto di qualsiasi divulgazione non autorizzata, appropriazione indebita o uso improprio di Informazioni Riservate, non appena viene a conoscenza di tale divulgazione non autorizzata, appropriazione indebita o uso improprio.

10.7

Se una delle Parti viene a conoscenza del fatto che sarà tenuta, o che è probabile che sia tenuta, a divulgare Informazioni Riservate per adempiere alla normativa vigente o in base a un atto impositivo amministrativo o giudiziario, essa deve, nei limiti di quanto le sia legittimamente possibile, prima di qualsiasi divulgazione di cui sopra

- avvisare formalmente la Parte divulgante e
- conformarsi alle istruzioni ragionevoli della Parte divulgante per tutelare la riservatezza delle informazioni.

11 Sezione: Varie

11.1 Allegati, incongruenze e conservazione del contratto

Il presente Accordo di Consorzio è composto dal presente testo principale e da Allegato 1 (Inclusione delle Conoscenze preesistenti)

Allegato 2 (Documento di Adesione)

Allegato 3 (Lista dei Terzi per il trasferimento semplificato di cui alla Sezione 8.3.2)

Allegato 4 (Soggetti Collegati Identificati)

Qualora le disposizioni del presente Accordo di Consorzio siano in conflitto con quelle della Convenzione di Sovvenzione, le disposizioni di quest'ultima prevalgono. In caso di conflitto tra gli allegati e il testo principale del presente Accordo di Consorzio, prevale quest'ultimo.

Qualora qualsiasi disposizione del presente Accordo di Consorzio diventi invalida, illegale o inapplicabile, essa non inficia la validità delle rimanenti disposizioni del presente Accordo di Consorzio. In tale caso, le Parti interessate possono richiedere la negoziazione di una disposizione sostitutiva valida e attuabile, che soddisfi lo stesso scopo della disposizione originaria.

11.2 Esclusione di rapporti di rappresentanza, partnership o agenzia

Ad eccezione di quanto diversamente disposto alla Sezione 6.4.4, nessuna delle Parti è titolata ad agire o a rendere dichiarazioni giuridicamente vincolanti per conto di qualsiasi altra Parte o del consorzio. Nessuna parte del presente Accordo di Consorzio può essere ritenuta come istitutiva di una joint venture, contratto di agenzia, partnership, raggruppamento di interesse o qualsiasi altra forma di raggruppamento o organismo formale a scopo di business tra le Parti.

11.3 Avvisi e altre comunicazioni

Qualsiasi avviso da rendersi ai sensi del presente Accordo di Consorzio deve essere trasmesso per iscritto agli indirizzi e ai destinatari elencati nella lista più aggiornata tenuta dal Coordinatore.

Avvisi formali:

Qualora nel presente Accordo di Consorzio sia richiesto (Sezioni 4.2, 9.7.2.1.1, e 11.4) di inviare formalmente un avviso, consenso o approvazione, tali comunicazioni sono sottoscritte da un rappresentante autorizzato della Parte e possono essere sia consegnate a mano sia inviate via posta con ricevuta di consegna sia trasmesse via fax con ricevuta di consegna.

Altre comunicazioni:

Altre comunicazioni tra le Parti possono essere effettuate anche attraverso altri strumenti quali la posta elettronica, con ricevuta di lettura, che soddisfa il requisito della forma scritta.

Qualsiasi cambiamento di persone o di coordinate di contatto deve essere immediatamente comunicato dalla relativa Parte al Coordinatore. La lista dei contatti è resa accessibile a tutte le Parti.

11.4 Cessione e modifiche

Ad eccezione di quanto disposto alla Sezione 8.3, nessun diritto o obbligo delle Parti derivante dal presente Accordo di Consorzio può essere ceduto o trasferito, in tutto o in parte, ad alcun terzo senza il preventivo consenso formale delle altre Parti. Le correzioni e modifiche al testo del presente Accordo di Consorzio non esplicitamente elencate nella **Sezione 6.3.1.2 (LP)/ 6.3.6 (SP)** richiedono un separato accordo scritto che deve essere sottoscritto da tutte le Parti.

11.5 Inderogabilità della legge nazionale

Nessuna parte del presente Accordo di Consorzio può essere ritenuta come una richiesta a una Parte di violare qualsiasi legge in vigore nella giurisdizione in cui tale Parte opera.

11.6 Lingua

Il presente Accordo di Consorzio è redatto in lingua inglese e tale lingua è utilizzata per tutti i documenti, comunicazioni, riunioni, procedimenti arbitrali e processi relativi all'accordo stesso.

11.7 Legge applicabile

Il presente Accordo di Consorzio è governato e da interpretarsi in base alle leggi belghe, ad esclusione delle disposizioni sul conflitto di leggi.

11.8 Composizione delle controversie

Le parti tentano di comporre amichevolmente le proprie controversie.

[Scegliere un metodo idoneo per la risoluzione delle controversie, possibilmente una delle opzioni 1 (WIPO), 2 (ICC). Nell'ambito dell'opzione 1, scegliere ulteriormente tra 1.1 e 1.2]

[Opzione 1: Mediazione WIPO seguita, in Assenza di Composizione della controversia, dall'Arbitrato Veloce WIPO (*WIPO Expedited Arbitration*) o da Procedimento Giudiziario]

Qualsiasi conflitto, controversia o pretesa nell'ambito nel presente contratto, o derivanti da esso, o comunque ad esso relativi, ed ogni successiva modifica del presente contratto, incluse ma non limitate a, la sua formazione, validità, efficacia per le parti, interpretazione, esecuzione, violazione o cessazione, così come pretese per responsabilità extracontrattuale, sono soggette a mediazione secondo le Regole di Mediazione WIPO. La mediazione si tiene a Bruxelles, salvo diversamente concordato. La lingua utilizzata per la mediazione è l'inglese, salvo diversamente concordato.

[Scegliere una delle opzioni seguenti.]

[Opzione 1.1. Mediazione WIPO seguita, in Assenza di Composizione della controversia, dall'Arbitrato Veloce WIPO]

Qualora, e solo nel caso in cui, tale conflitto, controversia o pretesa non siano stati composti in sede di mediazione entro 60 giorni di calendario dall'inizio della mediazione stessa, essi, mediante trasmissione di una Richiesta di Arbitrato inoltrata da una qualsiasi delle Parti, sono deferiti ad arbitrato e ivi decisi in via definitiva, secondo le Regole dell'Arbitrato Veloce WIPO. In alternativa, nel caso in cui, prima dello scadere dei citati 60 giorni di calendario, una qualsiasi delle Parti non prenda parte o smetta di prendere parte alla mediazione, il conflitto, controversia o pretesa, mediante trasmissione di una Richiesta di Arbitrato inoltrata dall'altra Parte, sono deferiti ad arbitrato e ivi decisi in via definitiva, secondo le Regole dell'Arbitrato Veloce WIPO. L'arbitrato si tiene a Bruxelles, salvo diversamente concordato. La lingua utilizzata per la procedura di arbitrato è l'inglese, salvo diversamente concordato.

[Opzione 1.2. Mediazione WIPO seguita, in Assenza di Composizione della controversia, da Procedimento Giudiziario]

Qualora, e solo nel caso in cui, tale conflitto, controversia o pretesa non siano stati composti in sede di mediazione entro 60 giorni di calendario dall'inizio della mediazione stessa, il foro di Bruxelles ha giurisdizione esclusiva.

[Opzione 2: Arbitrato ICC]

Qualsiasi conflitto derivante dal, o comunque relativo al, presente Accordo di Consorzio, che non possa essere risolto amichevolmente, è composto in via definitiva secondo le Regole di Arbitrato della Camera Internazionale di Commercio da uno o più arbitri nominati secondo dette Regole.

L'arbitrato si tiene a Bruxelles, salvo diversamente concordato dalle Parti litiganti.

Il lodo arbitrale è definitivo e vincola le Parti.

Nessuna parte del presente Accordo di Consorzio limita il diritto delle Parti di richiedere provvedimenti ingiuntivi, per ottenere ristoro, presso qualsiasi sede giudiziaria competente.

12 Sezione: Sottoscrizioni

IN FEDE:

Le Parti hanno convenuto di sottoscrivere formalmente il presente Accordo di Consorzio tramite i sottoscritti rappresentanti autorizzati, su fogli-firma separati, il giorno e anno più sopra riportati.

NOME DELLA PARTE]

Firma/e

Nome/i

Titolo/i

Data

[si raccomanda di inserire un nuovo foglio per ogni firma.]

NOME DELLA PARTE]

Firma/e

Nome/i

Titolo/i

Data

NOME DELLA PARTE]

Firma/e

Nome/i

Titolo/i

Data

Allegato 1: Inclusione delle Conoscenze preesistenti

Ai sensi della Convenzione di Sovvenzione (art.24), le Conoscenze preesistenti sono definite come “i dati, le competenze o le informazioni (...) necessari ai fini della realizzazione dell’azione o dello sfruttamento dei risultati dell’azione”. In ragione di tale necessarietà, i Diritti di Accesso devono essere concessi in linea di principio, ma le Parti devono identificare e concordare le Conoscenze preesistenti da includere nel progetto. Questo è lo scopo del presente allegato.

PARTE 1

Relativamente a [NOME DELLA PARTE], viene concordato tra le Parti che, al meglio delle loro conoscenze (scegliere),

Opzione 1: Con il presente documento sono identificate e concordate le seguenti conoscenze preesistenti da includere nel Progetto. Specifiche limitazioni e/o condizioni sono di seguito riportate:

Descrizione Conoscenze preesistenti	Specifiche limitazioni e/o condizioni per l’esecuzione (articolo 25.2 Convenzione di Sovvenzione)	Specifiche limitazioni e/o condizioni per lo Sfruttamento (articolo 25.3 Convenzione di Sovvenzione)

Opzione 2: Nessun dato, competenza o informazione di [NOME DELLA PARTE] è Necessario ad altre Parti per l’esecuzione del Progetto (articolo 25.2 Convenzione di Sovvenzione) o per lo Sfruttamento dei Risultati di tale altra Parte (articolo 25.3 Convenzione di Sovvenzione).

Quanto sopra rappresenta quanto noto al momento della sottoscrizione del presente Accordo di Consorzio.

PARTE 2

Relativamente a [NOME DELLA PARTE], viene concordato tra le Parti che, al meglio delle loro conoscenze (scegliere),

Opzione 1: Con il presente documento sono identificate e concordate le seguenti conoscenze preesistenti da includere nel Progetto. Specifiche limitazioni e/o condizioni sono di seguito riportate:

Descrizione Conoscenze preesistenti	Specifiche limitazioni e/o condizioni per l'esecuzione (articolo 25.2 Convenzione di Sovvenzione)	Specifiche limitazioni e/o condizioni per lo Sfruttamento (articolo 25.3 Convenzione di Sovvenzione)

Opzione 2: Nessun dato, competenza o informazione di [NOME DELLA PARTE] è Necessario ad altre Parti per l'esecuzione del Progetto (articolo 25.2 Convenzione di Sovvenzione) o per lo Sfruttamento dei Risultati di tale altra Parte (articolo 25.3 Convenzione di Sovvenzione).

Quanto sopra rappresenta quanto noto al momento della sottoscrizione del presente Accordo di Consorzio.

Ecc.

Allegato 2: Documento di Adesione

ADESIONE

di una nuova Parte a

[Acronimo del Progetto] Accordo di Consorzio, versione [..., AAAA-MM-GG]

[NOME UFFICIALE DELLA NUOVA PARTE COME IDENTIFICATA NELLA Convenzione di Sovvenzione]

con il presente documento acconsente a divenire Parte dell'Accordo di Consorzio sopra identificato e accetta tutti i diritti e gli obblighi di una Parte a far data da [data].

[NOME UFFICIALE DEL COORDINATORE COME IDENTIFICATO NELLA Convenzione di Sovvenzione]

con il presente documento certifica che il consorzio ha accettato nella riunione tenutasi il [data] l'adesione di [nome della nuova Parte] al consorzio a far data da [data].

Il presente documento di Adesione è redatto in 2 originali e sottoscritto formalmente dai seguenti rappresentanti autorizzati.

[Data e Luogo]

[NOME DELLA NUOVA PARTE]

Firma/e

Nome/i

Titolo/i

[Data e Luogo]

[NOME DEL COORDINATORE]

Firma/e

Nome/i

Titolo/i

[Allegato 3: Lista dei Terzi per il trasferimento semplificato di cui alla Sezione 8.3.2]

[Opzione: Allegato 4: Soggetti Collegati identificati ai sensi della Sezione 9.5]

[Module GOV SP] [Modulo GOV SP]

6 Sezione: Struttura di governo

Struttura di governo per Progetti di Collaborazione Piccoli (Small)

6.1 Struttura generale

L'Assemblea Generale è l'organo decisionale del consorzio

Il Coordinatore è il soggetto giuridico che agisce come intermediario tra le Parti e l'Ente Finanziatore. Il Coordinatore, oltre alle sue responsabilità come Parte, svolge i compiti che gli sono assegnati, come definiti nella Convenzione di Sovvenzione e nel presente Accordo di Consorzio.

[Opzione: il Gruppo di supporto al management assiste l'Assemblea Generale e il Coordinatore.]

6.2 Membri

L'Assemblea Generale è formata da un rappresentante di ogni Parte (di seguito indicato come Membro)

Ogni Membro è ritenuto debitamente autorizzato a deliberare, negoziare e decidere su tutte le materie elencate nella Sezione 6.3.6 del presente Accordo di Consorzio.

Il Coordinatore presiede tutte le riunioni dell'Assemblea Generale, salvo se diversamente deciso dall'Assemblea Generale.

Le Parti accettano di rispettare tutte le decisioni dell'Assemblea Generale.

Ciò non pregiudica la possibilità per le Parti di richiedere la risoluzione di una controversia in conformità alle disposizioni relative alla composizione delle controversie contenute nella Sezione 11.8 del presente Accordo di Consorzio.

6.3 Procedure operative dell'Assemblea Generale:

6.3.1 Rappresentanza in riunioni

Ciascun Membro:

- dovrebbe essere presente o rappresentato in ogni riunione;
- può nominare un sostituto o fornire una delega a partecipare e votare in ogni riunione;
- partecipa in modo collaborativo alle riunioni.

6.3.2 Preparazione e organizzazione delle riunioni

6.3.2.1 Convocazione delle riunioni

Il presidente convoca le riunioni ordinarie dell'Assemblea Generale almeno una volta ogni 6 mesi e convoca le riunioni straordinarie in qualunque momento su richiesta scritta di qualunque Membro.

6.3.2.2 Avviso di convocazione della riunione

Il presidente comunica per iscritto la convocazione di una riunione a ciascun Membro, non appena possibile e con un preavviso minimo di 14 giorni di calendario per le riunioni ordinarie e 7 giorni di calendario per le riunioni straordinarie.

6.3.2.3 Invio dell'ordine del giorno

Il presidente redige e trasmette ad ogni Membro un ordine del giorno iniziale con un preavviso di 14 giorni di calendario dalla riunione, o 7 giorni di calendario per le riunioni straordinarie.

6.3.2.4 Aggiunta di punti all'ordine del giorno

Qualunque punto all'ordine del giorno che richieda una decisione da parte dei Membri deve essere chiaramente indicato come tale nell'ordine del giorno stesso.

Qualunque Membro può aggiungere un punto all'ordine del giorno iniziale attraverso una comunicazione scritta a tutti gli altri Membri con un preavviso minimo di 7 giorni di calendario dalla riunione.

6.3.2.5

Nel corso di una riunione dell'Assemblea Generale, i Membri presenti o rappresentati posso decidere all'unanimità di aggiungere un nuovo punto all'ordine del giorno iniziale.

6.3.2.6

Le riunioni dell'Assemblea Generale possono anche tenersi in teleconferenza o attraverso altri mezzi di telecomunicazione.

6.3.2.7

Le decisioni saranno vincolanti solo quando la relativa parte del verbale sia stata approvata secondo quanto stabilito alla Sezione 6.3.5

6.3.2.8

È altresì possibile prendere qualunque decisione senza convocare una riunione, qualora il Coordinatore trasmetta a tutti i Membri dell'Organo Consortile un documento scritto, che viene poi approvato da una maggioranza stabilita (vedere Sezione 6.3.3) di tutti i Membri dell'Organo Consortile. Tale documento deve includere il termine ultimo per l'invio delle risposte.

Le decisioni prese senza convocare una riunione sono considerate accettate se, entro il termine indicato nell'articolo 6.3.4.4, nessun Membro ha inviato un'obiezione scritta al presidente. Le decisioni diventano vincolanti in seguito all'invio da parte del presidente di una comunicazione scritta di tale accettazione a tutti i Membri dell'Organo Consortile e al Coordinatore.

6.3.3 Modalità di voto e quorum

6.3.3.1

L'Assemblea Generale delibera e decide validamente se sono presenti o rappresentati almeno due terzi (2/3) dei suoi Membri (quorum).

Qualora il quorum non sia raggiunto, il presidente dell'Assemblea Generale convoca un'altra riunione ordinaria entro 15 giorni di calendario. Nel caso in cui manchi il quorum anche in questa riunione, il presidente convoca una riunione straordinaria che ha titolo per decidere anche se è presente o rappresentato un numero di membri inferiore al quorum.

6.3.3.2

Ogni Membro presente o rappresentato alla riunione ha un voto.

6.3.3.3

Una Parte dichiarata Parte Inadempiente dall'Assemblea Generale ai sensi della Sezione 4.2 non può votare.

6.3.3.4

Le decisioni sono prese a maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti espressi.

6.3.4 Diritti di voto

6.3.4.1

Ove un Membro possa dimostrare che una decisione dell'Assemblea Generale inciderebbe significativamente sul proprio lavoro, i tempi di esecuzione, i costi, le responsabilità, i diritti di proprietà intellettuale o altro interesse giuridicamente tutelato, ha facoltà di porre un voto rispetto a tale decisione o parte di essa.

6.3.4.2

Nel caso in cui la decisione sia prevista nell'ordine del giorno iniziale, un Membro può porre il voto su tale decisione solo durante la riunione.

6.3.4.3

Nel caso in cui una decisione sia stata presa su un nuovo punto all'ordine del giorno aggiunto prima o durante la riunione, un Membro può porre il voto su tale decisione durante la riunione e entro 15 giorni di calendario successivi all'invio della bozza di verbale della riunione.

6.3.4.4

Nel caso in cui una decisione sia stata presa senza convocare una riunione, un Membro può porre il voto su tale decisione entro 15 giorni di calendario dalla comunicazione scritta del presidente relativa ai risultati del voto.

6.3.4.5

Nel caso sia esercitato il diritto di voto, i Membri pongono in essere ogni sforzo per risolvere il problema che ha generato il voto, nel modo più soddisfacente possibile per tutti i suoi Membri.

6.3.4.6

Una Parte non può esercitare il voto per decisioni che riguardano l'individuazione di violazioni dei propri obblighi e la sua dichiarazione quale Parte Inadempiente. La Parte Inadempiente non può esercitare il voto su decisioni che riguardano la propria partecipazione al e cessazione dal consorzio o le relative conseguenze.

6.3.4.7

Una Parte che chiede di lasciare il consorzio non può esercitare il voto sulle relative decisioni.

6.3.5 Verbali delle riunioni

6.3.5.1

Il presidente redige un verbale scritto per ogni riunione, che ha valore di registro formale di tutte le decisioni prese. Entro 10 giorni di calendario dalla riunione il presidente invia una bozza di verbale a tutti i Membri.

6.3.5.2

Il verbale si considera approvato se, entro 15 giorni di calendario dall'invio, nessun Membro abbia inviato al presidente obiezioni scritte relative all'accuratezza della bozza di verbale.

6.3.5.3

Il presidente invia il verbale approvato a tutti i Membri dell'Assemblea Generale e al Coordinatore. Il Coordinatore conserva i verbali e, su richiesta, fornisce copie autentiche alle Parti.

6.3.6 Decisioni dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è libera di agire di sua iniziativa per formulare proposte e prendere decisioni in conformità con le procedure definite nel presente documento.

L'Assemblea Generale delibera su quanto segue:

Contenuti, parte economica e diritti di proprietà intellettuale

- Proposte di modifica agli Allegati 1e 2 della Convenzione di Sovvenzione, da sottoporre all'approvazione dell'Ente Finanziatore
- Modifiche al Piano di Progetto del Consorzio
- Modifiche all'Allegato 1 (Inclusione delle Conoscenze preesistenti)
- Aggiunte all'Allegato 3 (Lista dei terzi per il trasferimento semplificato di cui alla Sezione 8.3.2)
- Aggiunte all'Allegato 4 (Soggetti Collegati identificati)

Vicende del consorzio

- Ingresso di una nuova Parte nel consorzio e approvazione delle condizioni di adesione di tale nuova Parte

- Uscita volontaria di una Parte dal consorzio e approvazione delle condizioni di tale uscita
- Identificazione di una violazione degli obblighi posti in capo a una Parte ai sensi del presente Accordo di Consorzio o della Convenzione di Sovvenzione
- Dichiarazione di una Parte quale Parte Inadempiente
- Rimedi che la Parte Inadempiente deve porre in essere
- Cessazione della partecipazione dal consorzio di una Parte Inadempiente e misure relative
- Proposta all’Ente Finanziatore di sostituzione del Coordinatore
- Proposta all’Ente Finanziatore di sospensione totale o parziale del Progetto
- Proposta all’Ente Finanziatore di cessazione del Progetto e dell’Accordo di Consorzio

Nomine

[Opzione: approva i Membri del Gruppo di supporto al management su proposta del Coordinatore]

Nel caso in cui vengano soppressi dei compiti come risultato di una decisione dell’Assemblea Generale, i Membri riorganizzano i compiti delle Parti interessate. Tale riorganizzazione deve tener conto degli impegni legittimi presi precedentemente alla decisione, che non possono essere cancellati.

6.4 Coordinatore

6.4.1

Il Coordinatore è l’intermediario tra le Parti e l’Ente Finanziatore e svolge tutti i compiti ad esso assegnati, come descritti nella Convenzione di Sovvenzione e nel presente Accordo di Consorzio

6.4.2

In particolare, il Coordinatore è responsabile di:

- monitorare il rispetto degli obblighi in capo alle Parti
- aggiornare e rendere disponibile la lista degli indirizzi dei Membri e di altre persone di contatto.
- raccogliere, controllare la coerenza e sottoporre all’Ente Finanziatore rapporti, altri rilasci intermedi (inclusi rendiconti finanziari e relative attestazioni) e specifici documenti richiesti
- preparare le riunioni, proporre decisioni, preparare l’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea Generale, presiedere e redigere i verbali delle riunioni, monitorare l’attuazione delle decisioni adottate durante le riunioni
- trasmettere tempestivamente documenti e informazioni relativi al Progetto a qualunque altra Parte interessata
- amministrare i contributi finanziari dell’Ente Finanziatore e svolgere i compiti contabili descritti nella Sezione 7.3

- fornire alle Parti, su richiesta, copie ufficiali o originali di documenti di cui il Coordinatore ha il possesso esclusivo, quando tali copie o originali sono necessari alle Parti per esercitare i propri diritti.

Qualora una o più Parti ritardino la trasmissione di qualunque rilascio intermedio del progetto, il Coordinatore può nondimeno trasmettere all'Ente Finanziatore, nei tempi previsti, i rilasci intermedi delle altre Parti e tutti gli altri documenti richiesti dalla Convenzione di Sovvenzione.

6.4.3

Qualora il Coordinatore venga meno alle sue funzioni di coordinamento, l'Assemblea Generale può proporre all'Ente Finanziatore la sostituzione del Coordinatore.

6.4.4

Il Coordinatore non ha titolo per agire o fare dichiarazioni legalmente vincolanti per conto di qualsiasi altra Parte o del consorzio, salvo se diversamente e esplicitamente stabilito nella Convenzione di Sovvenzione o nel presente Accordo di Consorzio.

6.4.5

Il Coordinatore non può estendere il proprio ruolo oltre i compiti specificati nel presente Accordo di Consorzio e nella Convenzione di Sovvenzione.

6.5 [Opzione: 6.5 Gruppo di supporto al management

(Opzionale, laddove previsto nella Convenzione di Sovvenzione o altrimenti deciso dal consorzio)

Il Gruppo di supporto al management è proposto dal Coordinatore e nominato dall'Assemblea Generale. Il Gruppo assiste e facilita il lavoro dell'Assemblea Generale.

Il Gruppo assiste il Coordinatore nell'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea Generale ed è responsabile della gestione quotidiana del Progetto

6.6 [Opzione: 6.6 Comitato Consultivo di Esperti Esterni

(Opzionale, laddove previsto nella Convenzione di Sovvenzione o altrimenti deciso dal consorzio)

Un Comitato Consultivo di Esperti Esterni (*EEAB - External Expert Advisory Board*) è nominato e guidato dal Comitato Esecutivo. L'EEAB assiste e facilita il processo decisionale dell'Assemblea Generale. Il Coordinatore garantisce che sia stipulato un patto di riservatezza tra tutte le Parti e ciascun membro EEAB. I termini di tale patto non devono essere meno stringenti di quelli stabiliti nel presente Accordo di Consorzio, e devono essere definiti non più tardi di 30 giorni successivi alla nomina dei membri EEAB oppure prima dello scambio di qualunque informazione riservata, qualora quest'ultima data sia anteriore. Il Coordinatore redige i verbali delle riunioni dell'EEAB e prepara la realizzazione dei suggerimenti da esso forniti. I membri dell'EEAB sono ammessi su invito a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Generale.

[MODULO IPR SC] Disposizioni specifiche in materia di Software

9 Sezione: Diritti di accesso

9.8 Disposizioni specifiche per i Diritti di Accesso al Software

9.8.1 Definizioni relative al Software

“Interfaccia Applicativa di Programmazione (API - Application Programming Interface)” sono l’insieme dei componenti software e la relativa documentazione di Interfaccia Applicativa di Programmazione, contenenti tutti i dati e le informazioni che consentono a sviluppatori Software esperti di creare interfacce Software che interfacciano o interagiscono con altri Software specifici.

“Condizioni di Licenza Controllata (Controlled Licence Terms)” sono le disposizioni, in qualsiasi licenza, che richiedono che l’uso, le copie, le modifiche e/o la distribuzione del Software o altro lavoro (“Lavoro”) e/o di qualsiasi altro lavoro che sia un’versione modificata di, o lavoro derivato da, tale Lavoro (in tutti i casi “Lavoro derivato”) siano soggetti, in tutto o in parte, a quanto segue:

- a) (laddove il Lavoro o Lavoro derivato sia un Software) che il Codice Sorgente o
- b) altri formati idonei a effettuare modifiche siano resi disponibili di diritto a qualsiasi terzo, a pagamento o meno;
- c) che sia garantito a qualsiasi terzo il permesso di creare versioni modificate o lavori derivati del Lavoro o del Lavoro derivato;
- d) che sia garantita a qualsiasi terzo una licenza gratuita relativa al Lavoro o al Lavoro derivato.

Qualsiasi licenza Software che permette unicamente (ma non impone) quanto indicato ai punti da a) a c) non è una Licenza Controllata (e pertanto è una Licenza Non Controllata).

“Codice Oggetto” è il software in codice macchina, in formato compilato e/o eseguibile incluso, ma non limitato a, formato byte code e librerie di codice macchina, usati per collegare procedure e funzioni ad altri software.

“Documentazione di Software” è l’informazione software, intesa come informazione tecnica utilizzata, o utile per, o relativa alla, progettazione, sviluppo, uso o manutenzione di qualsiasi versione di un programma software.

“Codice Sorgente” è il software in formato leggibile da esseri umani normalmente usato per apportare modifiche al software stesso, inclusi, ma non limitati a, i commenti e il codice procedurale, quali *job control language (JCL)* e *script*, per controllare la compilazione e l’installazione.

9.8.2 Principi generali

Le disposizioni generali per i Diritti di Accesso contenute nella presente Sezione 9 sono applicabili anche al Software purché non modificate dalla presente Sezione 9.8.

I Diritti di Accesso delle Parti al Software non includono alcun diritto di ricevere il Codice Sorgente o il Codice Oggetto relativi a una determinate piattaforma hardware né alcun diritto a ricevere Codice Sorgente, Codice Oggetto o la rispettiva Documentazione di Software in

qualsiasi forma o dettaglio particolare, se non in quelli disponibili presso la Parte che concede i Diritti di Accesso.

L'introduzione intenzionale, all'interno del Progetto, di Proprietà Intellettuale (inclusa, ma non limitata a, Software) soggetta a Condizioni di Licenza Controllata richiede l'approvazione dell'Assemblea Generale per recepire tale introduzione nel Piano di Progetto del Consorzio.

9.8.3 Accesso al Software

I Diritti di Accesso al Software, laddove il Software si configura come 'Risultati', comprendono:

Accesso al Codice Oggetto; e,

se l'uso normale di tale Codice Oggetto richiede un'Interfaccia Applicativa di Programmazione (di seguito API), l'Accesso al Codice Oggetto e a tale API; e,

se una Parte può provare che l'esecuzione dei propri compiti nell'ambito del Progetto o lo Sfruttamento dei propri Risultati è tecnicamente o legalmente impossibile senza l'Accesso al Codice Sorgente, l'Accesso al Codice Sorgente nella misura necessaria.

Le Conoscenze preesistenti sono fornite solo nel Codice Oggetto, salvo diversamente concordato tra le Parti interessate.

9.8.4 Licenza Software e diritti di concedere sublicenza

9.8.4.1 Codice Oggetto

9.8.4.1.1 Risultati – Diritti della Parte

Qualora una Parte abbia Diritti di Accesso al Codice Oggetto e/o all'API, laddove il Codice Oggetto e/o l'API si configurano come Risultati per lo Sfruttamento, tale Accesso, in aggiunta all'Accesso per lo Sfruttamento previsto alla Sezione 9.4, nella misura Necessaria per lo Sfruttamento dei Risultati propri della Parte, include il diritto di:

- fare un numero illimitato di copie del Codice Oggetto e dell'API; e
- distribuire, rendere disponibile, mettere sul mercato, vendere e offrire in vendita tali Codice Oggetto e API da soli o come parte di o in connessione con prodotti o servizi della Parte che ha i Diritti di Accesso;

purché qualsiasi prodotto, processo o servizio sia stato sviluppato dalla Parte che ha i Diritti di Accesso in conformità ai propri diritti di sfruttare il Codice Oggetto e l'API per i propri Risultati.

Qualora sia previsto l'uso dei servizi di un terzo per gli scopi di cui alla presente Sezione 9.8.4.1.1, le Parti interessate concordano le relative condizioni con il dovuto riguardo agli interessi della Parte che garantisce i Diritti di Accesso come stabilito alla Sezione 9.2 del presente Accordo di Consorzio.

9.8.4.1.2 Risultati – Diritto di concedere sublicenza agli utenti finali

In aggiunta, i Diritti di Accesso al Codice Oggetto, nella misura Necessaria per lo Sfruttamento dei Risultati propri della Parte, comprendono il diritto di concedere, nel normale corso del relativo commercio verso i clienti-utenti finali che acquistano/usano i prodotti/servizi, una sublicenza, nella misura necessaria al normale uso del relativo prodotto o servizio, di usare il Codice Oggetto da solo, o come parte di, o in connessione con, o integrato nei, prodotti e servizi della parte che ha i Diritti di Accesso, nonché nella misura che è tecnicamente essenziale a:

- manutenere tale prodotto/servizio;
- creare per il proprio uso finale software interoperabile interattivo in linea con la Direttiva 2009/24/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla tutela legale dei programmi per computer

9.8.4.1.3 Conoscenze preesistenti

Qualora una Parte abbia Diritti di Accesso al Codice Oggetto e/o API, laddove il Codice oggetto e/o l'API si configurano come Conoscenze preesistenti per lo Sfruttamento, i Diritti di Accesso escludono il diritto di concedere sublicenza. Tale diritto di concedere sublicenza può, tuttavia, essere negoziato tra le Parti.

9.8.4.2 Codice Sorgente

9.8.4.2.1 Risultati – Diritti della Parte

Qualora, in linea con le disposizioni della Sezione 9.8.3, una Parte abbia Diritti di Accesso al Codice Sorgente, laddove il Codice Sorgente si configura come Risultati per lo Sfruttamento, i Diritti di Accesso a tale Codice Sorgente, nella misura Necessaria per lo Sfruttamento dei Risultati propri della Parte, includono un diritto universale di usare, fare copie, modificare, sviluppare, adattare il Codice Sorgente per ricerca, allo scopo di creare/mettere sul mercato un prodotto/processo e di creare/fornire un Servizio.

Qualora sia previsto l'uso dei servizi di un terzo per gli scopi di cui alla presente Sezione 9.8.4.2.1, le Parti concordano le relative condizioni con il dovuto riguardo agli interessi della Parte che garantisce i Diritti di Accesso, come stabilito alla Sezione 9.2 del presente Accordo di Consorzio.

9.8.4.2.2 Risultati – Diritto di concedere sublicenza agli utenti finali

In aggiunta, i Diritti di Accesso, nella misura Necessaria per lo Sfruttamento dei Risultati propri della Parte, comprendono il diritto di concedere sublicenza su tale Codice Sorgente, ma unicamente allo scopo di apportare adattamenti, correzione di errori, manutenzione e/o supporto del Software.

È esplicitamente esclusa ogni ulteriore sublicenza del Codice Sorgente.

9.8.4.2.3 Conoscenze preesistenti

Qualora invece una Parte abbia Diritti di Accesso al Codice Sorgente, laddove il Codice Sorgente si configura come Conoscenze preesistenti per lo Sfruttamento, i Diritti di Accesso escludono il diritto di concedere sublicenza. Tale diritto di concedere sublicenza può, tuttavia, essere negoziato tra le Parti.

9.8.5 Formalità specifiche

Qualsiasi sublicenza concessa in base alle disposizioni della Sezione 9.8.4 è concessa tramite accordo tracciato che specifica e tutela i diritti proprietari della Parte o delle Parti interessate.